



**STUDIO DI FATTIBILITÀ INERENTE IPOTESI DI
RIORGANIZZAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE
SOCIALE DI CAMPOBASSO**

**CREAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA
GESTIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI E
SOCIOSANITARI DELL'ATS DI CAMPOBASSO**

**“AZIENDA GESTIONE INTEGRATA SERVIZI ALLA PERSONA
(AGISAP)”**

SOMMARIO

PREFAZIONE	4
INTRODUZIONE	8
CAPITOLO 1 – ANALISI DEL CONTESTO SOCIALE TERRITORIALE DI RIFERIMENTO.	12
1.1 Contesto sociodemografico	12
1.2 Utenza in carico ai servizi dell’ATS.....	14
1.3 Situazione attuale dei servizi erogati dall’ATS	17
1.4 Governance e responsabilità.....	20
1.5 Il modello organizzativo dei servizi	23
SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE	25
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, UFFICI DI CITTADINANZA, STAFF MULTIDISCIPLINARI	27
ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI	32
CAPITOLO 2 – LA DOTAZIONE FINANZIARIA	36
2.1 Dotazione finanziaria, entrate e costi (anche i costi non visibili perché sostenuti dal Comune di Campobasso)	36
2.2 Proiezione finanziaria a 10 anni con gestione a mezzo di soggetto giuridico ad hoc.....	44
CAPITOLO 3 – OBIETTIVO DELL’INTERVENTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE SOCIALE	58
Opportunità di razionalizzazione, efficientamento e miglioramento, superamento criticità preesistenti, verificabilità e misurabilità, ecc.....	58
Premessa	58
3.1 Lo stato attuale	59
3.2 Le criticità emergenti.....	60
3.3 Motivi per la costituzione di un soggetto giuridico ad hoc	60
3.3.1 Autonomia gestionale	61
3.3.2 Superamento dei vincoli	62
3.3.4 Efficienza operativa.....	63
3.3.5 Stabilità nel tempo	63
3.3.6 Economia di scala.....	64
3.3.7 Verificabilità e misurabilità.....	66
3.3.8 Ottimizzazione della gestione del personale.....	67
CAPITOLO 4 – IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E REGIONALE CIRCA LE FORME DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI.	70

4.1 La normativa nazionale sulle forme della gestione associata dei servizi sociali	70
CAPITOLO 5 – ANALISI COMPARATIVA DELLE PRINCIPALI FORME DI GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI SPERIMENTATE SUL TERRITORIO NAZIONALE.....	99
CAPITOLO 6 – L’IPOTESI PRESCELTA: FOCUS SULLA FORMULA DELL’AZIENDA CONSORTILE	105
CAPITOLO 7 – I PRESUPPOSTI GIURIDICI ED ISTITUZIONALI ED ECONOMICO-ORGANIZZATIVI PER GARANTIRE L’EFFICACIA, L’EFFICIENZA E LA FUNZIONALITÀ DELL’AZIENDA CONSORTILE NEL CONTESTO DELL’AMBITO SOCIALE DI CAMPOBASSO.....	113
7.1 Governance e responsabilità.....	113
CAPITOLO 8 – IL PERSONALE DELL’AZIENDA CONSORTILE	123
CAPITOLO 9 - LA PROPOSTA OPERATIVA ED IL PROCESSO DI TRANSIZIONE.....	140
CONCLUSIONI	149
ALLEGATI	158

PREFAZIONE

Come è noto, prima dell'approvazione della legge quadro n. 328 del 2000, in materia di assistenza sociale, il settore era ancora disciplinato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, cosiddetta "legge Crispi". Con la Legge 328/2000, intitolata "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", è stato definito, finalmente, un sistema organico ed integrato per l'assistenza, finalizzato a promuovere interventi sociali, assistenziali e socio-sanitari che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà. Per la prima volta, altresì, viene istituito un fondo nazionale per le politiche e gli interventi sociali, aggregando e ampliando i finanziamenti settoriali esistenti e destinandoli alla programmazione regionale e degli enti locali (almeno nelle intenzioni: purtroppo, nella pratica il comparto sociale continua ad essere finanziato, ancora oggi, in prevalenza da numerosi fondi settoriali).

Il disegno riformatore ha previsto, tra l'altro, che i Comuni siano titolari – **in forma associata** - delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che, concorrendo alla programmazione regionale, esercitino tali funzioni adottando - sul piano territoriale - gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini.

Nel Molise, il percorso di applicazione della riforma dei servizi sociali, attraverso la programmazione regionale integrata (e non più settoriale) e la gestione associata intercomunale demandata agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), è iniziato nel 2006 ed è stato sistematizzato con l'approvazione della legge regionale 6 maggio 2014, n. 13 (*Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali*). Attualmente la gestione associata è incentrata su 7 ATS, tra cui quello di Campobasso, organizzato, come tutti gli altri, secondo la formula della **convenzione associativa intercomunale**, ex articolo 30 TUEL, con il Comune di Campobasso nel ruolo di ente capofila e che, in quanto tale, agisce in nome e per conto dell'intera Associazione, essendo, quest'ultima, sprovvista di personalità giuridica.

L'ATS di Campobasso ha operato con la modalità dell'associazione intercomunale dal 2006 ad oggi, **conseguendo, per i comuni associati, un ottimo livello di welfare locale**, unanimemente riconosciuto, peraltro distribuito in maniera capillare ed omogenea sul territorio.

Tuttavia, è proprio l'impetuoso sviluppo, quantitativo e qualitativo, dei servizi del welfare, registrato a livello locale, anche nello specifico contesto, a porre con forza **il tema del superamento della formula convenzionale**, per andare verso forme di gestione più strutturate e stabili, previste ed ammesse dalla legge (aziende, consorzi, istituzioni, società, ecc.). Ciò in relazione all'esigenza di conferire, anche a livello locale, stabilità ed autonomia gestionale ed organizzativa al sistema dei servizi sociali, superando le crescenti difficoltà amministrative, finanziarie ed organizzative connesse alla gestione attraverso il comune capofila (logiche di bilancio, criteri e limiti assunzionali, farraginosità nella organizzazione dei servizi e nelle procedure amministrative, complessità dei processi decisionali, ecc.), oltre che per le esigenze connesse alla effettiva conseguibilità di alcuni livelli essenziali di prestazioni sociali (LEPS), come ad esempio quello relativo all'assunzione stabile e con rapporto di lavoro incardinato nell'ente pubblico di figure "con funzioni pubblicistiche" come l'assistente sociale, i cui standard assunzionali di legge (almeno 1 operatore dipendente dell'ente locale singolo o associato ogni 6.500 abitanti) sono difficilmente raggiungibili nelle strettoie delle piante organiche degli enti capofila, peraltro reduci da oltre vent'anni di limiti, divieti e blocco del turn-over, solo recentemente e parzialmente allentatisi.

Da qui l'enfasi posta, anche in alcuni provvedimenti legislativi nazionali, sulla necessità di conferire forme gestionali stabili e strutturate agli ambiti territoriali sociali, divenuti, ormai, il fulcro del sistema di welfare locale e riconosciuti addirittura, per alcune linee di finanziamento (Quota Sociale Fondo Povertà, PNRR, ecc.), diretti destinatari delle risorse assegnate a livello centrale, per quote sempre più rilevanti di progetti e servizi sociali.

Ma, a prescindere dal dettato normativo, è evidente che la valutazione sul passaggio da una forma di gestione associata "leggera", dotata di un elevato grado di flessibilità e di reversibilità, quale è quella della Convenzione, alla costituzione di un ente strumentale che, al contrario, agisce in maniera

strutturale e stabile sugli assetti amministrativi degli Enti interessati, deve essere accompagnata da un'attenta analisi dei processi decisionali e di governance, dello specifico contesto organizzativo e dei costi di gestione, nell'ambito della realizzazione di un vero e proprio **studio di fattibilità**.

Nella convinzione che non esista una forma associativa riconosciuta, in assoluto, come la più efficace per tutti i contesti territoriali, la costituzione di un ente autonomo per la gestione del sistema integrato dei servizi sociali comprova una reale presa di coscienza sulla centralità dei servizi in esame, nell'ambito delle funzioni assegnate agli Enti locali, e ha l'indubbio vantaggio di individuare - in maniera definita - un **centro di responsabilità** cui affidare la gestione di attività fondamentali.

Il percorso di transizione alla gestione autonoma è *complesso e trasversale*, in quanto investe sia la struttura politica che quella organizzativa, impatta sulla gestione dei servizi ma anche sulle dinamiche economico-finanziarie degli Enti associati. Pertanto, deve trattarsi di un percorso *condiviso e consapevole*.

Ed è, appunto, in tale ottica che l'Ambito Territoriale Sociale di Campobasso ha inteso doverosamente avviare uno **studio di fattibilità** *“atto a verificare le condizioni giuridiche, istituzionali, organizzative-gestionali, economico-finanziarie, ecc., per la costituzione di un soggetto giuridico autonomo (dotato di personalità giuridica, nonché di autonomia statutaria, amministrativa, imprenditoriale, gestionale, organizzativa ed economico-finanziaria) per la gestione dei servizi dell'Ambito Territoriale Sociale che, anche sulla scorta degli indirizzi di massima già emersi in sede di Comitato dei Sindaci dell'ATS, tenuto conto del nostro specifico contesto territoriale e della storia evolutiva del nostro Ambito, abbia a dimostrare la conseguibilità ed il mantenimento nel tempo dei seguenti obiettivi fondamentali (.....)”*¹

Rassegnando, con piacere, al Comitato dei Sindaci ed alla struttura direzionale e professionale dell'Ambito Territoriale Sociale di Campobasso il presente Lavoro (commissionato a questo Studio Professionale in forza del combinato disposto della citata delibera Comitato dei Sindaci n. 1 del 2024

¹ Cfr. Deliberazione Comitato dei Sindaci ATS Campobasso n. 1 del 2024.

e della successiva determina dirigenziale n. 2420 del 26.6.2024, si confida di aver adempiuto, nel migliore dei modi e secondo le “linee strategiche” sopra accennate, all’impegnativo mandato ricevuto, con l’auspicio di poter contribuire a migliorare e sviluppare ulteriormente, rendendola stabile e definita nel tempo, la struttura di *governance* e di gestione dell’Ambito Sociale di Campobasso, a tutto vantaggio dei cittadini beneficiari dei servizi, degli enti locali associati, degli operatori sociali impegnati nella miriade di progetti e servizi attivati, degli Enti del Terzo Settore che, meritoriamente, svolgono un ruolo di primo piano nella costruzione e nel mantenimento del livello di welfare realizzato sul territorio.

INTRODUZIONE

Le dimensioni del welfare complessivo italiano reggono il paragone con quello dei paesi della nostra area di riferimento (l'Europa). Tuttavia, il welfare italiano è concentrato fortemente sulle prestazioni monetarie pensionistiche ed assimilabili, da un lato, e sui servizi sanitari dall'altro, mentre la componente dei servizi sociali territoriali è sostanzialmente residuale. Nel 2019, a fronte di una spesa sociale in rapporto al PIL non troppo dissimile dalla media europea, la **spesa sociale locale** in Italia raggiungeva appena lo 0,7% del PIL, contro una media europea del 2,5% e contro il 2,8% della Germania e il 2,1% della Francia. (*Fonte: Eurostat, Spesa delle Amministrazioni Pubbliche per funzione, COFOG - div 10 protezione sociale*). Una conferma in tal senso arriva dai dati dell'Indagine Istat sulla spesa sociale dei Comuni, secondo la quale la spesa complessiva per il sociale, considerando anche 1,2 miliardi di spese per gli asili nido, risulterebbe nel 2018 pari a 7,5 miliardi. Inoltre, i dati Istat mettono anche, impietosamente, in evidenza le sostanziali differenziazioni territoriali nella spesa. A livello pro capite si va da una spesa superiore a 200 euro annui in Trentino – Alto Adige, Friuli, Sardegna e Valle d'Aosta a una spesa di appena 22 euro in Calabria ed inferiore ai 60 euro in Basilicata e Campania (**il dato del Molise è di 70 euro pro-capite, mentre la media complessiva nazionale si attesta intorno ai 124 euro pro-capite**).

Ora, alla luce dello scenario sopra delineato, possiamo ben immaginare la situazione dei servizi sociali territoriali nel Molise negli anni 2005-2006, quando è partita la prima programmazione sociale regionale ed è stata istituita la gestione associata intercomunale, a mezzo degli Ambiti Territoriali Sociali (all'epoca nel numero di 13, poi ridottisi agli attuali 7 ATS con i successivi piani sociali regionali.). Ebbene, risulta che all'epoca, solo i comuni di maggiori dimensioni (Campobasso, Isernia, Termoli, Larino, Boiano, Venafro) avevano almeno un embrione di servizio sociale, mentre la restante parte dei 136 comuni molisani ne era completamente priva (vale a dire che nell'organico di detti comuni non vi era alcuna figura di assistente sociale e/o altre figure di professionisti del sociale;

all'occorrenza, gli stessi facevano ricorso, a pagamento, a figure professionali messe a disposizione dalla ASL). Per quanto concerne l'Ambito Sociale di Campobasso (composto inizialmente, nel 2006, da 14 comuni, poi, con l'accorpamento a Campobasso dell'ex Ambito di Trivento e la successiva defezione del comune di Castellino del Biferno, tale numero è cresciuto fino agli attuali 25 comuni), solo la città di Campobasso, capoluogo di Regione, aveva nella propria struttura organizzativa un distinto settore politiche sociali, con in organico 3 assistenti sociali, alcune figure amministrative e di sportello, un funzionario responsabile ed un dirigente (quest'ultimo seppure non a tempo pieno, in quanto incaricato su diversi altri settori comunali), nonché numerosi servizi e progetti attivi sul territorio (centri socio-educativi, assistenza domiciliare sociale, asili nido, mensa scolastica, trasporto disabili, assistenza scolastica disabili, servizi di sostegno economico del tipo "patti sociali" o "patti civici", servizio civile, gestione alloggi ERP, etc.).

Con l'avvio dell'attività dell'Ambito Sociale, integrata con quella preesistente del settore sociale del comune capofila, vi è stata una crescita esponenziale dei servizi attivati sul territorio della città di Campobasso (anche in virtù dell'ingresso di figure professionali precedentemente non presenti, quali sociologi/progettisti sociali, psicologi, educatori, operatori del segretariato sociale e delle dipendenze, mediatori linguistici e culturali, ulteriori assistenti sociali, ecc.). Grazie alla gestione associata intercomunale, detti servizi si sono immediatamente riverberati ed estesi, in maniera capillare ed omogenea, sull'intero territorio dell'ATS, anche nei comuni più piccoli e remoti, con generale soddisfazione degli utenti, dei sindaci e degli stessi operatori sociali (sia quelli "vecchi", dipendenti del comune di Campobasso, che quelli "nuovi", reclutati dall'Ambito sociale a mezzo di Enti del Terzo settore), i quali si sono sentiti chiamati a partecipare attivamente alla costruzione di un progetto ambizioso ed innovativo, foriero di grandi occasioni di crescita professionale e sociale.

Quindi, come dimostreremo nei prossimi capitoli di questo lavoro, anche nell'esperienza dell'ATS di Campobasso, lo strumento convenzionale, inizialmente adottato dalla stragrande maggioranza degli Ambiti Sociali in Italia, per la sua immediatezza, leggerezza, flessibilità, economicità, reversibilità, ecc., ha fatto registrare risultati molto positivi. In particolare, grazie alla integrazione tra servizi del

comune capofila e servizi dell'ambito, la convenzione si è rivelata quanto mai proficua in termini di quantità e qualità di servizi attivati nel corso degli anni (periodo 2006-2024) sul territorio dei 25 comuni associati, anche in virtù del "felice connubio" derivante dall'utilizzo (a costo zero o quasi) dell'infrastruttura logistico-amministrativa dei servizi sociali della città di Campobasso e, quindi, senza i costi aggiuntivi inevitabilmente connessi ad una sovrastruttura amministrativa e di gestione da creare *ex novo*. Ciò ha consentito, infatti, di destinare le risorse del Piano di zona pressoché integralmente all'erogazione dei servizi ai comuni ed ai cittadini, con ricadute positive sia per i singoli comuni che per la stessa città di Campobasso, capofila dell'ATS, i quali si trovano oggi, insieme, a beneficiare di un livello di prestazioni sociali incomparabile rispetto al periodo precedente l'avvio della gestione associata. In altre parole, è stato messo in piedi un **modello gestionale virtuoso**, poggiato come si diceva "sulle spalle" del comune capofila e che ha fatto registrare, negli anni, una crescita esponenziale dei servizi sul territorio, anche perché la macchina organizzativa costruita per il piano di zona ha consentito di far "girare" agevolmente su di essa la miriade di progetti e servizi, connessi a bandi comunitari, nazionali e regionali, che si sono successivamente "riversati" sul sociale, non ultimi quelli del PNRR.

A questo punto sorge spontaneo un interrogativo. Se l'esperienza maturata dall'ATS di Campobasso, con la gestione dei servizi associati a mezzo della formula convenzionale, ha dato risultati tanto positivi, perché pensare di passare ad una gestione incentrata sulla costituzione di un ente ad hoc, con tutti i rischi e le incognite del caso? In effetti le motivazioni che hanno portato il Comitato dei Sindaci e la dirigenza dell'Ambito a formulare tale ipotesi di lavoro sono state già accennate in premessa ed è inutile riproporle in questa sede. Compito precipuo di questo lavoro, ed è ciò che si tenterà di fare nelle prossime pagine, è di dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, come si suol dire, anche con l'applicazione del metodo dell'analisi costi-benefici, i seguenti assunti fondamentali:

- che con una forma giuridica strutturata di gestione dei servizi associati si possano accrescere e rendere stabili nel tempo, non più esposte alla potenziale "volatilità" della formula

convenzionale, le positive esperienze gestionali e di servizio realizzate dall'ATS di Campobasso sul territorio di tutti i comuni;

- che i costi gestionali aggiuntivi, inevitabilmente connessi alla costituzione di un distinto soggetto giuridico, anche per la necessaria esposizione di quella quota di costi “nascosti” oggi di fatto sostenuti dal comune capofila e di cui si è fatto cenno, non comportino una riduzione del livello dei servizi attualmente erogati sul territorio;
- che a mezzo della costituzione di un soggetto giuridico ad hoc si possano rendere più trasparenti, fluide ed efficaci le procedure finanziarie, amministrative ed operative della gestione associata, semplificando e velocizzando i processi decisionali;
- che il percorso di attuazione dell’auspicata e doverosa re-internalizzazione delle figure professionali “di sistema” oggi utilizzate in regime di appalto endo-aziendale di servizi professionali (non solo assistenti sociali, per conseguire i relativi LEPS, ma anche le altre figure impegnate all’interno delle *equipe* multidisciplinari e nelle attività di supporto all’ufficio di piano) possa comunque garantire la salvaguardia e la valorizzazione del *know-how* maturato dai professionisti sociali operanti, ancorché alle dipendenze di Enti del Terzo Settore, in stretta e diretta integrazione con il personale “pubblico” dell’ente capofila nel corso, ormai, di quasi venti anni;
- che il sistema di *governance* ed operativo del nuovo soggetto giuridico sia tale da rafforzare il ruolo di programmazione, indirizzo e controllo degli enti locali associati, scongiurando l’eventualità (qualche volta pure verificatasi) che la costituzione della nuova entità amministrativa di “livello superiore” possa “allontanare” i singoli comuni da servizi, per loro natura, strettamente connessi al territorio ed ai cittadini e di cui la legge attribuisce in maniera forte le funzioni ai comuni medesimi ancorché in forma associata.

CAPITOLO 1 – ANALISI DEL CONTESTO SOCIALE TERRITORIALE DI RIFERIMENTO.

1.1 Contesto sociodemografico

L’Ambito Sociale di Campobasso, all’1/1/2024, presenta una popolazione di 77.978 abitanti, pari a circa il 26,94% del totale della popolazione regionale (289.413), distribuita in 25 Comuni, come di seguito (Fonte elaborazione su dati ISTAT, Censimento permanente della popolazione):

Comuni	maschi	femmine	totale	Incidenza %
Baranello	1230	1230	2460	3,15
Busso	584	575	1159	1,49
Campobasso	22965	24484	47449	60,85
Casalciprano	217	226	443	0,57
Castelbottaccio	110	126	236	0,3
Castropignano	417	451	868	1,11
Duronia	206	186	392	0,5
Ferrazzano	1661	1676	3337	4,28
Fossalto	557	587	1144	1,47
Limosano	360	308	668	0,86
Lucito	312	318	630	0,81
Mirabello Sannitico	993	1047	2040	2,62
Molise	80	66	146	0,19
Montagano	487	485	972	1,25
Oratino	890	822	1712	2,2
Petrella Tifernina	500	529	1029	1,32
Pietracupa	100	106	206	0,26
Ripalimosani	1548	1449	2997	3,84
Rocavivara	290	316	606	0,78
Salcito	334	297	631	0,81
San Biase	67	67	134	0,17
Sant'Angelo Limosano	145	153	298	0,38
Torella del Sannio	362	337	699	0,9
Trivento	2165	2178	4343	5,57
Vinchiaturò	1680	1699	3379	4,33

Per quanto concerne la distribuzione degli abitanti all'interno dei singoli comuni, risulta che circa il 61% dell'intera popolazione risiede nel Comune di Campobasso, capoluogo di Regione; il restante 39% si distribuisce tra i rimanenti 24 comuni, oscillando tra il 5,57% del Comune di Trivento e lo 0,17% del Comune di San Biase. Una notazione particolare va posta al dato assoluto della popolazione residente nell'Ambito preso a riferimento all'atto della predisposizione dell'attuale PdZ 2020-2022 (80.467 abitanti all'1.1.2020), dato che, raffrontato a quello odierno (1.1.2024), mostra una riduzione in termini assoluti della popolazione dell'ATS di circa 2.489 unità in 4 anni (-3% circa), circostanza che sta ad indicare una dinamica demografica a dir poco regressiva (Fonte: elaborazione su dati ISTAT e dati Piano di Zona 20-22 ATS Campobasso).

Tale dinamica è confermata dall'analisi degli indicatori demografici riportati nel Piano di Zona 20-22, da cui emerge un quadro sociodemografico del territorio dell'ATS di Campobasso caratterizzato essenzialmente da (Cfr. Piano di Zona 20-22, pagg. 10-23):

- un alto indice di invecchiamento della popolazione; l'**indice di vecchiaia** (rapporto tra ultra-sessantacinquenni e popolazione da zero a 14 anni: indica il numero di anziani ogni 100 giovani), pari in Italia nel 2020 a 178, uno dei valori più alti al mondo, raggiunge livelli impressionanti in alcuni comuni del territorio dell'ATS (811, San Biase; 818, Pietracupa; 590, Molise; 844, Duronia, 793, Castelbottaccio; ecc.; Campobasso presenta, invece, un indice più basso, 223, ma comunque molto più elevato del valore nazionale; mentre ancora più confortante risulta essere la situazione dei comuni della cintura urbana di Campobasso e di Trivento: 211 Baranello; 154, Vinchiaturò; 218, Trivento; 158, Ripalimosani; 161, Oratino; 135, dato migliore in assoluto, Mirabello Sannitico; 182, Ferrazzano);
- anche l'**età media**, attestata su valori molto alti, ha una distribuzione simile a quella dell'indice di vecchiaia: si vedano, a titolo di esempio i valori estremi di 61 anni a San Biase (anno 2020, dato peggiore) e di 43,5 anni a Mirabello Sannitico (sempre anno 2020, dato migliore), mentre la città di Campobasso si attesta intorno ai 46 anni;

- tutti gli altri indicatori (indice di dipendenza strutturale, carico di figli per donna feconda, indici di natalità e di mortalità, ecc.), lasciano intravedere una linea di tendenza analoga: andamento demografico fortemente regressivo, dal punto di vista quantitativo e qualitativo delle dinamiche di popolazione, crescente nel corso degli anni, nei comuni più piccoli, più periferici e distanti e/o mal collegati con i centri urbani; situazione di sostanziale equilibrio ma con lieve, costante e lenta decrescita, nelle città di Campobasso e Trivento; andamento lievemente positivo, ma con crescita costante negli anni, delle dinamiche di popolazione nei comuni della cintura urbana di Campobasso (Mirabello Sannitico, Oratino, Vinchiaturò, Baranello, Ripalimosani e Ferrazzano).

1.2 Utenza in carico ai servizi dell'ATS

A fronte del contesto sociodemografico in precedenza descritto ancorché per sommi capi e nei limiti della “economia” del presente SDF, con l'intento di fornire un mero sguardo di insieme del territorio dell'ATS si riportano di seguito altresì i dati fondamentali dell'utenza in carico (aree minori, disabili, anziani, disagio adulto; per l'area migranti si dirà nel prosieguo) ai principali servizi attivati dall'ATS medesimo (fonte: PdZ 20-22, pagg. 24-32):

MINORI IN CARICO ALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CAMPOBASSO (Età 0-18 anni non compiuti)																									
COMUNI ATS	N. ABIT.	Minori seguiti dal Tribunale per i Minorenni			N. coppie genitoriali seguite dal Tribunale per i Minorenni per Affidamento preadottivo ed Adozione	Minori seguiti dalla Procura minorile			Minori seguiti dal Tribunale Ordinario			Minori in collaborazione USSM			Minori seguiti c/o strutture pubbliche (Neuropsichiatria Infantile etc.)			Minori in carico per assolvimento obbligo scolastico			TOTALE (non è inclusa la colonna "E" in quanto riferita al numero di coppie genitoriali e non minori in carico)			INCIDENZA TOTALE MINORI IN CARICO PER MILLE ABITANTI	
		TOT.	M	F		TOT.	M	F	TOT.	M	F	TOT.	M	F	TOT.	M	F	TOT.	M	F					
CAMPOBASSO	49.028,00	157	89	68	9	99	50	49	13	8	5	12	10	2	46	27	19	16	10	6	343	194	149	7,00	
BARANELLO	2.582,00	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	1	1	0	0	0	6	5	1	2,32	
BUSSO	1.189,00	4	2	2	0	2	1	1	1	0	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	9	4	5	7,57	
CASALCIPRANO	509,00	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1,96	
CASTELBOTTACCIO	264,00	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	5	4	1	18,94	
CASTELLINO DEL BIFERNO	550,00	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	5	3	2	9,09	
CASTROPIGNANO	897,00	2	2	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	1	5,57	
DURONIA	393,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
FERRAZZANO	3.260,00	6	4	2	0	6	4	2	0	0	0	1	1	0	4	2	2	0	0	0	17	11	6	5,21	
FOSSALTO	1.241,00	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1,61	
LIMOSANO	718,00	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	2,79	
LUCITO	630,00	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3,17	
MIRABELLO SANNITICO	2.123,00	5	3	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	5	3	2	0	0	0	11	6	5	5,18	
MOLISE	158,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
MONTAGANO	1.035,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
ORATINO	1.656,00	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	6	0	6	3,62	
PETRELLA TIFERNINA	1.100,00	2	2	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	1	3,64	
PIETRACUPA	220,00	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4,55	
RIPALIMOSANI	3.060,00	1	0	1	0	3	2	1	1	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	7	4	3	2,29	
ROCCAVIVARA	658,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
SALCITO	641,00	2	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	2	2	6,24	
SAN BIASE	149,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
SANT'ANGELO LIMOSANO	340,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TORELLA DEL SANNIO	727,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TRIVENTO	4.570,00	13	6	7	0	5	4	1	0	0	0	0	0	0	4	3	1	3	2	1	25	15	10	5,47	
VINCHIATURÒ	3.319,00	13	7	6	0	7	6	1	0	0	0	1	1	0	5	3	2	2	2	0	28	19	9	8,44	
TOTALE	81.017,00	219	125	94	9	135	73	62	16	9	7	15	13	2	77	45	32	21	14	7	483	279	204	5,96	

DIVERSAMENTE ABILI IN CARICO ALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CAMPOBASSO																		
COMUNI ATS	N. ABIT.	Assistenza Domiciliare (età 0-65 anni non compiuti)			Programma Fondo Non Autosufficienza			Utenti collocati c/o strutture residenziali e semi residenziali			Progetto Home Care Premium			ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI	TOTALE			INCIDENZA TOTALE DISABILI IN CARICO X MILLE ABITANTI
		TOT.	M	F	TOT.	M	F	TOT.	M	F	TOT.	M	F		TOT.	M	F	
CAMPOBASSO	49.028,00	26	10	16	100	31	69	30	13	17	57	10	47	53	266	64	149	5,43
BARANELLO	2.582,00	5	2	3	6	2	4	1	1	0	3	0	3	5	20	5	10	7,75
BUSSO	1.189,00	2	1	1	2	2	0	0	0	0	2	1	1	0	6	4	2	5,05
CASALCIPRANO	509,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1,96
CASTELBOTTACCIO	264,00	0	0	0	5	1	4	0	0	0	4	1	3	0	9	2	7	34,09
CASTELLINO DEL BIFERNO	550,00	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	2	1	0	4	2	2	7,27
CASTROPIGNANO	897,00	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	5	7	0	2	7,80
DURONIA	393,00	1	0	1	2	1	1	0	0	0	2	0	2	0	5	1	4	12,72
FERRAZZANO	3.260,00	0	0	0	5	3	2	1	1	0	4	0	4	3	13	4	6	3,99
FOSSALTO	1.241,00	0	0	0	6	3	3	0	0	0	3	1	2	0	9	4	5	7,25
LIMOSANO	718,00	1	0	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0	2	6	2	2	8,36
LUCITO	630,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	5	0	6	1	5	9,52
MIRABELLO SANNITICO	2.123,00	0	0	0	5	3	2	2	1	1	0	0	0	2	9	4	3	4,24
MOLISE	158,00	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	2	0	12,66
MONTAGANO	1.035,00	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	2,90
ORATINO	1.656,00	2	0	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	3	8	2	3	4,83
PETRELLA TIFERNINA	1.100,00	1	1	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0	4	1	3	3,64
PIETRACUPA	220,00	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3	0	3	13,64
RIPALIMOSANI	3.060,00	1	1	0	5	3	2	0	0	0	3	2	1	2	11	6	3	3,59
ROCCAVIVARA	658,00	1	1	0	2	1	1	0	0	0	1	0	1	1	5	2	2	7,60
SALCITO	641,00	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	4,68
SAN BIASE	149,00	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0	2	13,42
SANT'ANGELO LIMOSANO	340,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TORELLA DEL SANNIO	727,00	0	0	0	3	1	2	0	0	0	2	1	1	0	5	2	3	6,88
TRIVENTO	4.570,00	8	4	4	9	2	7	0	0	0	14	3	11	8	39	9	22	8,53
VINCHIATURO	3.319,00	9	3	6	5	1	4	0	0	0	4	0	4	6	24	4	14	7,23
TOTALE	81.017,00	60	25	35	170	60	110	36	18	18	113	22	91	91	470	125	254	5,80

ANZIANI IN CARICO ALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CAMPOBASSO (età uguale o maggiore di 65 anni)											
COMUNI ATS	N. ABITANTI	Assistenza domiciliare			Utenti collocati c/o strutture residenziali e semi residenziali			TOTALE			INCIDENZA TOTALE ANZIANI IN CARICO PER MILLE ABITANTI
		TOT.	M	F	TOT.	M	F	TOT.	M	F	
CAMPOBASSO	49.028,00	42	4	38	13	6	7	55	10	45	1,12
BARANELLO	2.582,00	0	0	0	9	3	6	9	3	6	3,49
BUSSO	1.189,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
CASALCIPRANO	509,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
CASTELBOTTACCIO	264,00	1	1	0	0	0	0	1	1	0	3,79
CASTELLINO DEL BIFERNO	550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
CASTROPIGNANO	897,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
DURONIA	393,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
FERRAZZANO	3.260,00	3	1	2	0	0	0	3	1	2	0,92
FOSSALTO	1.241,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
LIMOSANO	718,00	3	0	3	0	0	0	3	0	3	4,18
LUCITO	630,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
MIRABELLO SANNITICO	2.123,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
MOLISE	158,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
MONTAGANO	1.035,00	4	1	3	0	0	0	4	1	3	3,86
ORATINO	1.656,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
PETRELLA TIFERNINA	1.100,00	2	0	2	0	0	0	2	0	2	1,82
PIETRACUPA	220,00	1	1	0	26	14	12	27	15	12	122,73
RIPALIMOSANI	3.060,00	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0,33
ROCCAVIVARA	658,00	2	1	1	0	0	0	2	1	1	3,04
SALCITO	641,00	0	0	0	2	2	0	2	2	0	3,12
SAN BIASE	149,00	1	0	1	0	0	0	1	0	1	6,71
SANT'ANGELO LIMOSANO	340,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TORELLA DEL SANNIO	727,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TRIVENTO	4.570,00	5	2	3	0	0	0	5	2	3	1,09
VINCHIATURO	3.319,00	7	0	7	3	1	2	10	1	9	3,01
TOTALE	81.017,00	72	11	61	53	26	27	125	37	88	1,54

ADULTI IN CARICO ALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CAMPOBASSO (età uguale o maggiore di 18 anni)																				
COMUNI ATS	N. ABIT.	Utenti in carico al Tribunale Ordinario			Utenti in carico per emergenza abitativa			Utenti in carico per emergenza sfratti			Utenti in carico per contributi economici straordinari erogati dall'Ufficio di Piano			Utenti in carico c/o strutture pubbliche (Consultorio familiare, Centro Salute Mentale etc.)			TOTALE			INCIDENZA TOTALE UTENTI IN CARICO PER MILLE ABITANTI
		TOT.	M	F	TOT.	M	F	TOT.	M	F	TOT.	M	F	TOT.	M	F	TOT.	M	F	
CAMPOBASSO	49.028,00	21	9	12	2	0	2	11	7	4	28	12	16	63	29	34	125	57	68	2,55
BARANELLO	2.582,00	1	1	0	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	3	1	1,55
BUSSO	1.189,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	3	6	3	3	5,05
CASALCIPRANO	509,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
CASTELBOTTACCIO	264,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
CASTELLINO DEL BIFERNO	550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
CASTROPIGNANO	897,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	4	2	2	4,46
DURONIA	393,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	3	2	1	7,63
FERRAZZANO	3.260,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	3	3	7	3	4	2,15
FOSSALTO	1.241,00	2	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4	1	3	3,22
LIMOSANO	718,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
LUCITO	630,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	3,17
MIRABELLO SANNITICO	2.123,00	2	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	3	1	2	7	2	5	3,30
MOLISE	158,00	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	12,66
MONTAGANO	1.035,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
ORATINO	1.656,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0,60
PETRELLA TIFERNINA	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	1	1	1,82
PIETRACUPA	220,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
RIPALIMOSANI	3.060,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	3	2	1	0,98
ROCCAVIVARA	658,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	3	4	1	3	6,08
SALCITO	641,00	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	2	1	4,68
SAN BIASE	149,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
SANT'ANGELO LIMOSANO	340,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TORELLA DEL SANNIO	727,00	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	2,75
TRIVENTO	4.570,00	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4	3	1	6	3	3	11	6	5	2,41
VINCHIATURO	3.319,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	11	5	6	12	6	6	3,62
TOTALE	81.017,00	28	14	14	9	3	6	11	7	4	38	18	20	116	55	61	202	97	105	2,49

1.3 Situazione attuale dei servizi erogati dall'ATS

Le informazioni di larga massima riportate nel paragrafo precedente, circa l'utenza residente nei comuni dell'ATS in carico ai principali servizi dell'ATS, deve essere necessariamente integrata con una esposizione più approfondita ed aggiornata di tutta la gamma dei servizi e progetti attivati ed ancora in essere, in modo da avere un'idea più precisa della mole complessiva delle attività della gestione associata di Ambito.

Di seguito, si riporta un ulteriore tassello di informazione consistente in una tabella riassuntiva derivante da una rielaborazione di dati tratti dal vigente Piano di Zona.

In essa, sulla falsariga di quanto prescritto dal Piano Sociale Regionale e sulla base delle corrispondenti risorse assegnate a valere su fondi "generali" e non dedicati a specifici interventi (essenzialmente FNPS+FSR+PDZ), vi è la declinazione dei LEPS/OBIETTIVI DI SERVIZIO fissati dalla Regione, oltre ad una serie di servizi/progetti, indicati come "programmazione integrativa libera", vale a dire quella quota di programmazione residuale nella disponibilità del Comitato dei Sindaci, nell'ambito delle risorse disponibili, una volta soddisfatti i già citati LEPS/OBIETTIVI DI SERVIZIO. In tabella sono anche riportati quei servizi fondamentali finanziati con fondi dedicati a carattere "strutturale" e non "episodico/progettuale" (ad esempio FNA, QSFP, fondi violenza di genere, etc.).

AREA DI INTERVENTO	SERVIZIO/INTERVENTO	FONTE DI FINANZIAMENTO	COSTO ANNUO	NOTE
WELFARE DI ACCESSO	SEGRETARIATO SOCIALE	FNPS, FNP, QSFP	120.000,00	
WELFARE DI ACCESSO	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	FNPS, FNP, QSFP	340.000,00	
WELFARE DI ACCESSO	PRONTO INTERVENTO SOCIALE (PIS)	ALTRE RISORSE	150.000,00	RISORSE DEDICATE ATTRIBUITE DALLA REGIONE
RESPONSABILITA' FAMILIARI E MINORI	EQUIPE MULTIDISCIPLINARE (solo psicologi ed educatori)	FNPS, FSR, PDZ, QSFP	150.000,00	SOLO PSICOLOGI ED EDUCATORI: IL COSTO DELLE ALTRE FIGURE E' RIPORTATO NELLA SEZIONE WELFARE DI ACCESSO
RESPONSABILITA' FAMILIARI E MINORI	ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE (ADE)	FNPS	30.000,00	
RESPONSABILITA' FAMILIARI E MINORI	SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'	FNPS	30.000,00	
RESPONSABILITA' FAMILIARI E MINORI	SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ALTRE RISORSE	33.800,00	fondo regionale affidamento familiare 130.000 euro da PSR, 26% per ATS CB, stimato importo euro 33.800
RESPONSABILITA' FAMILIARI E MINORI	PROGETTO PIPPI	FNPS; ALTRE RISORSE	30.000,00	FNPS PER PIPPI, a gestione regionale, euro 16.250;
RESPONSABILITA' FAMILIARI E MINORI	INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA MINORI AFFETTI DA DSA E BES	FNPS; ALTRE RISORSE	20.000,00	
ANZIANI	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) E ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE (SAD)	FNPS, FSR, PDZ	200.000,00	
DISABILI	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) E ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE (SAD)	FNPS, FSR, PDZ, ALTRE RISORSE	200.000,00	
DISABILI	TRASPORTO DISABILI SCUOLE SUPERIORI (servizio diretto e voucher alle famiglie)	FSR	30.000,00	
DISABILI	ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA E ALLA COMUNICAZIONE SCUOLE SUPERIORI	ALTRE RISORSE (FONDO NAZIONALE SCUOLE SUPERIORI)	180.000,00	FONDO NAZIONALE SCUOLE SUPERIORI
DISABILI	CSE PER DISABILI NON ANZIANI	FNA	165.000,00	dato stimato
DISABILI	SERVIZI/INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA/FNA	FNA	739.400,00	dato stimato
DISAGIO ADULTO E CONTRASTO POVERTA'	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	FONDO POVERTA'	30.000,00	
DISAGIO ADULTO E CONTRASTO POVERTA'	TIROCINI DI INCLUSIONE	POR-FSE, PNP	170.000,00	
DISAGIO ADULTO E CONTRASTO POVERTA'	SERVIZI PER BENEFICIARI RDC/PON	QSFP	125.504,94	
DISAGIO ADULTO E CONTRASTO POVERTA'	CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE	ALTRE RISORSE	200.000,00	FONDO NAZIONALE VIOLENZA DI GENERE; QUOTA INTEGRATIVA REGIONALE VIOLENZA DI GENERE; GESTIONE ATS CB QUALE CAPOFILA DI TUTTI GLI ATS DELLA REGIONE
AZIONI DI SISTEMA	UFFICIO DI PIANO/SPESE DI FUNZIONAMENTO	PDZ	50.000,00	
AZIONI DI SISTEMA	COORDINATORE ATS/RESPONSABILE AMMINISTRATIVO GESTIONALE	QUOTA DEDICATA FSR/COMUNE CAPOFILA	40.000,00	quota dedicata e vincolata del FSR a gestione regionale
AZIONI DI SISTEMA	SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO UFFICIO DI PIANO	PDZ	30.000,00	
PROGRAMMAZIONE INTEGRATIVA "LIBERA"	PREVENZIONE DIPENDENZE E DIVERTIMENTO RESPONSABILE	FNPS, FSR, PDZ	10.000,00	
PROGRAMMAZIONE INTEGRATIVA "LIBERA"	PROGETTO AFFIDO	FNPS, FSR, PDZ	20.000,00	
PROGRAMMAZIONE INTEGRATIVA "LIBERA"	FONDO EMERGENZA FAMIGLIE E RICETTIVITA' TEMPORANEA	FNPS, FSR, PDZ	50.000,00	
PROGRAMMAZIONE INTEGRATIVA "LIBERA"	MUOVERSI FACILE	FNPS, FSR, PDZ	30.000,00	
PROGRAMMAZIONE INTEGRATIVA "LIBERA"	SERVIZIO CIVILE	FNPS, FSR, PDZ	30.000,00	
PROGRAMMAZIONE INTEGRATIVA "LIBERA"	I COLORI DELLA SALUTE	FSR	5.000,00	
PROGRAMMAZIONE INTEGRATIVA "LIBERA"	HOME CARE PREMIUM	ALTRE RISORSE	593.208,00	FONDI INPS
PROGRAMMAZIONE INTEGRATIVA "LIBERA"	SERVIZIO ASSISTENZA TUTELARE ANZIANI	FNPS, FSR, PDZ	100.000,00	
PROGRAMMAZIONE INTEGRATIVA "LIBERA"	SOSTEGNO A PROGETTI SOCIALI INNOVATIVI PROMOSSI DALL'ATS E/O DAI COMUNI IN COLLABORAZIONE CON IL TERZO SETTORE	FNPS, FSR, PDZ	59.050,08	promozione e sostegno all'avvio di progetti innovativi con il terzo settore per fronteggiare le maggiori criticità del territorio
PROGRAMMAZIONE INTEGRATIVA "LIBERA"	PROTOCOLLO CON IL DISTRETTO SANITARIO PER LA IMPLEMENTAZIONE DELLA SVAMD NELLA VALUTAZIONE DEI SERVIZI PER LA DISABILITA'	FNPS	20.000,00	accordo con il distretto per rendere effettive le procedure di valutazione ICF (SVAMD) per la disabilità, superando l'attuale fase di difficoltà operative e l'utilizzo di metodologie improprie ed in contrasto con la normativa regionale
TOTALE			3.980.963,02	

Per non appesantire ulteriormente la trattazione, ma per dare comunque a chi legge contezza, attualizzata, della mole complessiva di attività (inclusi i progetti “estemporanei” e non “strutturali”, i SAI adulti e minori, i vari “sportelli” dedicati ai giovani, ai migranti, etc.) posta in essere dall’Ambito sociale a valere sulla congerie di finanziamenti ed iniziative nazionali, regionali e locali, cui si sono aggiunte anche quelle del PNRR, rispetto alle quali, peraltro, sovente l’ATS è capofila di progetti aventi valenza regionale (nel senso che le relative prestazioni vengono rese sull’intero territorio della Regione Molise, si riporta in allegato al presente SDF (Allegato 1) l’ultima “RELAZIONE DI AGGIORNAMENTO SULLE ATTIVITA’ REALIZZATE DALL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CAMPOBASSO PERIODO NOVEMBRE 2023- GIUGNO 2024” presentata dall’ufficio di piano nell’ultima seduta del comitato dei sindaci.

1.4 Governance e responsabilità

Come già ampiamente accennato, l'ATS di Campobasso si avvale dello strumento giuridico della **convenzione intercomunale**, con creazione di un **ufficio comune**, come previsto dal T. U. n. 267/2000.

Mediante l'adozione della Convenzione, i Comuni hanno demandato al Comune Capofila (da sempre individuato dai Sindaci nel Comune di Campobasso) le funzioni amministrative e contabili del Piano Sociale di Zona, prevedendo, altresì, l'istituzione dell'Ufficio Comune, coincidente di fatto con l'Ufficio di Piano

L'Ufficio Comune è composto da personale dipendente distaccato dal Comune di Campobasso (come già detto, gli altri comuni associati non avevano e non hanno proprio personale dedicato al servizio sociale da poter distaccare nel predetto ufficio comune), oltre che dal coordinatore della rete dei servizi e da altri collaboratori "esterni" dipendenti da cooperative sociali affidatarie di appalti "endo-aziendali" di servizi professionali "di sistema".

Le modalità, attraverso le quali si esplica la forma associativa convenzionale, sono state definite nell'Accordo di Programma e nella specifica convenzione ex articolo 30 TUEL che gli Enti associati hanno provveduto a sottoscrivere in fase di approvazione del PdZ. Di seguito si descrivono le linee essenziali di configurazione della governance dell'Ambito di Campobasso (ovviamente le informazioni relative sono tutte tratte dal vigente Piano di Zona 2020-2022).

Il **Comitato dei Sindaci** è l'organo politico e di indirizzo dell'ATS ed è composto dai Sindaci dei Comuni (o da loro delegati scelti espressamente tra Assessori o Consiglieri Comunali), appartenenti all'ATS stesso. Il sistema di voto è paritario, nel senso che ciascun comune esprime 1 voto, a prescindere dal peso demografico. Esso si riunisce periodicamente ed almeno 2 volte l'anno, per approvare il rendiconto delle attività svolte nell'anno precedente e il piano attuativo annuale della programmazione triennale. I compiti del Comitato sono:

- approvare, nella prima riunione, il Regolamento di funzionamento del Comitato stesso e provvedere all'elezione del Presidente e del Vicepresidente;

- individuare il Comune capofila e nominare il Coordinatore d’Ambito e il Responsabile Amministrativo-gestionale (quest’ultimo svolge anche le funzioni di Segretario del Comitato);
- determinare gli obiettivi e la programmazione delle attività;
- istituire il "tavolo di concertazione" per garantire il coinvolgimento dei soggetti di cui all’art. 1 della Legge n. 328/2000 nella progettazione e realizzazione degli interventi e per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini;
- approvare il PdZ con il relativo accordo di programma e gli atti di gestione connessi;
- approvare la relazione consuntiva annuale (art. 39 della Legge regionale 13/2014), la Carta dei diritti di cittadinanza sociale (ex art. 31 della Legge regionale 13/2014);
- nominare l’Ufficio di Piano.

L’**Ufficio di Piano** costituisce il luogo preposto alla pianificazione territoriale e alla realizzazione dei servizi e degli interventi programmati nel PdZ. Esso, infatti, riveste un ruolo strategico in quanto ha il compito di elaborare e attuare la progettazione esecutiva della programmazione di zona e di gestire i servizi e gli interventi previsti nel PdZ. Come già detto, l’Ufficio di Piano, posto all’interno del Comune capofila, si configura, ai sensi dell’art. 30 del TUEL, come un “**ufficio comune**” dei comuni che aderiscono all’ATS.

L’Ufficio di Piano è composto da personale individuato con provvedimento del Responsabile Amministrativo e Gestionale, come di seguito specificato:

- Dirigente del Settore Politiche Sociali del Comune capofila, in qualità di Responsabile;
- Coordinatore della Rete dei Servizi dell’ATS;
- 4 Assistenti Sociali Referenti degli Staff Professionali e/o di Area di intervento;
- Operatori esperti in materia giuridico-amministrativa, economico-contabile, funzioni di segreteria, flussi informativi e supporto tecnico, bandi e progettazione sociale, comunicazione sociale, gestione dei sistemi informativi e dei dati statistici;

- Un Rappresentante indicato dall'ASREM per le attività di integrazione socio-sanitaria (figura prevista ma attualmente non presente perchè non nominata dall'ASREM).

Il **Dirigente/Responsabile Amministrativo e Gestionale** dell'Ufficio di Piano ne assume il coordinamento e la direzione. Tale figura coincide con il Dirigente del Settore Politiche sociali del Comune di Campobasso che, in quanto Dirigente, assume tutti i poteri di gestione delle attività di Ambito che, come già detto, sono giuridicamente imputabili al comune capofila. Tale figura è necessaria nelle gestioni in convenzione con comuni capofila in cui sia prevista la dirigenza, come nel caso di Campobasso.

Il **Coordinatore** si configura come figura tecnica e di supporto al Comitato dei Sindaci nella programmazione della rete dei servizi. Il Coordinatore d'Ambito è scelto dal Comitato dei Sindaci tra gli idonei di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1146 del 04.11.2008 e successive modifiche e integrazioni. Per i comuni capofila di classe demografica inferiore, ove non sia prevista la dirigenza, al Coordinatore possono essere conferiti dal comitato dei sindaci anche i “poteri di firma”, vale a dire le responsabilità amministrative e gestionali; ciò in relazione alla circostanza che la figura del coordinatore è considerata, nella normativa regionale del Molise, come appartenente alla categoria D del CCNL comparto enti locali (e finanziata, con fondi dedicati, per euro 40.000/anno).

Servizi di supporto amministrativo all'Ufficio di piano. Le attività di supporto tecnico-amministrativo-contabile vengono assicurate attraverso personale del comune capofila funzionalmente distaccato presso l'ufficio comune della gestione associata e/o a mezzo personale dipendente dall'Ente gestore dei servizi professionali dell'ATS in appalto. Le attività amministrative e contabili – indispensabili per far funzionare la gestione associata - rese da altri uffici dell'Ente capofila (servizi scolastici comunali, ragioneria, ufficio personale, ufficio contratti, vigili urbani, segreteria generale, CED, ecc.) sono compensate, ove possibile, con incentivi a valere sui fondi dedicati alle spese di funzionamento dell'ufficio di piano.

1.5 Il modello organizzativo dei servizi

Il modello organizzativo dell'ATS di Campobasso parte dal presupposto che il Piano Sociale Regionale prevede, sostanzialmente, che i servizi socioassistenziali erogati dai comuni, escluse poche eccezioni, siano gestiti in forma associata intercomunale, attraverso l'Ambito Territoriale Sociale. Gli Ambiti Territoriali sono considerati dalla Regione quali unici interlocutori nella erogazione delle prestazioni socioassistenziali e socio-sanitarie (in quest'ultimo caso, almeno in teoria, in stretta integrazione funzionale ed operativa con i Distretti Sanitari). Per Campobasso, ciò implica l'attivazione e la gestione di procedure complesse, magari a bando, con centinaia di posizioni da valutare e processare sotto il profilo amministrativo e sociale, conseguenti ad istanze di cittadini di tutti i 25 comuni dell'Ambito, ma comunque in prevalenza residenti nella città di Campobasso, la quale esprime oltre il 70% della domanda complessiva di accesso ai servizi sociali (ricordiamo, inoltre, che il Comune di Campobasso ha una "storia" pregressa di servizio sociale considerevole e consolidata, a differenza degli altri comuni associati che, prima dell'avvento del PdZ, ne erano completamente privi). Conseguentemente, viene a perdere, quasi del tutto, significato ed utilità la distinzione tra attività svolte da operatori dei servizi sociali del Comune di Campobasso e attività svolte da operatori dei servizi dell'ATS (dipendenti di cooperativa: si è già fatto cenno alla circostanza che i blocchi alle assunzioni ed i limiti delle piante organiche dei comuni hanno "imposto", nel corso degli anni, l'esternalizzazione delle nuove figure professionali "di sistema" dell'ATS). Da qui l'importanza di integrare in maniera forte (come poi è avvenuto nei fatti) le mansioni assegnate al personale amministrativo e sociale del Comune di Campobasso con quelle dell'ATS, riaggregando le attività, senza distinzione tra servizi comunali ed intercomunali. L'idea di fondo è stata quella di rendere più fluida, efficiente ed efficace l'organizzazione dei servizi socioassistenziali, in modo che essa potesse rispondere al meglio alle esigenze della cittadinanza dell'intero bacino territoriale di riferimento, senza sovrapposizioni ridondanze, duplicazione dei servizi e delle procedure, ma al contrario realizzando una forte economia di scala.

L'ATS è articolato in tre macroaree territoriali, ciascuna delle quali comprende uno "spicchio" di 1/3 del territorio di Campobasso e 1/3 del territorio dell'intero ATS, secondo una logica, per quanto possibile, di contiguità geografica. Per ciascuna sub-articolazione territoriale, nonché per ciascuna delle grandi aree di attività del sociale (Minori, Disabili ed Anziani), è previsto un raccordo organizzativo ed operativo affidato ad una Assistente Sociale esperta che, allo stesso tempo, è anche parte integrante dell'ufficio di piano.

Una quarta articolazione funzionale è stata dedicata all'area del Disagio economico e dei migranti, anche in questo caso con un raccordo organizzativo ed operativo affidato ad una Assistente Sociale esperta, a sua volta componente dell'Ufficio di Piano. Ella si occupa della progettualità in materia di disagio economico, tossicodipendenze, detenuti ed ex detenuti, nuove povertà, ecc., delle progettualità in materia di immigrazione (minori stranieri non accompagnati, emergenza immigrazione, rapporti con il Centro di accoglienza Caritas "Casa degli Angeli", SAI, progetti vari in materia di politiche per gli immigrati, ex emigrati di ritorno, etc.); inoltre, presa in carico e gestione diretta dei minori stranieri non accompagnati della città di Campobasso.

Di seguito si cercherà di schematizzare, per renderla di più facile lettura, la complessa strutturazione organizzativa e funzionale dell'Ambito Sociale, strettamente intrecciata con quella del Comune di Campobasso.

DIRIGENTE/RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E GESTIONALE (incarico conferito dal Comitato dei Sindaci):

dirigente settore politiche sociali Comune CB – in distacco figurativo al 30% presso l’Ufficio Comune – oneri a carico Comune CB; dirige i servizi ed il personale (**funzionalmente anche quello operante negli appalti “endo-aziendali” di servizi professionali**), adotta tutti gli atti amministrativi e di gestione, in attuazione della programmazione approvata dal comitato dei sindaci e definita in sede attuativa dall’ufficio di piano.

FUNZIONARIO/COORDINATORE (incarico conferito dal Comitato dei Sindaci): funzionario P. O. responsabile settore politiche sociali Comune CB – in distacco figurativo al 70% presso l’Ufficio Comune – oneri a carico fondi ATS (quota regionale 40.000 euro/anno per coordinatore d’ambito); supporta e coadiuva il comitato dei sindaci, l’ufficio di piano ed il dirigente nella programmazione e nella gestione amministrativa.

SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE

Assistente Sociale addetta alla Segreteria ATS, dipendente Cooperativa Sociale a tempo pieno con oneri a carico dell’ATS:

Competenze:

- **Membro dell’Ufficio di Piano.**
- Segreteria ATS (Servizio Sociale Professionale e Uffici di Cittadinanza):
 - gestione di tutti i flussi comunicativi ATS a mezzo del sistema informativo SICARE (il sistema prevede l’utilizzo obbligatorio della cartella sociale informatizzata dell’utente e relativo nucleo familiare, da parte di tutti gli operatori, nei rapporti interni ed esterni, in integrazione con sistema di protocollazione dedicato e gestione flussi documentali in entrata/uscita); N. B. sulla cartella sociale SICARE vengono caricati

obbligatoriamente tutti gli interventi, le prestazioni, relazioni tecniche, comunicazioni, etc., relative al singolo nucleo familiare;

- verbalizzazioni (Ufficio di Piano; Comitato Sindaci; ecc.);
 - gestione archivio cartaceo ed informatico Servizio Sociale Professionale (apertura/chiusura e monitoraggio fascicoli SSP).
- Supporto attività del Direttore dell'ATS:
 - Predisposizione comunicazioni interne/esterne inerenti servizi sociali in gestione associata;
 - Predisposizione atti di organizzazione e gestione delle attività inerenti servizi sociali in gestione associata;
 - Gestione SINSS e SIUSS (aspetti sociali e banca dati).
 - Gestione tirocini formativi dell'Ambito Territoriale Sociale;
 - Gestione amministrativa interventi di emergenza economica;

Esperto progettista/bandi sociali, dipendente Cooperativa Sociale a tempo pieno, con oneri a carico dell'ATS

Competenze:

- **Membro dell'Ufficio di Piano.**
 - Gestione (predisposizione, coordinamento degli step attuativi e monitoraggio) di tutti i progetti e/o servizi a bando, dell'ATS e del Comune di Campobasso (ad esempio):
 - Bandi nazionali;
 - Bandi regionali;
 - SAI
 - FAMI
 - FNA
 - PNRR
 - Etc.;

- Supporto all'ufficio di piano per la predisposizione e gestione di procedure di appalto e di progettazione;

Operatore sociale/esperto di comunicazione dipendente Cooperativa Sociale a tempo pieno, con oneri a carico dell'ATS:

- **Membro dell'Ufficio di Piano;**
- Operatore uffici di cittadinanza presso Comune di Trivento e Referente per il collegamento tecnico-gestionale ed operativo con il citato ente e relativo territorio (secondo comune dell'ATS e capofila del disciolto ATS poi confluito in quello di Campobasso);
- Aspetti tecnico-logistici Uffici di Cittadinanza, relativi rapporti con i Sindaci;
- Gestione aspetti tecnico-informatici dell'ATS e rapporti con fornitori sistemi informatici e detentori banche dati;
- Redazione, pubblicazione e diffusione Periodico mensile di notizie ed approfondimento dell'ATS ("*IO SOCIALE*");
- Redazione, pubblicazione e diffusione comunicati stampa dell'ATS.

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, UFFICI DI CITTADINANZA, STAFF MULTIDISCIPLINARI

AREA ANZIANI Assistente Sociale Referente di AREA e di STAFF TERRITORIALE MULTIDISCIPLINARE

- Assistente sociale dipendente Cooperativa Sociale a tempo pieno
- oneri a carico fondi ATS;
- **membro dell'Ufficio di Piano;**
- referente sociale area anziani, servizi e progetti di area;

- referente staff territoriale ATS (circa 1/3 territorio CB + 1/3 altri comuni);
- gestione utenti propri in carico con competenza generalista (tutte le aree di intervento) su parte della città di Campobasso.

Staff di riferimento:

- 1 assistente sociale, dipendente Cooperativa Sociale a tempo pieno, con oneri a carico dei fondi ATS, con competenza generalista (tutte le aree di intervento) su parte della città di Campobasso;
- 1 o 2 (a seconda delle caratteristiche del territorio assegnato) assistente sociale, dipendente Cooperativa Sociale a tempo parziale, con oneri a carico dei fondi ATS, con competenza generalista (tutte le aree di intervento) su parte dei comuni dell'ATS;
- 1 psicologo, dipendente Cooperativa Sociale a tempo parziale, con oneri a carico dei fondi ATS, con competenza sull'intero territorio di riferimento dello staff;
- 1 educatore professionale, dipendente Cooperativa Sociale a tempo parziale, con oneri a carico dei fondi ATS, con competenza sull'intero territorio di riferimento dello staff;
- 1 o 2 (a seconda delle caratteristiche del territorio assegnato) operatore di segretariato sociale, dipendente Cooperativa Sociale a tempo parziale, con oneri a carico dei fondi ATS, con competenza sui comuni (escluso CB) dell'intero territorio di riferimento dello staff

Supporto amministrativo: 1 operatore amministrativo dipendente del comune di Campobasso, in distacco figurativo non quantificato presso ATS, con oneri a carico del comune di CB, competenza su tutti i servizi e progetti, bandi, etc., di area;

AREA MINORI E FAMIGLIE Assistente Sociale Referente di AREA e di STAFF TERRITORIALE MULTIDISCIPLINARE

- Assistente sociale dipendente comune CB, distacco figurativo 100% presso ATS, con oneri a carico del comune di CB;
- oneri a carico fondi ATS;
- **membro dell'Ufficio di Piano;**
- referente sociale area minori e famiglie, servizi e progetti di area;
- referente staff territoriale ATS (circa 1/3 territorio CB + 1/3 altri comuni);
- gestione utenti propri in carico con competenza generalista (tutte le aree di intervento) su parte della città di Campobasso.

Staff di riferimento:

- 1 assistente sociale, dipendente Cooperativa Sociale a tempo pieno, con oneri a carico dei fondi ATS, con competenza generalista (tutte le aree di intervento) su parte della città di Campobasso;
- 1 o 2 (a seconda delle caratteristiche del territorio assegnato) assistente sociale, dipendente Cooperativa Sociale a tempo parziale, con oneri a carico dei fondi ATS, con competenza generalista (tutte le aree di intervento) su parte dei comuni dell'ATS;
- 1 psicologo, dipendente Cooperativa Sociale a tempo parziale, con oneri a carico dei fondi ATS, con competenza sull'intero territorio di riferimento dello staff;
- 1 educatore professionale, dipendente Cooperativa Sociale a tempo parziale, con oneri a carico dei fondi ATS, con competenza sull'intero territorio di riferimento dello staff;
- 1 o 2 (a seconda delle caratteristiche del territorio assegnato) operatore di segretariato sociale, dipendente Cooperativa Sociale a tempo parziale, con oneri a carico dei fondi ATS, con competenza sui comuni (escluso CB) dell'intero territorio di riferimento dello staff;

Supporto amministrativo: 1 operatore amministrativo dipendente del comune di Campobasso, in distacco figurativo non quantificato presso ATS, con oneri a carico del comune di CB; competenza su tutti i servizi e progetti, bandi, etc., di area;

AREA DELLE DISABILITA'- Assistente Sociale Referente di AREA e di STAFF TERRITORIALE MULTIDISCIPLINARE

- Assistente sociale dipendente comune CB, distacco figurativo 100% presso ATS, con oneri a carico del comune di CB;
- oneri a carico fondi ATS;
- **membro dell'Ufficio di Piano;**
- referente sociale area delle disabilità, servizi e progetti di area;
- referente staff territoriale ATS (circa 1/3 territorio CB + 1/3 altri comuni);
- gestione utenti propri in carico con competenza generalista (tutte le aree di intervento) su parte della città di Campobasso.

Staff di riferimento:

- 1 assistente sociale, dipendente Cooperativa Sociale a tempo pieno, con oneri a carico dei fondi ATS, con competenza generalista (tutte le aree di intervento) su parte della città di Campobasso;
- 1 o 2 (a seconda delle caratteristiche del territorio assegnato) assistente sociale, dipendente Cooperativa Sociale a tempo parziale, con oneri a carico dei fondi ATS, con competenza generalista (tutte le aree di intervento) su parte dei comuni dell'ATS;
- 1 psicologo, dipendente Cooperativa Sociale a tempo parziale, con oneri a carico dei fondi ATS, con competenza sull'intero territorio di riferimento dello staff;

- 1 educatore professionale, dipendente Cooperativa Sociale a tempo parziale, con oneri a carico dei fondi ATS, con competenza sull'intero territorio di riferimento dello staff;
- 1 o 2 (a seconda delle caratteristiche del territorio assegnato) operatore di segretariato sociale, dipendente Cooperativa Sociale a tempo parziale, con oneri a carico dei fondi ATS, con competenza sui comuni (escluso CB) dell'intero territorio di riferimento dello staff;

Supporto amministrativo: 1 operatore amministrativo dipendente del comune di Campobasso, in distacco figurativo non quantificato presso ATS, con oneri a carico del comune di CB; competenza su tutti i servizi e progetti, bandi, etc., di area;

AREA DISAGIO ECONOMICO E MIGRANTI - Assistente Sociale Referente di STAFF MULTIDISCIPLINARE (CON COMPETENZA SULL'INTERO ATS)

- Assistente sociale dipendente Comune Campobasso a tempo pieno, oneri a carico Comune Campobasso, in distacco figurativo 100% presso ATS;
- **membro dell'Ufficio di Piano**
- referente sociale area disagio economico e migranti, servizi e progetti di area: minori stranieri non accompagnati, emergenza immigrazione, SAI, FAMI, ex immigrati di ritorno, etc.; Disagio Economico: patti sociali, assistenza economica, emergenza economica, contributi, bonus e assegni, borse lavoro, tirocini formativi, ADI, ecc.; Tossicodipendenze; Detenuti ed ex detenuti;
- gestione utenti propri in carico (minori stranieri non accompagnati intera città di Campobasso);

Staff di riferimento:

- 1 assistente sociale, dipendente Cooperativa Sociale a tempo parziale, con oneri a carico dei fondi ATS, con competenza per materia sull'intero territorio ATS;
- 1 psicologo, dipendente Cooperativa Sociale a tempo parziale, con oneri a carico dei fondi ATS, con competenza per materia sull'intero territorio ATS;
- 1 educatore professionale, dipendente Cooperativa Sociale a tempo parziale, con oneri a carico dei fondi ATS, con competenza per materia sull'intero territorio ATS;

ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

FUNZIONARIO CONTABILE RAGIONERIA COMUNE CAMPOBASSO, dipendente del comune di Campobasso, in distacco figurativo non quantificato presso l'ATS, con oneri a carico del Comune di CB, percepisce unicamente incentivi in forma di straordinario a valere su fondi ATS;

Referente contabile ufficio di piano

Membro dell'ufficio di piano

Mansioni principali:

- Spesa sociale Ambito Territoriale Sociale;
- Rendicontazione progetti e bandi sociali ATS;
- Liquidazioni Progetto Home Care Premium;
- Liquidazioni Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) Disabili;
- Bilancio e rendiconto ATS e gestione quote di co-finanziamento;
- Piani attuativi annuali.

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO SETTORE SOCIALE COMUNE CAMPOBASSO

dependente del comune di Campobasso, in distacco figurativo non quantificato presso l'ATS, con oneri a carico del Comune di CB, percepisce unicamente incentivi in forma di straordinario a valere su fondi ATS; SI OCCUPA:

- Supporto amministrativo specialistico al Dirigente/Responsabile gestionale ATS ed al Coordinatore d'ambito;
- Predisposizione di atti amministrativi per il Comitato dei Sindaci e per il Dirigente;
- Approfondimenti giuridico-amministrativi per l'Ufficio di Piano;
- Supporto amministrativo nella predisposizione di bandi e procedure complesse;

ALTRE ATTIVITA' DI SUPPORTO DEL COMUNE DI CAMPOBASSO

Oltre quanto già visto sopra, il generale l'ATS, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale, in stretta integrazione funzionale ed organizzativa, del contributo di prestazioni rese da ulteriore personale comunale:

- **Per attività specialistiche:** operatori amministrativi dei servizi sociali e scolastici, vigile urbano distaccato presso il settore sociale, operatori di sportello, ecc;

- **Per attività generali e di funzionamento della macchina organizzativa:** operatori ufficio personale, ragioneria, ufficio gare e contratti, segreteria generale, CED, controllo di gestione, area tecnica, ecc.;

tali prestazioni aggiuntiva, incluse quelle rese dal personale del Comune nel contesto dell'ufficio di piano, vengono remunerate, con oneri a carico dei fondi ATS, tramite utilizzo dell'istituto dello straordinario, per complessivi euro 50.000 annui.

Allo schema organizzativo e funzionale dell'ufficio comune dell'ATS sopra descritto corrisponde, come da tabella che segue, l'elenco completo delle figure professionali che a vario titolo (personale del comune capofila virtualmente distaccato – a tempo pieno o parziale - all'Ambito e personale dell'ATS contrattualizzato tramite enti del terzo settore) operano attualmente nella gestione, nelle equipe e staff multiprofessionali e nei servizi di supporto all'ufficio di piano.

PERSONALE	ENTE di appartenenza	RUOLO NEL COMUNE	RUOLO NELL'ATS
Dirigente	Comune CB	Dirigente Settore Servizi Sociali	Responsabile gestionale ATS – Responsabile UDP
Funzionario E. Q. (ex P. O.)	Comune CB	Funzionario Responsabile Settore Servizi Sociali	Coordinatore – Membro UDP
Assistente sociale	Comune CB	Assistente sociale TP	Assistente sociale referente disagio economico e migranti + MSNA CB Membro UDP
Assistente sociale	Comune CB	Assistente sociale TP	Assistente sociale referente famiglia e minori + territorio CB Membro UDP
Assistente sociale	Comune CB	Assistente sociale TP	Assistente sociale referente disabili + territorio CB Membro UDP
Assistente sociale	ETS		Assistente sociale TP referente anziani + territorio CB Membro UDP
Assistente sociale	ETS		Assistente sociale TP territorio CB
Assistente sociale	ETS		Assistente sociale TP territorio CB
Assistente sociale	ETS		Assistente sociale TP territorio CB
Assistente sociale	ETS		Assistente sociale P/T territorio comuni ATS
Assistente sociale	ETS		Assistente sociale P/T territorio comuni ATS
Assistente sociale	ETS		Assistente sociale P/T territorio comuni ATS
Assistente sociale	ETS		Assistente sociale P/T territorio comuni ATS
Assistente sociale	ETS		Assistente sociale P/T territorio comuni ATS
Assistente sociale	ETS		Assistente sociale TP supporto UDP Membro UDP
Operatore sociale	ETS		Operatore sociale TP supporto UDP Membro UDP
Progettista sociale	ETS		Progettista sociale TP supporto UDP Membro UDP
Operatore Sociale	ETS		Operatore Sociale sociale TP addetto Segretariato Sociale CB
Operatore Sociale	ETS		Operatore Sociale sociale P/T addetto Segretariato Sociale CB
Operatore Sociale	ETS		Operatore Sociale sociale P/T addetto Segretariato Sociale comuni ATS
Operatore Sociale	ETS		Operatore Sociale sociale P/T addetto Segretariato Sociale comuni ATS
Operatore Sociale	ETS		Operatore Sociale sociale P/T addetto Segretariato Sociale comuni ATS
Operatore Sociale	ETS		Operatore Sociale sociale P/T addetto Segretariato Sociale comuni ATS
Operatore Sociale	ETS		Operatore Sociale sociale P/T addetto Segretariato Sociale comuni ATS
Psicologo	ETS		Psicologo P/T competente su 1/3 territorio ATS
Psicologo	ETS		Psicologo P/T competente su 1/3 territorio ATS
Psicologo	ETS		Psicologo P/T competente su 1/3 territorio ATS
Educatore Professionale	ETS		Educatore P/T competente su 1/3 territorio ATS
Educatore Professionale	ETS		Educatore P/T competente su 1/3 territorio ATS
Educatore Professionale	ETS		Educatore P/T competente su 1/3 territorio ATS
Funzionario Amministrativo	Comune CB	Funzionario amministrativo TP; attività amministrative del sociale	P/T attività amministrative ATS supporto UDP
Funzionario Contabile	Comune CB	Funzionario contabile TP; ragioneria comunale	P/T attività contabili ATS membro UDP
Operatore Amministrativo	Comune CB	operatore amministrativo TP; attività amministrative del sociale	P/T attività amministrative ATS supporto UDP
Operatore Amministrativo	Comune CB	operatore amministrativo TP; attività amministrative del sociale	P/T attività amministrative ATS supporto UDP
Operatore Amministrativo	Comune CB	operatore amministrativo TP; attività amministrative del sociale	P/T attività amministrative ATS supporto UDP
Operatore Amministrativo	Comune CB	operatore amministrativo TP; attività amministrative del sociale	P/T attività amministrative ATS supporto UDP
Operatore Amministrativo	Comune CB	operatore amministrativo TP; attività amministrative del sociale	P/T attività amministrative ATS supporto UDP

CAPITOLO 2 – LA DOTAZIONE FINANZIARIA

2.1 Dotazione finanziaria, entrate e costi (anche i costi non visibili perché sostenuti dal Comune di Campobasso)

I dati di bilancio dell'ATS, per avere una visione generale delle dinamiche finanziarie incrociate, di entrata ed uscita, sono riportati nel documento allegato 2 – “ATS, bilancio 2024-2026 assestato all'1.8.2024”. Trattasi di un elaborato tecnico che estrapola dai capitoli di bilancio del Comune di Campobasso i dati pertinenti alla gestione ATS. Tuttavia, tali informazioni, pur esaustive, sono anche un po' fuorvianti, rispetto ad una esigenza di lettura “sistemica” delle dinamiche economico-finanziarie dei servizi sociali in gestione associata. Come è noto, nonostante i buoni propositi della legge 328/2000 circa l'istituzione di un fondo nazionale per le politiche e gli interventi sociali per aggregare le molteplici e diversificate fonti di finanziamento esistenti, il finanziamento dei servizi sociali territoriali avviene tuttora attraverso una congerie di fondi settoriali (in gran parte dedicati a specifici interventi appunto “di settore”), all'interno della quale è piuttosto difficile districarsi e che complica non poco la vita dal punto di vista della gestione.

Per completezza di informazione si riportano nella tabella che segue i servizi “alla persona” gestiti direttamente dai comuni dell'Ambito (distinti i tra quelli gestiti dal comune capofila e quelli gestiti dagli altri comuni associati; i relativi importi in termini di costi annui sono frutto di stime di larga massima) e che, teoricamente, potrebbero in futuro confluire nella gestione associata per massimizzare le economie di scala. Ovviamente, trattasi di servizi molto diversi tra loro, da considerare caso per caso, ma per i quali la gestione associata potrebbe comportare, forse, un salto di qualità non tanto e non solo dal punto di vista economico/finanziario, ma soprattutto dal punto di vista della standardizzazione dei processi, dei supporti tecnologici ed informatici utilizzati, delle modalità di fruizione e della regolamentazione, ecc., con ricadute positive per l'utenza ed anche con razionalizzazione delle risorse umane attualmente utilizzate.

SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI GESTITI DIRETTAMENTE DAI COMUNI, FONTI DI FINANZIAMENTO E IMPORTI ANNUALI STIMATI				
(servizi "strutturali"; non sono riportati i servizi e progetti estemporanei e/o "una tantum")				
SERVIZIO	CAMPOBASSO SPESA ANNUA (pop. 47.449)	ALTRI COMUNI SPESA ANNUA (pop. 30.529)	TOTALE	FONTE DI FINANZIAMENTO E NOTE
rette minori in strutture residenziali e/o semi-residenziali	700.000,00	200.000,00	900.000,00	bilanci comunali; integrazione regionale 20% a consuntivo
rette MSNA in strutture residenziali e/o semi-residenziali	300.000,00	30.000,00	330.000,00	ministero dell'interno
mensa scolastica	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00	bilanci comunali; gestioni in appalto; compartecipazione utenti circa 50%
sezioni primavera	150.000,00	50.000,00	200.000,00	finanziamento regionale su fondi nazionali (progetti ets)
supporto scolastico e/o doposcuola	20.000,00	10.000,00	30.000,00	bilanci comunali (progetti ets)
asili nido	250.000,00	0	250.000,00	bilanci comunali; presente solo nella città di Campobasso; rette utenti coprono circa il 40% dei costi
forniture, manutenzioni e servizi per scuola dell'obbligo - valori medi	50.000,00	20.000,00	70.000,00	bilanci comunali
cedole librerie, rimborso libri e borse di studio scuola dell'obbligo	200.000,00	100.000,00	300.000,00	servizi gestiti dai singoli comuni; oneri a carico della regione e dello stato
trasporto scolastico	750.000,00	250.000,00	1.000.000,00	bilanci comunali
borse lavoro e assimilabili	5.000,00	5.000,00	10.000,00	bilanci comunali
finanziamento altri progetti terzo settore, amministrazione condivisa, etc.	50.000,00	20.000,00	70.000,00	bilanci comunali
patti sociali/civici, progetti di pubblica utilità, ecc.	100.000,00	20.000,00	120.000,00	bilanci comunali
contributi ex legge 431 per sostegno affitto	300.000,00	150.000,00	450.000,00	fondi nazionali
assegnazione alloggi ERP	0,00	0,00	0,00	servizi gestiti dai singoli comuni; oneri IACP, salvo case comunali
progetti di servizio civile universale, quota oneri non coperta da ATS	10.000,00	10.000,00	20.000,00	bilanci comunali
trasporto disabili (incluso trasporto scolastico scuole dell'obbligo)	200.000,00	100.000,00	300.000,00	bilanci comunali + FSC
assistenza scolastica disabili scuole dell'obbligo	250.000,00	75.000,00	325.000,00	bilanci comunali + FSC; NB: servizi in "povertà"; il comune di CB copre in parte il servizio con operatori del servizio civile; alcuni comuni utilizzano una estensione extra-muraria del SAD disabili, coperto da fondi ATS;
gestione Centro Socio educativo per disabili	160.000,00	0	160.000,00	bilanci comunali; presente solo in comune CB; finanziamento integrativo da FNA;
pagamento rette quota sociale servizi socio-sanitari per disabili	30.000,00	10.000,00		
contributi centri sociali anziani	30.000,00	10.000,00	40.000,00	bilanci comunali
compartecipazione pagamento rette case di riposo ed RSA	50.000,00	30.000,00	80.000,00	bilanci comunali
TOTALI	4.405.000,00	1.290.000,00	5.655.000,00	

Ad ogni buon conto, per proseguire nell'analisi con le risorse ed i servizi che allo stato attuale l'ATS gestisce, prospettati anche in chiave comparative, in coerenza con le finalità del presente studio di fattibilità, si proverà ad utilizzare, in entrata, i dati relativi ai fondi non aventi carattere totalmente vincolato (FNPS, FSR, QSFP, cofinanziamento comunale, ecc.), nonché, i fondi FSC LEPS assistenti sociali e FSC premialità, i quali, pur essendo finalizzati esclusivamente al conseguimento dei noti standard di legge, hanno comunque l'attitudine a consentire il rafforzamento dei servizi di sistema (l'assistente sociale assunto in regime pubblicistico è, di fatto, il "cuore" dello staff professionale di ambito).

In correlazione a dette entrate, si proverà ad incrociare, in uscita, i costi generali ed “aziendali”, i servizi di sistema (direzione, ufficio di piano, staff professionali, supporto amministrativo, ecc.), nonché tutti i servizi all’utenza che già l’ATS eroga e che trovano copertura su detti fondi, in quanto servizi non ricompresi tra quelli finanziati con fondi dedicati (FNA, povertà estrema, SAI, FAMI, PNRR, autismo, care livers, progetti e servizi “estemporanei”, etc.).

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNUALE - FUNZIONI FONDAMENTALI ATS - GESTIONE IN CONVENZIONE E CON UTILIZZO FONDI PER LEPS ASSISTENTI SOCIALI					
DESCRIZIONE	TOTALE	FNPS+FSR+35% della sommatoria dei 2 fondi quale cofinanziamento a carico dei comuni da distribuire in proporzione alla popolazione, come da PSR+comp. utenti+ rec. spese gara	QSFP	FSC (art. 1, c. 449 D quinquies, legge 232/2016): fondo per assunzione assistenti sociali per conseguire standard 1/6500; finanziato fino al 2030	FSC premialità assunzione assistenti sociali per unità incrementali per conseguire standard da 1/6500 a 1/5000; finanziamento perenne
ENTRATE DISPONIBILI STIMATE derivanti da fondi non vincolati a specifici servizi + fondi dedicati al LEPS Assistenti Sociali (valore annuo stimato)	2.737.925,70	1.474.000,00	763.925,70	360.000,00	140.000,00
USCITE STIMATE PER ATTIVITA' AZIENDALI E DI SISTEMA, LEPS E SERVIZI FONDAMENTALI FINANZIATI DAL PIANO DI ZONA (valore annuo)					
assemblea dei sindaci (funzione gratuita)	0,00				
consiglio di amministrazione (non presente)	0,00				
Collegio Revisori e OIV (non presente)	0,00				
Sedi ufficio di piano e uffici di cittadinanza (sedi concesse gratuitamente dai comuni)	0,00				
spese funzionamento uffici ed udc, materiali, noleggi, sw, piccole manutenzioni, ecc.	50.000,00	50.000,00			
costo anticipazioni finanziarie (castelletto bancario= 5% su 1.000.000 di euro disponibile per gestione liquidità) NON PRESENTE, ANTICIPAZIONI A CARICO COMUNE CB	0,00	0,00			
Direttore (non presente: dirigente con costo a carico comune cb)	0,00	0,00			
3 unità T. P equivalenti personale tecnico- amministrativo-contabile per servizi generali aziendali, in convenzione comune di campobasso, assunzioni dirette, appalto di servizi professionali, etc. attività rese dal COMUNE CB in regime di straordinario	25.000,00	25.000,00			
Distacco personale amministrativo ed operativo servizi sociali comune campobasso ONERE A CARICO COMUNE CB; CONTABILIZZATI SOLO I COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	25.000,00	25.000,00			
Distacco 100% assistenti sociali comune campobasso (3 unità); ONERE A CARICO COMUNE CB	0,00	0,00			
Assunzione n. 9 assistenti sociali TP equivalente per conseguimento standard 1/6500; standard 1/6500= 12 unità, di cui tre già in servizio presso comune cb; rispetto alla gestione odierna vi sarebbe un corrispondente risparmio su fondi FNPS/FSR/PDZ, QSFP per riduzione appalto SSP	360.000,00			360.000,00	
Assunzione 3,5 assistenti sociali TP equivalenti per conseguimento standard standard 1/5000; (standard= 15,5 - 12= 3,5)	140.000,00				140.000,00
Altro personale PDZ/UDC E SERVIZI VARI FONDO POVERTA' (psicologi, educatori, progettista, segretariato sociale, supporto udp, piano povertà, ecc.)	500.000,00		500.000,00		
ALTRI SERVIZI FONDO POVERTA'	263.925,70		263.925,70		
ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI	180.000,00	180.000,00			
PROGETTO AFFIDO MINORI (trasferimenti e servizi a famiglie)	80.000,00	80.000,00			
FONDO EMERGENZA FAMIGLIE	60.000,00	60.000,00			
TRASPORTO DISABILI (Trasferimenti e Servizi)	50.000,00	50.000,00			
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	220.000,00	220.000,00			
COORDINAMENTO D'AMBITO	40.000,00	40.000,00			
PROGETTO MUOVERSI FACILE	10.000,00	10.000,00			
ALLOGGI DI EMERGENZA	5.000,00	5.000,00			
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - Spesa per CTU disposta dal Giudice	5.000,00	5.000,00			
SPESA PER SERVIZI RESI DALL'ASREM	20.000,00	20.000,00			
Manutenzione mezzi di trasporto Ambito	15.000,00	15.000,00			
SERVIZIO CIVILE	21.000,00	21.000,00			
PROGETTI DI PROMOZIONE E PREVENZIONE SOCIALE	20.000,00	20.000,00			
LEPS FNPS	50.000,00	50.000,00			
SPESE RENDICONTAZIONE PROGETTI ATS	50.000,00	50.000,00			
TOTALI USCITE	2.189.925,70	926.000,00	763.925,70	360.000,00	140.000,00
DIFFERENZA ENTRATE/SPESE	548.000,00	548.000,00	0,00	0,00	0,00

L'analisi economico-finanziaria sopra descritta sarà svolta, per un anno tipo di gestione e con valori attuali, sia con riferimento all'assetto odierno in convenzione, sia, comparativamente, ipotizzando la gestione a mezzo di un soggetto giuridico "ad hoc", in modo da verificare, già in primissima approssimazione, la sostenibilità di massima dell'iniziativa.

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNUALE - FUNZIONI FONDAMENTALI ATS - GESTIONE CON SOGGETTO GIURIDICO AD HOC E CON UTILIZZO FONDI PER LEPS ASSISTENTI SOCIALI						
DESCRIZIONE	TOTALE	FONDO D'AMBITO (0,50 ad abitante)	FNPS+FSR+35% della sommatoria dei 2 fondi quale cofinanziamento a carico dei comuni da distribuire in proporzione alla popolazione, come da PSR+comp. utenti+ rec. spese gara	QSFP	FSC (art. 1, c. 449 D quinques, legge 232/2016): fondo per assunzione assistenti sociali per conseguire standard 1/6500; finanziato fino al 2030;	FSC premialità assunzione assistenti sociali per unità incrementali per conseguire standard da 1/6500 a 1/5000; finanziamento perenne
ENTRATE DISPONIBILI STIMATE derivanti da fondi non vincolati a specifici servizi + fondi dedicati al LEPS Assistenti Sociali (valore annuo stimato)	2.777.925,70	40.000,00	1.474.000,00	763.925,70	360.000,00	140.000,00
USCITE STIMATE PER ATTIVITA' AZIENDALI E DI SISTEMA, LEPS E SERVIZI FONDAMENTALI FINANZIATI DAL PIANO DI ZONA (valore annuo)						
assemblea dei sindaci (funzione gratuita)	0,00					
consiglio di amministrazione (funzione gratuita)	0,00					
Collegio Revisori e OIV	20.000,00	20.000,00				
Sedi ufficio di piano e uffici di cittadinanza (sedi concesse gratuitamente dai comuni)	0,00					
spese funzionamento uffici ed udc, materiali, noleggi, sw, piccole manutenzioni, ecc.	50.000,00	20.000,00	30.000,00			
costo anticipazioni finanziarie (castelletto bancario= 5% su 1.000.000 di euro disponibile per gestione liquidità)	50.000,00		50.000,00			
Direttore	100.000,00		100.000,00			
personale tecnico-amministrativo-contabile per servizi generali aziendali, in convenzione comune di campobasso, assunzioni dirette, appalto di servizi professionali, etc.	120.000,00		120.000,00			
Distacco personale amministrativo ed operativo servizi sociali comune campobasso	120.000,00		120.000,00			
Distacco 100% assistenti sociali comune campobasso (3 unità);	120.000,00		120.000,00			
Assunzione n. 9 assistenti sociali TP equivalente per conseguimento standard 1/6500; standard 1/6500= 12 unità, di cui tre già in servizio presso comune cb; rispetto alla gestione odierna vi sarebbe un corrispondente risparmio su fondi FNPS/FSR/PDZ, QSFP per riduzione appalto SSP	360.000,00				360.000,00	
Assunzione 3,5 assistenti sociali TP equivalenti per conseguimento standard standard 1/5000; (standard= 15,5 - 12= 3,5)	140.000,00					140.000,00
Altro personale PDZ/UDC E SERVIZI VARI FONDO POVERTA' (psicologi, educatori, progettista, segretariato sociale, supporto udp, piano povertà, ecc.)	500.000,00			500.000,00		
ALTRI SERVIZI FONDO POVERTA'	263.925,70			263.925,70		
ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI	180.000,00			180.000,00		
PROGETTO AFFIDO MINORI (trasferimenti e servizi a famiglie)	80.000,00			80.000,00		
FONDO EMERGENZA FAMIGLIE	60.000,00			60.000,00		
TRASPORTO DISABILI (Trasferimenti e Servizi)	50.000,00			50.000,00		
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	220.000,00			220.000,00		
COORDINAMENTO D'AMBITO	40.000,00			40.000,00		
PROGETTO MUOVERSI FACILE	10.000,00			10.000,00		
ALLOGGI DI EMERGENZA	5.000,00			5.000,00		
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - Spesa per CTU disposta dal Giudice	5.000,00			5.000,00		
SPESA PER SERVIZI RESI DALL'ASREM	20.000,00			20.000,00		
Manutenzione mezzi di trasporto Ambito	15.000,00			15.000,00		
SERVIZIO CIVILE	21.000,00			21.000,00		
PROGETTI DI PROMOZIONE E PREVENZIONE SOCIALE	20.000,00			20.000,00		
LEPS FNPS	50.000,00			50.000,00		
SPESE RENDICONTAZIONE PROGETTI ATS	50.000,00			50.000,00		
TOTALI USCITE	2.669.925,70	40.000,00	1.366.000,00	763.925,70	360.000,00	140.000,00
DIFFERENZA ENTRATE/SPESE	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00

Beh, che dire? I dati sono abbastanza eloquenti e per fortuna sembrano confortanti.

Il punto di svolta è rappresentato dalla possibilità di utilizzo dei fondi FSC dedicati al conseguimento dei LEPS per la figura dell'assistente sociale: rapporto assistenti sociali assunti con contratto di lavoro pubblico popolazione 1/6500 e successiva premialità per raggiungimento obiettivo 1/5000.

Senza l'apporto di dette risorse finanziarie aggiuntive, di fonte statale e concepite per rafforzare ed uniformare sul piano nazionale l'assetto degli ambiti territoriali sociali, il passaggio alla gestione a mezzo di un soggetto giuridico "ad hoc" non sarebbe sostenibile. Ciò in ragione dell'incidenza, in misura inevitabile e significativa, dei costi amministrativi e di gestione che attualmente sono del tutto irrilevanti, in virtù della più volte richiamata economia di scala derivante dall'integrazione dei servizi del comune capofila (quasi a costo zero) con quelli di ambito, e che, in assenza di specifiche risorse aggiuntive o di incentivi di fonte regionale, porterebbero la gestione del nuovo soggetto giuridico irreparabilmente verso lo squilibrio economico-finanziario.

Ora, l'ATS di Campobasso ha in servizio, con rapporto di lavoro in regime pubblicistico a tempo pieno, n. 3 assistenti sociali. Lo standard 1/6500 si raggiunge con 12 assistenti sociali, per cui si possono assumere $(12-3) = 9$ assistenti sociali a tempo pieno utilizzando i fondi FSC (art. 1, c. 449 D quinquies, legge 232/2016), **finanziato fino al 2030** (dal 2031 il relativo costo ricade sulla gestione ordinaria dell'ATS), sgravando l'ATS dal costo relativo all'appalto dei servizi professionali inerenti la figura in questione (che, nel caso concreto, corrisponde effettivamente ad un monte ore equivalente a circa 9 unità a tempo pieno). L'ulteriore standard 1/5000 corrisponde a 15,5 assistenti sociali, per cui si possono assumere ulteriori $(15,5-12) = 3,5$ unità, utilizzando la premialità di euro 40.000/ pro-capite annui (per un totale di euro 140.000/annui), **destinata a rimanere in permanenza a beneficio del bilancio dell'ATS.**

Nella prima simulazione - che presuppone il mantenimento della gestione in convenzione e l'assunzione degli assistenti sociali da parte del comune capofila - si viene a determinare

un'economia di spesa importante sulla gestione ordinaria, pari a **548.000** euro, verosimilmente destinabile, per la gran parte, ad ampliare e rafforzare l'offerta dei servizi sul territorio.

Nella seconda simulazione – che presuppone il passaggio ad una forma di gestione tramite la costituzione di un soggetto giuridico ad hoc – si realizza comunque un confortante surplus di **108.000 euro**, già al netto dell'incremento dei costi di gestione, non più “occultati” all'ombra del comune capofila.

In buona sostanza, dall'esame delle informazioni economico finanziarie di cui sopra emerge il ruolo fondamentale dei finanziamenti nazionali a fondo perduto finalizzati a consentire agli ATS il raggiungimento dei LEPS per la figura dell'assistente sociale. Con l'utilizzo di tali risorse (360.000 euro anno fino al 2030; 140.000 euro/anno per sempre) l'ATS di Campobasso può avviare, con ragionevole tranquillità, il percorso verso la costituzione di un soggetto giuridico ad hoc per la gestione dei servizi d'ambito, in quanto la disponibilità economica aggiuntiva è tale da consentire la copertura dei costi di gestione necessari per il funzionamento della nuova entità amministrativa. Ovviamente bisogna anche tener conto che, come già detto, dal 2031 verranno a mancare euro 360.000/anno (i fondi FSC ex art. 1, c. 449 D quinquies, legge 232/2016 sono garantiti fino a tutto il 2030), con l'ovvia conseguenza che la gestione del nuovo soggetto giuridico, *rebus sic stantibus* (in termini di mancanza di risorse aggiuntive comunali e/o regionali), si avvierebbe comunque verso lo squilibrio finanziario.

Per scongiurare il verificarsi di tale eventualità negativa, nella bozza di Statuto allegata al presente studio di fattibilità si è provveduto ad inserire, all'articolo 40, comma 2, primo periodo, la previsione secondo la quale “*I comuni associati trasferiscono all'azienda speciale consortile le risorse del “Fondo speciale equità livello dei servizi” di cui all'art. 1 comma 496 lett. a) della L. 213/2023 e successive modificazioni che sono finalizzate al finanziamento e al potenziamento dei servizi sociali comunali.*” Ne consegue che detti fondi, che dopo il 2030 rientrerebbero nella disponibilità dei bilanci dei singoli comuni, continueranno a finanziare, in favore dell'ATS, il mantenimento dei LEPS per la

figura dell'assistente sociale, in virtù della previsione statutaria sopra richiamata, per scelta autonoma dei comuni che decidono di devolvere in via permanente dette risorse alla gestione associata. Tale decisione è di fondamentale importanza per garantire il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, a decorrere dal 2031, in capo al nuovo soggetto gestore. **In altre parole tale previsione statutaria rappresenta una “conditio sine qua non” per rendere sostenibile nel tempo, oltre l'anno 2030, l'auspicata trasformazione della gestione di ambito con la costituzione di un soggetto giuridico “ad hoc”.**

2.2 Proiezione finanziaria a 10 anni con gestione a mezzo di soggetto giuridico ad hoc

Nel prosieguo è stata effettuata una simulazione completa ed abbastanza realistica della gestione associata dell'ATS, a mezzo di un soggetto giuridico ad hoc, per un decennio, dal 2026 (anno in cui, verosimilmente, la gestione a mezzo del nuovo soggetto giuridico entrerà a regime) al 2036, utilizzando le seguenti fonti di finanziamento:

- fondo sociale nazionale;
- fondo sociale regionale;
- quota di compartecipazione a carico dei comuni (35% della sommatoria dei primi due fondi; invece, il **fondo d'ambito** di 0,50 per abitante, sempre a carico dei comuni, viene attivato solo per il primo anno, per le spese di impianto del nuovo soggetto giuridico);
- quota sociale del fondo povertà;
- FSC (art. 1, c. 449 D quinquies, legge 232/2016): fondo per assunzione assistenti sociali per conseguire standard 1/6500, utilizzabile fino al 2030; detto finanziamento diventa permanente per decisione autonoma dei comuni associati che decidono di devolvere le relative risorse (che dopo il 2030 rientrerebbero nelle proprie disponibilità) alla gestione associata, dal 2031, in

poi in forza dell'articolo 40, comma 2, primo periodo della bozza di statuto allegata al presente studio di fattibilità;

- FSC premialità assunzione assistenti sociali per unità incrementali per conseguire standard da 1/6500 a 1/5000; 50% per 1/4000: una volta raggiunto lo standard di 1 assistente sociale ogni 6500 abitanti, con la misura di cui al punto precedente, è possibile utilizzare, **in via permanente**, una ulteriore misura FSC che prevede l'erogazione della premialità di euro 40.000 per ogni figura di assistente sociale assunta per raggiungere lo standard di 1/5000 abitanti e di euro 20.000 per ogni figura di assistente sociale assunta per raggiungere lo standard ulteriore di 1/4000 abitanti;
- Potenziamento figure amministrativo-contabili, psicologi, educatori, per 3 anni a fondo perduto MLPS (decreto n. 268 del 7 agosto 2024 del capo dipartimento del MLPS): avviso per manifestazione di interesse rivolto agli ATS per l'assunzione a tempo indeterminato per tre anni di psicologi, educatori, funzionari amministrativi, contabili e per la rendicontazione (finanziamento a carico del MLPS; concorsi su base regionale gestiti dal FORMEZ; finanziamento nazionale di euro 100.000.000 per anno, con valore di stima di un finanziamento di euro 180.000/anno, per tre anni - 2026-2029, considerati i tempi tecnici per l'entrata a regime della misura -, per l'ATS di Campobasso).

Come si vede dalle tabelle che seguono, con l'utilizzo integrato dei suddetti fondi la gestione dell'ATS di Campobasso a mezzo di un soggetto giuridico ad hoc è in attivo fino all'anno 2028, mentre dal 2029 inizia ad essere in perdita per euro circa euro 72.000/anno. Il sistema, con l'utilizzo del surplus degli anni precedenti, rimane in equilibrio fino al 2032, mentre dal 2033 inizia ad andare in passivo in modo esponenziale (da -36.000 del 2023 a -252.000 del 2036). Ovviamente, lo si ribadisce, trattasi di valori di stima, considerati *rebus sic stantibus*, senza tener conto, da un lato, dell'incremento naturale dei costi nel tempo (basti pensare solo al mero tasso di inflazione), ma anche al possibile incremento delle risorse derivanti da economie di scala, servizi aggiuntivi conferiti dai

comuni, risorse aggiuntive dei comuni, incremento dei fondi nazionali, premialità regionali per la gestione associata a mezzo di figura giuridica autonoma, ecc.). E' un'analisi economico-finanziaria sicuramente grezza ed approssimata, ma la finalità è quella di rendere noti i rischi insiti nella gestione attraverso un ente ad hoc e con la definitiva stabilizzazione di tutte le figure professionali amministrativo-gestionali e delle equipe professionali multidisciplinari, secondo gli standard obbligatori e facoltativi previsti nei LEPS, ove a fronte dell'inevitabile incremento dei costi generali e speciali, fissi e variabili (pur nel contesto dei congrui incentivi di fonte nazionale), non intervengano dei correttivi di lungo periodo in termini di economie di scala per servizi aggiuntivi conferiti dai comuni ovvero risorse aggiuntive di fonte regionale declinate soprattutto in termini di incentivi ulteriori per la gestione associata a mezzo di apposite figure giuridiche e non in semplice convenzione ex articolo 30 TUEL, come è avvenuto in tutte le regioni italiane ove tali forme di gestione con enti *ad hoc* hanno preso nettamente piede da quasi un ventennio.

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNUALE A REGIME "REBUS SIC STANTIBUS" DAL 2026 - FUNZIONI FONDAMENTALI ATS - GESTIONE CON SOGGETTO GIURIDICO AD HOC E CON UTILIZZO FONDI PER LEPS ASSISTENTI SOCIALI+POTENZIAMENTO ALTRE FIGURE A CARICO MLPS X 3 ANNI - ANNO 2026 -

DESCRIZIONE	TOTALE	FNPS+FSR+35% della sommatoria dei 2 fondi quale cofinanziamento a carico dei comuni da distribuire in proporzione alla popolazione, come da PSR+comp. utenti+ rec. spese gara	QSFP	FSC (art. 1, c. 449 D quinques, legge 232/2016): fondo per assunzione assistenti sociali per conseguire standard 1/6500; finanziato fino al 2030;	FSC premialità assunzione assistenti sociali per unità incrementali per conseguire standard da 1/6500 a 1/5000; 50% per 1/4000 finanziamento perenne	Potenziamento figure amministrativo-contabili, psicologi, educatori, per 3 anni a fondo perduto MLPS
ENTRATE DISPONIBILI STIMATE derivanti da fondi non vincolati a specifici servizi + fondi dedicati al LEPS Assistenti Sociali (valore annuo stimato)	2.997.925,70	1.474.000,00	763.925,70	360.000,00	220.000,00	180.000,00

USCITE STIMATE PER ATTIVITA' AZIENDALI E DI SISTEMA, LEPS E SERVIZI FONDAMENTALI FINANZIATI DAL PIANO DI ZONA (valore annuo)						
assemblea dei sindaci (funzione gratuita)	0,00					
consiglio di amministrazione (funzione gratuita)	0,00					
Collegio Revisori e OIV	20.000,00		20.000,00			
Sedi ufficio di piano e uffici di cittadinanza (sedi concesse gratuitamente dai comuni)	0,00					
spese funzionamento uffici ed udc, materiali, noleggi, sw, piccole manutenzioni, ecc.	50.000,00		50.000,00			
costo anticipazioni finanziarie (castelletto bancario= 5% su 1.000.000 di euro disponibile per gestione liquidità)	50.000,00		50.000,00			
Direttore	100.000,00		100.000,00			
personale tecnico-amministrativo-contabile per servizi generali aziendali, in convenzione comune di campobasso, assunzioni dirette, appalto di servizi professionali, etc.	160.000,00		80.000,00			80.000,00
Distacco personale amministrativo ed operativo servizi sociali comune campobasso	100.000,00		100.000,00			
Distacco 100% assistenti sociali comune campobasso (3 unità);	120.000,00		120.000,00			
Assunzione n. 9 assistenti sociali TP equivalente per conseguimento standard 1/6500; standard 1/6500= 12 unità, di cui tre già in servizio presso comune cbs; rispetto alla gestione odierna vi sarebbe un corrispondente risparmio su fondi FNPS/FSR/PDZ, QSFP per riduzione appalto SSP	360.000,00			360.000,00		
Assunzione 3,5 assistenti sociali TP equivalenti per conseguimento standard 1/5000; (standard= 15,5 - 12= 3,5)	140.000,00				140.000,00	
Assunzione 4 assistenti sociali TP equivalenti per conseguimento standard 1/4000; (standard= 19,5 - 15,5= 4)	160.000,00		80.000,00		80.000,00	
Altro personale PDZ/UDC E SERVIZI VARI (psicologi, educatori, assistenti sociali, progettista, segretariato sociale, supporto udp, piano povertà, ecc.)	540.000,00	20.000,00	420.000,00			100.000,00
ALTRI SERVIZI FONDO POVERTA'	263.925,70		263.925,70			
ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI	180.000,00		180.000,00			
PROGETTO AFFIDO MINORI (trasferimenti e servizi a famiglie)	80.000,00		80.000,00			
FONDO EMERGENZA FAMIGLIE	60.000,00		60.000,00			
TRASPORTO DISABILI (Trasferimenti e Servizi)	50.000,00		50.000,00			
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	220.000,00		220.000,00			
COORDINAMENTO D'AMBITO	40.000,00		40.000,00			
PROGETTO MUOVERSI FACILE	10.000,00		10.000,00			
ALLOGGI DI EMERGENZA	5.000,00		5.000,00			
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - Spesa per CTU disposta dal Giudice	5.000,00		5.000,00			
SPESA PER SERVIZI RESI DALL'ASREM	20.000,00		20.000,00			
Manutenzione mezzi di trasporto Ambito	15.000,00		15.000,00			
SERVIZIO CIVILE	21.000,00		21.000,00			
PROGETTI DI PROMOZIONE E PREVENZIONE SOCIALE	20.000,00		20.000,00			
LEPS FNPS	50.000,00		50.000,00			
SPESE RENDICONTAZIONE PROGETTI ATS	50.000,00		50.000,00			
TOTALI USCITE	2.889.925,70	1.366.000,00	763.925,70	360.000,00	220.000,00	180.000,00
DIFFERENZA ENTRATE/SPESE	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONDO DI RISERVA 108.000,00

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNUALE A REGIME "REBUS SIC STANTIBUS" DAL 2026 - FUNZIONI FONDAMENTALI ATS - GESTIONE CON SOGGETTO GIURIDICO AD HOC E CON UTILIZZO FONDI PER LEPS ASSISTENTI SOCIALI+POTENZIAMENTO ALTRE FIGURE A CARICO MLPS X 3 ANNI – ANNO 2027 -

DESCRIZIONE	TOTALE	FNPS+FSR+35% della sommatoria dei 2 fondi quale cofinanziamento a carico dei comuni da distribuire in proporzione alla popolazione, come da PSR+comp. utenti+ rec. spese gara	QSFP	FSC (art. 1, c. 449 D quinques, legge 232/2016); fondo per assunzione assistenti sociali per conseguire standard 1/6500; finanziato fino al 2030;	FSC premialità assunzione assistenti sociali per unità incrementali per conseguire standard da 1/6500 a 1/5000; 50% per 1/4000 finanziamento perenne	Potenziamento figure amministrativo-contabili, psicologi, educatori, per 3 anni a fondo perduto MLPS
ENTRATE DISPONIBILI STIMATE derivanti da fondi non vincolati a specifici servizi + fondi dedicati al LEPS Assistenti Sociali (valore annuo stimato)	2.997.925,70	1.474.000,00	763.925,70	360.000,00	220.000,00	180.000,00
USCITE STIMATE PER ATTIVITA' AZIENDALI E DI SISTEMA, LEPS E SERVIZI FONDAMENTALI FINANZIATI DAL PIANO DI ZONA (valore annuo)						
assemblea dei sindaci (funzione gratuita)	0,00					
consiglio di amministrazione (funzione gratuita)	0,00					
Collegio Revisori e OIV	20.000,00		20.000,00			
Sedi ufficio di piano e uffici di cittadinanza (sedi concesse gratuitamente dai comuni)	0,00					
spese funzionamento uffici ed udc, materiali, noleggi, sw, piccole manutenzioni, ecc.	50.000,00		50.000,00			
costo anticipazioni finanziarie (castelletto bancario= 5% su 1.000.000 di euro disponibile per gestione liquidità)	50.000,00		50.000,00			
Direttore	100.000,00		100.000,00			
personale tecnico-amministrativo-contabile per servizi generali aziendali, in convenzione comune di campobasso, assunzioni dirette, appalto di servizi professionali, etc.	160.000,00		80.000,00			80.000,00
Distacco personale amministrativo ed operativo servizi sociali comune campobasso	100.000,00		100.000,00			
Distacco 100% assistenti sociali comune campobasso (3 unità);	120.000,00		120.000,00			
Assunzione n. 9 assistenti sociali TP equivalente per conseguimento standard 1/6500; standard 1/6500= 12 unità, di cui tre già in servizio presso comune cb; rispetto alla gestione odierna vi sarebbe un corrispondente risparmio su fondi FNPS/FSR/PDZ, QSFP per riduzione appalto SSP	360.000,00			360.000,00		
Assunzione 3,5 assistenti sociali TP equivalenti per conseguimento standard 1/5000; (standard= 15,5 - 12= 3,5)	140.000,00				140.000,00	
Assunzione 4 assistenti sociali TP equivalenti per conseguimento standard 1/4000; (standard= 19,5 - 15,5= 4)	160.000,00		80.000,00		80.000,00	
Altro personale PDZ/UDC E SERVIZI VARI (psicologi, educatori, assistenti sociali, progettista, segretariato sociale, supporto udp, piano povertà, ecc.)	540.000,00		20.000,00	420.000,00		100.000,00
ALTRI SERVIZI FONDO POVERTA'	263.925,70		263.925,70			
ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI	180.000,00		180.000,00			
PROGETTO AFFIDO MINORI (trasferimenti e servizi a famiglie)	80.000,00		80.000,00			
FONDO EMERGENZA FAMIGLIE	60.000,00		60.000,00			
TRASPORTO DISABILI (Trasferimenti e Servizi)	50.000,00		50.000,00			
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	220.000,00		220.000,00			
COORDINAMENTO D'AMBITO	40.000,00		40.000,00			
PROGETTO MUOVERSI FACILE	10.000,00		10.000,00			
ALLOGGI DI EMERGENZA	5.000,00		5.000,00			
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - Spesa per CTU disposta dal Giudice	5.000,00		5.000,00			
SPESA PER SERVIZI RESI DALL'ASREM	20.000,00		20.000,00			
Manutenzione mezzi di trasporto Ambito	15.000,00		15.000,00			
SERVIZIO CIVILE	21.000,00		21.000,00			
PROGETTI DI PROMOZIONE E PREVENZIONE SOCIALE	20.000,00		20.000,00			
LEPS FNPS	50.000,00		50.000,00			
SPESE RENDICONTAZIONE PROGETTI ATS	50.000,00		50.000,00			
TOTALI USCITE	2.889.925,70	1.366.000,00	763.925,70	360.000,00	220.000,00	180.000,00
DIFFERENZA ENTRATE/SPESE	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA CUMULATO	216.000,00					

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNUALE A REGIME "REBUS SIC STANTIBUS" DAL 2026 - FUNZIONI FONDAMENTALI ATS - GESTIONE CON SOGGETTO GIURIDICO AD HOC E CON UTILIZZO FONDI PER LEPS ASSISTENTI SOCIALI+POTENZIAMENTO ALTRE FIGURE A CARICO MLPS X 3 ANNI - ANNO 2028 -

DESCRIZIONE	TOTALE	FNPS+FSR+35% della sommatoria dei 2 fondi quale cofinanziamento a carico dei comuni da distribuire in proporzione alla popolazione, come da PSR+comp. utenti+ rec. spese gara	QSFP	FSC (art. 1, c. 449 D quinquies, legge 232/2016): fondo per assunzione assistenti sociali per conseguire standard 1/6500; finanziato fino al 2030;	FSC premialità assunzione assistenti sociali per unità incrementali per conseguire standard da 1/6500 a 1/5000; 50% per 1/4000 finanziamento perenne	Potenziamento figure amministrativo-contabili, psicologi, educatori, per 3 anni a fondo perduto MLPS
ENTRATE DISPONIBILI STIMATE derivanti da fondi non vincolati a specifici servizi + fondi dedicati ai LEPS Assistenti Sociali (valore annuo stimato)	2.997.925,70	1.474.000,00	763.925,70	360.000,00	220.000,00	180.000,00

USCITE STIMATE PER ATTIVITA' AZIENDALI E DI SISTEMA, LEPS E SERVIZI FONDAMENTALI FINANZIATI DAL PIANO DI ZONA (valore annuo)						
assemblea dei sindaci (funzione gratuita)	0,00					
consiglio di amministrazione (funzione gratuita)	0,00					
Collegio Revisori e OIV	20.000,00	20.000,00				
Sedi ufficio di piano e uffici di cittadinanza (sedi concesse gratuitamente dai comuni)	0,00					
spese funzionamento uffici ed udc, materiali, noleggi, sw, piccole manutenzioni, ecc.	50.000,00	50.000,00				
costo anticipazioni finanziarie (castelletto bancario= 5% su 1.000.000 di euro disponibile per gestione liquidità)	50.000,00	50.000,00				
Direttore	100.000,00	100.000,00				
personale tecnico-amministrativo-contabile per servizi generali aziendali, in convenzione comune di campobasso, assunzioni dirette, appalto di servizi professionali, etc.	160.000,00	80.000,00				80.000,00
Distacco personale amministrativo ed operativo servizi sociali comune campobasso	100.000,00	100.000,00				
Distacco 100% assistenti sociali comune campobasso (3 unità);	120.000,00	120.000,00				
Assunzione n. 9 assistenti sociali TP equivalente per conseguimento standard 1/6500; standard 1/6500= 12 unità, di cui tre già in servizio presso comune cb; rispetto alla gestione odierna vi sarebbe un corrispondente risparmio su fondi FNPS/FSR/PDZ, QSFP per riduzione appalto SSP	360.000,00			360.000,00		
Assunzione 3,5 assistenti sociali TP equivalenti per conseguimento standard 1/5000; (standard= 15,5 - 12= 3,5)	140.000,00				140.000,00	
Assunzione 4 assistenti sociali TP equivalenti per conseguimento standard 1/4000; (standard= 19,5 - 15,5= 4)	160.000,00		80.000,00		80.000,00	
Altro personale PDZ/UDC E SERVIZI VARI (psicologi, educatori, assistenti sociali, progettista, segretario sociale, supporto udp, piano povertà, ecc.)	540.000,00	20.000,00	420.000,00			100.000,00
ALTRI SERVIZI 'FONDO POVERTA'	263.925,70		263.925,70			
ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI	180.000,00	180.000,00				
PROGETTO AFFIDO MINORI (trasferimenti e servizi a famiglie)	80.000,00	80.000,00				
FONDO EMERGENZA FAMIGLIE	60.000,00	60.000,00				
TRASPORTO DISABILI (Trasferimenti e Servizi)	50.000,00	50.000,00				
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	220.000,00	220.000,00				
COORDINAMENTO D'AMBITO	40.000,00	40.000,00				
PROGETTO MUOVERSI FACILE	10.000,00	10.000,00				
ALLOGGI DI EMERGENZA	5.000,00	5.000,00				
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - Spesa per CTU disposta dal Giudice	5.000,00	5.000,00				
SPESA PER SERVIZI RESI DALL'ASREM	20.000,00	20.000,00				
Manutenzione mezzi di trasporto Ambito	15.000,00	15.000,00				
SERVIZIO CIVILE	21.000,00	21.000,00				
PROGETTI DI PROMOZIONE E PREVENZIONE SOCIALE	20.000,00	20.000,00				
LEPS FNPS	50.000,00	50.000,00				
SPESE RENDICONTAZIONE PROGETTI ATS	50.000,00	50.000,00				
TOTALI USCITE	2.889.925,70	1.366.000,00	763.925,70	360.000,00	220.000,00	180.000,00
DIFFERENZA ENTRATE/SPESE	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONDO DI RISERVA CUMULATO 324.000,00

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNUALE A REGIME "REBUS SIC STANTIBUS" DAL 2026 - FUNZIONI FONDAMENTALI ATS - GESTIONE CON SOGGETTO GIURIDICO AD HOC E CON UTILIZZO FONDI PER LEPS ASSISTENTI SOCIALI+POTENZIAMENTO ALTRE FIGURE A CARICO MLPS X 3 ANNI - ANNO 2029 -

DESCRIZIONE	TOTALE	FNPS+FSR+35% della sommatoria dei 2 fondi quale cofinanziamento a carico dei comuni da distribuire in proporzione alla popolazione, come da PSR+comp. utenti+ rec. spese gara	QSFP	FSC (art. 1, c. 449 D quinquies, legge 232/2016): fondo per assunzione assistenti sociali per conseguire standard 1/6500; finanziato fino al 2030;	FSC premialità assunzione assistenti sociali per unità incrementali per conseguire standard da 1/6500 a 1/5000; 50% per 1/4000 finanziamento perenne	QUOTA FONDO DI RISERVA CUMULATO UTILIZZATO NELL'ESERCIZIO IN CORSO
ENTRATE DISPONIBILI STIMATE derivanti da fondi non vincolati a specifici servizi + fondi dedicati al LEPS Assistenti Sociali (valore annuo stimato)	2.889.925,70	1.474.000,00	763.925,70	360.000,00	220.000,00	72.000,00

USCITE STIMATE PER ATTIVITA' AZIENDALI E DI SISTEMA, LEPS E SERVIZI FONDAMENTALI FINANZIATI DAL PIANO DI ZONA (valore annuo)						
assemblea dei sindaci (funzione gratuita)	0,00					
consiglio di amministrazione (funzione gratuita)	0,00					
Collegio Revisori e OIV	20.000,00	20.000,00				
Sedi ufficio di piano e uffici di cittadinanza (sedi concesse gratuitamente dai comuni)	0,00					
spese funzionamento uffici ed udc, materiali, noleggi, sw, piccole manutenzioni, ecc.	50.000,00	50.000,00				
costo anticipazioni finanziarie (castelletto bancario= 5% su 1.000.000 di euro disponibile per gestione liquidità)	50.000,00	50.000,00				
Direttore	100.000,00	100.000,00				
personale tecnico-amministrativo-contabile per servizi generali aziendali, in convenzione comune di campobasso, assunzioni dirette, appalto di servizi professionali, etc.	160.000,00	160.000,00				
Distacco personale amministrativo ed operativo servizi sociali comune campobasso	100.000,00	100.000,00				
Distacco 100% assistenti sociali comune campobasso (3 unità);	120.000,00	120.000,00				
Assunzione n. 9 assistenti sociali TP equivalente per conseguimento standard 1/6500; standard 1/6500= 12 unità, di cui tre già in servizio presso comune cby; rispetto alla gestione ordinaria vi sarebbe un corrispondente risparmio su fondi FNPS/FSR/PDZ, QSFP per riduzione appalto SSP	360.000,00			360.000,00		
Assunzione 3,5 assistenti sociali TP equivalenti per conseguimento standard 1/5000; (standard= 15,5 - 12= 3,5)	140.000,00				140.000,00	
Assunzione 4 assistenti sociali TP equivalenti per conseguimento standard 1/4000; (standard= 19,5 - 15,5= 4)	160.000,00		80.000,00		80.000,00	
Altro personale PDZ/UDC E SERVIZI VARI (psicologi, educatori, assistenti sociali, progettista, segretariato sociale, supporto udp, piano povertà, ecc.)	540.000,00	120.000,00	420.000,00			
ALTRI SERVIZI FONDO POVERTA'	263.925,70		263.925,70			
ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI	180.000,00	180.000,00				
PROGETTO AFFIDO MINORI (trasferimenti e servizi a famiglie)	80.000,00	80.000,00				
FONDO EMERGENZA FAMIGLIE	60.000,00	60.000,00				
TRASPORTO DISABILI (Trasferimenti e Servizi)	50.000,00	50.000,00				
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	220.000,00	220.000,00				
COORDINAMENTO D'AMBITO	40.000,00	40.000,00				
PROGETTO MUOVERSI FACILE	10.000,00	10.000,00				
ALLOGGI DI EMERGENZA	5.000,00	5.000,00				
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - Spesa per CTU disposta dal Giudice	5.000,00	5.000,00				
SPESE PER SERVIZI RESI DALL'ASREM	20.000,00	20.000,00				
Manutenzione mezzi di trasporto Ambito	15.000,00	15.000,00				
SERVIZIO CIVILE	21.000,00	21.000,00				
PROGETTI DI PROMOZIONE E PREVENZIONE SOCIALE	20.000,00	20.000,00				
LEPS FNPS	50.000,00	50.000,00				
SPESE RENDICONTAZIONE PROGETTI ATS	50.000,00	50.000,00				
TOTALI USCITE	2.889.925,70	1.546.000,00	763.925,70	360.000,00	220.000,00	72.000,00
DIFFERENZA ENTRATE/SPESE	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONDO DI RISERVA CUMULATO INIZIALE 324.000,00

QUOTA UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 72.000,00

FONDO DI RISERVA CUMULATO FINALE 252.000,00

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNUALE A REGIME "REBUS SIC STANTIBUS" DAL 2026 - FUNZIONI FONDAMENTALI ATS - GESTIONE CON SOGGETTO GIURIDICO AD HOC E CON UTILIZZO FONDI PER LEPS ASSISTENTI SOCIALI+POTENZIAMENTO ALTRE FIGURE A CARICO MLPS X 3 ANNI - ANNO 2030 -

DESCRIZIONE	TOTALE	FNPS+FSR+35% della sommatoria dei 2 fondi quale cofinanziamento a carico dei comuni da distribuire in proporzione alla popolazione, come da PSR+comp. utenti+ rec. spese gara	QSFP	FSC (art. 1, c. 449 D quinquies, legge 232/2016): fondo per assunzione assistenti sociali per conseguire standard 1/6500; finanziato fino al 2030;	FSC premialità assunzione assistenti sociali per unità incrementali per conseguire standard da 1/6500 a 1/5000; 50% per 1/4000 finanziamento perenne	QUOTA FONDO DI RISERVA CUMULATO UTILIZZATO NELL'ESERCIZIO IN CORSO
ENTRATE DISPONIBILI STIMATE derivanti da fondi non vincolati a specifici servizi + fondi dedicati al LEPS Assistenti Sociali (valore annuo stimato)	2.889.925,70	1.474.000,00	763.925,70	360.000,00	220.000,00	72.000,00

USCITE STIMATE PER ATTIVITA' AZIENDALI E DI SISTEMA, LEPS E SERVIZI FONDAMENTALI FINANZIATI DAL PIANO DI ZONA (valore annuo)						
assemblea dei sindaci (funzione gratuita)	0,00					
consiglio di amministrazione (funzione gratuita)	0,00					
Collegio Revisori e OIV	20.000,00	20.000,00				
Sedi ufficio di piano e uffici di cittadinanza (sedi concesse gratuitamente dai comuni)	0,00					
spese funzionamento uffici ed udc, materiali, noleggi, sw, piccole manutenzioni, ecc.	50.000,00	50.000,00				
costo anticipazioni finanziarie (castelletto bancario= 5% su 1.000.000 di euro disponibile per gestione liquidità)	50.000,00	50.000,00				
Direttore	100.000,00	100.000,00				
personale tecnico-amministrativo-contabile per servizi generali aziendali, in convenzione comune di campobasso, assunzioni dirette, appalto di servizi professionali, etc.	160.000,00	160.000,00				
Distacco personale amministrativo ed operativo servizi sociali comune campobasso	100.000,00	100.000,00				
Distacco 100% assistenti sociali comune campobasso (3 unità);	120.000,00	120.000,00				
Assunzione n. 9 assistenti sociali TP equivalente per conseguimento standard 1/6500; standard 1/6500= 12 unità, di cui tre già in servizio presso comune cb; rispetto alla gestione odierna vi sarebbe un corrispondente risparmio su fondi FNPS/FSR/PDZ, QSFP per riduzione appalto SSP	360.000,00			360.000,00		
Assunzione 3,5 assistenti sociali TP equivalenti per conseguimento standard 1/5000; (standard= 15,5 - 12= 3,5)	140.000,00				140.000,00	
Assunzione 4 assistenti sociali TP equivalenti per conseguimento standard 1/4000; (standard= 19,5 - 15,5= 4)	160.000,00		80.000,00		80.000,00	
Altro personale PDZ/UDC E SERVIZI VARI (psicologi, educatori, assistenti sociali, progettista, segretario sociale, supporto udp, piano povertà, ecc.)	540.000,00	120.000,00	420.000,00			
ALTRI SERVIZI FONDO POVERTA'	263.925,70		263.925,70			
ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI	180.000,00	180.000,00				
PROGETTO AFFIDO MINORI (trasferimenti e servizi a famiglie)	80.000,00	80.000,00				
FONDO EMERGENZA FAMIGLIE	60.000,00	60.000,00				
TRASPORTO DISABILI (Trasferimenti e Servizi)	50.000,00	50.000,00				
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	220.000,00	220.000,00				
COORDINAMENTO D'AMBITO	40.000,00	40.000,00				
PROGETTO MUOVERSI FACILE	10.000,00	10.000,00				
ALLOGGI DI EMERGENZA	5.000,00	5.000,00				
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - Spesa per CTU disposta dal Giudice	5.000,00	5.000,00				
SPESA PER SERVIZI RESI DALL'ASREM	20.000,00	20.000,00				
Manutenzione mezzi di trasporto Ambito	15.000,00	15.000,00				
SERVIZIO CIVILE	21.000,00	21.000,00				
PROGETTI DI PROMOZIONE E PREVENZIONE SOCIALE	20.000,00	20.000,00				
LEPS FNPS	50.000,00	50.000,00				
SPESE RENDICONTAZIONE PROGETTI ATS	50.000,00	50.000,00				
TOTALI USCITE	2.889.925,70	1.546.000,00	763.925,70	360.000,00	220.000,00	72.000,00
DIFFERENZA ENTRATE/SPESE	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA CUMULATO INIZIALE	252.000,00					
QUOTA UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO	72.000,00					
FONDO DI RISERVA CUMULATO FINALE	180.000,00					

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNUALE A REGIME "REBUS SIC STANTIBUS" DAL 2026 - FUNZIONI FONDAMENTALI ATS - GESTIONE CON SOGGETTO GIURIDICO AD HOC E CON UTILIZZO FONDI PER LEPS ASSISTENTI SOCIALI+POTENZIAMENTO ALTRE FIGURE A CARICO MLPS X 3 ANNI - ANNO 2031 -

DESCRIZIONE	TOTALE	FNPS+FSR+35% della sommatoria dei 2 fondi quale cofinanziamento a carico dei comuni da distribuire in proporzione alla popolazione, come da PSR+comp. utenti+ rec. spese gara	QSFP	FSC (art. 1, c. 449 D quinquies, legge 232/2016); fondo per assunzione assistenti sociali per conseguire standard 1/6500; finanziamento perenne ex articolo 40, comma 2, primo periodo della bozza di statuto	FSC premialità assunzione assistenti sociali per unità incrementali per conseguire standard da 1/6500 a 1/5000; 50% per 1/4000 finanziamento perenne	QUOTA FONDO DI RISERVA CUMULATO UTILIZZATO NELL'ESERCIZIO IN CORSO
ENTRATE DISPONIBILI STIMATE derivanti da fondi non vincolati a specifici servizi + fondi dedicati al LEPS Assistenti Sociali (valore annuo stimato)	2.889.925,70	1.474.000,00	763.925,70	360.000,00	220.000,00	72.000,00

USCITE STIMATE PER ATTIVITA' AZIENDALI E DI SISTEMA, LEPS E SERVIZI FONDAMENTALI FINANZIATI DAL PIANO DI ZONA (valore annuo)						
assemblea dei sindaci (funzione gratuita)	0,00					
consiglio di amministrazione (funzione gratuita)	0,00					
Collegio Revisori e OIV	20.000,00	20.000,00				
Sedi ufficio di piano e uffici di cittadinanza (sedi concesse gratuitamente dai comuni)	0,00					
spese funzionamento uffici ed udc, materiali, noleggi, sw, piccole manutenzioni, ecc.	50.000,00	50.000,00				
costo anticipazioni finanziarie (castelletto bancario= 5% su 1.000.000 di euro disponibile per gestione liquidità)	50.000,00	50.000,00				
Direttore	100.000,00	100.000,00				
personale tecnico-amministrativo-contabile per servizi generali aziendali, in convenzione comune di campobasso, assunzioni dirette, appalto di servizi professionali, etc.	160.000,00	160.000,00				
Distacco personale amministrativo ed operativo servizi sociali comune campobasso	100.000,00	100.000,00				
Distacco 100% assistenti sociali comune campobasso (3 unità);	120.000,00	120.000,00				
Assunzione n. 9 assistenti sociali TP equivalente per conseguimento standard 1/6500; standard 1/6500= 12 unità, di cui tre già in servizio presso comune cb; rispetto alla gestione odierna vi sarebbe un corrispondente risparmio su fondi FNPS/FSR/PDZ, QSFP per riduzione appalto SSP	360.000,00			360.000,00		
Assunzione 3,5 assistenti sociali TP equivalenti per conseguimento standard 1/5000; (standard= 15,5 - 12= 3,5)	140.000,00				140.000,00	
Assunzione 4 assistenti sociali TP equivalenti per conseguimento standard 1/4000; (standard= 19,5 - 15,5= 4)	160.000,00		80.000,00			80.000,00
Altro personale PDZ/UDC E SERVIZI VARI (psicologi, educatori, assistenti sociali, progettista, segretario sociale, supporto udp, piano povertà, ecc.)	540.000,00	120.000,00	420.000,00			
ALTRI SERVIZI FONDO POVERTA'	263.925,70		263.925,70			
ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI	180.000,00	180.000,00				
PROGETTO AFFIDO MINORI (trasferimenti e servizi a famiglie)	80.000,00	80.000,00				
FONDO EMERGENZA FAMIGLIE	60.000,00	60.000,00				
TRASPORTO DISABILI (Trasferimenti e Servizi)	50.000,00	50.000,00				
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	220.000,00	220.000,00				
COORDINAMENTO D'AMBITO	40.000,00	40.000,00				
PROGETTO MUOVERSI FACILE	10.000,00	10.000,00				
ALLOGGI DI EMERGENZA	5.000,00	5.000,00				
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - Spesa per CTU disposta dal Giudice	5.000,00	5.000,00				
SPESE PER SERVIZI RESI DALL'ASREM	20.000,00	20.000,00				
Manutenzione mezzi di trasporto Ambito	15.000,00	15.000,00				
SERVIZIO CIVILE	21.000,00	21.000,00				
PROGETTI DI PROMOZIONE E PREVENZIONE SOCIALE	20.000,00	20.000,00				
LEPS FNPS	50.000,00	50.000,00				
SPESE RENDICONTAZIONE PROGETTI ATS	50.000,00	50.000,00				
TOTALI USCITE	2.889.925,70	1.546.000,00	763.925,70	360.000,00	220.000,00	72.000,00
DIFFERENZA ENTRATE/SPESE	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA CUMULATO INIZIALE	180.000,00					
QUOTA UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO	72.000,00					
FONDO DI RISERVA CUMULATO FINALE	108.000,00					

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNUALE A REGIME "REBUS SIC STANTIBUS" DAL 2026 - FUNZIONI FONDAMENTALI ATS - GESTIONE CON SOGGETTO GIURIDICO AD HOC E CON UTILIZZO FONDI PER LEPS ASSISTENTI SOCIALI+POTENZIAMENTO ALTRE FIGURE A CARICO MLPS X 3 ANNI - ANNO 2032 -

DESCRIZIONE	TOTALE	FNPS+FSR+35% della sommatoria dei 2 fondi quale cofinanziamento a carico dei comuni da distribuire in proporzione alla popolazione, come da PSR+comp. utenti+ rec. spese gara	QSFP	FSC (art. 1, c. 449 D quinquies, legge 232/2016): fondo per assunzione assistenti sociali per conseguire standard 1/6500; finanziamento perenne ex articolo 40, comma 2, primo periodo della bozza di statuto	FSC premialità assunzione assistenti sociali per unità incrementali per conseguire standard da 1/6500 a 1/5000; 50% per 1/4000 finanziamento perenne	QUOTA FONDO DI RISERVA CUMULATO UTILIZZATO NELL'ESERCIZIO IN CORSO
ENTRATE DISPONIBILI STIMATE derivanti da fondi non vincolati a specifici servizi + fondi dedicati al LEPS Assistenti Sociali (valore annuo stimato)	2.889.925,70	1.474.000,00	763.925,70	360.000,00	220.000,00	72.000,00

DESCRIZIONE	TOTALE	FNPS+FSR+35% della sommatoria dei 2 fondi quale cofinanziamento a carico dei comuni da distribuire in proporzione alla popolazione, come da PSR+comp. utenti+ rec. spese gara	QSFP	FSC (art. 1, c. 449 D quinquies, legge 232/2016): fondo per assunzione assistenti sociali per conseguire standard 1/6500; finanziamento perenne ex articolo 40, comma 2, primo periodo della bozza di statuto	FSC premialità assunzione assistenti sociali per unità incrementali per conseguire standard da 1/6500 a 1/5000; 50% per 1/4000 finanziamento perenne	QUOTA FONDO DI RISERVA CUMULATO UTILIZZATO NELL'ESERCIZIO IN CORSO
USCITE STIMATE PER ATTIVITA' AZIENDALI E DI SISTEMA, LEPS E SERVIZI FONDAMENTALI FINANZIATI DAL PIANO DI ZONA (valore annuo)						
assemblea dei sindaci (funzione gratuita)	0,00					
consiglio di amministrazione (funzione gratuita)	0,00					
Collegio Revisori e OIV	20.000,00	20.000,00				
Sedi ufficio di piano e uffici di cittadinanza (sedi concesse gratuitamente dai comuni)	0,00					
spese funzionamento uffici ed udc, materiali, noleggi, sw, piccole manutenzioni, ecc.	50.000,00	50.000,00				
costo anticipazioni finanziarie (castelletto bancario= 5% su 1.000.000 di euro disponibile per gestione liquidità)	50.000,00	50.000,00				
Direttore	100.000,00	100.000,00				
personale tecnico-amministrativo-contabile per servizi generali aziendali, in convenzione comune di campobasso, assunzioni dirette, appalto di servizi professionali, etc.	160.000,00	160.000,00				
Distacco personale amministrativo ed operativo servizi sociali comune campobasso	100.000,00	100.000,00				
Distacco 100% assistenti sociali comune campobasso (3 unità);	120.000,00	120.000,00				
Assunzione n. 9 assistenti sociali TP equivalente per conseguimento standard 1/6500; standard 1/6500= 12 unità, di cui tre già in servizio presso comune cb; rispetto alla gestione odierna vi sarebbe un corrispondente risparmio su fondi FNPS/FSR/PDZ, QSFP per riduzione appalto SSP	360.000,00			360.000,00		
Assunzione 3,5 assistenti sociali TP equivalenti per conseguimento standard 1/5000; (standard= 15,5 - 12= 3,5)	140.000,00				140.000,00	
Assunzione 4 assistenti sociali TP equivalenti per conseguimento standard 1/4000; (standard= 19,5 - 15,5= 4)	160.000,00		80.000,00		80.000,00	
Altro personale PDZ/UDC E SERVIZI VARI (psicologi, educatori, assistenti sociali, progettista, segretariato sociale, supporto udp, piano povertà, ecc.)	540.000,00	120.000,00	420.000,00			
ALTRI SERVIZI FONDO POVERTA'	263.925,70		263.925,70			
ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI	180.000,00	180.000,00				
PROGETTO AFFIDO MINORI (trasferimenti e servizi a famiglie)	80.000,00	80.000,00				
FONDO EMERGENZA FAMIGLIE	60.000,00	60.000,00				
TRASPORTO DISABILI (Trasferimenti e Servizi)	50.000,00	50.000,00				
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	220.000,00	220.000,00				
COORDINAMENTO D'AMBITO	40.000,00	40.000,00				
PROGETTO MUOVERSI FACILE	10.000,00	10.000,00				
ALLOGGI DI EMERGENZA	5.000,00	5.000,00				
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - Spesa per CTU disposta dal Giudice	5.000,00	5.000,00				
SPESA PER SERVIZI RESI DALL'ASREM	20.000,00	20.000,00				
Manutenzione mezzi di trasporto Ambito	15.000,00	15.000,00				
SERVIZIO CIVILE	21.000,00	21.000,00				
PROGETTI DI PROMOZIONE E PREVENZIONE SOCIALE	20.000,00	20.000,00				
LEPS FNPS	50.000,00	50.000,00				
SPESE RENDICONTAZIONE PROGETTI ATS	50.000,00	50.000,00				
TOTALI USCITE	2.889.925,70	1.548.000,00	763.925,70	360.000,00	220.000,00	72.000,00
DIFFERENZA ENTRATE/SPESE	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONDO DI RISERVA CUMULATO INIZIALE	108.000,00
QUOTA UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO	72.000,00
FONDO DI RISERVA CUMULATO FINALE	36.000,00

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNUALE A REGIME "REBUS SIC STANTIBUS" DAL 2026 - FUNZIONI FONDAMENTALI ATS - GESTIONE CON SOGGETTO GIURIDICO AD HOC E CON UTILIZZO FONDI PER LEPS ASSISTENTI SOCIALI+POTENZIAMENTO ALTRE FIGURE A CARICO MLPS X 3 ANNI - ANNO 2033 -

DESCRIZIONE	TOTALE	FNPS+FSR+35% della sommatoria dei 2 fondi quale cofinanziamento a carico dei comuni da distribuire in proporzione alla popolazione, come da PSR+comp. utenti+ rec. spese gara	QSPF	FSC (art. 1, c. 449 D quinquies, legge 232/2016); fondo per assunzione assistenti sociali per conseguire standard 1/6500; finanziamento perenne ex articolo 40, comma 2, primo periodo della bozza di statuto	FSC premialità assunzione assistenti sociali per unità incrementali per conseguire standard da 1/6500 a 1/5000; 50% per 1/4000 finanziamento perenne	QUOTA FONDO DI RISERVA CUMULATO UTILIZZATO NELL'ESERCIZIO IN CORSO
ENTRATE DISPONIBILI STIMATE derivanti da fondi non vincolati a specifici servizi + fondi dedicati al LEPS Assistenti Sociali (valore annuo stimato)	2.853.925,70	1.474.000,00	763.925,70	360.000,00	220.000,00	36.000,00

USCITE STIMATE PER ATTIVITA' AZIENDALI E DI SISTEMA, LEPS E SERVIZI FONDAMENTALI FINANZIATI DAL PIANO DI ZONA (valore annuo)						
assemblea dei sindaci (funzione gratuita)	0,00					
consiglio di amministrazione (funzione gratuita)	0,00					
Collegio Revisori e OIV	20.000,00	20.000,00				
Sedi ufficio di piano e uffici di cittadinanza (sedi concesse gratuitamente dai comuni)	0,00					
spese funzionamento uffici ed udc, materiali, noleggi, sw, piccole manutenzioni, ecc.	50.000,00	50.000,00				
costo anticipazioni finanziarie (castelletto bancario= 5% su 1.000.000 di euro disponibile per gestione liquidità)	50.000,00	50.000,00				
Direttore	100.000,00	100.000,00				
personale tecnico-amministrativo-contabile per servizi generali aziendali, in convenzione comune di campobasso, assunzioni dirette, appalto di servizi professionali, etc.	160.000,00	160.000,00				
Distacco personale amministrativo ed operativo servizi sociali comune campobasso	100.000,00	100.000,00				
Distacco 100% assistenti sociali comune campobasso (3 unità);	120.000,00	120.000,00				
Assunzione n. 9 assistenti sociali TP equivalente per conseguimento standard 1/6500; standard 1/6500= 12 unità, di cui tre già in servizio presso comune cb; rispetto alla gestione odierna vi sarebbe un corrispondente risparmio su fondi FNPS/FSR/PDZ, QSPF per riduzione appalto SSP	360.000,00			360.000,00		
Assunzione 3,5 assistenti sociali TP equivalenti per conseguimento standard 1/5000; (standard= 15,5 - 12= 3,5)	140.000,00				140.000,00	
Assunzione 4 assistenti sociali TP equivalenti per conseguimento standard 1/4000; (standard= 19,5 - 15,5= 4)	160.000,00		80.000,00		80.000,00	
Altro personale PDZ/UDC E SERVIZI VARI (psicologi, educatori, assistenti sociali, progettista, segretariato sociale, supporto udp, piano povertà, ecc.)	540.000,00	120.000,00	420.000,00			
ALTRI SERVIZI FONDO POVERTA'	263.925,70		263.925,70			
ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI	180.000,00	180.000,00				
PROGETTO AFFIDO MINORI (trasferimenti e servizi a famiglie)	80.000,00	80.000,00				
FONDO EMERGENZA FAMIGLIE	60.000,00	60.000,00				
TRASPORTO DISABILI (Trasferimenti e Servizi)	50.000,00	50.000,00				
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	220.000,00	220.000,00				
COORDINAMENTO D'AMBITO	40.000,00	40.000,00				
PROGETTO MUOVERSI FACILE	10.000,00	10.000,00				
ALLOGGI DI EMERGENZA	5.000,00	5.000,00				
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - Spesa per CTU disposta dal Giudice	5.000,00	5.000,00				
SPESA PER SERVIZI RESI DALL'ASREM	20.000,00	20.000,00				
Manutenzione mezzi di trasporto Ambito	15.000,00	15.000,00				
SERVIZIO CIVILE	21.000,00	21.000,00				
PROGETTI DI PROMOZIONE E PREVENZIONE SOCIALE	20.000,00	20.000,00				
LEPS FNPS	50.000,00	50.000,00				
SPESE RENDICONTAZIONE PROGETTI ATS	50.000,00	50.000,00				
TOTALI USCITE	2.889.925,70	1.546.000,00	763.925,70	360.000,00	220.000,00	36.000,00
DIFFERENZA ENTRATE/SPESA	-36.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONDO DI RISERVA CUMULATO INIZIALE 36.000,00

QUOTA UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 36.000,00

FONDO DI RISERVA CUMULATO FINALE -

SBILANCIO DI ESERCIZIO - 36.000,00

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNUALE A REGIME "REBUS SIC STANTIBUS" DAL 2026 - FUNZIONI FONDAMENTALI ATS - GESTIONE CON SOGGETTO GIURIDICO AD HOC E CON UTILIZZO FONDI PER LEPS ASSISTENTI SOCIALI+POTENZIAMENTO ALTRE FIGURE A CARICO MLPS X 3 ANNI - ANNO 2034 -

DESCRIZIONE	TOTALE	FNPS+FSR+35% della sommatoria dei 2 fondi quale cofinanziamento a carico dei comuni da distribuire in proporzione alla popolazione, come da PSR+comp. utenti+ rec. spese gara	QSFP	FSC (art. 1, c. 449 D quinquies, legge 232/2016): fondo per assunzione assistenti sociali per conseguire standard 1/6500; finanziamento perenne ex articolo 40, comma 2, primo periodo della bozza di statuto	FSC premialità assunzione assistenti sociali per unità incrementali per conseguire standard da 1/6500 a 1/5000; 50% per 1/4000 finanziamento perenne
ENTRATE DISPONIBILI STIMATE derivanti da fondi non vincolati a specifici servizi + fondi dedicati al LEPS Assistenti Sociali (valore annuo stimato)	2.817.925,70	1.474.000,00	763.925,70	360.000,00	220.000,00

USCITE STIMATE PER ATTIVITA' AZIENDALI E DI SISTEMA, LEPS E SERVIZI FONDAMENTALI FINANZIATI DAL PIANO DI ZONA (valore annuo)					
assemblea dei sindaci (funzione gratuita)	0,00				
consiglio di amministrazione (funzione gratuita)	0,00				
Collegio Revisori e OIV	20.000,00	20.000,00			
Sedi ufficio di piano e uffici di cittadinanza (sedi concesse gratuitamente dai comuni)	0,00				
spese funzionamento uffici ed udc, materiali, noleggi, sw, piccole manutenzioni, ecc.	50.000,00	50.000,00			
costo anticipazioni finanziarie (castelletto bancario= 5% su 1.000.000 di euro disponibile per gestione liquidità)	50.000,00	50.000,00			
Direttore	100.000,00	100.000,00			
personale tecnico-amministrativo-contabile per servizi generali aziendali, in convenzione comune di campobasso, assunzioni dirette, appalto di servizi professionali, etc.	160.000,00	160.000,00			
Distacco personale amministrativo ed operativo servizi sociali comune campobasso	100.000,00	100.000,00			
Distacco 100% assistenti sociali comune campobasso (3 unità);	120.000,00	120.000,00			
Assunzione n. 9 assistenti sociali TP equivalente per conseguimento standard 1/6500; standard 1/6500= 12 unità, di cui tre già in servizio presso comune cb.: rispetto alla gestione odierna vi sarebbe un corrispondente risparmio su fondi FNPS/FSR/PDZ, QSFP per riduzione appalto SSP	360.000,00			360.000,00	
Assunzione 3,5 assistenti sociali TP equivalenti per conseguimento standard 1/5000; (standard= 15,5 - 12= 3,5)	140.000,00				140.000,00
Assunzione 4 assistenti sociali TP equivalenti per conseguimento standard 1/4000; (standard= 19,5 - 15,5= 4)	160.000,00		80.000,00		80.000,00
Altro personale PDZ/UDC E SERVIZI VARI (psicologi, educatori, assistenti sociali, progettista, segretariato sociale, supporto udp, piano povertà, ecc.)	540.000,00	120.000,00	420.000,00		
ALTRI SERVIZI FONDO POVERTA'	263.925,70		263.925,70		
ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI	180.000,00	180.000,00			
PROGETTO AFFIDO MINORI (trasferimenti e servizi a famiglie)	80.000,00	80.000,00			
FONDO EMERGENZA FAMIGLIE	60.000,00	60.000,00			
TRASPORTO DISABILI (Trasferimenti e Servizi)	50.000,00	50.000,00			
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	220.000,00	220.000,00			
COORDINAMENTO D'AMBITO	40.000,00	40.000,00			
PROGETTO MUOVERSI FACILE	10.000,00	10.000,00			
ALLOGGI DI EMERGENZA	5.000,00	5.000,00			
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - Spesa per CTU disposta dal Giudice	5.000,00	5.000,00			
SPESA PER SERVIZI RESI DALL'ASREM	20.000,00	20.000,00			
Manutenzione mezzi di trasporto Ambito	15.000,00	15.000,00			
SERVIZIO CIVILE	21.000,00	21.000,00			
PROGETTI DI PROMOZIONE E PREVENZIONE SOCIALE	20.000,00	20.000,00			
LEPS FNPS	50.000,00	50.000,00			
SPESA RENDICONTAZIONE PROGETTI ATS	50.000,00	50.000,00			
TOTALI USCITE	2.889.925,70	1.546.000,00	763.925,70	360.000,00	220.000,00
DIFFERENZA ENTRATE/SPESA	-72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00

SBILANCIO ANNO PRECEDENTE - 36.000,00

SBILANCIO ANNO IN CORSO - 72.000,00

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNUALE A REGIME "REBUS SIC STANTIBUS" DAL 2026 - FUNZIONI FONDAMENTALI ATS - GESTIONE CON SOGGETTO GIURIDICO AD HOC E CON UTILIZZO FONDI PER LEPS ASSISTENTI SOCIALI+POTENZIAMENTO ALTRE FIGURE A CARICO MLPS X 3 ANNI - ANNO 2035 -

DESCRIZIONE	TOTALE	FNPS+FSR+35% della sommatoria dei 2 fondi quale cofinanziamento a carico dei comuni da distribuire in proporzione alla popolazione, come da PSR+comp. utenti+ rec. spese gara	QSFP	FSC (art. 1, c. 449 D quinques, legge 232/2016): fondo per assunzione assistenti sociali per conseguire standard 1/6500; finanziamento perenne ex articolo 40, comma 2, primo periodo della bozza di statuto	FSC premialità assunzione assistenti sociali per unità incrementali per conseguire standard da 1/6500 a 1/5000; 50% per 1/4000 finanziamento perenne
ENTRATE DISPONIBILI STIMATE derivanti da fondi non vincolati a specifici servizi + fondi dedicati al LEPS Assistenti Sociali (valore annuo stimato)	2.817.925,70	1.474.000,00	763.925,70	360.000,00	220.000,00

USCITE STIMATE PER ATTIVITA' AZIENDALI E DI SISTEMA, LEPS E SERVIZI FONDAMENTALI FINANZIATI DAL PIANO DI ZONA (valore annuo)					
assemblea dei sindaci (funzione gratuita)	0,00				
consiglio di amministrazione (funzione gratuita)	0,00				
Collegio Revisori e OIV	20.000,00	20.000,00			
Sedi ufficio di piano e uffici di cittadinanza (sedi concesse gratuitamente dai comuni)	0,00				
spese funzionamento uffici ed udc, materiali, noleggi, sw, piccole manutenzioni, ecc.	50.000,00	50.000,00			
costo anticipazioni finanziarie (castelletto bancario= 5% su 1.000.000 di euro disponibile per gestione liquidità)	50.000,00	50.000,00			
Direttore	100.000,00	100.000,00			
personale tecnico-amministrativo-contabile per servizi generali aziendali, in convenzione comune di campobasso, assunzioni dirette, appalto di servizi professionali, etc.	160.000,00	160.000,00			
Distacco personale amministrativo ed operativo servizi sociali comune campobasso	100.000,00	100.000,00			
Distacco 100% assistenti sociali comune campobasso (3 unità);	120.000,00	120.000,00			
Assunzione n. 9 assistenti sociali TP equivalente per conseguimento standard 1/6500; standard 1/6500= 12 unità, di cui tre già in servizio presso comune cb.; rispetto alla gestione odierna vi sarebbe un corrispondente risparmio su fondi FNPS/FSR/PDZ, QSFP per riduzione appalto SSP	360.000,00			360.000,00	
Assunzione 3,5 assistenti sociali TP equivalenti per conseguimento standard 1/5000; (standard= 15,5 - 12= 3,5)	140.000,00				140.000,00
Assunzione 4 assistenti sociali TP equivalenti per conseguimento standard 1/4000; (standard= 19,5 - 15,5= 4)	160.000,00		80.000,00		80.000,00
Altro personale PDZ/UDC E SERVIZI VARI (psicologi, educatori, assistenti sociali, progettista, segretario sociale, supporto udp, piano povertà, ecc.)	540.000,00	120.000,00	420.000,00		
ALTRI SERVIZI FONDO POVERTA'	263.925,70		263.925,70		
ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI	180.000,00	180.000,00			
PROGETTO AFFIDO MINORI (trasferimenti e servizi a famiglie)	80.000,00	80.000,00			
FONDO EMERGENZA FAMIGLIE	60.000,00	60.000,00			
TRASPORTO DISABILI (Trasferimenti e Servizi)	50.000,00	50.000,00			
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	220.000,00	220.000,00			
COORDINAMENTO D'AMBITO	40.000,00	40.000,00			
PROGETTO MUOVERSI FACILE	10.000,00	10.000,00			
ALLOGGI DI EMERGENZA	5.000,00	5.000,00			
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - Spesa per CTU disposta dal Giudice	5.000,00	5.000,00			
SPESA PER SERVIZI RESI DALL'ASREM	20.000,00	20.000,00			
Manutenzione mezzi di trasporto Ambito	15.000,00	15.000,00			
SERVIZIO CIVILE	21.000,00	21.000,00			
PROGETTI DI PROMOZIONE E PREVENZIONE SOCIALE	20.000,00	20.000,00			
LEPS FNPS	50.000,00	50.000,00			
SPESE RENDICONTAZIONE PROGETTI ATS	50.000,00	50.000,00			
TOTALI USCITE	2.889.925,70	1.546.000,00	763.925,70	360.000,00	220.000,00
DIFFERENZA ENTRATE/SPESE	-72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00
SBILANCIO ANNO PRECEDENTE	- 108.000,00				
SBILANCIO ANNO IN CORSO	- 72.000,00				
SBILANCIO FINALE	- 180.000,00				

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNUALE A REGIME "REBUS SIC STANTIBUS" DAL 2026 - FUNZIONI FONDAMENTALI ATS - GESTIONE CON SOGGETTO GIURIDICO AD HOC E CON UTILIZZO FONDI PER LEPS ASSISTENTI SOCIALI+POTENZIAMENTO ALTRE FIGURE A CARICO MLPS X 3 ANNI - ANNO 2036 -

DESCRIZIONE	TOTALE	FNPS+FSR+35% della sommatoria dei 2 fondi quale cofinanziamento a carico dei comuni da distribuire in proporzione alla popolazione, come da PSR+comp. utenti+ rec. spese gara	QSFP	FSC (art. 1, c. 449 D quinquies, legge 232/2016): fondo per assunzione assistenti sociali per conseguire standard 1/6500; finanziamento perenne ex articolo 40, comma 2, primo periodo della bozza di statuto	FSC premialità assunzione assistenti sociali per unità incrementali per conseguire standard da 1/6500 a 1/5000; 50% per 1/4000 finanziamento perenne
ENTRATE DISPONIBILI STIMATE derivanti da fondi non vincolati a specifici servizi + fondi dedicati al LEPS Assistenti Sociali (valore annuo stimato)	2.817.925,70	1.474.000,00	763.925,70	360.000,00	220.000,00

DESCRIZIONE	TOTALE	FNPS+FSR+35% della sommatoria dei 2 fondi quale cofinanziamento a carico dei comuni da distribuire in proporzione alla popolazione, come da PSR+comp. utenti+ rec. spese gara	QSFP	FSC (art. 1, c. 449 D quinquies, legge 232/2016): fondo per assunzione assistenti sociali per conseguire standard 1/6500; finanziamento perenne ex articolo 40, comma 2, primo periodo della bozza di statuto	FSC premialità assunzione assistenti sociali per unità incrementali per conseguire standard da 1/6500 a 1/5000; 50% per 1/4000 finanziamento perenne
USCITE STIMATE PER ATTIVITA' AZIENDALI E DI SISTEMA, LEPS E SERVIZI FONDAMENTALI FINANZIATI DAL PIANO DI ZONA (valore annuo)					
assemblea dei sindaci (funzione gratuita)	0,00				
consiglio di amministrazione (funzione gratuita)	0,00				
Collegio Revisori e OIV	20.000,00	20.000,00			
Sedi ufficio di piano e uffici di cittadinanza (sedi concesse gratuitamente dai comuni)	0,00				
spese funzionamento uffici ed udc, materiali, noleggi, sw, piccole manutenzioni, ecc.	50.000,00	50.000,00			
costo anticipazioni finanziarie (castelletto bancario= 5% su 1.000.000 di euro disponibile per gestione liquidità)	50.000,00	50.000,00			
Direttore	100.000,00	100.000,00			
personale tecnico-amministrativo-contabile per servizi generali aziendali, in convenzione comune di campobasso, assunzioni dirette, appalto di servizi professionali, etc.	160.000,00	160.000,00			
Distacco personale amministrativo ed operativo servizi sociali comune campobasso	100.000,00	100.000,00			
Distacco 100% assistenti sociali comune campobasso (3 unità);	120.000,00	120.000,00			
Assunzione n. 9 assistenti sociali TP equivalente per conseguimento standard 1/6500; standard 1/6500= 12 unità, di cui tre già in servizio presso comune cb;; rispetto alla gestione odierna vi sarebbe un corrispondente risparmio su fondi FNPS/FSR/PDZ, QSFP per riduzione appalto SSP	360.000,00			360.000,00	
Assunzione 3,5 assistenti sociali TP equivalenti per conseguimento standard 1/5000; (standard= 15,5 - 12= 3,5)	140.000,00				140.000,00
Assunzione 4 assistenti sociali TP equivalenti per conseguimento standard 1/4000; (standard= 19,5 - 15,5= 4)	160.000,00		80.000,00		80.000,00
Altro personale PDZ/UDC E SERVIZI VARI (psicologi, educatori, assistenti sociali, progettista, segretario sociale, supporto udp, piano povertà, ecc.)	540.000,00	120.000,00	420.000,00		
ALTRI SERVIZI FONDO POVERTA'	263.925,70		263.925,70		
ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI	180.000,00	180.000,00			
PROGETTO AFFIDO MINORI (trasferimenti e servizi a famiglie)	80.000,00	80.000,00			
FONDO EMERGENZA FAMIGLIE	60.000,00	60.000,00			
TRASPORTO DISABILI (Trasferimenti e Servizi)	50.000,00	50.000,00			
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	220.000,00	220.000,00			
COORDINAMENTO D'AMBITO	40.000,00	40.000,00			
PROGETTO MUOVERSI FACILE	10.000,00	10.000,00			
ALLOGGI DI EMERGENZA	5.000,00	5.000,00			
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - Spesa per CTU disposta dal Giudice	5.000,00	5.000,00			
SPESA PER SERVIZI RESI DALL'ASREM	20.000,00	20.000,00			
Manutenzione mezzi di trasporto Ambito	15.000,00	15.000,00			
SERVIZIO CIVILE	21.000,00	21.000,00			
PROGETTI DI PROMOZIONE E PREVENZIONE SOCIALE	20.000,00	20.000,00			
LEPS FNPS	50.000,00	50.000,00			
SPESE RENDICONTAZIONE PROGETTI ATS	50.000,00	50.000,00			
TOTALI USCITE	2.889.925,70	1.546.000,00	763.925,70	360.000,00	220.000,00
DIFFERENZA ENTRATE/SPESE	-72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00

SBILANCIO ANNO PRECEDENTE - 180.000,00

SBILANCIO ANNO IN CORSO - 72.000,00

SBILANCIO FINALE - 252.000,00

CAPITOLO 3 – OBIETTIVO DELL’INTERVENTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE SOCIALE

Opportunità di razionalizzazione, efficientamento e miglioramento, superamento criticità preesistenti, verificabilità e misurabilità, ecc.

Premessa

Il presente capitolo tratta dell'obiettivo di riorganizzazione dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, ponendo l'accento su vari aspetti quali l'efficienza operativa, la risoluzione delle criticità preesistenti e la misurabilità dei risultati.

In particolare, si analizzano i limiti dell'attuale gestione associata dei servizi sociali nell'ATS di Campobasso, dove la convenzione intercomunale ha prodotto risultati importanti, ma soffre di vincoli come l'assenza di autonomia gestionale e decisionale, problemi legati al bilancio del Comune capofila e lentezze burocratiche. La soluzione proposta è la costituzione di un soggetto giuridico autonomo che superi queste problematiche, migliorando l'efficienza e stabilità dei servizi.

Vengono illustrati i vantaggi di un ente autonomo, che potrebbe operare con maggiore flessibilità, assumere personale qualificato senza i vincoli imposti ai comuni associati, e migliorare i processi decisionali grazie a procedure più snelle. Questo permetterebbe anche una migliore pianificazione finanziaria e la creazione di economie di scala, allargando l'offerta di servizi alla persona e migliorando la qualità complessiva.

La creazione di un soggetto giuridico specifico garantirebbe una stabilità nel tempo, riducendo la dipendenza dai cambiamenti politici locali e assicurando una continuità nei servizi erogati. Inoltre, una struttura autonoma faciliterebbe la definizione di indicatori di performance per valutare l'efficacia e la qualità dei servizi, promuovendo una rendicontazione trasparente verso i cittadini e gli enti proprietari.

L'intervento auspicato punta quindi a razionalizzare ed efficientare il sistema dei servizi sociali attraverso un soggetto giuridico autonomo, con l'obiettivo finale di migliorare la qualità dei servizi all'utenza e ottimizzare l'impatto dell'azione pubblica.

3.1 Lo stato attuale

Come già detto nel capitolo precedente, la trasformazione del settore dei servizi sociali in Italia ha subito un'accelerazione significativa con l'approvazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328, che ha superato la precedente disciplina risalente alla "Legge Crispi" del 1890. La Legge 328/2000 ha introdotto un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuovendo un approccio organico e finalizzato a fornire un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà. Uno degli aspetti chiave è stato il riconoscimento del ruolo centrale dei Comuni, chiamati a esercitare le funzioni amministrative in forma associata, concorrendo alla programmazione regionale e adottando assetti funzionali alla gestione efficace dei servizi.

Nel Molise, questo processo è stato recepito con l'istituzione degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) nel 2006, e ulteriormente consolidato con la Legge Regionale 6 maggio 2014, n. 13. Attualmente, la gestione associata si basa su 7 ATS, tra cui quello di Campobasso, che opera attraverso una convenzione intercomunale ex articolo 30 del TUEL, con il Comune di Campobasso come ente capofila.

L'ATS di Campobasso ha operato con successo nella gestione dei servizi sociali attraverso la convenzione intercomunale. Questa forma associativa, nonostante le sue caratteristiche intrinseche di “leggerezza” e “provvisorietà/reversibilità/instabilità”, nello specifico contesto ha consentito di:

- **Integrare i servizi:** Sfruttando le risorse del Comune di Campobasso ed integrandole con quelle, nuove, del Piano di zona, si è potuto incrementare ed estendere, in modo omogeneo e capillare, l'offerta di servizi sociali all'intero territorio dell'ATS.

- **Sviluppare nuove iniziative:** Grazie alla sinergia tra comuni, sono stati attivati numerosi progetti e servizi innovativi, migliorando ed elevando significativamente il livello del welfare locale.
- **Ottimizzare le risorse:** L'uso a costo zero dell'infrastruttura amministrativa esistente (quella del comune capofila) ha consentito di destinare maggiori risorse all'erogazione diretta dei servizi ai cittadini.

3.2 Le criticità emergenti

Nonostante i risultati positivi, l'attuale modello gestionale presenta, inevitabilmente, alcune criticità, di seguito compendiate:

- **Limitazioni organizzative:** La convenzione ex art. 30 TUEL non dota l'ATS di personalità giuridica, limitando l'autonomia gestionale e decisionale.
- **Vincoli finanziari e assunzionali:** Il Comune capofila è soggetto a limiti ed alle tempistiche di bilancio ed a vincoli assunzionali che rendono poco fluide le attività dell'ATS ed ostacolano l'assunzione di personale necessario per rispettare gli standard dei LEPS (Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali), come gli assistenti sociali.
- **Procedure farraginose:** La gestione attraverso il Comune capofila comporta processi decisionali complessi e rallentamenti burocratici, incidendo sull'efficienza operativa.
- **Sostenibilità nel tempo:** L'assenza di una struttura gestionale autonoma rende il sistema vulnerabile a cambiamenti politici o amministrativi, mettendo a rischio la continuità dei servizi.

3.3 Motivi per la costituzione di un soggetto giuridico ad hoc

Con la costituzione di un soggetto giuridico ad hoc per la gestione dei servizi sociali dell'ATS di Campobasso ci si prefigge il superamento di tali criticità ed il conseguimento dei seguenti **obiettivi fondamentali di miglioramento**.

3.3.1 Autonomia gestionale

Un soggetto giuridico autonomo può agire con maggiore flessibilità e rapidità, adattandosi alle esigenze del territorio, rapportandosi esclusivamente ai propri organi di indirizzo e rappresentanza (assemblea dei sindaci, presidente e Consiglio di amministrazione) e di gestione (direttore, coordinatore, ufficio di piano, etc.). L'autonomia nella gestione dei servizi di ambito sociale si riferisce alla capacità e alla libertà di prendere decisioni operative e organizzative in modo indipendente, pur rispettando gli obiettivi e le finalità degli enti locali associati che collaborano nella gestione dei servizi di interesse comune. L'ente autonomo ha libertà di programmare, dimensionare e strutturare le proprie risorse umane e operative per garantire una gestione efficiente dei servizi, disponendo l'assunzione di personale, l'organizzazione dei team di lavoro e la definizione delle procedure interne. Inoltre, pur operando all'interno di un quadro di regole condivise tra gli enti che concorrono alla gestione comune, esso ha autonomia di bilancio, nella pianificazione finanziaria e nella gestione dei fondi per erogare i servizi, mentre oggi la gestione ATS deve sottostare alle tempistiche imposte dalle politiche di gestione finanziaria del Comune capofila. Ancora, l'ente autonomo ha la capacità di prendere decisioni su come fornire i servizi, quali fornitori utilizzare, come implementare nuove tecnologie o strumenti per migliorare l'efficienza, e come rispondere alle esigenze emergenti poste dagli utenti. In definitiva, grazie alla sua autonomia, l'ente ad hoc può essere più flessibile nell'adattarsi alle esigenze specifiche del territorio e delle comunità che serve, potendo individuare soluzioni su misura per i problemi locali. L'autonomia gestionale deve tuttavia rispettare i vincoli normativi e giuridici stabiliti dalle leggi nazionali e regionali, così come gli accordi tra gli associati, per garantire che i servizi sociali siano erogati in modo efficace e trasparente.

3.3.2 Superamento dei vincoli

Con la costituzione di un soggetto giuridico ad hoc si eliminano, come abbiamo visto, le limitazioni legate alle logiche di bilancio e ai criteri assunzionali del comune capofila, permettendo l'assunzione diretta di personale qualificato. Il superamento dei vincoli legati al bilancio e ai criteri assunzionali del Comune capofila rappresenta un importante passo avanti per aumentare l'autonomia nella gestione di servizi sociali. Questo cambiamento consente di eliminare le restrizioni che tradizionalmente limitano l'efficacia e la flessibilità operativa dell'organismo, migliorando la sua capacità di risposta alle esigenze della comunità. Eliminare le limitazioni legate al bilancio del Comune capofila (banalmente, anche quelle connesse alle modalità ed alle tempistiche di approvazione dei preventivi e consuntivi, variazioni, assestamenti, ecc., inevitabilmente rispondenti ad esigenze generali di amministrazione del comune e non rapportabili allo specifico dei servizi sociali), consente all'ATS di non essere più vincolato ai tempi, ai tetti di spesa o alle priorità di bilancio di un singolo ente. Questo permette una pianificazione economica più flessibile, tempestiva e mirata, facilitando l'allocazione delle risorse in base alle reali necessità dei servizi da erogare, in particolare per quanto concerne l'assunzione diretta di personale qualificato, il che consente all'ente autonomo di assumere direttamente personale attraverso comunque opportune procedure di selezione, senza dover passare attraverso i criteri, i tetti di spesa, le piante organiche, i vincoli e le regole imposte ai singoli enti locali. Ciò significa poter reclutare personale qualificato in quantità, tempi e modi rispondenti alle esigenze dell'ente gestore, magari con contratti adeguati alle esigenze specifiche dei servizi sociali gestiti, oltre che ridurre i tempi e la complessità delle procedure di assunzione, offrendo condizioni contrattuali più attrattive per specialisti e professionisti del settore sociale. Inoltre, vi è maggiore flessibilità organizzativa e si possono realizzare strutture organizzative più snelle e funzionali, per implementare politiche di welfare su misura per la comunità locale, adattare rapidamente i servizi alle nuove esigenze sociali, come quelle correlate all'incremento della domanda di assistenza o nuove problematiche sociali, investire in progetti innovativi o sperimentali per migliorare la qualità dei servizi erogati.

3.3.4 Efficienza operativa

L'efficienza operativa è un elemento cruciale per la gestione di un ente dotato di autonomia gestionale e amministrativa: le procedure amministrative più snelle e i processi decisionali semplificati possono migliorare significativamente la qualità e l'efficacia della gestione rispetto a una gestione in convenzione che, come più volte detto, deve rispondere a logiche più ampie e generali. La centralizzazione dei processi inerenti la gestione associata dei servizi sociali, nel contesto della costituzione di una persona giuridica ad hoc, consente di ottimizzare le risorse anche per quanto concerne la semplificazione delle procedure amministrative, come la gestione delle gare d'appalto, dei pagamenti, e delle risorse umane. Grazie alla possibilità di assumere direttamente personale qualificato, l'ente autonomo può creare team specializzati per gestire i vari servizi sociali, senza dover dipendere dalle risorse messe a disposizione dai singoli comuni. Questo porta a una maggiore efficienza e competenza nella gestione delle attività operative. In un ente autonomo la presenza di un management unico facilita processi decisionali fluidi e coordinati, riducendo i ritardi e i conflitti che possono sorgere nelle gestioni convenzionate. Ancora, la gestione autonoma consente di investire in progetti innovativi, come l'introduzione di nuove tecnologie o l'adozione di approcci sperimentali nei servizi sociali. Infine, la semplificazione dei processi decisionali permette di monitorare costantemente l'efficacia dei servizi erogati e apportare modifiche rapidamente. Questo crea un ciclo virtuoso di miglioramento continuo, con la possibilità di adattare i servizi alle mutevoli esigenze del contesto.

3.3.5 Stabilità nel tempo

Una struttura organizzativa definita garantisce la continuità dei servizi indipendentemente dalle variazioni amministrative dei singoli comuni. La stabilità nel tempo è un fattore cruciale per garantire l'efficacia e la continuità dei servizi erogati, soprattutto nel contesto dei servizi di ambito sociale. Ciò

permette di mantenere operativa l'erogazione dei servizi anche quando si verificano cambiamenti amministrativi o politici nei singoli comuni partecipanti. L'ente ha una governance propria e una struttura gestionale che non dipendono, per l'operatività quotidiana e fatti salvi gli aspetti strategici che investono l'intera compagine sociale (i comuni associati), dalle amministrazioni dei singoli comuni. Questa caratteristica lo rende meno vulnerabile alle variazioni politiche o amministrative che possono verificarsi a livello locale, come i cambi di giunta o i nuovi orientamenti politici. La stabilità della struttura permette di effettuare pianificazioni strategiche a lungo termine, garantendo la continuità dei progetti e degli investimenti, indipendentemente dai cambiamenti nelle amministrazioni comunali. Quindi, a differenza della gestione in convenzione, piuttosto "volatile" nella sua forma giuridica e che può subire ritardi o interruzioni quando gli enti partecipanti devono rinegoziare accordi o bilanci, l'ente autonomo garantisce una struttura operativa e gestionale stabile, capace di funzionare senza interruzioni, meno soggetta alle scadenze elettorali o agli avvicendamenti amministrativi.

3.3.6 Economia di scala

La costituzione di un soggetto giuridico ad hoc consente ai comuni associati di conseguire importanti economie di scala, derivanti dalla possibilità di mettere a sistema la gestione di servizi ulteriori rispetto a quelli strettamente inerenti il piano sociale di zona, afferenti in generale l'area dei servizi alla persona. Ci si riferisce agli asili nido ed altri servizi per l'infanzia, al trasporto scolastico, mense, biblioteche, impianti sportivi, servizi per anziani, servizi sociali, impianti sportivi, farmacie, ecc. Detti servizi, laddove se ne verificano in concreto le condizioni economico-gestionali, possono essere conferiti dai singoli comuni al soggetto gestore dei servizi del piano di zona, in virtù di specifici contratti di servizio, con la formula dell'affidamento "in house". Ciò consente di svincolare detti servizi da gestioni in economia da parte dei singoli enti, sovente asfittiche e stentate, proiettandole sul piano di un miglioramento della qualità e della standardizzazione del servizio. Ovviamente,

occorre prestare la dovuta attenzione rispetto a possibili situazioni di gestioni “in povertà”, da parte soprattutto dei comuni piccoli e piccolissimi, caratterizzate da soluzioni gestionali, a gestione diretta o a mezzo di piccole cooperative locali, che ne rendono difficile il trasferimento in un contesto imprenditoriale di più grandi dimensioni, senza gli inevitabili incrementi di costi. Va quindi fatta un’analisi caso per caso, accurata e trasparente, per scongiurare l’insorgere di diseconomie a carico del soggetto gestore e/o dei singoli comuni. Ad ogni buon conto, al netto di tali doverose cautele, potenzialmente, i servizi aggiuntivi in questione, una volta svincolati dalle ristrettezze finanziarie e amministrative e dalla frammentazione organizzativa e gestionale dei singoli comuni, possono essere proiettati in un contesto di miglioramento organizzativo, qualitativo e di razionalizzazione produttiva, a tutto vantaggio degli utenti e degli stessi enti erogatori, i quali, peraltro, si alleggerirebbero di un peso gestionale cui sovente, soprattutto i comuni più piccoli e privi di un’adeguata struttura amministrativa, non riescono a far fronte in maniera adeguata. Condizioni di efficienza e di efficacia rendono comunque necessario che tutti i comuni soci conferiscano integralmente i Servizi sociali comunali all’Azienda consortile nelle modalità e con la eventuale gradualità stabilita dagli stessi comuni soci. Da ultimo, ma non per importanza, c’è da sottolineare che, nel contempo, la gestione di tali servizi aggiuntivi, in un contesto di compatibilità economica previamente verificata e validata in concreto, consentirebbe al soggetto gestore dei servizi dell’ATS di conseguire importanti economie di scala nelle proprie attività, sia sotto il profilo della “diluizione” su più larga scala, appunto, della quota dei costi fissi (indipendenti dal volume della produzione) riferibili ai costi aziendali generali o di amministrazione, sia in riferimento alla possibilità, grazie all’ampliamento della base produttiva, di specializzare e standardizzare meglio i processi produttivi ed i servizi specialistici con funzioni trasversali e di staff, a tutto vantaggio dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità complessive della gestione.

3.3.7 Verificabilità e misurabilità

Riallacciandoci a quanto detto in precedenza, circa le potenzialità connesse all'allargamento della base produttiva del nuovo soggetto giuridico, in termini di economia di scala e di specializzazione e standardizzazione dei processi produttivi e delle funzioni trasversali e di staff di supporto ai servizi finali destinati all'utenza, è da sottolineare altresì una ulteriore implicazione. La costituzione di un soggetto giuridico ad hoc agevola la definizione e la gestione nel tempo di un sistema di indicatori di performance specifici e misurabili per valutare l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi sociali erogati. Esempi di indicatori includono: tempo di risposta alle richieste di aiuto, percentuale di utenti soddisfatti, costi operativi per servizio erogato, numero di beneficiari raggiunti, ecc. Il che consente di rendere conto in maniera trasparente ai cittadini, agli enti proprietari (i comuni), alle istituzioni regionali e nazionali, su come vengono gestiti i servizi, per gli aspetti qualitativi e quantitativi, di rispetto dei diritti dei cittadini, ecc., andando ben oltre quanto già previsto ed attuato con i pur pregevoli strumenti attuali, tipo carta dei servizi o carta di cittadinanza, per addivenire ad un vero e proprio sistema di monitoraggio continuo che raccoglie dati in tempo reale, consentendo un controllo puntuale e tempestivo delle performance. Il tutto si traduce anche in una maggiore trasparenza nella rendicontazione verso gli enti finanziatori e i cittadini, magari attraverso la pubblicazione di bilanci sociali e rapporti di attività. Con una struttura più dinamica, efficiente e coordinata, impensabile nella gestione "in economia intercomunale" quale è quella in regime di convenzione ex art. 30 TUEL, vi è anche più spazio per sperimentare nuovi modelli di intervento sociale, ad esempio attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali o la collaborazione con il settore privato e il terzo settore, con conseguente miglioramento della qualità dei servizi erogati, dell'esperienza di fruizione dei servizi da parte degli utenti e della capacità di rispondere ai loro bisogni.

3.3.8 Ottimizzazione della gestione del personale

Come abbiamo già avuto modo di vedere, a confermarne l'importanza strategica che assume nella gestione dei servizi di ambito, la tematica del personale riemerge trasversalmente e prepotentemente, di continuo, nel corso della trattazione. D'altro canto, trattasi di servizi ad altissima incidenza del fattore lavoro, prevalentemente lavoro di contenuto professionale e manageriale e che rappresenta l'essenza dei servizi stessi.

Fondamentalmente, l'ambito territoriale sociale, qualsiasi sia la forma giuridica prescelta per la gestione associata, svolge, da un lato, "attività di sistema": programmazione, progettazione, amministrazione, contabilità, gestione dei servizi sociali (servizio sociale professionale, segretariato sociale, equipe professionali multidisciplinari, etc.), nel contesto delle attività dell'ufficio di piano e servizi di supporto al medesimo, degli uffici di cittadinanza operanti sul territorio e degli staff professionali multidisciplinari. Trattasi di attività in parte orientate all'interno, al funzionamento della macchina organizzativa, ed in parte all'esterno, all'utenza, ma prevalentemente (anche se non esclusivamente) come servizi "intermedi" e "collettivi" e non "individuali" o "finali" (di seguito vedremo, per contrasto, la differenza tra servizi intermedi e servizi finali all'utenza).

Altra branca dei servizi di ambito attiene, invece, ai servizi erogati direttamente agli utenti, servizi "finali" appunto, di cui gli utenti fruiscono personalmente o come famiglie, gratuitamente o con compartecipazione economica, prevalentemente "a domanda individuale" (SAD anziani e disabili, assistenza educativa, scolastica, centri socioeducativi, strutture residenziali o semiresidenziali, etc.). A questa seconda tipologia possiamo assimilare, per mera analogia e non perché vi sia sempre coincidenza di contenuti, la miriade di progetti e servizi "estemporanei", prevalentemente finanziati con fondi dedicati, comunitari, nazionali, regionali o locali, occasionali o ripetutamente stanziati anno per anno.

E' di tutta evidenza che le attività afferenti alla prima tipologia, di rilievo strategico ed inquadrabili nel cosiddetto "core business" del servizio sociale, debbano essere svolte prevalentemente da personale interno, dipendente dall'ente gestore e possibilmente inquadrato con rapporto di lavoro di

rilievo pubblicistico, considerata la natura pubblicistica, appunto, di molte di dette attività (oltre ai ruoli di amministrazione e gestione, si pensi ad esempio anche alle funzioni svolte dagli assistenti sociali e da altri professionisti del sociale nei percorsi di tutela dei minori e non solo).

Quanto alla seconda tipologia di servizi, ferma la possibilità della autoproduzione interna, con personale dipendente dall'ente gestore (ricordiamo che gli Ambiti Sociali, così come gli enti locali e ancor di più le Aziende Sanitarie Locali, sono sempre, al contempo, sia enti di programmazione/regolazione/distribuzione dei servizi erogati ma anche enti produttori diretti dei medesimi servizi), è di gran lunga più diffusa la formula dell'acquisizione in outsourcing (appalti e concessioni di servizi, co-progettazione, accreditamento, voucher, etc.).

Abbiamo già ampiamente accennato, nelle pagine precedenti, che una delle "patologie" più rilevanti riscontrate nell'esperienza della gestione in convenzione dell'ATS di Campobasso è stata quella di non aver potuto più assumere direttamente, ad un certo punto, per le problematiche pure ampiamente descritte in precedenza, il personale operante nei servizi ed attività "di sistema". Il ricorso, necessitato, ad appalti "endo-aziendali" di detti servizi ha comportato una serie di specifiche criticità che di seguito si riassumono nuovamente nella loro essenzialità:

- Difficoltà nel dover operare, all'interno del medesimo segmento di attività o gruppo di lavoro, con personale comunale e personale esterno, contrattualizzato da enti del terzo settore, con differenti regimi giuridici ma pari valenza funzionale e conseguenti rischi di conflittualità interna, difformità di trattamento, prassi lavorative disomogenee, etc.;
- Possibile insorgenza di conflitti di interesse in relazione a professionisti dipendenti da operatori economici che, potenzialmente, possono essere chiamati a gestire sia servizi "interni" che "esterni" (invero, l'ATS ha cercato di mitigare tale rischio ponendo, a monte, una serie di incompatibilità di massima per gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento delle diverse tipologie di servizi);
- Possibili rischi in termini di perdita delle professionalità acquisite ed ampiamente rodiate nel corso di esperienze lavorative pluriennali, in relazione alla possibile ricerca di forme di

occupazione “stabili” in altri enti del pubblico impiego da parte di operatori dipendenti dagli enti del terzo settore (anche se l’ATS ha cercato, anche in questo caso, di mitigare il rischio “imponendo” agli appaltatori il rispetto della clausola sociale nel subentro nei contratti di appalto ed il rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato nei contratti individuali di lavoro).

È di tutta evidenza che, per le ragioni già ampiamente accennate e ripetute nel corso del presente studio di fattibilità, la “reinternalizzazione” di dette figure professionali “di sistema”, nel contesto della costituzione di un soggetto giuridico ad hoc per la gestione dei servizi d’ambito, rappresenta uno degli **obiettivi di qualità e di efficacia più importanti** che ci si pone con la promozione del percorso di riorganizzazione della struttura dell’ATS di Campobasso. Ovviamente, sempre per ragioni di qualità, efficacia e funzionalità del sistema, ma anche di “giustizia sociale”, la “reinternalizzazione” di detto personale, pur nel rispetto dei principi pubblicistici, deve avvenire con modalità tali da salvaguardare al massimo il mantenimento e la valorizzazione del know-how professionale già acquisito dagli operatori nel corso di esperienze ultradecennali di collaborazione con l’ATS.

In conclusione, la creazione di un soggetto giuridico ad hoc per la gestione dei servizi sociali associati rappresenta un’opportunità significativa per razionalizzare ed efficientare il sistema, superando criticità preesistenti e garantendo una misurabilità chiara dei risultati. L’intervento consente una gestione più integrata, efficace e responsabile, con l’obiettivo finale di migliorare la qualità della vita delle persone e l’impatto sociale dell’azione pubblica.

CAPITOLO 4 – IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E REGIONALE CIRCA LE FORME DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI.

4.1 La normativa nazionale sulle forme della gestione associata dei servizi sociali

Il sistema di welfare italiano è stato oggetto, a partire dallo scorso decennio, di un'importante riforma che ne ha profondamente modificato l'assetto, l'organizzazione e il funzionamento, sia per quanto attiene gli aspetti operativi, sia per ciò che riguarda le modalità di programmazione degli interventi. La legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ha proposto una ridefinizione sistematica ed unitaria del settore, profilando nuovi ruoli e funzioni agli attori del sistema, regolandone altresì i meccanismi d'interazione tra essi. Il motore dell'azione normativa della 328 è rappresentato dal principio di sussidiarietà sia verticale che orizzontale; funzioni ed interventi devono essere attribuite al livello "più basso", cioè al corpo sociale più vicino al cittadino. A livello verticale, ciò si è tradotto nel massiccio intervento degli Enti locali, in particolare dei Comuni, cui spetta il compito di "coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza" attraverso lo strumento dei piani di zona, fulcro della programmazione degli interventi sociali. Lo Stato continua a svolgere una funzione amministrativa attraverso la ripartizione delle risorse finanziarie da dedicare agli interventi di politica sociale (Fondo Nazionale delle Politiche Sociali), mentre la legislazione in materia di regolazione del sistema di affidamento dei servizi alla persona è data alle Regioni. Ad esse inoltre è affidato il compito di programmare e coordinare il complesso degli interventi in una logica di integrazione tra sociale e sanitario (Piani sociosanitari regionali). Tuttavia, l'impianto normativo, disegnato dalla legge e la sua stessa natura di legge quadro, erano destinati a venire meno con l'approvazione della legge costituzionale n. 3/2001 con oggetto il sistema delle Autonomie locali e dei rapporti con lo Stato. Tale riforma, di matrice tipicamente "federalista", affida competenza esclusiva alle Regioni di alcune materie, tra cui quella sociale. La modifica del titolo V rischia di inficiare l'intero impianto normativo della 328, creando di fatto una sovrapposizione tra i soggetti istituzionali competenti in materia

sociale, determinando, soprattutto, l'impossibilità di stabilire i "livelli essenziali di prestazione" (LEP) sociale - concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti - inattuati fino ad oggi. Infatti, la Legge opera una diversa distribuzione di funzioni così ripartita: alle regioni competenza esclusiva in materia di politiche sociali; allo Stato competenza relativamente alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. Questa funzione diveniva sostanzialmente l'unica garanzia di omogeneità del servizio sul territorio nazionale, già caratterizzato da interventi e politiche tra loro molto diverse. Sulla spinta di questi due importanti eventi normativi, tutte le regioni si sono attivate intervenendo nel settore delle politiche socioassistenziali anche se con tempi, modalità e contenuti non sempre omogenei, in considerazione anche dei nuovi poteri loro riconosciuti.

A livello orizzontale, il principio di sussidiarietà prevede che gli enti pubblici "promuovano azioni per favorire il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale".

Le organizzazioni del Terzo Settore entrano così a pieno titolo nel sistema di welfare, sancendo il passaggio da un sistema di erogazione dei servizi tipicamente centralizzato (state), ad uno in cui si integrano le risorse possedute dai soggetti pubblici con quelle disponibili nei soggetti del cosiddetto privato sociale (mix). In piena sintonia con il principio di sussidiarietà, il ruolo di fornitore di servizi sociali affidato al Terzo Settore è reso possibile dall'apprezzata e consistente, capacità di lettura dei bisogni dei cittadini che queste organizzazioni riescono ad esprimere. Bisogna ricordare che a tali competenze si lega, anche, l'affidamento di ulteriori ruoli: il Terzo Settore è, infatti, chiamato a mettere in gioco il proprio expertise nel momento concertativo della programmazione degli interventi, nella fase, cioè, di definizione dei Piani di zona. Per alcuni l'ampia rete di soggetti chiamati a co-progettare insieme agli enti locali i Piani di zona, richiama ad una co-responsabilizzazione che interessa non solo il piano del sistema regolativo tra attori pubblici e privati, bensì investe anche gli

attori del privato sociale con un grado di co-gestione tale da evocare concetti di welfare community. L'idea è che si possa procedere nella direzione del superamento della giustapposizione e/o integrazione tra pubblico e privato, accordando allo Stato non tanto la regolazione dei meccanismi di mercato, quanto piuttosto un'azione politica di alto profilo, espressa nella costruzione di uno “spazio allargato” dove interagiscono ed operano molteplici attori e principi regolativi. La welfare community è in qualche modo conseguenza della naturale evoluzione della 328 come effetto virtuoso di un sistema effettivamente integrato tra attori, servizi e settori. Ad oggi in Italia si possono contare territori realmente virtuosi che hanno sviluppato buone capacità d'integrazione, a fronte di una certa presenza di contesti locali dove l'interazione, soprattutto tra sociale e sanitario, è attuata solo in modo informale e piuttosto frammentato. Il welfare community (anche detto welfare locale vista l'importanza dalla rete di attori del contesto territoriale) è una proiezione valida, sia come margine di evoluzione del sistema di welfare, sia, soprattutto, come prospettiva d'interazione tra gli attori regolati da meccanismi più fluidi degli attuali. In ogni caso il ruolo giocato dal no-profit, nell'arena delle politiche sociali, non è secondario sia come mix pubblico/privato, sia nella prospettiva di welfare comunitario. Esso svolge comunque una funzione focale nella messa a punto del sistema di offerta dei servizi sociali e, in una prospettiva di sviluppo locale, potrebbe rappresentare il perno del mercato sociale. Se al momento della sua emanazione la legge rappresentava il tentativo di dare una disciplina organica al settore, prima oggetto di una normativa settoriale e spesso sovrapponibile, ciò è tanto più vero per il segmento dei servizi sociali che trovano legittima collocazione e definizione all'interno della Legge nell'art. 22. Secondo tale articolo, il sistema integrato di servizi sociali si caratterizza per l'erogazione delle prestazioni di: servizio sociale e segretariato sociale per informazione, consulenza al singolo e ai nuclei familiari; servizio di pronto intervento sociale per le situazioni emergenza personali e familiari; assistenza domiciliare; strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali; centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario. Relativamente alla necessità di poter disporre di comuni riferimenti nella declinazione dei servizi sociali un importante momento di raccordo è dato dal **Nomenclatore Interregionale degli Interventi e Servizi Sociali**

approvato nel 2009. Il Nomenclatore si configura quale strumento di mappatura degli interventi e dei servizi sociali, attraverso la descrizione e definizione di tutte le voci desunte confrontando, integrando e raccordando le classificazioni previste per gli interventi e servizi sociali nelle Regioni. Infatti, poter disporre di articolate e attendibili definizioni è alla base di una precisa esigenza conoscitiva finalizzata alla gestione di qualsiasi sistema, sentita soprattutto da chi deve realizzare politiche sociali che contribuiscano, a tutti i livelli istituzionali, al raggiungimento di un rinnovato ed efficiente sistema di benessere sociale. Sebbene da molti anni, fin da prima dell'emanazione della legge 328/00, sia stato affrontato il problema della realizzazione del Sistema Informativo per il Sociale (SISS), non solo esso non si è ancora attivato a livello nazionale, ma, a tutt'oggi, non è ancora diffusa una classificazione e una definizione dei servizi sociali condivisa. La necessità di disporre di una classificazione utilizzabile non riguarda solo finalità statistiche, ma deve porsi l'obiettivo più alto di raccordare le classificazioni regionali secondo un unico e condiviso schema classificatorio.

3.1 La normativa regionale sulle forme della gestione associata dei servizi sociali

L'ultimo Piano Sociale Regionale, deliberato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 238 del 6 ottobre 2020, nell'alveo della legge regionale 13/2014 di "riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali", rappresenta lo strumento fondamentale attuale per definire e costruire un sistema integrato di interventi e servizi sociali così come previsto dalla L. 328/2000, denominata "Legge Quadro per la Realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali"; questa norma si prefiggeva lo scopo di creare un sistema che mettesse in relazione i vari soggetti operanti sul territorio, sia a livello istituzionale che non, con l'obiettivo di sviluppare e qualificare i servizi sociali per renderli maggiormente flessibili, omogenei ed adeguati ai bisogni della popolazione.

I comuni associati hanno programmato il sistema dell'offerta di servizi al cittadino in campo sociale e, in collaborazione con la ASREM, hanno integrato la programmazione sociale con quella sanitaria

per offrire risposte unitarie e coerenti al bisogno di salute e benessere dei cittadini di uno stesso territorio.

Pertanto, il Piano di Zona (PdZ), è quindi definibile come il Piano Regolatore sociale nel quale devono essere previste, compatibilmente con le risorse disponibili (umane, economiche e strutturali), azioni idonee a ridurre le aree di criticità e quelle strategico/preventive capaci di condurre ad un'efficace programmazione di interventi territoriali.

È venuta così a concretizzarsi anche nella Regione Molise la normativa e gli atti di indirizzo amministrativo in riferimento alla legge n. 328/2000 che vengono qui riportati nei tratti essenziali:

ANNO	NORMA	DESCRIZIONE
2000	D.Lgs. n. 267/2000	“Testo unico della Legge sull’ordinamento degli Enti Locali”
2000	Legge n. 328/2000	“Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
2000	Legge Regionale n. 1/2000 (Abrogata dalla Legge regionale 13/2014)	“Riordino delle attività socio-assistenziali e istituzione di un sistema di protezione e dei diritti di cittadinanza”
2000	Legge Regionale n. 3/2000	“Interventi a favore della maternità e delle donne non occupate”
2000	Legge Regionale n. 18/2000	“Riconoscimento e promozione delle società operaie di mutuo soccorso”
2000	Legge Regionale n. 29/2000	“Diritto al gioco – Tutela e promozione”
2001	Legge Cost. n. 3/2001	“Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”
2001	D.P.C.M. 14 febbraio 2001	“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”
2001	D.P.C.M. 29 novembre 2001	“Definizione dei livelli essenziali di assistenza”
2002	Legge Regionale n. 26/2002	“Disabili – Programmi regionali di inserimento lavorativo e di sostegno – Istituzione del Fondo Regionale Disciplina”
2002	Delibera di Giunta Regionale 29 luglio 2002, n.1187	D.P.C.M. 29 novembre 2001 recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”. Provvedimenti
2002	Legge Regionale 18 ottobre 2002, n. 25	Eliminazione delle barriere architettoniche
2002	Legge Regionale 6 novembre 2002, n. 30	Tutela della salute mentale
2003	Legge Regionale n. 15/2003	“Interventi per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dei territori montani

ANNO	NORMA	DESCRIZIONE
2003	Legge Regionale n. 12/03	“Istituzione della giornata regionale del disabile”
2003	Legge Regionale n. 26/03	“Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 19/1984, recante ad oggetto: norme in materia di trasporti di competenza regionale - Deleghe”
2004	Legge Regionale n. 9/2004	“Adozione dei minori da parte delle coppie residenti nella Regione Molise - Provvedimenti”
2004	Legge Regionale n. 31/2004	“Associazioni di promozione sociale – Norme in materia di promozione – Disciplina del riconoscimento – Interventi per il sostegno”
2004	Legge Regionale n. 36/2004	“LR 14/04/2000 n. 29 – Modifiche ed integrazioni”
2004	Deliberazione del Consiglio Regionale n. 251/04	“Piano Socio-Assistenziale Regionale 2004/2006”
2004	Regolamento Regionale 26 gennaio 2004, n. 1	Regolamento applicativo della Legge Regionale n. 30/2002, ai sensi dell’art. 13, comma 1.
2004	Deliberazione di Giunta Regionale n. 346/04	“Programma di intervento a favore degli immigrati”
2005	Legge Regionale n. 16/2005	“Adozione dei minori da parte delle coppie residenti nella Regione Molise - Modifiche”
2005	Delibera di Giunta Regionale n. 408/2005	“Deliberazione Consiglio Regionale n. 251/04 – PSR triennale 2004/2006 – Linee guida per la stesura dei Piani Sociali di Zona in Molise”
2005	Legge Regionale 1° aprile 2005, n. 9	Riordino del servizio sanitario regionale
2005	Deliberazione di Giunta Regionale n. 1423/05	“Linee guida per l’erogazione del servizio dell’assistenza domiciliare in favore dei pazienti affetti dalla malattia di Alzheimer”
2005	Legge Regionale n. 31/05	“Interventi per il diritto allo studio nelle scuole dell’infanzia non statali nelle scuole primarie non statali e paritarie”
2005	Deliberazione di Giunta Regionale n. 1846/05	“Programma regionale di iniziative a favore degli immigrati extracomunitari”
2006	Legge Regionale n. 32/2006	“Ufficio del Tutore Pubblico dei Minori – Istituzione - Disciplina”
2006	Legge Regionale n. 29/06	“Istituti di Patronato e di assistenza sociale – Contributi - Disciplina”
2006	Delibera di Giunta Regionale 6 marzo 2006, n. 203	Delibera C.R. 12 novembre 2004, n. 251 “Piano sociale regionale triennale 2004/2006”. Direttiva in materia di autorizzazione e accreditamento dei servizi e delle strutture, compartecipazione degli utenti al costo dei servizi, rapporto tra enti pubblici ed enti gestori. Provvedimenti
2006	Delibera di Giunta Regionale 16 ottobre 2006, n. 1722	Linee guida per l’autorizzazione alla realizzazione, all’esercizio delle attività e per l’accreditamento delle strutture socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali
2006	Legge Regionale n. 54/06	“Disposizione in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”
2007	Legge Regionale n. 10/2007	“Il volontariato nella Regione Molise – Promozione e incentivazione – Nuove norme”
2007	Legge Regionale n. 23/2007	“Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nel Molise - Disciplina”
2007	Delibera di Giunta Regionale 30 marzo 2007, n.362	Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Presidente della Regione Molise per l’approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1, comma 180 della Legge 30 dicembre 2005, n. 311. Approvazione
2007	Regolamento Regionale n. 4/2007	Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 9/2004 “Provvedimenti per l’adozione di minori da parte delle coppie residenti nella Regione Molise”
2007	Delibera di Giunta Regionale del 30 maggio 2007 n. 556	“Piano Regionale e Linee Guida per il Sistema delle Cure Domiciliari”
2008	Decreto Ministeriale del 17.12.2008	“Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza domiciliare”;
2008	Legge Regionale n. 4/2008	“Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nel Molise – Disciplina regolamentare”

ANNO	NORMA	DESCRIZIONE
2008	Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190/08	“Piano Sanitario Regionale Triennio 2008/2010”
2008	Deliberazione del Consiglio Regionale 11 marzo 2008, n. 84	Requisiti in materia di autorizzazione e di accreditamento per le strutture residenziali, semiresidenziali ed aggregative destinate a minori, disabili ed anziani. Modifiche ed integrazioni alla delibera C.R. n. 251 del 12 novembre 2004, ad oggetto «“Piano socio-assistenziale regionale (triennio 2004-2006)”. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge R. 7 gennaio 2000, n. 1»
2008	Legge Regionale 24 giugno 2008, n. 18	Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private
2008	Delibera di Giunta Regionale 1° agosto 2008, n. 893	Programma operativo di rientro 2007-2009 (obiettivo specifico n. 11; obiettivo operativo IV.11.3). Delibera G.R. n. 102 del 9 febbraio 2008 e LeggeR. n. 18 del 24 giugno 2008: “Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale ed accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”. Provvedimenti di organizzazione
2008	Legge Regionale 26 novembre 2008, n. 34	Modifiche alla LeggeR. 1° aprile 2005, n. 9, ad oggetto: “Riordino del servizio sanitario regionale”
2008	Delibera di Giunta Regionale 15 dicembre 2008, n. 1359	Piano regionale delle strutture socio-sanitarie residenziali
2008	Delibera di Giunta Regionale n. 20/2008	“Linee guida regionali in materia di adozione nazionale e internazionale”
2008	Delibera di Giunta Regionale n. 851/08	“Approvazione Programma regionale di azioni ed iniziative a favore della famiglia – Anno 2008”
2008	Delibera di Giunta Regionale n. 101 del 04-feb-08	P.O. di Rientro - Triennio2007-2009- Obiettivi 8.2 e 9.1 – Adozione di uno strumento di valutazione multidimensionale per l’ammissione delle prestazioni assistenziali per pazienti non autosufficienti
2009	Legge Regionale n. 3/2009	“Riconoscimento e promozione delle società di mutuo soccorso – LR n. 18/2000 - Modifiche”
2009	Deliberazione del Consiglio Regionale n. 148/09	“Piano Sociale Regionale 2009/2011”
2009	Delibera di Giunta Regionale n. 710/09	“Approvazione linee guida per la stesura dei Piani Sociali di Zona”
2009	Delibera di Giunta Regionale n. 1277/09	“Approvazione Piani Sociali di Zona”
2009	Delibera di Giunta Regionale 10 marzo 2009, n. 219	Legge R. n. 18 del 24 giugno 2008: “Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie. Accreditamento istituzionale ed accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”. art. 15 e seguenti. Avviso pubblico per il rilascio dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie private. Provvedimenti
2009	Delibera di Giunta Regionale 15 giugno 2009, n. 600	LeggeR. n. 18/2008 - “Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”. Convenzione tra Assr, Regione Emilia Romagna e Regione Molise. Provvedimenti
2009	Delibera di Giunta Regionale 13 luglio 2009, n. 738	Piano operativo di rientro - triennio 2007-2009 - obiettivo operativo n. 11.3. Disciplina requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sociosanitarie. Provvedimenti
2009	Delibera di Giunta Regionale n. 256/09	“Programma regionale di interventi per la non autosufficienza Anni 2009-2010”

ANNO	NORMA	DESCRIZIONE
2009	Delibera di Giunta Regionale n. 1092/2009	“Direttiva sull’affidamento familiare”
2009	Delibera di Giunta Regionale n. 1276/2009	“Direttiva sui requisiti strutturale ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia”
2010	Delibera di Giunta Regionale n. 103/10	“Liquidazione Ambiti Sociali Territoriali – I anticipo – Anno 2010”
2010	Delibera di Giunta Regionale n. 239/10	“Approvazione Piano Sociale di Zona AT di Campobasso”
2010	Delibera di Giunta Regionale n. 539/10	“Approvazione Piano Attuativo Annuale – Ambito Territoriale di Campobasso”
2010	Delibera di Giunta Regionale n. 417/10	“Procedure informatiche di gestione dell’Assistenza Domiciliare integrata, dell’Assistenza Sanitaria Residenziale e Semiresidenziale Integrata con la Porta Unica di Accesso”
2010	Delibera di Giunta Regionale n. 751/10	“Programma regionale di interventi per la non autosufficienza Anno 2010”
2010	Delibera di Giunta Regionale n. 896/10	“Piano operativo di interventi per la non autosufficienza – Fondo 2010 - Approvazione”
2010	Delibera di Giunta Regionale n. 924/10	“Piano Sociale Regionale 2009/2011 – Fondo Sociale Regionale Anno 2010 - Provvedimenti”
2010	Decreto del Commissario ad acta 10 maggio 2010, n. 17	Patto per la Salute del 3 dicembre 2009, art. 13 comma 14 e art. 2 comma 88 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191. Approvazione del Programma Operativo per l’anno 2010
2010	Decreto del Commissario ad acta 2 luglio 2010, n. 40	Delibera del Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2009, punto 9) conclusione delle procedure di accreditamento degli erogatori. LeggeR. 24 giugno 2008, n. 18 e smi recante “Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private” e smi. Indirizzi
2010	Decreto del Commissario ad acta 3 agosto 2010, n. 56	Determinazione degli oneri di spesa delle prestazioni previste dall’allegato 1.C “Area integrazione socio-sanitaria” al D.P.C.M. 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”
2010	Decreto del Commissario ad acta 17 novembre 2010, n. 78	Valutazione Multidimensionale delle persone con disabilità- adozione della scheda SVAMDI per l’accesso ai servizi sanitari e sociali
2010	Legge Regionale n. 18/2010	“Interventi regionali per la vita indipendente”
2011	Decreto del Commissario ad acta 21 marzo 2011, n. 5	Determinazione degli oneri di spesa delle prestazioni previste dall’allegato 1.C “Area integrazione socio-sanitaria” al D.P.C.M. 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”
2011	Decreto del Commissario ad acta 26 settembre 2011, n. 80	Adozione programma operativo 2011-2012 (ex art. 13, comma 14, Patto per la Salute 3 dicembre 2009)
2012	Decreto del Commissario ad acta 31 maggio 2012, n. 26	Revoca dei DCA n. 11 e 86 del 2011. Nuova approvazione delle tariffe per fascia di assistenza, delle linee guida e regolamentari di ammissione degli assistiti nelle Residenze Sanitarie Assistenziali pubbliche e private della Regione Molise
2012	Decreto del Commissario ad acta 10 dicembre 2012, n. 54	Tavolo adempimenti e Comitato permanente per la verifica dei Lea. Patto per la salute 2010-2012. Livelli ulteriori di assistenza. Provvedimenti
2013	Decreto del Commissario ad acta 27 giugno 2013, n. 18	DCA n. 54 del 10 dicembre 2012 “Tavolo adempimenti e Comitato permanente per la verifica dei Lea. Patto per la salute 2010-2012. Livelli ulteriori di assistenza. Provvedimenti”. Rettifica ed integrazioni
2014	Delibera Giunta Regionale 14 gennaio 2014, n. 8	Accordo, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e delle Provincie autonome” (Rep. Atti n. 255/CSR del 20 dicembre 2012). Recepimento

ANNO	NORMA	DESCRIZIONE
2014	Delibera Giunta Regionale 18 marzo 2014, n. 109	Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane sul documento concernente "Le strutture residenziali psichiatriche". Rep. Atti n. 116/CU del 17 ottobre 2013. Recepimento
2014	Legge Regionale 6 maggio 2014, n. 13	Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali
2014	Decreto del Commissario ad acta 4 giugno 2014, n. 21	Adozione Programmi Operativi 2013-2015 (ex art. 15, comma 20, del Decreto del Commissario 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in Decreto del Commissario 7 agosto 2012, n. 135)
2014	Decreto del Commissario ad acta 3 Novembre 2014, n. 37	Approvazione del Piano Regionale della Riabilitazione 20142016
2014	Delibera di Giunta Regionale n. 634 del 24 novembre 2014	Regolamento di attuazione della Legge regionale 6 maggio 2014, n. 13: "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali".
2014	D.P.C.M. 5 dicembre 2014 n. 159	"Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)."
2015	Delibera Giunta Regionale 10 febbraio 2015, n. 59 - Regolamento regionale 1/2015	Regolamento di attuazione della Legge regionale 6 maggio 2014, n.13 "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e Servizi sociali". Approvazione.
2015	Regolamento regionale n. 1 del 27.02.2015	Regolamento di attuazione della legge regionale n.13 del 6.05.2014 "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali"
2015	LEGGE 19 ottobre 2015, n. 173	Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.
2015	DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 80.	Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183
2016	Legge 22 giugno 2016, n. 112	Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
2016	Legge regionale 17 dicembre 2016, n.20	Disposizioni per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico
2017	DPCM 12 gennaio 2017	Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
2017	Legge regionale n. 9 del 09.08.2017	Interventi in materia di obesità infantile e giovanile
2017	Deliberazione di Giunta regionale n. 447 del 28.11.2017	Definizione delle "linee guida per l'accesso alla rete Integrata dei servizi sociosanitari e socio-assistenziali: gli strumenti Operativi PUA, UVM e PAI" e approvazione degli schemi di regolamento per PUA e UVM
2017	Legge regionale 24 ottobre 2017, n.16	Disposizioni regionali in materia di disturbi dello spettro autistico e disturbi pervasivi dello sviluppo
2017	Legge regionale 18 dicembre 2017, n.22	Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza
2018	Legge regionale 17 dicembre 2018, n.10	Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 ottobre 2013, n. 15 (Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere).
2018	DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2018, n. 105	Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

ANNO	NORMA	DESCRIZIONE
2019	Legge 28 marzo 2019, n. 26	Conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante: «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.».
2019	Legge 30 aprile 2019, n. 34	Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 100 del 30 aprile 2019), coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 (in questo stesso Supplemento ordinario - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.».
2019	DCA n. 13 del 14.02.2019 Recepimento.	- Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 134, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi pervasivi dello spettro autistico" - Rep. Atti n. 53/CU del 10 maggio 2018 -
2019	LEGGE 25 giugno 2019, n. 60	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.
2019	Decreto del Commissario ad acta n. 48 del 29.04.2019	DPCM 12 gennaio 2017. Definizione tariffe per prestazioni residenziali e semiresidenziali per persone non autosufficienti e disabili. Tariffe annualità 2019. Determinazioni
2019	DCA n.1 del 31.01.2019	Piano Nazionale della Cronicità di cui all'art. 5, comma 21 dell'Intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016. Recepimento Accordo Rep. atti 160/CSR del 15 settembre 2016. Recepimento.

A livello nazionale valga altresì riepilogare, in particolare, le seguenti disposizioni:

1. **Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267** – Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (TUEL) - che ha la funzione di regolare l’organizzazione e la gestione dei servizi pubblici locali, inclusi i servizi sociali e stabilisce le basi per le forme di cooperazione tra comuni.
2. **La Legge 8 novembre 2000 n. 328** – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali – introduce il sistema integrato dei servizi sociali, che prevede la cooperazione tra Stato, Regioni, Enti locali e terzo settore nella pianificazione e gestione dei servizi sociali;
3. **La Legge 30 dicembre 2004, n. 311** – Legge Finanziaria 2005 – contiene disposizioni che influenzano il finanziamento e la gestione dei servizi sociali.

A livello regionale:

1. **Legge regionale 29 marzo 2002 n. 7** – “norme per la programmazione e la gestione dei servizi sociali”: stabilisce le modalità di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali nella regione Molise, promuovendo l’integrazione dei servizi e la cooperazione tra i comuni.
2. **Legge regionale 15 dicembre 2008 n. 24** – “disciplina del sistema integrato di interventi e servizi sociali”: definisce il sistema integrato dei servizi sociali in Molise, stabilendo le linee guida per la pianificazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali regionali;
3. **Legge regionale 23 gennaio 2012 n. 2** – “modifiche alla Legge regionale 29 marzo 2002 n. 7” – fornisce dettagli operativi per l’applicazione della legge regionale sulla programmazione e gestione dei servizi sociali.
4. **Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 aprile 2004 n. 7** – “regolamento di attuazione della legge regionale 29 marzo 2002 n. 7: questo fornisce dettagli operativi per l’applicazione della legge regionale sulla programmazione e gestione dei servizi sociali.
5. **Legge Regionale 6 maggio 2014 n. 13** “Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali”.
6. **Regolamento di attuazione della Legge Regionale N.13 del 6 maggio 2014 recante “Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali”, di seguito denominata legge regionale ai sensi dell’articolo 25 della già menzionata legge.**

Alla stregua di quanto esposto, la Legge Regionale n. 13/2014 costituisce pertanto attuazione da parte della Regione dei principi sanciti nella Legge Quadro n. 328/2000.

In particolare, detta normativa regionale, si sofferma sul sistema integrato di interventi e servizi sociali, volto a promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l’autonomia

individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, la costruzione di comunità solidali, l'eliminazione e la riduzione di condizioni di disagio e di esclusione.

Per “interventi sociali” si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed all'erogazione di servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona possa incontrare nel corso della vita. (art.1 L. R. 6.05.2014 n.13).

Tale legge mira a promuovere lo sviluppo economico e la competitività nella Regione Molise, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione delle normative e delle procedure amministrative. È volta a introdurre misure per semplificare le procedure burocratiche e amministrative per imprese e cittadini, con l'obiettivo di rendere più efficienti i processi di autorizzazione e controllo.

Nella suddetta, sono stati incrementati inoltre incentivi e sostegni per le imprese, in particolare per le piccole e medie imprese, attraverso misure di sostegno finanziario, agevolazioni e programmi di sviluppo economico; ma non solo: introdotte anche normative ulteriori riguardanti la pianificazione territoriale e urbanistica per garantire lo sviluppo equilibrato del territorio, inserendo inoltre anche misure volte a promuovere la sostenibilità ambientale e la tutela del territorio, incoraggiando pratiche ecologiche e investimenti in tecnologie ambientali.

E' promossa anche la promozione dell'innovazione e della ricerca attraverso incentivi tecnologici e scientifici, con l'intento di stimolare la crescita e la modernizzazione del settore produttivo oltre allo sviluppo del settore turistico e culturale, con l'intento di valorizzare il patrimonio regionale e attrarre visitatori.

La legge ha essenzialmente rappresentato uno strumento importante per il governo del Molise nella gestione e promozione delle attività economiche, urbanistiche e ambientali. Per dettagli specifici e una comprensione completa della legge, è consigliabile consultare il testo ufficiale della legge e eventuali documenti di interpretazione e attuazione forniti dalla Regione Molise.

In particolare, valga evidenziare i seguenti tratti salienti della medesima legge alla stregua dei suoi articoli:

Art. 1: Fissa l'oggetto e la finalità stabilendo che "sistema integrato", volto a promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, la costruzione di comunità solidali, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali: ha carattere di universalità e sussidiarietà; promuove l'attuazione dei diritti di cittadinanza sociale e favorisce la costruzione di una comunità solidale; promuove l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale, favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati; valorizza l'autonomia delle comunità locali, tutelando i Comuni minori e i territori montani.

Art. 2: Per interventi e servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed alla erogazione di servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della vita.

Art. 3: Il sistema integrato si realizza secondo determinati principi: rispetto della libertà e dignità della persona; garanzia dell'uguaglianza, delle pari opportunità in relazione a condizioni sociali e stati di bisogno e dell'equità generazionale; valorizzazione delle potenzialità delle risorse della persona e delle differenze di genere; possibilità di scelta tra le prestazioni erogabili; adeguatezza, appropriatezza e personalizzazione degli interventi; prevenzione e rimozione delle condizioni di disagio sociale; sostegno e promozione della autonomia delle persone disabili e non autosufficienti, valorizzazione e sostegno del ruolo peculiare delle famiglie quali luoghi privilegiati per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona; partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati nell'ambito dei principi di solidarietà e di auto-organizzazione; sviluppo e qualificazione degli interventi e dei servizi e valorizzazione delle professioni sociali.

Art. 4: Il sistema di integrazione degli interventi e dei servizi sociali fornisce risposte omogenee sul territorio finalizzate al raggiungimento di obiettivi d'inclusione sociale;

Art. 5: Diritti di cittadinanza sociale e diritto agli interventi ai servizi del sistema integrato, tutti i cittadini hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato tutte le persone residenti in Molise;

Art. 6: Soggetti istituzionali tenuti all'erogazione delle prestazioni, l'ambito territoriale sociale e il comune di residenza assicurano, ciascuno per le proprie competenze, la definizione del percorso assistenziale personalizzato e l'erogazione delle prestazioni.

Art. 7: modalità per l'accesso al sistema integrato, in raccordo con il distretto sanitario, attuano forme di accesso unitarie ai servizi del sistema integrato al fine di assicurare: valutazione del bisogno, presa in carico delle persone, proposta di progetti integrati di intervento ed erogazione delle prestazioni;

Art. 8: Diritto all'informazione e principi di comunicazione sociale, i destinatari degli interventi e dei servizi del sistema integrato sono informati sui diritti di cittadinanza sociale, sulla disponibilità delle prestazioni sociali e sociosanitarie, sui requisiti per accedervi, sulle relative procedure, sulle modalità di erogazione delle prestazioni nonché sulle possibilità di scelta tra le prestazioni stesse;

Art. 9: Carta dei servizi sociali, al fine di garantire la trasparenza nell'erogazione dei servizi, adottano la carta dei servizi sociali;

Art. 10: Soggetti istituzionali: il Comune è titolare delle funzioni in materia di politiche sociali e concorre alla formazione degli atti di programmazione regionale in materia di politiche sociali, promuove sul proprio territorio l'attivazione ed il raccordo delle risorse pubbliche e private per la realizzazione di un sistema articolato e flessibile di promozione e protezione sociale;

Art. 11: Il piano sociale regionale individua sulla base dell'omogeneità territoriale, gli ambiti territoriali sociali e ne definisce l'assetto istituzionale e organizzativo.

Art. 12: La Provincia concorre alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'art. 132 del D.lgs. 31.03.1998 n.112, secondo le modalità definite dalla Regione che ne disciplina il ruolo.

Art. 13: La Regione promuove su tutto il territorio regionale l'attuazione dei diritti di cittadinanza sociale mediante l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge. In particolare, spettano a questa l'individuazione degli ambiti territoriali sociali e del loro assetto istituzionale e organizzativo, la definizione delle politiche di integrazione tra gli interventi e i servizi sociali, la ripartizione delle risorse del fondo sociale regionale e la promozione, organizzazione e coordinamento del sistema informativo sociale regionale;

Art. 14: L'Azienda sanitaria regionale del Molise, in conformità ai principi generali di cui all'articolo 2, assicura secondo la normativa vigente e le modalità individuate nel piano attuativo aziendale, nei programmi delle attività territoriali e nei piani di zona, le attività sanitarie a rilievo sociale e le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria. A tal fine garantisce l'integrazione, su base distrettuale, con le attività sociali a rilievo sanitario di competenza dei Comuni, singoli o associati e mette a disposizione le professionalità sanitarie.

Art. 15: Capo II: la famiglia: cura della famiglia nella formazione e cura della persona, la regione tramite il sistema integrato valorizza e sostiene il ruolo della famiglia nella formazione e cura della persona, sostenendo la cooperazione e il mutuo aiuto della famiglia, valorizzando il ruolo attivo della famiglia nell'elaborazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi.

Art. 16: Il terzo settore: sono soggetti di tale settore: le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, e tutti gli altri soggetti privati non a scopo di lucro.

Art. 17: La Giunta regionale, gli enti locali e gli altri soggetti interessati, in relazione alle proprie competenze, assicurano l'attuazione della presente legge nel rispetto dei diritti di formazione, consultazione, concertazione e contrattazione sindacale previsti dalle vigenti norme statali e regionali, dai contratti nazionali e dagli accordi decentrati.

Art. 18: Affidamento ai servizi da parte degli enti pubblici per permettere il confronto tra più soggetti e più offerte, valorizzando così prioritariamente l'apporto progettuale e la conoscenza del territorio in cui tali soggetti operano;

Art. 19: Sono inoltre definiti i criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture socioassistenziali a gestione pubblica o a gestione privata;

Art. 20: Le strutture e i servizi soggetti ad autorizzazione sono soggette all'autorizzazione al funzionamento di tutte le strutture e i servizi socioassistenziali già operanti e quelli di nuova istituzione che, indipendentemente dalla denominazione dichiarata, sono rivolti ai minori, disabili e affetti da malattie croniche invalidanti e/o progressive e terminali, anziani, persone con problematiche psicosociali, adulti con problematiche sociali e nuclei familiari che si trovino in situazioni specifiche;

Art. 21: La vigilanza compete al Comune per territorio esercita l'attività di vigilanza sulle strutture e sui servizi socioassistenziali disciplinati dalla presente legge avvalendosi, per gli aspetti di natura sanitaria, dei servizi dell'Azienda sanitaria regionale in conformità alle modalità stabilite dal regolamento regionale di cui all'articolo 25;

Art. 22: Il regolamento di cui all'art. 25 disciplina l'attività di verifica regionale per il controllo dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi sul territorio definendo i termini e le modalità di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi nei casi di inosservanza degli indici oggettivi di qualità e dei requisiti strutturali e assistenziali;

Art. 23: Gli enti pubblici possono instaurare rapporti con i soggetti erogatori dei servizi socioassistenziali a condizione che le strutture risultino accreditate;

Art. 24: i comuni possono assicurare su richiesta, le prestazioni assistenziali mediante titoli validi per l'acquisto di servizi socioassistenziali presso i soggetti accreditati al fine di garantire un percorso assistenziale attivo d'integrazione o reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari;

Art. 25: Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è approvato il relativo regolamento di attuazione, previa consultazione con le organizzazioni sindacali, con le principali rappresentanze del volontariato e della cooperazione sociale, gli ordini e le associazioni professionali, le associazioni di categoria;

Art. 26: Titolo III: Il Piano Sociale regionale è lo strumento di governo del sistema dei servizi e delle attività sociali; questo riguarda l'individuazione degli ambiti territoriali sociali e il relativo assetto istituzionale e organizzativo;

Art. 27: È istituita la Consulta regionale per le politiche sociali composta dai Presidenti dei comitati dei sindaci, presidenti delle province, direttore generale dell'ASREM, presidente dell'ANCI, tre rappresentanti del terzo settore designati dal volontariato e un rappresentante designato dagli Ordini professionali che operano nelle politiche sociali;

Art. 28: È istituita la Conferenza regionale delle politiche sociali, composta dal Direttore del servizio assistenza sociosanitaria e politiche sociali, da quello del servizio politiche per l'occupazione, da quello del servizio integrato dell'istruzione e formazione professionale, da quello dei distretti sanitari, dai coordinatori degli ambiti territoriali sociali;

Art. 29: Il Piano sociale di zona è lo strumento della programmazione locale del sistema integrato ed è elaborato tenendo conto delle indicazioni e degli obiettivi contenuti nel Piano sociale regionale;

Art. 30: Il Procedimento per l'approvazione del Piano sociale di zona è oggetto di confronto con le aziende di servizi alla persona, i soggetti pubblici interessati, i soggetti del terzo settore, le organizzazioni sindacali e le parti sociali, nonché le associazioni di tutela degli utenti e dei consumatori presenti sul territorio;

Art. 31: Il comitato dei Sindaci adotta la carta dei diritti di cittadinanza sociale con il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore, delle organizzazioni sindacali e delle parti sociali, delle associazioni degli utenti e consumatori, dei soggetti pubblici e privati gestori dei servizi;

Art. 32: La Regione promuove la gestione associata dei servizi sociali anche attraverso forme di premialità previste nel Piano sociale regionale. Per le attività che hanno rilevanza per due o più Ambiti territoriali sociali e per le azioni innovative d'interesse regionale, la Regione individua, di concerto con gli enti locali coinvolti sulla base di criteri oggettivi, gli ambiti territoriali più appropriati per la loro efficace attuazione

Art. 33: La gestione associata delle funzioni, dei servizi e degli interventi di competenza dei Comuni avviene nelle forme previste dalla legislazione vigente. Il Piano sociale regionale può prevedere l'obbligo di gestire in forma associata gli interventi a carattere innovativo e sperimentale di interesse regionale.

Art. 34: La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e delle procedure previste dalla normativa regionale:

a) favoriscono la formazione e sostengono le professionalità degli operatori sociali, dei soggetti del terzo settore e di quelli senza scopo di lucro;

b) promuovono la partecipazione degli operatori sociali ai processi organizzativi per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge;

c) sostengono la formazione continua degli operatori sociali;

d) coordinano e indirizzano le attività di aggiornamento, tenendo conto dei criteri di integrazione sociosanitaria ed educativa, favorendo la multidisciplinarietà fra i soggetti e le istituzioni che concorrono alla realizzazione degli interventi e dei servizi.

Art. 35: La Regione realizza, in collaborazione con le Province, l'ASREM e gli Ambiti territoriali sociali il sistema informativo sociale regionale, per assicurare la conoscenza delle informazioni e dei dati necessari alla programmazione, gestione e valutazione delle politiche e dei servizi sociali e socio-sanitari.

Art. 36: Gli Ambiti territoriali sociali sono tenuti, attraverso i rispettivi uffici di piano, ad alimentare il sistema di monitoraggio dell'offerta dei servizi sociali, della domanda di servizi, della spesa sociale, nonché il monitoraggio periodico sullo stato di attuazione degli interventi programmati nei rispettivi Piani sociali di zona, secondo le modalità indicate dal Piano sociale regionale. Il mancato adempimento dell'obbligo di monitoraggio comporta l'interruzione dei trasferimenti delle risorse di cui alla presente legge e, nei casi di inadempienza protratta per più di dodici mesi consecutivi, la revoca dei finanziamenti assegnati e il recupero delle risorse eventualmente già trasferite.

Art. 37: È istituito presso l'Assessorato regionale alle Politiche Sociali, l'Osservatorio regionale delle politiche sociali. L'Osservatorio promuove, coordina e realizza le azioni di monitoraggio sul sistema di offerta dei servizi sociali, sulla domanda di servizi, sulla spesa sociale della Regione e degli enti locali, nonché il monitoraggio periodico sullo stato di attuazione dei Piani sociali di zona.

Art. 38: La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, a scadenza triennale, una relazione sociale finalizzata alla valutazione dei risultati raggiunti in merito agli obiettivi definiti nel piano sociale regionale, alla conoscenza dei fenomeni sociali e dello stato dei servizi, nonché ad acquisire elementi utili alla programmazione delle politiche sociali.

Art. 39: La relazione consuntiva è lo strumento annuale di verifica dei risultati raggiunti dagli Ambiti territoriali sociali in rapporto agli obiettivi definiti dal piano sociale di zona. La relazione consuntiva è predisposta a cura dell'Ufficio di Piano ed è approvata dal Comitato dei sindaci e trasmessa nei quindici giorni successivi alla Regione.

Art. 40: La Regione istituisce un fondo per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali denominato Fondo sociale regionale. Il fondo sociale regionale è costituito da:

- a) risorse provenienti dal Fondo Nazionale Politiche Sociali;
- b) risorse proprie della Regione.

Art. 41: Il sistema integrato è finanziato dalla Regione con le risorse del Fondo Sociale Regionale, dai Comuni, dallo Stato e dall'Unione europea, dagli altri enti pubblici e da risorse private.

Art. 42: Il concorso degli utenti ai costi del sistema è stabilito a seguito della valutazione della situazione economica del richiedente, effettuata con lo strumento dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), conformemente a quanto stabilito dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)).

Art. 43: Titolo IV: Le attività ad integrazione sociosanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato. Gli accordi e le convenzioni di cui al comma 4 definiscono le modalità di coordinamento fra le attività di integrazione sociosanitaria ed il complesso degli interventi sanitari.

Art. 44: Le politiche per le famiglie consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a favorire l'assolvimento delle responsabilità familiari, a sostenere la genitorialità, la maternità e la nascita, ad individuare precocemente ed affrontare le situazioni di disagio sociale ed economico delle famiglie, a creare reti di solidarietà locali. La Regione ed i Comuni, in forma singola o associata, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero o agevolato secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito, per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie con a carico

soggetti non autosufficienti e con problemi di grave e temporaneo disagio economico, di famiglie di recente immigrazione con gravi difficoltà di inserimento sociale, di coppie separate e dei figli minori.

Art. 45: Le politiche per i minori consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a garantire al minore la protezione e le cure necessarie per il suo benessere, e a promuoverne il pieno e armonico sviluppo psicofisico, l'educazione e la crescita in un idoneo ambiente familiare e sociale.

Art. 46: Le politiche per gli anziani consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a:

a) promuovere la partecipazione degli anziani alla comunità locale in un'ottica di solidarietà fra generazioni;

b) prevenire i processi invalidanti fisici e psicologici, nonché i fenomeni di esclusione sociale, salvaguardando l'autosufficienza e

l'autonomia dell'anziano e favorendo la sua permanenza nel contesto familiare di origine ed il mantenimento di una vita di

relazione attiva;

c) prevenire e limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture residenziali;

d) verificare il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità previste dalla programmazione regionale e zonale.

Art. 47: Le politiche per le persone disabili consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a promuoverne l'integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.

Art. 48: Le politiche per gli immigrati consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a favorirne l'accoglienza, prevenire e contrastare fenomeni di esclusione sociale e di emarginazione.

Art. 49: Le politiche per le persone a rischio di esclusione sociale consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a prevenire e ridurre tutte le forme di emarginazione, comprese le forme di povertà estrema.

Art. 50: La Regione favorisce il diritto allo studio e l'assistenza scolastica, anche mediante accordi con i Comuni, singoli o associati, con le Province e con le autonomie scolastiche o le agenzie formative accreditate, attraverso i seguenti interventi:

- a) assegnazione di contributi ai Comuni per l'inclusione di alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado disabili e con esigenze educative speciali;
- b) assegnazione di contributi alle Province per l'inclusione di alunni della scuola secondaria di secondo grado disabili e con esigenze educative speciali;
- c) assegnazione di contributi ai Comuni per il trasporto scolastico di alunni disabili della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado;
- d) assegnazione di contributi alle Province per il trasporto scolastico di alunni disabili della scuola secondaria di secondo grado.

Art. 51: La Regione, al fine di concorrere al contrasto della violenza contro le donne, i minori e in ambito familiare, opera mediante gli interventi previsti dalla legge regionale 10 ottobre 2013, n. 15.

Art. 52: Le politiche per la tutela della salute mentale consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a:

- a) individuare precocemente il disagio psichico in un'ottica di prevenzione e promozione della salute e benessere della popolazione;
- b) prevenire qualsiasi forma di emarginazione e di esclusione sociale delle persone con problemi di salute mentale;

c) promuovere l'integrazione e l'inserimento nel contesto sociale delle persone con disturbi mentali, favorendo la loro autonomia ed emancipazione attraverso la risoluzione dei problemi di lavoro e abitativi anche mediante la bassa intensità assistenziale.

Art. 53: Le politiche per la prevenzione e il trattamento dei comportamenti di abuso e delle dipendenze da sostanze stupefacenti e psicotrope consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti:

a) alla riduzione generalizzata dell'uso delle sostanze e/o riduzione dei danni correlati all'uso, attraverso la promozione di stili di vita sani per l'intera popolazione ed in particolare per le fasce a maggior rischio di emarginazione sociale;

b) alla realizzazione di servizi e progetti di accoglienza a bassa soglia e di unità di strada orientati alla prevenzione primaria e secondaria ed alla riduzione del danno;

c) alla promozione e sostegno della rete dei soggetti pubblici e del privato sociale, che operano nel settore;

d) alla promozione di interventi di prevenzione e contrasto del consumo di sostanze, rivolti alle fasce di età giovanili e nei luoghi di aggregazione giovanile;

e) allo sviluppo di azioni sociali di sostegno ai programmi di riabilitazione dei soggetti tossicodipendenti ed alcolodipendenti attraverso la risoluzione delle problematiche legate agli inserimenti lavorativi ed abitativi.

Art. 54: La Regione intende favorire la mobilità sul territorio urbano ed extraurbano dei cittadini più deboli e in situazioni di svantaggio, con particolare riferimento ad anziani e persone disabili, attraverso il contributo in favore dei Comuni interessati da destinare al rilascio di tessere speciali a condizioni agevolate.

Art. 55: Titolo VI: Sono abrogate:

- a) la legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1 (Riordino delle attività socioassistenziali e istituzione di un sistema di protezione sociale e dei diritti sociali di cittadinanza);
- b) la legge regionale 22 agosto 1973, n. 18 (Norme per la costruzione, la gestione ed il controllo del servizio sociale degli asili nido);
- c) la legge regionale 23 gennaio 1976, n. 5 (Programma d'intervento per gli Asili nido).

Art. 56: La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

A tale legge, come già sopra evidenziato, è stata data poi attuazione attraverso il correlativo regolamento giusta Deliberazione n. 59 del 10.02.2015, avente la seguente epigrafe:
“REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 6 MAGGIO 2014, N.13 "RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI. APPROVAZIONE.”

Il Regolamento di Attuazione della Legge Regionale N. 13 del 6 maggio 2014 del Molise, è il documento che definisce le modalità operative e le procedure specifiche per l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge regionale, individuando gli obiettivi principali che mirano a garantire l'efficace attuazione della legge regionale e a raggiungere i fini previsti dalla normativa. Ha portato ad una semplificazione amministrativa, comprese le modalità per la riduzione dei tempi e dei costi burocratici per le imprese e i cittadini.

Ha fornito le linee guida per la pianificazione territoriale e urbanistica, specificando le procedure per la redazione e l'approvazione dei piani e dei programmi di sviluppo territoriale, stabilendo le regole per la promozione della sostenibilità ambientale e la tutela del territorio, incluse le normative per la gestione dei rifiuti, l'efficienza energetica e la conservazione delle risorse naturali.

Inoltre, ha regolato la collaborazione tra diversi enti pubblici, privati e altre parti interessate, per garantire un'azione coordinata e integrata nella realizzazione delle politiche regionali.

Ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale, sono stati considerati soggetti del terzo settore:

- a) Le organizzazioni di volontariato;
- b) Le associazioni e gli enti di promozione sociale;
- c) Le cooperative sociali;
- d) Le fondazioni;
- e) Gli enti di patronato;
- f) Gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- g) Gli altri soggetti privati non a scopo di lucro.

In particolare, il Regolamento disciplina i seguenti aspetti essenziali:

- **TITOLO I: RAPPORTI TRA ENTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI:** gestione dei servizi all'interno del terzo settore;
- **TITOLO II: AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI SOCIALI:** funzionamento, attività di vigilanza e controllo. Il presente Titolo definisce i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi che le strutture e i servizi socioassistenziali previsti dal presente regolamento, in attuazione dalla legge regionale, devono possedere per essere autorizzati al funzionamento.
- **TITOLO III: STRUTTURE E SERVIZI SOCIALI RICONOSCIUTI:** qualificazione del personale, integrazione sociosanitaria. Il presente Titolo individua le strutture e i servizi, distinti per area di intervento, che la Regione riconosce, in raccordo con il Nomenclatore Interregionale degli interventi e Servizi Sociali del CISIS, approvato in sede di Conferenza Stato – Regioni in data 29 ottobre 2009, per l'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali

e ad integrazione sociosanitaria, di cui i Comuni e, per la parte sociosanitaria la Regione, in forma singola o associata, nell'esercizio delle proprie funzioni, hanno piena titolarità nella programmazione, gestione ed attuazione, ai sensi del d. lgs. n. 112/1998, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e della legge regionale.

- **TITOLO IV: STRUTTURE AREA FAMIGLIA E MINORI:** comunità educativa minori e mamma bambino. La Comunità alloggio per minori è una struttura socio-educativa e assistenziale con il compito di accogliere temporaneamente il minore qualora il nucleo familiare sia impossibilitato o incapace di assolvere al proprio compito. È una struttura educativa residenziale in grado di accogliere adolescenti con problematiche omogenee. Oltre a favorire uno sviluppo armonico della personalità dell'adolescente, nella struttura l'adolescente deve poter acquisire le capacità decisionali e di responsabilità, per accrescere la sua autonomia e le possibilità progettuali. Infatti, questa struttura accoglie adolescenti che non hanno punti di riferimento in quanto provenienti da nuclei familiari disgregati o poco attenti ai suoi bisogni di crescita e di identificazione o, ancora, perché non in grado di stabilire contatti significativi con altri referenti o il gruppo dei pari. Queste difficoltà lo indicano, spesso, ad avere atteggiamenti di rifiuto delle regole e a collocarlo in una posizione di svantaggio rispetto agli altri.
- **TITOLO V: STRUTTURE E SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA:** servizi educativi, asilo nido, spazio gioco. I servizi educativi per la prima infanzia si dividono in: Asilo Nido/Nido d'infanzia "Servizio rivolto alla prima infanzia (0-3 anni) per promuovere lo sviluppo psicofisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino e offrire sostegno alle famiglie nel loro compito educativo, aperto per almeno 5 giorni e almeno 6 ore al giorno per un periodo di almeno 10 mesi all'anno. Rientrano sotto questa tipologia gli asili nido pubblici, gli asili nido aziendali e i Micronidi e le sezioni 24-36 mesi aggregate alle scuole dell'infanzia". Servizi integrativi per la prima infanzia "In questa categoria rientrano i servizi previsti dall'art. 5 della legge 285/97 e i servizi educativi realizzati in contesto familiare. In

particolare: spazi gioco per bambini dai 18 ai 36 mesi (per massimo 5 ore); centri per bambini e famiglie; servizi e interventi educativi in contesto domiciliare”.

- **TITOLO VI: STRUTTURE AREE DISABILI:** centri socioeducativi, residenze protette, residenza sanitaria assistita per disabili; Il Centro socioeducativo per disabili è una struttura non residenziale, che ha la funzione di accogliere disabili con diversi profili di autosufficienza, che fornisce interventi a carattere educativo e assistenziale. Due sono gli obiettivi primari: contribuire alla crescita evolutiva del disabile, pur sapendo di potere fare leva soltanto su residue capacità dell'assistito e fornire il necessario appoggio alla famiglia, contribuendo ai processi educativi e socializzanti. Il Centro è una struttura semiresidenziale che ha finalità educative e assistenziali volte alla realizzazione di progetti di integrazione socio-relazionale dell'adulto disabile. Il Centro si rivolge a persone adulte di età compresa tra i 18 e i 64 anni con certificazione di disabilità ai sensi della L. 104/92 anche in condizione di gravità (art. 3, comma 3), con compromissione cognitiva e fisica, ad elevato carico assistenziale (bassi livelli di capacità – rilevazione tramite ICF al livello 3 della checklist (non superiore al 70%) E' consentita l'attivazione di un nucleo interno dedicato a minori di età compresa tra i 12 e i 17 anni non superiore al 50% della ricettività.
- **TITOLO VII: STRUTTURE AREE ANZIANI:** centri diurni, case di riposo, residenze sanitarie assistenziali. Il Centro diurno per anziani è servizio a ciclo diurno che fornisce interventi a carattere socioassistenziale agli anziani. Il Centro diurno per anziani è struttura socio assistenziale a regime semiresidenziale costituente Il Centro diurno per anziani è struttura socio assistenziale a regime semiresidenziale costituente luogo d'incontro e di relazioni in grado di permettere, anche all'interno o in collegamento con le strutture di cui al presente regolamento l'erogabilità delle prestazioni assistenziali, tutelari che rispondano a specifici bisogni della popolazione anziana, nonché di sollievo nei confronti della famiglia.
- **TITOLO VIII: STRUTTURE AREA DISAGIO ADULTO E MARGINALITA' SOCIALE:** casa rifugio per donne vittime di tratta, vittime di violenza, detenuti ed ex detenuti, ex tossico

dipendenti. La Casa rifugio per persone vittime di tratta a fini di sfruttamento sessuale ovvero lavorativo è struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità e assistenza a persone vittime di violenza fisica e/o psicologica rivolta alla riduzione in schiavitù o servitù, per lo sfruttamento lavorativo ovvero sessuale, per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui è stata rilevata la situazione di sfruttamento. La Casa rifugio offre alle persone vittime di tratta un luogo sicuro in cui sottrarsi alla violenza degli sfruttatori ed in cui intraprendere in un ambiente protetto e con attività di accompagnamento, percorsi per l'inserimento sociale e lavorativo, ovvero, per il rientro nel Paese d'origine. L'indirizzo della struttura deve essere protetto e segreto.

- **TITOLO IX: ELENCO SERVIZI E INTERVENTI SOCIALI:** segretariato sociale, assistenza domiciliare, pronto intervento sociale, contrasto alla povertà, borsa lavoro, criteri per l'individuazione del nucleo familiare. Il servizio di segretariato sociale opera come sportello unico per l'accesso ai servizi socioassistenziali e sociosanitari o sportello di cittadinanza, svolge attività d'informazione, di accoglienza, di accompagnamento, di ascolto e di orientamento sui diritti di cittadinanza con caratteristiche di gratuità per l'utenza. Il servizio di segretariato sociale deve caratterizzarsi per l'elevato grado di prossimità al cittadino, diversificandosi dalle attività di presa in carico. Il servizio di segretariato sociale fornisce notizie e informazioni sui servizi sociali e sociosanitari presenti nell'Ambito Sociale e nel Distretto Sociosanitario. Accoglie la domanda del cittadino/utente, svolge attività di consulenza, orientamento e indirizzo, fornisce indicazioni sulle modalità d'accesso ai servizi e opera in stretta sinergia con il Servizio Sociale Professionale. Le attività di informazione e di orientamento possono essere garantite anche avvalendosi delle associazioni di volontariato e dei patronati, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sulla base di apposite convenzioni. Il segretariato sociale deve aiutare il cittadino a rintracciare la soluzione al suo problema, quando questo non presenta la necessità di essere preso in carico dal Servizio sociale

professionale. Collabora con le Associazioni e con gli Enti di Patronato, coordinandone gli interventi.

Tutto ciò è volto a promuovere il miglioramento della qualità di servizi e valorizzare il ruolo dei soggetti del terzo settore, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, i Comuni e/o l'Ambito Sociale, nella definizione delle diverse modalità di affidamento (cfr. art. 2 Regolamento di attuazione della L.R. n.13 del 6 maggio 2014).

Tale Regolamento Regionale, pertanto, ha assolto alla funzione principale di riordino dei Servizi Sociali, con l'obiettivo di riordinare e razionalizzare il sistema dei servizi sociali della Regione Molise, migliorando la qualità e l'efficienza degli interventi sociali; ed infine, integrare e coordinare, favorendo una maggiore integrazione, i diversi servizi sociali e le politiche regionali.

Alla stregua, pertanto, di tale panoramica sulla normativa nazionale e regionale, afferente la disciplinante il sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali, di seguito si procederà all'esame della disciplina concernente le modalità di gestione associata dei correlativi servizi.

CAPITOLO 5 – ANALISI COMPARATIVA DELLE PRINCIPALI FORME DI GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI SPERIMENTATE SUL TERRITORIO NAZIONALE.

Richiamato quanto già sopra esposto con specifico riferimento al capitolo II), a fronte delle criticità emergenti nella gestione convenzionale ex art. 30 TUEL priva di personalità giuridica, si è data già evidenza delle criticità dell'attuale modello convenzionale, come di seguito compendiate:

- **Limitazioni organizzative:** La convenzione ex art. 30 TUEL non dota l'ATS di personalità giuridica, limitando l'autonomia gestionale e decisionale.
- **Vincoli finanziari e assunzionali:** Il Comune capofila è soggetto a limiti ed alle tempistiche di bilancio ed a vincoli assunzionali che rendono poco fluide le attività dell'ATS ed ostacolano l'assunzione di personale necessario per rispettare gli standard dei LEPS (Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali), come gli assistenti sociali.
- **Procedure farraginose:** La gestione attraverso il Comune capofila comporta processi decisionali complessi e rallentamenti burocratici, incidendo sull'efficienza operativa.
- **Sostenibilità nel tempo:** L'assenza di una struttura gestionale autonoma rende il sistema vulnerabile a cambiamenti politici o amministrativi, mettendo a rischio la continuità dei servizi.

In tale contesto si è data evidenza della opportunità di procedere alla costituzione di un soggetto ad hoc dotato di personalità giuridica e che possa garantire nello stesso tempo il miglior perseguimento delle esigenze sociali, rilevando i seguenti benefici:

- **Autonomia gestionale.**
- **Superamento dei vincoli.**
- **Efficienza operativa.**
- **Stabilità nel tempo.**
- **Economia di scala.**

- **Verificabilità e misurabilità.**
- **Ottimizzazione della gestione del personale.**

In conclusione, la creazione di un soggetto giuridico ad hoc per la gestione dei servizi sociali associati rappresenta un'opportunità significativa per razionalizzare ed efficientare il sistema, superando criticità preesistenti e garantendo una misurabilità chiara dei risultati. L'intervento consente una gestione più integrata, efficace e responsabile, con l'obiettivo finale di migliorare la qualità della vita delle persone e l'impatto sociale dell'azione pubblica.

Le possibili forme associative degli enti locali sono previste dal TUEL (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), Parte I - *Ordinamento Istituzionale*, Titolo II - *Soggetti*, *Capo V* - *Forme associative*, negli articoli 30 (*Convenzioni*), 31 (*Consorzi*), 32 (*Unioni di comuni*), 33 (*Esercizio associato di funzioni e servizi*⁶).

Il TUEL (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), contiene poi, sempre nella Parte I - *Ordinamento Istituzionale*, ma nel Titolo V - *Servizi e interventi pubblici locali*, l'articolo 114 su: -- aziende speciali, come enti strumentali dell'ente locale dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale; -- istituzioni, come organismi strumentali dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotati di autonomia gestionale.

Come noto, l'articolo 113 bis, sulla gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale Corte Costituzionale, 27/7/2004 n. 272).

Le figure sopra indicate presentano *personalità giuridica e autonomia* – gestionale, amministrativa e finanziaria – e consentono la partecipazione di più Comuni. L'istituzione non viene considerata, in quanto è strumentale soltanto al singolo ente.

Tra le forme di diritto privato le società di capitali, non si adattano sempre bene al settore sociale, spesso basato su aree di ampia sussidiarietà.

In tale contesto - all'esito di un'opportuna valutazione - si è ritenuto che le **Aziende Speciali ed in particolare l'Azienda speciale Consortile ex artt. 30, 31 e 114 TUEL** rappresenti una formula organizzativa che consente un equilibrio tra la flessibilità gestionale ed operativa tipica dell'ente privato e la necessità di democraticità nella definizione degli indirizzi strategici che un Ente pubblico deve perseguire.

D'altronde rispetto alla società a Partecipazione Pubblica che beneficiano di risorse e competenze sia pubbliche che private, le Aziende Speciali Consortili sono meno esposte ai conflitti tra obiettivi pubblici e privati, che potrebbero determinare stalli nel perseguimento delle finalità sociali.

Né può sottacersi che la costituzione di soggetto giuridico autonomo nella forma della azienda speciale consortile - ai sensi del combinato disposto degli artt. 30, 31 e 114 TUEL - determini una minore esposizione dei singoli enti locali e dei suoi rappresentanti alle correlative eventuali potenziali responsabilità civili, penali e amministrative e ciò in relazione alla costituzione di un ente dotato di specifica schermatura nella forma della personalità giuridica, alla stregua della normativa e giurisprudenza in nota.²

2 Di seguito verrà analizzata la natura giuridica di tale tipologia di Ente consortile e le sue principali caratteristiche normative e giuridiche, previa trascrizione della normativa e giurisprudenza di riferimento. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Art. 30 Dlgs n. 267/2000:

“1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.”

Art. 31 Dlgs 267/2000:

“1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 30 Dlgs n. 267/2000:

“1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.”

Art. 31 Dlgs 267/2000:

“1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'art. 30, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'art. 50 e dell'art. 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.”

Art. 114 Dlgs 267/2000:

“1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile.

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2. L'ente locale che si avvale della facoltà di non

tenere la contabilità economico patrimoniale di cui all'art. 232, comma 3, può imporre alle proprie istituzioni l'adozione della contabilità economico-patrimoniale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.

4. L'azienda e l'istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario .

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:

a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;

b) il budget economico almeno triennale;

c) il bilancio di esercizio;

d) il piano degli indicatori di bilancio .

8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:

a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione dell'istituzione;

b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati;

c) le variazioni di bilancio;

d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati “.

GIURISPRUDENZA CORRELATA

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. I, 28/02/2018, n. 593

“L'azienda speciale è uno strumento di gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica, avente natura pubblicistica in quanto strettamente compenetrata all'ente locale, rimanendo pur sempre un "amministrazione parallela", malgrado la personalità giuridica, e l'autonomia imprenditoriale; l'Ente Pubblico, oltre a deliberarne l'istituzione ed a provvedere alla relativa dotazione di mezzi, esercita infatti sull'azienda speciale poteri di direzione e di controllo analoghi a quelli afferenti le strutture di stampo "burocratico", attraverso gli strumenti tipici del diritto amministrativo, ed in particolare, nelle forme previste dall'art. 114 T.u.e.l., dovendosi pertanto affermare la giurisdizione del g.a., in una controversia avente ad oggetto la nomina di un suo organo”.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. I, 11/03/2019, n.1379

“Il principio di diritto circa la devoluzione alla giurisdizione ordinaria delle controversie concernenti la nomina e la revoca di amministratori di società partecipate da enti pubblici non trova applicazione nel caso di aziende speciali ex art. 114, d.lgs. n. 267 del 2000. L'azienda speciale costituisce, infatti, uno strumento di gestione di servizi pubblici locali ex art. 112 T.U.E.L. — ed in particolare di quelli a rilevanza economica, a differenza delle istituzioni, deputate allo svolgimento di « servizi sociali » ai sensi del comma 2 dell'art. 114 — avente natura pubblicistica e costituente, quindi, articolazione dell'Amministrazione. L'azienda speciale è, infatti, strettamente compenetrata all'ente locale. La personalità giuridica e l'autonomia imprenditoriale per essa previste dall'ordinamento giuridico sono funzionali ad una organizzazione di mezzi deputata allo svolgimento di attività economiche e non già di funzioni amministrative, tipiche degli enti pubblici. Ma essa è pur sempre un'Amministrazione parallela e una struttura inquadrata organicamente nella più ampia organizzazione pubblicistica dell'ente pubblico. Infatti, oltre a deliberarne l'istituzione e a provvedere alla relativa dotazione di mezzi, quest'ultimo esercita sull'azienda speciale poteri di direzione e di controllo (analogo a quello sulle strutture di stampo « burocratico », per usare una terminologia affermata con riguardo alle società in house) attraverso strumenti tipici del diritto amministrativo, e in particolare nelle forme previste dalle disposizioni dell'art. 114 T.U.E.L. Si tratta, dunque, di un modello alternativo all'azionariato pubblico, benché finalizzato anch'esso alla gestione di servizi pubblici di rilevanza economica. In particolare, rispetto all'azienda speciale la partecipazione al capitale di società per azioni si contraddistingue infatti per l'utilizzo di uno strumento proprio del diritto civile. Ed è proprio sulla base della natura di tale strumento — benché esso venga poi « piegato » a finalità di pubblico interesse — che la Cassazione riconduce alla giurisdizione ordinaria le controversie ad esso relative.”

T.A.R. , Catania , sez. I , 21/01/2014 , n. 159

“La figura dell'azienda speciale ex art. 114 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (e anteriormente ex art. 23, comma 1, della legge n. 142 del 1990) integra un “ente strumentale dell'ente locale”. I vincoli che legano l'azienda speciale al Comune sono così stretti, sul piano della formazione degli organi, degli indirizzi, dei controlli e della vigilanza, da farla ritenere elemento del sistema amministrativo facente capo allo stesso ente territoriale. Essa, pur se dotata di autonoma personalità **giuridica** (che la differenzia dall'Azienda Municipalizzata, dotata unicamente di autonomia gestionale, finanziaria e contabile, ma priva di autonoma personalità), è parte dell'apparato amministrativo che fa capo al comune e, pertanto, anche nella sua nuova configurazione, resta un soggetto pubblico la cui azione è regolata dal diritto pubblico. Nei confronti della stessa può quindi essere proposta l'azione di ottemperanza ex art 112 c.p.a. .”

Cassazione civile sez. un., 09/08/2018, n.20684

“In ragione della natura imprenditoriale dell'attività svolta e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto allo stato e agli enti locali da cui è partecipata, l'azienda speciale di ente pubblico territoriale, pur appartenendo al sistema con il quale la P.A. gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni e attività rivolte a soddisfare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti di cui agli articoli 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 Pubblica Amministrazione in senso stretto. Ne consegue che per i suoi contratti non è imposta la forma scritta “ad substantiam”, né sono vietate la stipula per “facta concludentia” o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà della forme di manifestazione della volontà negoziale”.

Cassazione penale , sez. V , 29/04/2019 , n. 35095

“In tema di reati contro la pubblica amministrazione, rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio i dirigenti e rappresentanti delle aziende **speciali** previste, per l'esercizio di **servizi sociali** pubblici in alternativa alla gestione diretta, dall'art. 114 D.lg. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto tali aziende, a prescindere dalla loro qualificazione quali enti pubblici economici o non economici, perseguono finalità pubbliche e la loro attività è disciplinata da normativa pubblicistica, sia pure attraverso l'utilizzazione di strumenti privatistici. (Fattispecie in tema di abuso d'ufficio commesso dai membri di commissione esaminatrice, interni all'**azienda**, in una procedura di selezione per la scelta del direttore generale).”

Cassazione penale sez. VI, 02/04/2015, n.27816

“In tema di reati contro la P.A., la qualifica di incaricato di pubblico servizio, deve riconoscersi ai dirigenti e rappresentanti delle aziende speciali previste, per l'esercizio di servizi sociali pubblici in alternativa alla gestione diretta, dall'art. 114 D.Lgs. n. 267 del 2000 (che disciplina gli enti strumentali del comune), in quanto tali aziende - pur dotate di personalità giuridica e di un certo grado di autonomia - costituiscono articolazioni del comune, al quale sono riferibili

La giurisprudenza in nota richiamata è funzionale, ancora una volta, a dare evidenza di quanto verrà ulteriormente anche esplicito circa la natura giuridica del modello sociale prescelto, dei benefici della personalità giuridica degli Aziende speciali consortili sia dal punto di vista della responsabilità che delle modalità di svolgimento dei rapporti contrattuali.

CAPITOLO 6 – L’IPOTESI PRESELTA: FOCUS SULLA FORMULA DELL’AZIENDA CONSORTILE

L’Azienda Speciale rappresenta, pertanto, una struttura giuridica nata per la gestione, con ordinamento pubblicistico, di servizi di rilevanza imprenditoriale.

gli atti emanati dall'azienda speciale e che esercita, su quest'ultima, penetranti poteri di controllo negli atti gestionali e organizzativi (conf. Cass. civ., n. 15105 del 2015). (Fattispecie in tema di peculato e abuso di ufficio).”

T.A.R. Reggio Calabria, (Calabria) sez. I, 24/06/2024, n.423

“L’inerzia nel predisporre il progetto individuale per il minore affetto da disabilità costituisce violazione del diritto fondamentale all’assistenza. In conformità all’art. 14 della legge 328/2000, il Comune ha l’obbligo non solo di evadere la richiesta ma anche di adottare il progetto individuale in favore del minore. L’inadempimento di tali doveri comporta un’accertata illegittimità ai sensi dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Pertanto, il Tribunale ha ordinato al Comune di adottare il provvedimento entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Va sottolineato che in casi simili la giurisdizione spetta al giudice amministrativo per le questioni relative alla predisposizione del progetto individuale, mentre le controversie concernenti l’attuazione sono di competenza del giudice ordinario”.

T.A.R. Reggio Calabria, (Calabria) sez. I, 05/10/2023, n.748

“Va riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale patito tanto dai genitori quanto dalla minore disabile, quale conseguenza diretta e immediata della mancata evasione dell’istanza tendente alla predisposizione in favore di quest’ultima, riconosciuta portatrice di “handicap in situazione di gravità”, ex art. 3 comma 3 l. n. 104 del 1992, del cd. progetto individuale di vita di cui all’art. 14 l. n. 328 del 2000, che ciascun comune di riferimento deve predisporre, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, nell’ambito delle risorse all’uopo rese disponibili, su richiesta dell’interessato. Difatti nel caso di violazione dei diritti del minore disabile costituzionalmente garantiti e protetti può farsi luogo al risarcimento del danno esistenziale, che è individuabile negli effetti che la diminuzione (anche temporanea) delle ore di assistenza ha sullo sviluppo del disabile in situazione di gravità, in considerazione dell’interruzione del processo di promozione dei suoi bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita “normale”, e quantificabile in via equitativa, trattandosi di nocimenti di natura non economica, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.”.

Essa può considerarsi una versione perfezionata e più evoluta dell'originaria «azienda municipalizzata», risalente alla Legge Giolitti del 1903 ed al successivo T.U. sulle municipalizzate n. 2578/1925.

Queste, come previsto dal Testo Unico per l'Ordinamento degli Enti Locali, sono “enti strumentali” dell'ente locale, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto.

Le caratteristiche di queste ultime vengono disciplinate dall'**art. 114 del D.lgs.267/2000**.

L'Azienda Speciale è dotata di personalità giuridica, nella sua natura di ente pubblico economico. Ed è iscritta nel registro delle imprese, assoggettata al regime fiscale e alla disciplina di diritto privato per quanto attiene all'impresa e ai rapporti di lavoro dei dipendenti, e gode di autonomia patrimoniale rispetto all'ente di appartenenza.

Le aziende speciali in Italia sono entità giuridiche costituite per gestire servizi pubblici o attività specifiche di interesse pubblico. Di solito, sono create da enti locali (comuni, province) e operano in settori come la gestione dei rifiuti, l'acqua, i trasporti pubblici e la cultura.

Essendo destinata alla produzione di beni e attività con autonomia imprenditoriale, il che implica una sostanziale coincidenza con la definizione contenuta nella nozione di imprenditore dell'art. 2082 c.c., emerge la necessità di agire secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con obbligo tra l'altro, dell'equilibrio economico.

In tale contesto il meccanismo di *governance* prevede che il ruolo di indirizzo e controllo politico-amministrativo sia in capo al Sindaco nelle Aziende Speciali mono comunali e in capo all'Assemblea nelle Aziende consortili.

Ai comuni è stata affidata la gestione di nuove strategie gestionali nella pianificazione e gestione dei servizi, così da far fronte alle varie limitazioni economiche, alla frammentazione dei soggetti gestori e alla necessità di specializzazione dei servizi.

Hanno spesso portato ad un potenziamento dell'offerta di servizi, per effetto della condivisione di servizi tra i Comuni membri. Le aziende speciali, infatti, possono gestire servizi complessi che fanno fronte ad ampi bacini di utenza, quali ad esempio Comunità di Alloggio fino ad arrivare alla tutela dei minori, servizi a forte valenza territoriale in collaborazione con altri enti, che richiedono una continuità territoriale e di specializzazione.

Possono nascere come società per azioni, società a responsabilità limitata o come enti pubblici.

Per far sì che non vengano limitate le potenzialità dell'Azienda Speciale è necessario che gli enti locali la percepiscano come un'opportunità di delega dei propri compiti ma anche come un sistema sul quale investire, promuovendo un sistema di welfare e valorizzare le potenzialità che offre il territorio.

Le aziende speciali, quindi, nascono come nuovi soggetti che vanno a costituire il nodo cruciale nella rete delle relazioni tra pubblico e privato. È per questo che promuovere tale tipologia di organizzazione significa inevitabilmente e conseguentemente promuovere un sistema di welfare locale.

Trovano applicazione due leggi nel merito:

1. **Legge 142/1990**, la quale regola l'ordinamento delle autonomie locali e stabilisce le modalità di gestione dei servizi pubblici;
2. **Legge 190/2012**, la quale invece introduce misure di trasparenza e di prevenzione della corruzione degli enti pubblici.

Affianco a tali aziende speciali, proprio al fine di consentire ai comuni dell'ambito quell'organizzazione comune dei servizi sociali, si è individuata la cosiddetta **azienda consortile**, che, partecipando delle medesime caratteristiche essenziali delle aziende speciali dal punto di vista sostanziale, sono enti giuridici di diritto pubblico o privato, nascenti dalla collaborazione tra più

soggetti che gestiscono congiuntamente servizi o attività di interesse collettivo alla stregua delle seguenti caratteristiche essenziali.

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

In particolare, l'azienda speciale consortile costituisce una "variazione sul tema" delle aziende speciali, atteso che l'articolo 31 del Tuel, che disciplina i consorzi tra enti locali ed altri enti pubblici del territorio per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, richiama espressamente l'applicabilità, per quanto compatibili, ai medesimi consorzi delle disposizioni in materia di aziende speciali.

Natura giuridica

Come la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di ribadire, il consorzio di cui trattasi si configura quale *“forma di associazione volontaria istituita per la gestione di servizi pubblici o di funzioni, strutturato sul modello dell'azienda speciale in quanto compatibile [...]”. Il consorzio è definibile come un'azienda speciale di ognuno degli enti associati [...]*” (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 9 maggio 2001 n. 2605).

In argomento, si veda anche il parere della Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Liguria, sentenza 13 febbraio 2014 n. 10).

Invero, in termini generali, si può rintracciare la funzione mutualistica nel contratto associativo di consorzio, il quale integra la propria causa negoziale nella volontà di due o più soggetti di unire, coordinare e condividere le rispettive organizzazioni, al fine di regolare le loro attività ed interventi economico in ambito territoriale.

In altri termini, si tratta di interpretare il consorzio (rectius: azienda consortile) alla stregua della struttura produttiva ed imprenditoriale a servizio dell'organizzazione comune degli enti consorziati.

Ancorché la formula giuridica “azienda speciale” si applichi ai consorzi in parola, sarebbe opportuno – come attenta dottrina ha evidenziato – distinguere tra i “consorzi-azienda” istituiti per la gestione di servizi, ai quali si applicano le norme sulle aziende speciali, e i “consorzi-enti amministrativi” costituiti per l’esercizio associato di più funzioni, disciplinati dalle norme sugli enti locali.

Si tratta di una distinzione che rileva, in specie, per quanto attiene il profilo della responsabilità dell’azione amministrativa.

Nel caso di esercizio di servizi, infatti, ci troveremo di fronte all’autonomia imprenditoriale riconosciuta in capo alle aziende speciali dall’articolo 114 del Tuel.

Qualora, invece, ci si trovi di fronte all’esercizio di una funzione amministrativa, quest’ultima sarà necessariamente tipizzata dalle norme che ne definiscono l’aspetto autoritativo del potere esercitato. Mentre nel primo caso si dovrà rispettare la scelta di merito di carattere imprenditoriale, nel secondo prevarrà, al contrario, il riscontro dell’azione alla norma che disciplina la particolare funzione.

La governance

Per quanto attiene alla governance dell’azienda speciale consortile, è opportuno evidenziare che, mentre nel caso delle aziende speciali, le modalità di nomina e revoca degli amministratori e dell’organo di revisione sono stabilite negli statuti degli enti locali di riferimento (Comune ovvero Provincia), nelle aziende speciali consortili le procedure di nomina e revoca sono contenute nelle disposizioni statutarie dell’azienda medesima, frutto della convergenza della volontà degli enti (pubblici e territoriali) consorziati, definita nella convenzione sottoscritta “a monte” dai medesimi enti locali.

Consorzi e aziende speciali

Ai consorzi tra enti pubblici, che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le aziende speciali (articolo 31, comma 8, del Dlgs 267/2000).

Tale assunto trova peraltro conferma ex multis anche nell'articolo 99 del Dpr 902/1986 – fonte normativa tuttora in vigore, per le parti non incompatibili con il Tuel – secondo cui alle aziende consorziali sono estese, in quanto applicabili, le norme previste per le aziende speciali comunali (municipalizzate).

È opportuno chiarire il concetto di “compatibilità” al fine di comprenderne il perimetro di estensione e di applicazione ai consorzi in parola.

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha ribadito che “[...] il limite della “compatibilità” si riferisce al fatto che nella costituzione dei consorzi gli enti locali non incontrano le limitazioni riferibili alla natura ed alla rilevanza sociale o imprenditoriale dei servizi, previste [dall'articolo 112 TUEL] per le aziende”.

Ai consorzi volontari tra enti locali è esteso il riconoscimento della personalità giuridica, dell'autonomia patrimoniale e statutaria nonché della natura di enti strumentali degli enti locali, avendo tali consorzi, pertanto, natura di enti pubblici “[...]” (Cassazione, sezioni unite, ordinanza 10 ottobre 2002 n. 33691).

Dal passaggio citato si può inferire che il Giudice di legittimità si riferisce al fatto che i “limiti cui soggiacciono le disposizioni in materia di modelli organizzatori per la gestione dei pubblici servizi locali (tra cui anche l'azienda speciale), rappresentati dalla necessità di riferirsi alla “[...] produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali[...]” (ex articolo 22 della legge 142/1990, ora articolo 112, comma 1, del Tuel), non

si rendono applicabili alle strutture consortili, attesa la loro riferibilità ad ambiti sovra comunali di più enti locali e/o di altri soggetti pubblici, anche non territoriali”.

Altri organi

Avuto riguardo alla governance interna, nei consorzi tra enti locali/pubblici – aziende speciali consortili, accanto alla direzione generale (management tecnico) si registrano altri due organi fondamentali: l’assemblea consortile ed il Consiglio di amministrazione. L’assemblea è composta dai rappresentanti dei singoli enti consorziati, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione che rappresenta, ancorché si ricorda che ciascuno può esercitare un solo voto alla stregua, comunque, degli aggiustamenti e integrazioni previste a livello statutario e convenzionale.

Valga all’uopo peraltro riportare in nota quando dedotto dallo stesso Anac in materia.³

3 Aziende speciali e affidamento di servizi sociali – Anac, 30 maggio 2023, n. 27

L’azienda speciale è “ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale” (art. 114, comma 1, d. lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L.). L’azienda speciale, fin dalla legge n. 142/90, è stata individuata come il modello di gestione di servizi pubblici cui fare ricorso anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale. Tuttavia, nel corso degli anni, e in specie a livello di singoli enti locali, l’azienda speciale è stata spesso utilizzata ed è ancora oggi impiegata per l’erogazione di servizi privi di rilevanza industriale, quali i servizi socioassistenziali ovvero sociosanitari, tra cui preme evidenziare, per tutti, il servizio farmaceutico. In alcuni contesti regionali, non caratterizzati dall’associazionismo intercomunale, l’azienda speciale (consortile) risulta il modello gestionale utilizzato per l’organizzazione sul territorio di una gamma di servizi alla persona. L’art. 14, comma 1, lett. d) del d. lgs. 201/2022, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, approvato ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118”, ha ribadito il possibile impiego dell’azienda speciale per i servizi pubblici non a rete. In questo contesto normativo, un ente locale ha sottoposto all’Anac un quesito relativo alla possibilità di utilizzare il modello “azienda speciale” per la gestione del servizio di farmacia (comunale) e dei servizi sociali comunali. Nello specifico, l’ente locale ha chiesto all’Autorità nazionale anticorruzione se l’affidamento dei sopra richiamati servizi preveda una preventiva richiesta da parte del Comune all’azienda di una propria offerta, funzionale alla valutazione di congruità della proposta o se, in alternativa, l’ente locale possa valutare i servizi resi sulla base del bilancio consuntivo e del documento di budget triennale.

L’Anac, con proprio parere del 30 maggio 2023, n. 27, ha confermato che “l’azienda speciale è ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale

o provinciale[...].” Ne consegue che l’azienda conforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo dell’equilibrio economico (comma 4). L’Autorità ha, pertanto, sottolineato che “l’azienda speciale costituita ai sensi dell’art. 114 Tuel, come centro di imputazione di rapporti giuridici distinto dall’ente locale e con autonomia imprenditoriale, è un ente strumentale dell’amministrazione, legata a quest’ultima da stretti vincoli relativi alla formazione degli organi, all’indirizzo, al controllo ed alla vigilanza; attraverso l’azienda speciale, infatti, il predetto ente persegue i propri fini istituzionali, insiti nell’erogazione di un servizio pubblico, secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza gestionale.” Richiamando la giurisprudenza amministrativa sul punto, l’Anac ha anche confermato che “le aziende speciali sono enti che conservano natura pubblica, non possedendo nemmeno uno statuto privatistico di tipo societario e non relazionandosi con l’ente istitutivo secondo schemi e modelli privatistici (...) (Cons. di Stato del 20 febbraio 2014, n. 820”. E ancora: “Le aziende speciali, previste e disciplinate dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 114, sono enti strumentali del Comune, istituiti per l’esercizio di servizi sociali pubblici in alternativa alla gestione diretta e destinati a rimanere in vita fino a quando permanga la relativa scelta; nonostante il riconoscimento, per ragioni funzionali, della personalità giuridica e della capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento del loro fine, costituiscono parti del Comune nel quadro unitario del suo assetto ordinamentale, sicché gli atti emanati configurano determinazioni riferibili all’ente territoriale che incide, oltretutto, sui processi decisionali dell’azienda speciale attraverso un’ampia ingerenza negli atti gestionali e organizzativi e una penetrante azione di controllo (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. 29/10/2021, n. 30744).” In considerazione delle caratteristiche sopra richiamate, l’Anac ribadisce che l’azienda speciale **“è il modello di gestione del servizio pubblico più vicino alla completa internalizzazione o autoproduzione del servizio stesso.** In questo senso l’azienda speciale è un soggetto in house, al pari della società a partecipazione pubblica c.d. in house, inteso come longa manus dell’amministrazione pubblica per la realizzazione di lavori o opere o per l’espletamento di servizi.” Di qui la successiva affermazione in ordine al rapporto intercorrente tra ente locale e azienda speciale: “L’affidamento del servizio pubblico ad un’azienda speciale configura, pertanto, un c.d. affidamento in house.” E, quindi, se il rapporto giuridico intercorrente tra ente locale ed azienda speciale è assimilabile a quello previsto per le società “in house providing”, l’Anac richiama la disciplina normativa riguardante proprio gli affidamenti “in house”. In particolare, si tratta delle disposizioni che impongono alle stazioni appaltanti (rectius: gli enti locali proprietari) di effettuare una preventiva “valutazione sulla congruità economica dell’offerta di soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riguardo agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche” (Cons. di Stato sent. n. 5444/2019)”. È evidente, di conseguenza, che, alla luce delle caratteristiche proprie dell’azienda speciale, l’affidamento dei servizi sociali alla stessa va ricondotto nello schema dell’affidamento in house (ex art. 5 del d.lgs. 50/2016, Codice degli appalti, ora abrogato dal d. lgs. n. 36/2023) e quindi soggetto agli oneri motivazionali sanciti dall’art. 192, comma 2 del medesimo Codice (abrogato). L’affidamento diretto alle aziende speciali, come sopra ricordato, è legittimato altresì dall’art. 14, comma 1, d.lgs. 201/2022. E il successivo comma 2 prevede quanto segue: “Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l’ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo

CAPITOLO 7 – I PRESUPPOSTI GIURIDICI ED ISTITUZIONALI ED ECONOMICO-ORGANIZZATIVI PER GARANTIRE L’EFFICACIA, L’EFFICIENZA E LA FUNZIONALITÀ DELL’AZIENDA CONSORTILE NEL CONTESTO DELL’AMBITO SOCIALE DI CAMPOBASSO.

7.1 Governance e responsabilità

Al fine di garantire l’efficacia, l’efficienza e la funzionalità di un’azienda consortile, come quella che potrebbe operare nel contesto sociale di Campobasso, è necessario considerare diversi presupposti:

partendo dalle Leggi di riferimento n. 109/1994 e la n. 241/1990, queste hanno stabilito le modalità di cooperazione, di affidamento dei servizi e di gestione dei contratti pubblici.

Le aziende hanno la necessità avere un proprio atto costitutivo, che deve essere chiaro nella definizione degli obiettivi, le modalità operative e responsabilità dei soci, disciplinando inoltre le procedure decisionali e i processi di rendicontazione per assicurare trasparenza e responsabilità.

servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l’ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all’articolo 30”. A ciò si aggiunga la previsione contenuta nel successivo comma 3: “Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell’avvio della procedura di affidamento del servizio, in un’apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni [...]”. Dal quadro normativo e interpretativo sopra delineato, l’Anac, in ultima analisi, confermando la legittimità dell’affidamento diretto ad un’azienda speciale, ancora tuttavia il medesimo affidamento alla necessità che l’amministrazione pubblica dia conto della scelta effettuata in un’apposita relazione prima dell’affidamento del servizio stesso, contenente gli elementi indicati dall’art. 14, d. lgs. n. 210/2022. È indubbio che sia le disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici (riferite alle società in house) e quelle ora versate nella riforma dei servizi pubblici locali (riferite, anche, alle aziende speciali), in considerazione dell’analogia tra le due forme giuridiche, imponga agli enti pubblici un’attenta valutazione in ordine alla scelta della modalità gestionale, in specie, in termini comparativi.

Presupposti imprescindibili sono:

- la cooperazione attiva con comuni, province ed altre istituzioni locali, gli enti locali devono essere sempre coinvolti nel processo decisionale dell'azienda consortile;
- cercare di comprendere i bisogni principali dei cittadini affinché possano essere al meglio garantiti i servizi offerti in corrispondenza degli effettivi bisogni;
- l'Azienda Consortile, deve sempre allinearsi con i piani di sviluppo socioeconomico del territorio di Campobasso, contribuendo ad obiettivi di lungo termine;
- è necessario sviluppare un modello di business basato su fonti di finanziamento diversificato;
- essenziale anche l'uso oculato delle risorse, ottimizzando costi e benefici, includendo una pianificazione finanziaria e la gestione dei budget;
- l'adozione di tecnologie innovative e pratiche sostenibili per migliorare l'efficienza operativa e la qualità dei servizi offerti;
- investire nella formazione del personale è cruciale per garantire competenze adeguate e una maggiore qualità del servizio.

In tale contesto si è già provveduto a predisporre i seguenti documenti:

1. Bozza di convenzione ex artt. 30/31/114 D.Lgs. 267/2000 (**All. A**);
2. Correlativo statuto dell'Azienda speciale consortile (**All. B**).

Per completezza e correlativa concretezza nelle note sotto riportate si darà evidenza degli aspetti essenziali di tali atti negoziali.

In conclusione, affinché un'azienda consortile possa operare efficacemente nel contesto sociale di Campobasso, è fondamentale garantire una cooperazione istituzionale attiva e un modello economico-organizzativo sostenibile.

L'integrazione di questi elementi contribuirà a realizzare un servizio pubblico di alta qualità, in grado di rispondere alle esigenze della comunità locale. ⁴

4 Negli atti di cui sopra, in particolare nello statuto, si è proceduto a disciplinare tutti gli aspetti essenziali del funzionamento dell'Azienda Consortile. Alla stregua dei seguenti articoli:

Art. 1 Costituzione dell'Azienda Speciale Consortile

Art. 2 Natura giuridica dell'Azienda Speciale Consortile

Art. 3 Denominazione e Sede

Art. 4 Oggetto sociale

Art. 5 Scopo, finalità, principi generali

Art. 6 Gestione dei Servizi

Art. 7 Durata

Art. 8 Diritti dei partecipanti

Art. 9 Modalità di partecipazione

Art. 10 Fondo di dotazione e quote di partecipazione

Art. 11 Criteri di partecipazione al voto assembleare

Art. 12 Ricalcolo periodico dei voti assembleari

Art. 13 Criteri di partecipazione alla spesa da parte degli enti associati

Art. 14 Partecipazione e diritto di accesso di nuovi enti

Art. 15 Recesso

Art. 16 Gli organi consortili

Art. 17 Assemblea Consortile – Composizione

Art. 18 Competenze dell'Assemblea Consortile

Art. 19 Funzionamento dell'Assemblea Consortile

Art. 20 Validità delle sedute

-
- Art. 21 Validità delle deliberazioni
- Art. 22 Procedure per le votazioni
- Art. 23 Presidente dell'Assemblea Consortile
- Art. 24 Consiglio di Amministrazione – Composizione
- Art. 25 Nomina
- Art. 26 Ineleggibilità e incompatibilità
- Art. 27 Cessazione – revoca – decadenza – dimissioni
- Art. 28 Divieto di partecipazione alle sedute
- Art. 29 Competenze del Consiglio di Amministrazione
- Art. 30 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
- Art. 31 Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Art. 32 Direttore Generale
- Art. 33 Attribuzioni del Direttore Generale
- Art. 34 Organo di revisione - Nomina e composizione
- Art. 35 Regolamento di organizzazione
- Art. 36 Struttura organizzativa
- Art. 37 Personale
- Art. 38 Patrimonio
- Art. 39 Capitale di dotazione
- Art. 40 Finanziamento Azienda Speciale Consortile
- Art. 41 Principi di gestione e scritture contabili
- Art. 42 Piano Programma e Bilancio Pluriennale
- Art. 43 Bilancio di Previsione

Art. 44 Bilancio di Esercizio

Art. 45 Scioglimento

Art. 46 Nomina della commissione straordinaria di liquidazione per gravi squilibri economico- finanziari della gestione

Art. 47 Norme per la liquidazione dell'Azienda Speciale Consortile

Art. 48 Modifiche Statutarie

Art. 49 Controversie

Art. 50 interpretazione

Art. 51 Disposizioni finali

In particolare, di seguito si riporta il testo della normazione Convenzionale già predisposta in bozza (All.1 alla presente), con riferimento ai profili organizzativi:

ART. 14 – ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

1. *Sono organi dell'Azienda Speciale Consortile:*

- *l'Assemblea dell'Azienda;*
- *il Consiglio di Amministrazione;*
- *il Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
- *il Direttore Generale;*
- *l'Organo di Revisione.*

2. *Gli organi dell'Azienda Speciale Consortile interagiscono ed operano in stretta correlazione con gli organismi previsti dall'Accordo di Programma per l'attuazione dei Piani di Zona dell'Ambito territoriale sociale, ai quali competono le scelte e la definizione delle linee programmatiche delle politiche sociali dell'ATS stesso.*

3. *In ambito programmatico e di governo delle reti sociali territoriali l'Azienda esegue esclusivamente gli indirizzi provenienti da detto Accordo di Programma e dalle deliberazioni dell'Assemblea, perseguendo la massima distinzione fra attività programmatica ed attività gestionale.*

ART. 15 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

1. *L'Assemblea Consortile è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo. Rappresenta la diretta espressione degli Enti consorziati ed esercita il controllo politico-amministrativo sulla regolarità dell'attività*

-
- dell'Azienda Speciale Consortile con particolare riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico.*
2. *L'Assemblea, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenza sui seguenti atti:*
- I. *elegge, nella prima seduta, il Presidente dell'Assemblea e il Vice presidente fra i suoi componenti;*
 - II. *nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione su proposta espressa dai Comuni consorziati;*
 - III. *elegge Presidente e vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;*
 - IV. *determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;*
 - V. *nomina l'Organo di Revisione;*
 - VI. *stabilisce le indennità per l'Organo di Revisione;*
 - VII. *determina finalità ed indirizzi strategici dell'Azienda Speciale, cui il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda dovrà attenersi nella gestione, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione;*
 - VIII. *approva gli atti fondamentali di cui al comma 6 dell'art. 114 del D.lgs. 267/2000, e in particolare: il Piano Programma annuale, i contratti di servizio, il Bilancio di Previsione annuale e pluriennale, il Conto Consuntivo e il Bilancio di esercizio e le relative variazioni;*
 - IX. *delibera, inoltre, in merito ai seguenti oggetti:*
 - *modifiche dello Statuto dell'Azienda da sottoporre a approvazione da parte dei Consigli Comunali degli Enti consorziati;*
 - *richieste d'ammissione d'altri Enti all'Azienda, da sottoporre ad approvazione da parte dei Consigli Comunali degli enti consorziati;*
 - *proposte di scioglimento dell'Azienda da sottoporre ad approvazione da parte dei Consigli Comunali;*
 - *proposte di modifica alla Convenzione da sottoporre ad approvazione da parte dei Consigli Comunali;*
 - *modifiche dei parametri di determinazione delle quote di ciascun Ente, da sottoporre ad approvazione dei Consigli Comunali;*
 - *proposte di contrazione dei mutui, per finanziare esclusivamente spese di investimento.*
3. *Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate da altri organi dell'Azienda, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, adottabili dal Consiglio di Amministrazione e da sottoporre a ratifica dell'Assemblea Consortile nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.*
4. *Le deliberazioni dell'Assemblea divengono immediatamente eseguibili con la firma del Presidente e del Segretario. Le deliberazioni sono comunicate per conoscenza ai Comuni Associati. Il Segretario dell'Azienda Speciale Consortile è nominato dal Presidente dell'Assemblea secondo i criteri e requisiti stabiliti dal regolamento di organizzazione.*

ART. 16 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. *L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.*

2. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti degli indirizzi e delle direttive dell'Assemblea, sanciti nel contratto di conferimento e nei contratti annuali di servizio, adotta tutti gli atti e i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa ordinaria dell'Azienda Speciale Consortile che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti.

3. Il Consiglio di Amministrazione in particolare:

- nomina il Direttore Generale, sulla base degli indirizzi dell'Assemblea Consortile;
- determina il trattamento economico del Direttore Generale;
- definisce con il Direttore Generale gli obiettivi della gestione;
- predispone le proposte di deliberazione gli atti preparatori da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Consortile;
- propone il Bilancio preventivo all'Assemblea Consortile;
- propone il Bilancio di esercizio all'Assemblea Consortile;
- vigila sull'andamento gestionale dell'Azienda Speciale Consortile e sull'operato del Direttore Generale;
- approva il proprio Regolamento di Funzionamento e il il Regolamento di organizzazione e di contabilità;
- conferisce incarichi di direzione di aree funzionali e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
- delibera sull'acquisizione di beni mobili che non rientrino nelle competenze di altri organi;
- delibera sull'accoglimento di conferimenti di servizi, funzioni o capitali;
- delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;
- approva le tariffe o le partecipazioni al costo dei servizi secondo le linee e gli indirizzi di politica tariffaria determinati dall'Assemblea consortile;
- approva la Carta dei Servizi aziendali;
- approva sede dell'Azienda, se diversa da quella indicata originariamente dallo Statuto, e l'ubicazione dei presidi da essa dipendenti;
- approvazione e modifica i regolamenti di qualsiasi oggetto e natura;
- approva gli acquisti e le alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permute.

ART. 17 – ENTRATE E TRASFERIMENTI

1. Le entrate del Consorzio sono costituite da:

- a. Fondo di dotazione consortile;
- b. Le risorse del complessivo fondo sociale assegnate agli Enti consorziati e conferite all'Azienda speciale consortile;
- c. Trasferimenti e contributi statali, regionali, comunali e di altri enti a qualsiasi titolo erogati;
- d. Rendite patrimoniali ed accensione di prestiti;

-
- e. *Partecipazione degli utenti al costo dei servizi;*
 - f. *Altri proventi ed erogazioni di spettanza, a qualsiasi titolo, all'Azienda speciale consortile.*
2. *All'Azienda speciale consortile si applica la normativa sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali, di cui al D. Lgs. 267/2000 nonché i principi generali di cui al D.Lgs. n. 118 del 2011 sull'armonizzazione contabile. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità, i tempi e i modi della gestione economico-finanziaria all'Azienda speciale consortile.*

ART. 18 – IL PATRIMONIO

1. *Il patrimonio dell'Azienda Speciale Consortile è costituito:*
- a. *dal fondo di dotazione conferito dagli Enti consorziati;*
 - b. *dai ben immobili e mobili acquistati o realizzati in proprio, nonché da quelli oggetto di donazioni e lasciti;*
 - c. *da ogni diritto che venga acquisito dall'Azienda Speciale Consortile o a questo devoluto.*
2. *L'Azienda Speciale Consortile inoltre è consegnataria di beni di proprietà di altri Enti ed in particolare di quelli consorziati di cui ha normale uso, di norma in comodato d'uso.*

ART. 19 – IL PERSONALE

1. *L'Azienda esercita i propri compiti con personale proprio applicando il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) delle Regioni e delle Autonomie locali. Gli addetti assunti sono inquadrati nelle qualifiche professionali previste da quel CCNL.*
1. *Il personale dell'Azienda Speciale Consortile può essere assunto a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure professionali, che disciplinano il trattamento economico, normativo e di quiescenza, fatta salva l'osservanza della legislazione vigente in materia di rapporto di lavoro, oppure reclutato attraverso altre forme di collaborazione.*
1. *Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'Azienda Speciale consortile sono disciplinati nell'ambito del Regolamento di Organizzazione dell'Azienda speciale consortile. In fase di prima applicazione, le procedure selettive e di avviamento devono consentire l'adeguata valorizzazione (sia in termini di requisiti prioritari di accesso che per i criteri di valutazione) delle risorse umane che hanno maturato, a qualsiasi titolo, significative esperienze di lavoro nei servizi di Ambito Sociale, con particolare riferimento alle figure professionali impegnate nell'attuazione dei LEPS.*

In tale contesto valga altresì richiamare le disposizioni della Convenzione concernenti: “Oggetto”; “Obiettivi”; “Quote di partecipazione”; “Ammissione di altri Enti”, come di seguito:

In tale contesto valga altresì richiamare le disposizioni della Convenzione concernenti: “Oggetto”; “Obiettivi”; “Quote di partecipazione”; “Ammissione di altri Enti”, come di seguito:

ART. 3 – OGGETTO

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha per oggetto la costituzione dell'Azienda speciale consortile per l'esercizio della funzione progettazione e gestione del sistema

locale dei servizi sociali e sociosanitari ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, con riferimento a quanto previsto nel Piano Sociale di Zona, oltre che di ogni altra funzione o servizio, nell'ambito del sistema integrato di welfare, attribuito all'Azienda speciale consortile dagli Enti consorziati.

ART. 4 – OBIETTIVI

1. L'Azienda, nell'esercizio delle funzioni e nella gestione dei servizi e delle attività, persegue i seguenti obiettivi:

- esercitare la funzione di Ente capofila attraverso il governo della rete delle unità d'offerta sociali e la conseguente gestione dei finanziamenti messi a disposizione dagli Enti consorziati e degli altri finanziamenti pubblici e privati di competenza sociale per l'attuazione del sistema integrato dei servizi e interventi sociali dell'ambito sociale;
- assumere la gestione dei servizi alla persona, tenendo conto delle specificità territoriali, evitando sovrapposizioni, duplicazioni e parcellizzazioni e fornendo specifici punti di riferimento all'interno dell'ambito distrettuale, implementando e consolidando modalità operative che coinvolgano l'intero Ambito territoriale sociale;
- favorire politiche d'integrazione territoriale e di solidarietà finanziaria tra tutti gli Enti consorziati per l'ottimizzazione delle risorse e degli interventi secondo criteri di appropriatezza, efficacia, efficienza e qualità;
- sostenere interventi omogenei relativamente all'offerta dei servizi, ai livelli di spesa e alle forme di partecipazione dell'utenza, in funzione dei livelli essenziali di assistenza, delle regole e delle modalità di accesso definiti dagli Enti locali territoriali, sulla scorta delle norme regionali;
- sviluppare l'informazione e la partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni, nonché da parte delle formazioni sociali che ne esprimono gli interessi e ne promuovono lo sviluppo, anche attraverso forme di partecipazione consultiva in ordine al funzionamento, distribuzione e gradimento dei servizi del territorio.

2. L'Azienda persegue la completa realizzazione dei propri compiti anche mediante il coinvolgimento, attraverso appositi accordi, di altri soggetti operanti in campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario e sanitario.

3. L'Azienda intrattiene rapporti attivi con i soggetti di cui all'art. n°16 della L. R. n° 13/2014, e specificamente le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, la cooperazione sociale, le organizzazioni di cittadinanza presenti nel territorio e le organizzazioni sindacali, sperimentando anche nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato.

ART. 5 – OGGETTO SOCIALE

1. La costituzione dell'Azienda Speciale Consortile è finalizzata all'esercizio di funzioni sociali, assistenziali,

educative, sociosanitarie e sanitarie e, più in generale, alla gestione associata dei servizi alla persona mediante:

- la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nei piani di zona triennali approvati dal comitato di Sindaci dell'ATS di Campobasso, ai sensi dell'art. n° 11 della L.R. 13/2014;
 - la gestione di funzioni e di servizi di competenza istituzionale degli Enti consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire all'Azienda;
 - la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario e sanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;
 - la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività dell'Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza.
2. I servizi facenti capo all'Azienda sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati, o ivi domiciliata⁴, nonché di quelli che sottoscrivano appositi Contratti di Servizio, laddove questi siano preventivamente indicati negli Accordi di Programma triennali in adozione dei Piani di Zona.
 3. Per l'accesso a servizi, interventi e prestazioni l'Azienda riconduce i propri regolamenti e comportamenti al Principio di universalismo selettivo.
 4. Gli organi gestionali dell'Azienda, in linea con gli indirizzi espressi dall'Assemblea, hanno facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo autonomi criteri di classificazione, sia allo scopo di riconfigurare lo schema d'offerta di prestazioni in rapporto a principi d'ottimizzazione produttiva, sia per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza e della natura stessa della nozione di diritto e bisogno socio-assistenziale.
 5. L'Azienda inoltre può svolgere, in misura non prevalente, attività di consulenza e di collaborazione con soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale ed assistenziale, nonché fornire specifici servizi socio-assistenziali aggiuntivi rispetto a quelli conferiti ai sensi del comma 2.

ART. 6 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI PARTECIPAZIONE AL VOTO ASSEMBLEARE

1. Ogni Ente consorziato contribuisce alla costituzione del fondo di dotazione iniziale attraverso quote di partecipazione di €. 0,50 per ogni residente, sulla base della popolazione residente al 31.12.2023, come previsto dallo Statuto.
2. Per gli eventuali successivi nuovi ingressi fra gli Enti costituenti l'Azienda speciale Consortile, si applicherà comunque la somma di €. 0.50 sulla base della popolazione residente al 31/12 dell'anno precedente l'ingresso.
3. Gli Enti consorziati sono titolari di un voto plurimo espresso in millesimi di voto, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 1.000.
4. I 1.000 voti assembleari sono attribuiti ai rappresentanti degli Enti consorziati sulla base della situazione

CAPITOLO 8 – IL PERSONALE DELL’AZIENDA CONSORTILE

Come già sopra esposto, Le Aziende speciali dei comuni (e conseguentemente le aziende consortili) attualmente disciplinate dall’articolo 114 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali sono dirette discendenti delle aziende municipalizzate regolate per la prima volta dalla legge 29 marzo 1903, n. 103, relativa alla “assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni”.

In particolare, poi l’articolo 2 del testo unico delle leggi sull’assunzione diretta dei pubblici servizi, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, stabiliva che: *“Ciascuno dei servizi assunti direttamente deve ... costituire un’azienda speciale, distinta dall’amministrazione ordinaria del comune, con bilanci e conti separati, e regolata dalle disposizioni del presente testo unico. Quando però si tratti di servizi di non grande importanza o di tal natura da potersi riunire convenientemente, potrà essere costituita una azienda sola che provveda a più servizi, tenendo contabilità separate.”*.

L’ultimo intervento normativo organico in materia è stato nel 1986 quando fu approvato il d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902 recante “Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali.”.

Nel corso di oltre un secolo di storia le originarie municipalizzate, nate per gestire importanti servizi pubblici quali gli acquedotti, la distribuzione del gas, il trasporto pubblico locale, ecc. sono state via via trasformate in società di capitali.

L’azienda speciale, elevata dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 a “ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto” è però sopravvissuta

demografica, che informa la ripartizione del fondo di costituzione, con gli elementi correttivi del singolo peso riportati nella tabella allegata allo **Statuto** a valere per la fase di costituzione.

5. L’Assemblea procede al ricalcolo dei voti assembleari, allo scopo di riallineare i voti medesimi in rapporto ad eventuali variazioni dei parametri demografici che ne determinano la grandezza”.

ai cambiamenti imposti dalle leggi del mercato e ha trovato nuovo impulso in particolare nella gestione dei servizi alla persona.

Nell'ultimo periodo si è avuta un'ulteriore spinta alla costituzione di aziende speciali in seguito all'obbligo di scioglimento dei consorzi di funzioni, previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Non sono da confondere con le aziende speciali le aziende di servizio alla persona (ASP), che sono persone giuridiche di diritto pubblico regolate dalle leggi regionali in attuazione delle norme della legge 8 novembre 2000, n. 328.

L'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce che *“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.”*

Come si vede la normativa non cita le aziende speciali dei comuni, ma stabilisce che sono pubbliche amministrazioni i consorzi e le associazioni di enti locali, nonché gli enti pubblici non economici locali.

La giurisprudenza ha chiarito che le aziende speciali sono enti pubblici economici.

Tale assunto è stato poi confermato più volte dalla Corte di Cassazione.

In particolare, nella sentenza n. 15661 dell'11 luglio 2006 si ricorda che *“Non è l'oggetto dell'attività che determina il discrimine tra ente pubblico non economico, ente pubblico economico ed azienda speciale, ma la struttura giuridica ed il modo in cui l'ente esercita la propria attività”*.

Le conclusioni della Cassazione sono state recentemente ribadite anche dal giudice amministrativo che, in primo grado e in secondo grado, nel decidere il ricorso contro la deliberazione di trasformazione di un'azienda speciale in società per azioni, ha ritenuto: *“L'azienda speciale, disciplinata dall'art. 114 del d. lgs. n. 267 del 2000, è un ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto. La giurisprudenza ha chiarito ulteriormente che l'azienda speciale si ascrive nel novero degli enti pubblici economici, statuendo che (ai fini dell'applicazione della disciplina del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche) non rientrano nella nozione di amministrazione pubblica gli enti pubblici economici, non ricompresi nell'elencazione contenuta nell'art. 1, comma 2, del citato decreto (che si riferisce a “tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali”).”*.

Il corollario della qualificazione delle aziende speciali quali enti pubblici economici è, come sottolineato che i lavoratori di dette aziende non hanno lo status di dipendenti pubblici.

Il rapporto di impiego è pertanto interamente regolato dalle norme di diritto comune e in primo luogo dal cosiddetto “Statuto dei lavoratori”.

La più importante conseguenza dell'esclusione dei dipendenti delle aziende speciali dal pubblico impiego è che nei confronti di tali dipendenti non si applicano, nel bene e nel male, le stringenti norme

del d.lgs. 165/2001 e del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e tutte le altre norme speciali regolanti il pubblico impiego.⁵

Nel caso in cui vi sia stata la costituzione ex-novo di un'azienda speciale, senza il trasferimento di dipendenti pubblici al momento della trasformazione, l'azienda deve individuare il contratto di lavoro del relativo comparto di contrattazione.

In particolare, i contratti applicabili (anche in ragione delle scelte fatte dalla parte datoriale a livello associativo) potrebbero essere i seguenti:

UNEBA – per l'ambito sociale, sociosanitario e dei servizi alla persona;

ANINSEI – per l'ambito educativo; Aziende farmaceutiche speciali – per l'ambito farmaceutico;

Federculture – per l'ambito dei servizi pubblici culturali, turistici, dello sport e del tempo libero. Nel caso in cui le aziende abbiano optato per l'applicazione del CCNL del comparto regioni e autonomie locali, occorre rimarcare che, se tale CCNL si applica per la parte giuridica (ferie, permessi, ecc.) ed economica (struttura retributiva, indennità, ecc.), vi sono altre parti (ad esempio la parte disciplinare e del sistema delle relazioni sindacali) che non possono essere applicate tout court, ma devono essere interpolate con le norme di diritto comune.

In diversi casi, proprio per non fare perdere lo status di dipendente pubblico al personale che dovrebbe transitare presso l'azienda speciale, è stato fatto ricorso all'istituto del comando (o del distacco).

⁵ Altra conseguenza è che ai suddetti dipendenti non si applicano necessariamente i CCNL del comparto regioni e autonomie locali. In questo senso dispongono anche le disposizioni contrattuali. L'applicazione dei suddetti CCNL, stando alle vigenti disposizioni, sarebbe possibile solo in via transitoria.

La possibilità di assegnare personale in comando o distacco a soggetti privati (società, aziende speciali, ecc.) è contrastata in dottrina.

Dopo l'entrata in vigore dell'articolo 30, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 24420, diventa difficile sostenere la possibilità del comando nei confronti di soggetti partecipati.

In questo senso si è espressa la sezione lombarda della Corte dei Conti.

La Corte, interpellata sulla possibilità di continuare a dotare di personale una azienda speciale attraverso l'istituto del comando di personale, ha considerato: *“Per quanto riguarda poi il personale risulta decisivo ai fini della costituzione del rapporto di impiego il fatto che l'azienda speciale ha personalità giuridica, ed è pertanto nell'ordinamento un soggetto giuridico distinto dall'ente costituente. Di conseguenza in linea di principio e salvo norme derogatorie, che non si rinvencono neppure a livello di legislazione regionale o a livello statutario, il rapporto d'impiego deve intercorrere tra la persona giuridica che utilizza il personale ed il dipendente da essa assunto o ad essa trasferito nel rispetto delle norme pubblicistiche ed in particolare dei principi e criteri fissati dall'art. 97 cost.”.*

Conseguentemente ha ritenuto *“che il ricorso agli istituti del distacco o comando del personale dipendente costituisca violazione dell'art. 3 comma 30 della L. 244/07 e che il processo di esternalizzazione debba essere fondato su di un piano economico-finanziario pluriennale che consenta all'azienda speciale di disporre delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per assicurare una equilibrata gestione dei servizi in termini di efficienza, efficacia ed economicità.”.*

Dal punto di vista operativo questo comporta importanti conseguenze che devono essere ben valutate e tenute in considerazione.

L'inapplicabilità del d.lgs. 165/2001 comporta che l'azienda speciale non sia assoggettata alle norme in materia di dotazione organica e programmazione del fabbisogno, di verifica degli esuberi, di controllo sulla contrattazione decentrata, ecc.

L'inapplicabilità del d.lgs. 150/2009 comporta innanzi tutto che le regole sulla performance e sulla premialità non sono vincolate alle rigide disposizioni volute dall'ex-Ministro Brunetta.

Tutto questo introduce delle evidenti semplificazioni nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'azienda speciale, ma l'esclusione dal pubblico impiego comporta anche che i soggetti che governano l'azienda e in particolare il direttore debbano prendere effettiva consapevolezza della differente modalità di gestione del personale che caratterizza il lavoro privato rispetto al lavoro pubblico.

Sul fronte della libertà d'azione dell'azienda speciale in materia di vincoli alle assunzioni, dopo l'emanazione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e della sua conversione, con modificazioni, con legge 24 marzo 2012, n. 2723, il panorama è cambiato molto.

Prima di tale norma le varie pronunce delle sezioni regionali della Corte dei Conti avevano provato a fare rientrare le aziende speciali tra i soggetti destinatari delle norme vincolistiche, ritenendo che la spesa di personale delle aziende andasse sommata a quella degli enti locali di riferimento.

Nonostante questo, la posizione era ancora dubbia, proprio in forza del testo normativo.

Infatti, l'articolo 1, comma 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce espressamente che sono spese di personale anche quelle sostenute "per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente".

Nel caso delle aziende speciali, come abbiamo visto, l'estinzione del rapporto di pubblico impiego avviene, quindi, ragionando a contrario, la relativa spesa non avrebbe dovuto conteggiarsi.

Il d.l. 1/2012 con l'articolo 25 aveva aggiunto, tra l'altro, il comma 5-bis all'articolo 114 del TUEL.

In materia di personale la norma dispone che: *"Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano ... le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieti o limitazioni alle assunzioni di*

personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti.”

Con questa norma, in un colpo solo, si statuiva l'applicabilità alle aziende speciali delle disposizioni dell'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 562, della legge 296/2006, dell'articolo 76 del d.l. 112/2008 e del d.l. 78/2010.

In questo modo si cancellava definitivamente la possibilità per gli enti di eludere le norme limitative tramite lo strumento dell'azienda speciale.

Tale disposizione era apparsa da subito molto penalizzante per gli enti locali che avevano scelto tale forma di gestione per i servizi alla persona.

Si era pertanto mobilitata l'ANCI che aveva fatto presentare ai suoi parlamentari di riferimento varie proposte di emendamento.

L'azione di lobbying ha dato i frutti sperati e, complice anche una stesura confusa del decreto-legge, l'articolo 25 è stato completamente riscritto in fase di conversione.

Il nuovo testo al comma 2 conferma la modifica dell'articolo 114 del TUEL con l'inserimento del comma 5-bis, ma viene aggiunto in coda il seguente periodo: *“Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.”*

Questa particolare disposizione crea di fatto un doppio regime tra le aziende speciali, quello ordinario che assoggetta tali enti alle medesime limitazioni dei Comuni e quello “agevolato” per le aziende (e le istituzioni) che gestiscono servizi socioassistenziali, educativi, culturali o farmacie.

Dal punto di vista dei dipendenti che transitano dall'ente pubblico all'azienda speciale, la prima conseguenza è l'impossibilità di effettuare futuri passaggi diretti per mobilità ad altri enti pubblici. La perdita dello status di pubblico dipendente impedisce definitivamente questa possibilità.

Fatta salva la eventualità di un ritorno all'Ente di provenienza nel caso di reinternalizzazione del servizio, l'unica alternativa rimane quella di riacquisire tale status mediante concorso.

In positivo si può vedere la cessazione del regime delle incompatibilità previsto dall'articolo 53 del d.lgs. 165/2001, e quindi la possibilità di effettuare liberamente altre attività sia di tipo professionale che di tipo subordinato senza impedimenti particolari o necessità di richiedere autorizzazioni.

Il fatto che il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'azienda speciale non sia regolato dalle norme del d.lgs. 165/2001 comporta la necessità che gli organi dell'azienda pongano particolare attenzione alla gestione di alcuni istituti, che nel pubblico impiego vedono vigenti delle norme derogatorie a quelle di diritto comune.

Nello specifico si deve evidenziare: la gestione del personale a tempo determinato: non essendo applicabile l'articolo 36, comma 529, si applicano pienamente le disposizioni recate dal d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, in materia di lavoro a tempo determinato e in particolare quanto disposto dall'articolo 5 in materia di successione di contratti a tempo determinato e di trasformazione di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, come sanzione per la violazione delle norme in materia; la disciplina delle mansioni: non essendo applicabile l'articolo 52, comma 630, si applica direttamente l'articolo 2103 del codice civile, quindi dovrà essere prestata particolare attenzione alla gestione delle mansioni dei dipendenti per evitare possibili contenziosi; il procedimento e le sanzioni disciplinari: le norme degli articoli 55 e seguenti non si applicano, pertanto vale quanto disposto dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori, dall'articolo 2119 del codice civile in materia di recesso per giusta causa, nonché dalla legge 15 luglio 1966, n. 604 recante "*Norme sui licenziamenti individuali*", oltre che le disposizioni del CCNL di riferimento.

Particolare attenzione dovrà essere prestata da quegli enti che avessero deciso di applicare all'azienda speciale il CCNL Regioni e autonomie locali: trattandosi di un contratto relativo al pubblico impiego l'istituto disciplinare è ricalcato sullo schema pubblicistico, che è molto differente da quello dell'impiego privato.

Dal punto di vista contrattuale, fermo restando il divieto di *reformatio in peius* per i dipendenti che transitassero dall'ente pubblico all'azienda speciale si deve esaminare bene la questione dei costi.

Nel caso in cui, in forza del CCNL applicabile, la retribuzione spettante ai dipendenti fosse inferiore al corrispondente livello retributivo del CCNL enti locali, come ci si deve comportare?

La tentazione di una equiparazione verso l'alto (o di mantenere l'applicazione del CCNL regioni e autonomie locali) è sicuramente molto forte, soprattutto per le pressioni delle forze sindacali.

Si deve però ricordare che, nel caso in cui le aziende (come quelle che si occupano di servizi sociali, educativi o culturali) sopravvivano grazie ai trasferimenti pubblici da parte dell'Ente proprietario, un maggiore costo del personale potrebbe essere valutato quale indebito erariale, soggetto allo scrutinio della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.

Per evitare questo rischio si dovrebbe individuare il CCNL privatistico applicabile e, per il personale neoassunto applicarlo interamente, per il personale trasferito dall'Ente locale gestire la fase transitoria mediante un accordo sindacale facendo salvo il trattamento economico fondamentale acquisito mediante l'attribuzione di assegni ad personam riassorbibili con i successivi aumenti contrattuali.

La novella normativa introdotta dal d. l. 1/2012, portava alla piena equiparazione dal punto di vista dei vincoli tra aziende speciali (e istituzioni) e comuni, azzerando di fatto qualsiasi convenienza degli enti ad istituire nuovi enti con intenti elusivi delle norme in materia di patto di stabilità (dal 2013) e di spesa di personale (da subito).

La deroga per le aziende speciali (e istituzioni), che gestiscono particolari tipi di servizi, introdotta con la legge di conversione, va in senso diametralmente opposto.

Pertanto, oltre alla possibilità di costituire un'azienda speciale (in forma consortile) per sopperire alla necessità di procedere allo scioglimento di un consorzio di funzioni, si apre l'opportunità di costituire aziende speciali (in forma di Consorzi) per la gestione dei servizi destinatari della deroga.

Per quanto riguarda la problematica inerente la gestione dei rapporti di lavori in essere sia all'interno del Comune capofila che delle singole organizzazioni titolari di appalti endoaziendali occorre valutare metodologie applicative funzionali a consentire l'adeguata valorizzazione (sia in termini di requisiti prioritari di accesso che per i criteri di valutazione) delle risorse umane che hanno maturato, a qualsiasi titolo, significative esperienze di lavoro nei servizi di Ambito Sociale, con particolare riferimento alle figure professionali oggetto dei LEPS, come peraltro già previsto all'art. 19 della bozza di Convenzione ex art. 30, 31 e 114 TUEL (All.1).

In tale contesto e, proprio al fine di valorizzare la continuità dei rapporti e la valorizzazione delle figure professionali in essere, potrebbe richiamarsi anche la normativa ed i principi in materia di "clausole sociali".

In particolare potrebbe richiamarsi l'articolo 50 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e la successiva disposizione di cui all'art. 57 del Dlgs 36/2023 che confermano in linea di principio l'obbligo di includere clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e ciò in particolare con riferimento ai contratti ad alta intensità di manodopera (in cui il costo del personale rappresenta almeno il 50% dell'importo totale del contratto).

La clausola sociale poteva, peraltro, inserirsi fra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica negli appalti da aggiudicarsi all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Con le soluzioni proposte con l'avvento dei piani PNC e PNRR, dal D.L. n. 77/2021, convertito con modifiche in legge L. n. 108/2021 e con l'entrata in vigore del recente Codice D.lgs. n. 36 del 2023,

la clausola sociale assume una dimensione nuova, poiché comprensiva di finalità ulteriori rispetto alla mera tutela della stabilità occupazionale dei lavoratori.

È infatti previsto all'articolo 57 che *“Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell’Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell’offerta, misure orientate tra l’altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore [...] nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare.”*

Si tratta, quindi, di un obbligo rafforzato che si pone quale vero e proprio impegno contrattuale ai sensi dell’art. 102 del Codice, con la conseguenza che la stazione appaltante potrà verificarne con ogni mezzo il rispetto e che la sua violazione potrà costituire un’ipotesi di inadempimento contrattuale.

In tale contesto, e sempre al fine di valorizzazione le figure professionali in essere, potrebbe farsi riferimento ai fini della determinazione dei criteri di selezione - sebbene non applicabili alle aziende consortili - a quanto previsto dai principi immanenti all’art. 31 del Dlgs 165/2021 in combinato disposto con quanto previsto dalla fattispecie generale del trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c.

Valga all’uopo citare le norme de quo nelle corrispondenti note. ⁶

⁶ **Art. 2112 c.c.:**” [I]. *In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.*

[III]. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

[III]. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

[IV]. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.

[V]. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento (2).

[VI]. Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276".

Art. 31 Dlgs n. 165/2001:" 1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428"

L'ambito di applicazione dell'art. 31 "nel caso di trasferimento con conferimento di attività, svolte da PA, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati" è teoricamente più ampio rispetto a quello dell'art. 2112 c.c. applicabile in presenza di "operazioni che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comportino il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento, e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto d'azienda" o in caso di "trasferimento di parte dell'azienda intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento". In questa ottica, i principi di cui all'art. 31 potrebbero essere letti anche per quello che effettivamente prevedono, ossia che " nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati", al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti troveranno sempre applicazione, come misura minima di tutela, le garanzie apprestate dall'art. 2112 c.c., anche se in ipotesi non applicabili per difetto dei presupposti di applicabilità della norma codicistica. In altri termini, non può sostenersi che, il legislatore, omettendo la locuzione " il rapporto continua con l'acquirente", abbia derogato al principio del trasferimento automatico di tutti i rapporti di lavoro in capo al cessionario,

Una tale lettura risulterebbe in linea con gli orientamenti espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha esteso il perimetro di applicazione della Direttiva 2001/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti – della quale l'attuale art. 2112 c.c. rappresenta atto interno di recepimento – ricomprendendovi anche “ le imprese pubbliche che esercitano una attività economica, indipendentemente dal fatto che esse perseguano uno scopo di lucro” ritenendo irrilevante la circostanza che uno dei soggetti interessati dalla vicenda circolatoria sia un ente pubblico (nel caso di specie si trattava di un Comune). (cfr. Corte di Giustizia UE, Terza Sezione, sentenza 20 gennaio 2011, Causa C- 463/09, in EUR-Lex)

Lo stesso diritto comunitario sembra spingere affinché le garanzie previste dalla sopra citata direttiva (poi trasfusa nel nostro ordinamento con l'art. 2112 c.c.) trovino applicazione generalizzata in tutti i casi in cui si discuta del trasferimento di un'attività economica (anche se non esercitata a fine di lucro) e ciò a prescindere dalla natura pubblicistica e privatistica dei soggetti interessati dalla vicenda circolatoria.

Secondo questo schema concettuale, l'art. 2112 c.c. è destinato a trovare applicazione generalizzata in tutti i casi in cui il servizio o l'attività esternalizzata sia suscettibile di assumere una rilevanza economica, mentre il problema di individuare la fonte idonea a consentire (o ad imporre) il passaggio dei singoli lavoratori alle dipendenze del cessionario – su cui l'art. 31 del D. Lgs. 165/2001, effettivamente nulla dispone – si può ragionevolmente porre solo nelle ipotesi non coperte dal 2112

già previsto in via generale dall'art. 2112 applicabile anche ai rapporti di lavoro pubblico. E', invece, legittimo ritenere che l'art. 31 del D.Lgs 165/2001 sia stato adottato per aggiungere nuovi spazi applicativi alle garanzie apprestate dall'art. 2112 c.c., applicabile anche in virtù del rinvio generale alle “disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa”. Si comprende, pertanto, come l'attuale art. 31 non costituisca norma speciale, destinata a sostituirsi al 2112 c.c., ma al contrario sia valvola di chiusura del sistema, che può trovare applicazione nelle sole ipotesi residuali non coperte dall'art. 2112 c.c. stesso.

c.c., ossia nei soli casi in cui l'attività ceduta non abbia una rilevanza economica, avuto peraltro riguardo alla natura di ente pubblico economico delle aziende speciali consortili oggetto del presente lavoro.

La soluzione a questo problema è destinata a scontare differenti punti di vista dell'interprete, il quale, nel silenzio della norma, può integrare la previsione normativa utilizzando, come detto, due diversi schemi concettuali, uno privatistico ed uno pubblicistico.

La soluzione tecnica più equilibrata sarebbe quella di attribuire all'Amministrazione cedente il potere di individuare i lavoratori coinvolti dall'operazione, ma solo all'esito di un procedimento negoziale che coinvolga adeguatamente le parti sociali.

La dottrina ha autorevolmente rilevato che la tecnica della procedimentalizzazione non impone la natura vincolante dell'accordo sindacale, ma si limita a porre in capo al datore un onere procedimentale (quello di negoziare con le parti sociali prima di adottare l'atto gestionale) che, una volta assolto (anche in difetto di accordo), consente una riespansione piena del potere datoriale. (Cfr. G. Giugni, *Diritto Sindacale*, cit., 146).

Allo stato attuale, tale soluzione appare proponibile solo de jure condendo, dal momento che il D.Lgs. 165/2001 non contiene previsioni normative idonee a derogare espressamente ai principi di diritto privato che subordinano la validità della cessione del contratto individuale di lavoro, al consenso del lavoratore ceduto, con l'unica eccezione di quanto previsto dall'art. 2112 c.c.

Si può dunque auspicare che il legislatore corregga l'impianto normativo vigente o estendendo l'applicazione dell'art. 2112 c.c. (la cui operatività è subordinata al corretto espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale) anche alle esternalizzazioni di attività non suscettibili di assumere rilevanza economica, o prevedendo una speciale procedura che consenta di contemperare i diversi interessi in gioco, senza pregiudicare il "legittimo interesse" dell'Amministrazione ad organizzarsi secondo criteri di economicità e di efficienza.

Si osserva, infine, che, secondo la giurisprudenza di merito, qualora ad una politica di esternalizzazione delle attività adottata da una P.A. segua da parte di questa una determinazione di riassunzione di dette attività, ciò comporta, per applicazione in via analogica dell'art. 31 ai processi inversi di riespansione della gestione diretta dei servizi, stante l'equiparabilità della reinternalizzazione al trasferimento di attività, il passaggio (ritorno) del personale alle dipendenze della P.A. medesima.(Cfr. Tribunale di Firenze, 9 maggio 2011, il quale precisa che condizione perché il personale possa passare alle dipendenze dell'amministrazione è che, in conformità dell'art. 97 , comma 3, Cost., esso fosse già alle dipendenze della stessa al momento dell'esternalizzazione del servizio).

Si tratterebbe di utilizzare gli schemi della “procedimentalizzazione dei poteri datoriali” che hanno consentito, in determinati ambiti, di attribuire alla contrattazione collettiva, una vera e propria funzione regolamentare, cui la legge di fatto demanda interessi potenzialmente configgenti. (Cfr. F.Liso). **In tale contesto valga comunque citare in note giurisprudenza correlata.**⁷

7 Cassazione civile , sez. lav. , 10/09/2024 , n. 24289

“In tema di pubblico impiego privatizzato, nel caso di passaggio di lavoratori da un'amministrazione ad altra ex art. 31 d.lg. n. 165 del 2001 , devono essere assicurati la continuità giuridica del rapporto e il mantenimento del trattamento economico, il quale, ove superiore a quello spettante presso l'ente di destinazione, va calcolato applicando la regola del riassorbimento degli assegni ad personam attribuiti in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti a seguito del trasferimento.”

Cassazione civile , sez. lav. , 08/02/2023 , n. 3747

8.2. Sotto il profilo di diritto, il Tribunale si è poi attenuto ai principi, ribaditi da questa Corte anche con riferimento alla medesima fattispecie che qui ne occupa (Cass. n. 21220 del 2015) secondo cui - anche alla luce della giurisprudenza comunitaria (vedi: Corte di giustizia CE, sentenza 26 settembre 2000, C-175/99, Mayeur nonché, con riferimento a vicende diverse dal trasferimento d'impresa, sentenza 16 ottobre 2003, Commissione c. Italia, C- 32/02; Corte di Giustizia del 7 marzo 1996, C-171/94 e C-172/94 - può costituire trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., qualsiasi operazione che comporti il mutamento della titolarità di un'attività economica, anche se si tratti di attività esercitata non a fini di lucro e nell'interesse pubblico (in base alla direttiva CE 77/187), purché l'entità oggetto del trasferimento conservi, successivamente allo stesso, la propria identità, da accertare in base al complesso delle

I principi sopra esposti funzionali a dare stabilità ai rapporti in corso devono certamente coordinarsi con la normativa in materia per quanto riguarda la disciplina assunzionale del personale. Infatti il d.lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” non ricomprende nel suo ambito soggettivo le Aziende speciali e pertanto nulla innova rispetto alla disciplina pubblicistica dettata dall’art. 5, commi 15 e 17 del D.L. 702/1978, tutt’ora vigente.

Tale disposizione impone che le assunzioni del personale da parte di province, Comuni, consorzi e rispettive aziende, per periodi superiori a 90 giorni debbano avvenire a tempo indeterminato e mediante pubblico concorso o prova pubblica selettiva (Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 1 agosto 2014, n. 17545). “La disciplina generale che regola l’assunzione del personale a termine da parte di province, Comuni, consorzi e rispettive aziende, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, regola in modo completo ed esauriente l’assunzione del personale a termine da parte degli enti suindicati, con la conseguenza, in particolare, dell’insuscettibilità di conversione delle assunzioni temporanee in rapporti a tempo indeterminato, essendo per questi richiesto un concorso o una prova pubblica selettiva” (ex pluris, Cass. 2 maggio 2003, n. 6699; 16 settembre 2002, n. 13528).

circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione; dovendo, in particolare, in base a tale accertamento appurarsi che si abbia un passaggio di beni di non trascurabile entità, tale cioè da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa (Cass. 13 gennaio 2005, n. 493; Cass. 7 aprile 2010, n. 8262; Cass. 16 maggio 2013, n. 11918; Cass. 2 agosto 2002, n. 11622). Ed ancora, si è affermato che ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell'ambito dell'impresa cedente, indipendentemente dal contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti. Incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c., che derogano al principio del necessario consenso del contraente ceduto ex art. 1406 c.c., fornire la prova dell'esistenza dei relativi requisiti di operatività (Cass. n. 11247 del 2016). “

Il personale assunto direttamente dai consorzi-azienda o dalle aziende speciali controllate dagli Enti locali, in quanto enti di diritto privato, è titolare di rapporto di lavoro di tipo privatistico (ma su questo aspetto si richiamano le considerazioni che precedono, Par. 4.1).

La Corte Costituzionale, come si è visto più sopra, ne ha escluso la mobilità verso pubbliche amministrazioni, in quanto aggira la regola che condiziona l'acquisizione dello status di dipendente pubblico al previo esperimento di un pubblico concorso (art. 97 Cost.), e ciò anche nei casi in cui il personale dell'azienda fosse stato assunto a seguito dell'espletamento di una procedura selettiva equiparabile ad un concorso pubblico; argomentazione che tiene conto del carattere chiuso e riservato di tale passaggio, in contrasto con la regola costituzionale che garantisce l'imparzialità mediante l'accesso dall'esterno con procedure selettive di reclutamento (cfr. C. cost., 1 luglio 2013, n. 167 e 16 luglio 2013, n. 227, nonché, da ultimo, 30 gennaio 2015, n. 7).

Alla stregua di quanto sopra esposto, costituisce pertanto dato preliminare quello per cui alle Aziende Consortili si applica il regime privatistico in materia di rapporto di lavoro.

Al contempo ai fini dell'assunzione del personale, invece, valgono – alla stregua della giurisprudenza dominante – i principi pubblicistici, fatti valere addirittura per le società “in house” che - rispetto alle aziende consortili ex art. 31 TU - presentano maggiore autonomia.

Valga sul punto richiamare lo stesso art. 19 del Dlgs 50/2016 che così testualmente statuisce: ... *Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 [...] ... Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del Codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale”.*

In tale contesto sarà opportuno contemperare le diverse esigenze prevedendo procedure di selezione che valorizzino le esperienze pregresse e ciò al fine di garantire la migliore efficienza nella gestione del servizio.

CAPITOLO 9 - LA PROPOSTA OPERATIVA ED IL PROCESSO DI TRANSIZIONE

Alla stregua di quanto sopra esposto occorrerà pertanto - per dare corso alla predisposizione della ipotizzata Azienda Gestione Integrata Servizi alla Persona ATS Campobasso (AGISaP), con sede legale, in prima istanza, presso il comune di Campobasso in Via Cavour n. 5, 86100 - seguire l'iter procedimentale come previsto dall'art. 31 del TUEL secondo cui:

” 1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'art. 30, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'art. 50 e dell'art. 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un

loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'art. 113-bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali”

Occorrerà, pertanto, in via preliminare ai fini della costituzione dell'azienda consortile applicare l'iter previsto dalla norma sopra citata e trascritta, **con la conseguenza che i rispettivi consigli dei singoli comuni aderenti all'attuale ATS convenzionato approveranno a maggioranza assoluta dei componenti una Convenzione ai sensi dell'art. 30 e 31, unitamente allo statuto del consorzio**, di cui si è allegato al presente bozza.

La Convenzione in bozza allegata al presente lavoro disciplina le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'art. 50 e dell'art. 42, comma 2, lettera m) del TUEL.

Parimenti lo Statuto allegato in bozza al presente lavoro, in conformità alla Convenzione, disciplina agli articoli dal 38 al 44 la “Gestione Economica – Finanziaria”, come risulta da quanto riportato in nota.⁸

8 **LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Art. 38 Patrimonio

1. *Il patrimonio dell'Azienda Speciale Consortile è costituito:*
 - a. *dal fondo di dotazione conferito dagli Enti consorziati;*
 - b. *dai ben immobili e mobili acquistati o realizzati in proprio, nonché da quelli oggetto di donazioni e lasciti;*
 - c. *da ogni diritto che venga acquisito dall'Azienda Speciale Consortile o a questo devoluto.*
2. *L'Azienda Speciale Consortile inoltre è consegnataria di beni di proprietà di altri Enti ed in particolare di quelli consorziati di cui ha normale uso, di norma in comodato d'uso, con particolare riferimento ai locali di proprietà dei comuni e già sede dell'ufficio di piano e degli uffici di cittadinanza.*

Art. 39 Capitale di dotazione

1. *Il capitale di dotazione dell'Azienda è costituito dai beni immobili e mobili e dalle risorse finanziarie conferite inizialmente dai Comuni, o successivamente acquisite nel corso dell'attività.*
2. *L'Azienda ha piena disponibilità del capitale conferito.*
3. *All'atto della costituzione, il capitale di dotazione è di Euro €. **38.989,00**, conferito dai Comuni secondo le modalità previste dall'art. 10.*
4. *Allo scopo di garantire una efficace gestione dei servizi affidati all'Azienda Speciale, i Comuni consorziati possono assegnare alla stessa beni a titolo di comodato d'uso o locazione. I Comuni consorziati possono concedere in uso gratuito i beni di cui sopra in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno quando sono destinati alla gestione ed organizzazione dei servizi trasferiti.*
5. *Sono a carico dell'Azienda i costi per lavori di manutenzione ordinaria sui beni ricevuti in comodato d'uso.*
6. *I beni conferiti in dotazione all'Azienda sono classificati, descritti e valutati in apposito inventario, tenuto secondo quanto disposto dal Codice Civile o dalle leggi speciali. Tale inventario, aggiornato annualmente, è allegato al Bilancio d'esercizio.*

Art. 40 Finanziamento Azienda Speciale Consortile

1. *Il Consorzio provvede al conseguimento degli scopi statutari mediante le entrate costituite da:*
 - *Fondo di dotazione consortile;*
 - *Le risorse del complessivo fondo sociale assegnate agli Enti consorziati e conferite all'Azienda speciale consortile;*
 - *Trasferimenti e contributi statali, regionali, comunali e di altri enti a qualsiasi titolo erogati;*
 - *Rendite patrimoniali ed accensione di prestiti;*
 - *Partecipazione degli utenti al costo dei servizi;*
 - *Altri proventi ed erogazioni di spettanza, a qualsiasi titolo, dell'Azienda speciale consortile.*
1. *Al Consorzio si applica la normativa sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali, di cui al D. Lgs. 267/2000 nonché i principi generali di cui al D.Lgs. n. 118 del 2011 sull'armonizzazione contabile. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità, i tempi e i modi della gestione economico-finanziaria dell'Azienda speciale consortile.*

Art. 41 Principi di gestione e scritture contabili

1. *L'Azienda Speciale Consortile applica una contabilità di tipo economico – patrimoniale.*
2. *L'Azienda si conforma ai principi di economicità, efficacia ed efficienza nel rispetto degli indirizzi dettati dall'Assemblea consortile e secondo gli standard definiti nel contratto di servizio.*
3. *L'ordinamento economico-finanziario è disciplinato da apposito regolamento.*

-
4. *L'Azienda deve tenere le scritture contabili previste dalla legge e specificatamente:*
 - *il libro giornale;*
 - *il libro degli inventari;*
 - *il libro delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;*
 - *il libro delle attività dell'Organo di Revisione;*
 - *il libro delle obbligazioni, ove esistenti.*
 5. *I libri devono essere tenuti, ai sensi degli articoli 2214 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili, nonché ogni altro libro previsto dalle vigenti leggi fiscali e previdenziali.*
 6. *Le scritture contabili devono consentire:*
 - *la rilevazione dei costi e dei ricavi d'esercizio e le variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali, secondo il modello di conto economico e stato patrimoniale previsti dalla normativa vigente in materia;*
 - *la rilevazione dei flussi di cassa ai fini della redazione dei periodici prospetti di cui alla normativa vigente in materia;*
 - *la determinazione ed il controllo dei costi e, ove possibile, dei ricavi per prodotto o per servizio, nonché per centri di responsabilità, secondo le tecniche di controllo di gestione;*
 - *la rilevazione del capitale di dotazione assegnato all'Azienda dagli Enti consorziati;*
 - *la rilevazione dell'ammontare del fondo di ammortamento diviso per cespiti.*

Art. 42 Piano Programma e Bilancio Pluriennale

1. *Il Consiglio di Amministrazione delibera:*
 - a. *il piano-programma delle attività,*
 - b. *il bilancio pluriennale di previsione con valenza triennale.*
2. *Il piano-programma è redatto sulla base del Piano sociale di Zona approvato, ai sensi dell'art. 11 c. 2 della L.R. n° 13 del 2014, dal Comitato dei sindaci e degli indirizzi determinati dall'Assemblea Consortile. Esso contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro:*
 - a. *gli obiettivi annuali che si intende raggiungere nell'erogazione dei servizi affidati;*
 - b. *i livelli di prestazione dei servizi e gli indici di produttività aziendale;*
 - c. *il programma pluriennale degli investimenti per l'ammmodernamento degli impianti e per lo sviluppo dei servizi con indicazione delle modalità di finanziamento;*
 - d. *le previsioni e le proposte in ordine alla politica dei prezzi e delle tariffe applicate;*
 - e. *le scelte organizzative ed amministrative per l'acquisizione e lo sviluppo delle risorse umane.*
7. *Il piano-programma viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del Bilancio pluriennale, specificando il grado di coerenza tra gli indirizzi dell'Assemblea Consortile e l'attività svolta nell'esercizio precedente dall'Azienda, le entità ed il grado di soddisfacimento degli obiettivi assegnati, le ragioni degli scostamenti eventualmente registrati e le misure adottare o che si intendono adottare per porvi rimedio.*

Art. 43 Bilancio di Previsione

1. *Il bilancio di previsione è proposto dal Direttore Generale, deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea Consortile. È redatto nel rispetto del principio di pareggio.*
2. *Al bilancio di previsione devono essere allegati:*
 - *il piano programma;*
 - *Il bilancio pluriennale;*
 - *la relazione dell'Organo di Revisione;*

Essendo il consorzio un ente giuridico composto da più soggetti (pubblici e/o privati) che collaborano per gestire servizi o realizzare progetti, sono gli stessi soci, in particolar modo **l'Assemblea dei Soci**, organo principale di governance che si occupa di prendere decisioni strategiche, approvare bilanci e piani operativi, e nominare gli altri organi del consorzio.

Ha il compito di attuare le decisioni dell'assemblea e gestire le attività quotidiane.

-
- *il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio, con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;*
 - *il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale di cassa;*
 - *l'elenco del personale distinto per tipologia di contratto di lavoro applicato con le variazioni previste nell'anno.*
3. *Il bilancio di previsione deve essere trasmesso entro 30 giorni dall'approvazione agli enti aderenti per l'iscrizione delle quote di spettanza e per gli atti di competenza.*

Art. 44 Bilancio di Esercizio

1. *Il Direttore Generale predispose e presenta al Consiglio di Amministrazione il bilancio di esercizio corredato dal parere dell'organo di revisione.*
2. *Il bilancio di esercizio si compone del conto economico, dello stato patrimoniale, del rendiconto finanziario e della nota integrativa, redatti in conformità agli schemi previsti dalla vigente normativa e corredati degli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati in essi contenuti.*
3. *Le risultanze di ogni voce di costo dovranno essere comparate con quelle del bilancio preventivo e del precedente bilancio d'esercizio.*
4. *Il bilancio d'esercizio dovrà, fra l'altro, indicare:*
 - a. *i criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale,*
 - b. *i criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento e degli accantonamenti per le indennità di anzianità del personale e di eventuali altri fondi,*
 - c. *le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione.*
5. *Il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio di esercizio, almeno 15 giorni prima della seduta di approvazione prevista al successivo comma 8, e lo trasmette all'Assemblea Consortile entro i 5 giorni successivi.*
6. *L'eventuale utile d'esercizio deve essere destinato, su proposta del Consiglio di Amministrazione e previa deliberazione dell'Assemblea Consortile, nell'ordine:*
 - *alla copertura di eventuali precedenti perdite d'esercizio;*
 - *alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva;*
 - *all'incremento del fondo rinnovo impianti;*
 - *al fondo finanziamento e sviluppo degli investimenti nell'entità prevista dal piano-programma.*
7. *Nell'ipotesi di perdita di esercizio, il Consiglio di Amministrazione deve corredare il bilancio di esercizio di apposita analisi delle cause relative, indicando i provvedimenti adottati per il relativo contenimento e quelli decisi o proposti per ricondurre la gestione aziendale in equilibrio.*
8. *L'assemblea approva il bilancio di esercizio entro il 30 giugno e lo trasmette agli enti aderenti"*

Al vertice si colloca il **Presidente del Consiglio di amministrazione**, il quale rappresenta legalmente il consorzio e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione, figura di garante del funzionamento efficiente degli organi del consorzio.

Ulteriore organo di controllo, il **Collegio Sindacale** organo di controllo che si occupa di vigilare sulla gestione economico-finanziaria e sul rispetto delle normative; si forma dai membri nominati dall'assemblea (interni o esterni).

La **Direzione Generale** può essere prevista come organo esecutivo responsabile della gestione operativa e dell'attuazione delle strategie decise dal Consiglio di amministrazione, può includere un Direttore Generale e altri dirigenti responsabili di specifiche aree funzionali.

I comitati o gruppi di lavoro, svolgono un ruolo cruciale nella gestione e nell'attuazione delle attività consortili. Tali comitati, sono spesso composti da rappresentanti delle imprese consorziate e possono avere diverse funzioni, a seconda delle esigenze del consorzio.

Sono presenti nelle aziende consortili:

- **Comitato direttivo o esecutivo:** responsabile della gestione strategica del consorzio, prendendo decisioni chiave su politiche e direzione generale. Generalmente è composto da rappresentanti di alto livello delle imprese partecipanti.
- **Comitato tecnico:** si occupa delle questioni tecniche legate all'attività del consorzio, come l'implementazione di nuove tecnologie, la gestione dei processi produttivi o il controllo di qualità.
- **Gruppo di lavoro Marketing e comunicazione:** responsabile della promozione e della comunicazione del consorzio verso l'esterno, inclusa la gestione delle relazioni pubbliche, eventi promozionali e campagne pubblicitarie.

- **Comitato Finanziario:** rientra tra le sue funzioni la funzione finanziaria del consorzio, compresa la pianificazione e il controllo del budget, il monitoraggio delle risorse finanziarie e la gestione dei rischi.
- **Gruppo di Lavoro per l'Innovazione e la Ricerca:** focalizzato sulla ricerca e lo sviluppo di nuove soluzioni, prodotti o processi che possano avvantaggiare i membri del consorzio.
- **Comitato per la Sostenibilità:** in alcuni consorzi, soprattutto in certi ambienti e settori specifici, esiste un comitato dedicato a promuovere pratiche sostenibili e a garantire che il consorzio rispetti normative e standard ambientali.
- **Comitato di Controllo o Audit:** tale comitato si occupa della supervisione e del controllo delle attività interne del consorzio, assicurandosi che le operazioni siano conformi a regolamenti, statuti e leggi vigenti.

Tutti questi gruppi di lavoro consentono al consorzio di essere più efficiente, garantendo che ogni aspetto della gestione e operatività venga affrontato da esperti competenti, e promuovano la collaborazione tra i membri per raggiungere gli obiettivi comuni.

Una volta firmato l'atto costitutivo, il consorzio deve essere iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente. Questo passaggio è necessario al consorzio in quanto gli conferisce una veste giuridica ufficiale e lo rende operativo.

Il consorzio gode di una struttura organizzativa che è formata da:

- **Assemblea dei consorziati:** quale organo supremo decisionale, composto dai rappresentanti di tutte le imprese partecipanti, si occupa dell'approvazione del bilancio e della modifica dello statuto.
- **Consiglio di amministrazione o comitato esecutivo:** organo incaricato della gestione quotidiana del consorzio, i suoi membri vengono eletti dall'assemblea.

- **Revisore dei conti:** verifica e garantisce la regolarità della gestione economica e finanziaria del consorzio, può essere una figura obbligatoria o facoltativa a seconda delle dimensioni e del tipo di consorzio. Questo, precisamente si occuperà del controllo contabile, verificando la correttezza dei bilanci d'esercizio ed economico; si occuperà inoltre della revisione del bilancio, del controllo legale in merito alla conformità delle attività alle normative vigenti, potendo segnalare questi le eventuali irregolarità o violazioni delle norme agli organi amministrativi del consorzio o, anche, alle autorità competenti, supervisionando oltretutto anche la gestione finanziaria.

SCHEMA DI MASSIMA DEL PERCORSO PER LA COSTITUZIONE E L'AVVIO DELL'AZIENDA CONSORTILE

Impregiudicata la discrezionalità dell'Ente, a mero titolo esemplificativo, di seguito cronoprogramma adeguabile alle esigenze e circostanze concrete di fatto e di diritto:

1. **Presentazione delle bozze** dello Statuto e della Convenzione e del piano di fattibilità al Comitato dei Sindaci e ai singoli Comuni;
2. **Approvazione dello Statuto**, della Convenzione e del piano di fattibilità da parte del Comitato dei Sindaci;
3. **Approvazione di una delibera** di ogni Consiglio comunale che Approva lo statuto dal costituendo Consorzio e atto costitutivo/Convenzione per il conferimento della funzione delegata e Aderisce al Consorzio;
4. **Firma** dell'atto costitutivo da parte dei Sindaci;
5. **Insedimento** dell'Assemblea del consorzio e presa d'atto dello Statuto;
6. **Nomina** del Consiglio di Amministrazione (che poi a sua volta eleggerà un presidente)
7. **Nomina** del Direttore dell'Azienda Consortile;

8. **Nomina** dei Revisori dei conti;
9. **Invio** alle rappresentanze sindacali del piano del personale;
10. **Trasferimento** delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
11. **Nomina** dei responsabili dei settori/servizi;
12. **Approvazione** del Bilancio di previsione;
13. **Subentro** dell'Azienda consortile nei rapporti pendenti per le funzioni associate;
14. **Approvazione** Logo dell'azienda consortile;
15. **Approvazione** dello schema tipo di contratto di servizio ed invio ai singoli comuni per l'approvazione;
16. **Approvazione** dei regolamenti del Consorzio (ordinamento uffici e servizi, funzionamento Assemblea, CdA, regolamento contabile, etc.);
17. **Approvazione** del **modello organizzativo** del Consorzio;
18. **Definizione** di un sistema per la **valutazione** delle performance;
19. **Programma** del **fabbisogno** del personale;
20. **Pianificazione** dei singoli settori di intervento

CONCLUSIONI

Alla stregua di quanto sopra esposto con la costituzione dell'Azienda speciale Consortile ex art. 30, 31 e 114 TUEL con la denominazione ipotizzata di “*Azienda Gestione Integrata Servizi alla Persona ATS Campobasso*” (con l'acronimo AGISaP), con sede legale in prima istanza presso il comune di Campobasso in Via Cavour n. 5, 86100 ci si prefigge il conseguimento dei pregressi **obiettivi fondamentali di miglioramento**, come di seguito nuovamente esemplificati.

Autonomia gestionale. Un soggetto giuridico autonomo può agire con maggiore flessibilità e rapidità, adattandosi alle esigenze del territorio, rapportandosi esclusivamente ai propri organi di indirizzo e rappresentanza (assemblea dei sindaci, presidente e Consiglio di amministrazione) e di gestione (direttore, coordinatore, ufficio di piano, etc.). L'autonomia nella gestione dei servizi di ambito sociale si riferisce alla capacità e alla libertà di prendere decisioni operative e organizzative in modo indipendente, pur rispettando gli obiettivi e le finalità degli enti locali associati che collaborano nella gestione dei servizi di interesse comune. L'ente autonomo ha libertà di programmare, dimensionare e strutturare le proprie risorse umane e operative per garantire una gestione efficiente dei servizi, disponendo l'assunzione di personale, l'organizzazione dei team di lavoro e la definizione delle procedure interne. Inoltre, pur operando all'interno di un quadro di regole condivise tra gli enti che concorrono alla gestione comune, esso ha autonomia di bilancio, nella pianificazione finanziaria e nella gestione dei fondi per erogare i servizi, mentre oggi la gestione ATS deve sottostare alle tempistiche imposte dalle politiche di gestione finanziaria del Comune capofila. Ancora, l'ente autonomo ha la capacità di prendere decisioni su come fornire i servizi, quali fornitori utilizzare, come implementare nuove tecnologie o strumenti per migliorare l'efficienza, e come rispondere alle esigenze emergenti poste dagli utenti. In definitiva, grazie alla sua autonomia, l'ente ad hoc può essere più flessibile nell'adattarsi alle esigenze specifiche del territorio e delle comunità che serve, potendo individuare soluzioni su misura per i problemi locali. L'autonomia gestionale deve

tuttavia rispettare i vincoli normativi e giuridici stabiliti dalle leggi nazionali e regionali, così come gli accordi tra gli associati, per garantire che i servizi sociali siano erogati in modo efficace e trasparente.

Superamento dei vincoli

Con la costituzione di un soggetto giuridico ad hoc si eliminano, come abbiamo visto, le limitazioni legate alle logiche di bilancio e ai criteri assunzionali del comune capofila, permettendo l'assunzione diretta di personale qualificato. Il superamento dei vincoli legati al bilancio e ai criteri assunzionali del Comune capofila rappresenta un importante passo avanti per aumentare l'autonomia nella gestione di servizi sociali. Questo cambiamento consente di eliminare le restrizioni che tradizionalmente limitano l'efficacia e la flessibilità operativa dell'organismo, migliorando la sua capacità di risposta alle esigenze della comunità. Eliminare le limitazioni legate al bilancio del Comune capofila (banalmente, anche quelle connesse alle modalità ed alle tempistiche di approvazione dei preventivi e consuntivi, variazioni, assestamenti, ecc., inevitabilmente rispondenti ad esigenze generali di amministrazione del comune e non rapportabili allo specifico dei servizi sociali), consente all'ATS di non essere più vincolato ai tempi, ai tetti di spesa o alle priorità di bilancio di un singolo ente. Questo permette una pianificazione economica più flessibile, tempestiva e mirata, facilitando l'allocazione delle risorse in base alle reali necessità dei servizi da erogare, in particolare per quanto concerne l'assunzione diretta di personale qualificato, il che consente all'ente autonomo di assumere direttamente personale mediante opportune procedure di selezione che, in fase di prima applicazione, devono consentire l'adeguata valorizzazione (sia in termini di requisiti prioritari di accesso che per i criteri di valutazione) delle risorse umane che hanno maturato, a qualsiasi titolo, significative esperienze di lavoro nei servizi di Ambito Sociale, con particolare riferimento alle figure professionali impegnate nell'attuazione dei LEPS, senza dover passare attraverso i criteri, i tetti di spesa, le piante organiche, i vincoli e le regole imposte ai singoli enti locali. Ciò significa poter reclutare personale qualificato in quantità, tempi e modi rispondenti alle esigenze dell'ente gestore, magari con contratti

adeguati alle esigenze specifiche dei servizi sociali gestiti, oltre che ridurre i tempi e la complessità delle procedure di assunzione, offrendo condizioni contrattuali più attrattive per specialisti e professionisti del settore sociale. Inoltre, vi è maggiore flessibilità organizzativa e si possono realizzare strutture organizzative più snelle e funzionali, per implementare politiche di welfare su misura per la comunità locale, adattare rapidamente i servizi alle nuove esigenze sociali, come quelle correlate all'incremento della domanda di assistenza o nuove problematiche sociali, investire in progetti innovativi o sperimentali per migliorare la qualità dei servizi erogati.

Efficienza operativa

L'efficienza operativa è un elemento cruciale per la gestione di un ente dotato di autonomia gestionale e amministrativa: le procedure amministrative più snelle e i processi decisionali semplificati possono migliorare significativamente la qualità e l'efficacia della gestione rispetto a una gestione in convenzione che, come più volte detto, deve rispondere a logiche più ampie e generali. La centralizzazione dei processi inerenti la gestione associata dei servizi sociali, nel contesto della costituzione di una persona giuridica ad hoc, consente di ottimizzare le risorse anche per quanto concerne la semplificazione delle procedure amministrative, come la gestione delle gare d'appalto, dei pagamenti, e delle risorse umane. Grazie alla possibilità di assumere direttamente personale qualificato, l'ente autonomo può creare team specializzati per gestire i vari servizi sociali, senza dover dipendere dalle risorse messe a disposizione dai singoli comuni. Questo porta a una maggiore efficienza e competenza nella gestione delle attività operative. In un ente autonomo la presenza di un management unico facilita processi decisionali fluidi e coordinati, riducendo i ritardi e i conflitti che possono sorgere nelle gestioni convenzionate. Ancora, la gestione autonoma consente di investire in progetti innovativi, come l'introduzione di nuove tecnologie o l'adozione di approcci sperimentali nei servizi sociali. Infine, la semplificazione dei processi decisionali permette di monitorare costantemente l'efficacia dei servizi erogati e apportare modifiche rapidamente. Questo crea un ciclo

virtuoso di miglioramento continuo, con la possibilità di adattare i servizi alle mutevoli esigenze del contesto.

Stabilità nel tempo

Una struttura organizzativa definita garantisce la continuità dei servizi indipendentemente dalle variazioni amministrative dei singoli comuni. La stabilità nel tempo è un fattore cruciale per garantire l'efficacia e la continuità dei servizi erogati, soprattutto nel contesto dei servizi di ambito sociale. Ciò permette di mantenere operativa l'erogazione dei servizi anche quando si verificano cambiamenti amministrativi o politici nei singoli comuni partecipanti. L'ente ha una governance propria e una struttura gestionale che non dipendono, per l'operatività quotidiana e fatti salvi gli aspetti strategici che investono l'intera compagine sociale (i comuni associati), dalle amministrazioni dei singoli comuni. Questa caratteristica lo rende meno vulnerabile alle variazioni politiche o amministrative che possono verificarsi a livello locale, come i cambi di giunta o i nuovi orientamenti politici. La stabilità della struttura permette di effettuare pianificazioni strategiche a lungo termine, garantendo la continuità dei progetti e degli investimenti, indipendentemente dai cambiamenti nelle amministrazioni comunali. Quindi, a differenza della gestione in convenzione, piuttosto "volatile" nella sua forma giuridica e che può subire ritardi o interruzioni quando gli enti partecipanti devono rinegoziare accordi o bilanci, l'ente autonomo garantisce una struttura operativa e gestionale stabile, capace di funzionare senza interruzioni, meno soggetta alle scadenze elettorali o agli avvicendamenti amministrativi.

Economia di scala

La costituzione di un soggetto giuridico ad hoc consente ai comuni associati di conseguire importanti economie di scala, derivanti dalla possibilità di mettere a sistema la gestione di servizi ulteriori rispetto a quelli strettamente inerenti il piano sociale di zona, afferenti in generale l'area dei servizi alla persona. Ci si riferisce agli asili nido ed altri servizi per l'infanzia, al trasporto scolastico, mense,

biblioteche, impianti sportivi, servizi per anziani, servizi sociali, impianti sportivi, farmacie, ecc. Detti servizi, laddove se ne verificano in concreto le condizioni economico-gestionali, possono essere conferiti dai singoli comuni al soggetto gestore dei servizi del piano di zona, in virtù di specifici contratti di servizio, con la formula dell'affidamento "in house". Ciò consente di svincolare detti servizi da gestioni in economia da parte dei singoli enti, sovente asfittiche e stentate, proiettandole sul piano di un miglioramento della qualità e della standardizzazione del servizio. Ovviamente, occorre prestare la dovuta attenzione rispetto a possibili situazioni di gestioni "in povertà", da parte soprattutto dei comuni piccoli e piccolissimi, caratterizzate da soluzioni gestionali, a gestione diretta o a mezzo di piccole cooperative locali, che ne rendono difficile il trasferimento in un contesto imprenditoriale di più grandi dimensioni, senza gli inevitabili incrementi di costi. Va quindi fatta un'analisi caso per caso, accurata e trasparente, per scongiurare l'insorgere di diseconomie a carico del soggetto gestore e/o dei singoli comuni. Ad ogni buon conto, al netto di tali doverose cautele, potenzialmente, i servizi aggiuntivi in questione, una volta svincolati dalle ristrettezze finanziarie e amministrative e dalla frammentazione organizzativa e gestionale dei singoli comuni, possono essere proiettati in un contesto di miglioramento organizzativo, qualitativo e di razionalizzazione produttiva, a tutto vantaggio degli utenti e degli stessi enti erogatori, i quali, peraltro, si alleggerirebbero di un peso gestionale cui sovente, soprattutto i comuni più piccoli e privi di un'adeguata struttura amministrativa, non riescono a far fronte in maniera adeguata. Condizioni di efficienza e di efficacia rendono comunque necessario che tutti i comuni soci conferiscano integralmente i Servizi sociali comunali all'Azienda consortile nelle modalità e con la eventuale gradualità stabilita dagli stessi comuni soci. Da ultimo, ma non per importanza, c'è da sottolineare che, nel contempo, la gestione di tali servizi aggiuntivi, in un contesto di compatibilità economica previamente verificata e validata in concreto, consentirebbe al soggetto gestore dei servizi dell'ATS di conseguire importanti economie di scala nelle proprie attività, sia sotto il profilo della "diluizione" su più larga scala, appunto, della quota dei costi fissi (indipendenti dal volume della produzione) riferibili ai costi aziendali generali o di amministrazione, sia in riferimento alla possibilità, grazie all'ampliamento della base produttiva,

di specializzare e standardizzare meglio i processi produttivi ed i servizi specialistici con funzioni trasversali e di staff, a tutto vantaggio dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive della gestione.

Verificabilità e misurabilità

Riallacciandoci a quanto detto in precedenza, circa le potenzialità connesse all'allargamento della base produttiva del nuovo soggetto giuridico, in termini di economia di scala e di specializzazione e standardizzazione dei processi produttivi e delle funzioni trasversali e di staff di supporto ai servizi finali destinati all'utenza, è da sottolineare altresì una ulteriore implicazione. La costituzione di un soggetto giuridico ad hoc agevola la definizione e la gestione nel tempo di un sistema di indicatori di performance specifici e misurabili per valutare l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi sociali erogati. Esempi di indicatori includono: tempo di risposta alle richieste di aiuto, percentuale di utenti soddisfatti, costi operativi per servizio erogato, numero di beneficiari raggiunti, ecc. Il che consente di rendere conto in maniera trasparente ai cittadini, agli enti proprietari (i comuni), alle istituzioni regionali e nazionali, su come vengono gestiti i servizi, per gli aspetti qualitativi e quantitativi, di rispetto dei diritti dei cittadini, ecc., andando ben oltre quanto già previsto ed attuato con i pur pregevoli strumenti attuali, tipo carta dei servizi o carta di cittadinanza, per addivenire ad un vero e proprio sistema di monitoraggio continuo che raccoglie dati in tempo reale, consentendo un controllo puntuale e tempestivo delle performance. Il tutto si traduce anche in una maggiore trasparenza nella rendicontazione verso gli enti finanziatori e i cittadini, magari attraverso la pubblicazione di bilanci sociali e rapporti di attività. Con una struttura più dinamica, efficiente e coordinata, impensabile nella gestione "in economia intercomunale" quale è quella in regime di convenzione ex art. 30 TUEL, vi è anche più spazio per sperimentare nuovi modelli di intervento sociale, ad esempio attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali o la collaborazione con il settore privato e il terzo settore, con conseguente miglioramento della qualità dei servizi erogati, dell'esperienza di fruizione dei servizi da parte degli utenti e della capacità di rispondere ai loro bisogni.

Ottimizzazione della gestione del personale

Come abbiamo già avuto modo di vedere, a confermarne l'importanza strategica che assume nella gestione dei servizi di ambito, la tematica del personale riemerge trasversalmente e prepotentemente, di continuo, nel corso della trattazione. D'altro canto, trattasi di servizi ad altissima incidenza del fattore lavoro, prevalentemente lavoro di contenuto professionale e manageriale e che rappresenta l'essenza dei servizi stessi.

Fondamentalmente, l'ambito territoriale sociale, qualsiasi sia la forma giuridica prescelta per la gestione associata, svolge, da un lato, "attività di sistema": programmazione, progettazione, amministrazione, contabilità, gestione dei servizi sociali (servizio sociale professionale, segretariato sociale, equipe professionali multidisciplinari, etc.), nel contesto delle attività dell'ufficio di piano e servizi di supporto al medesimo, degli uffici di cittadinanza operanti sul territorio e degli staff professionali multidisciplinari. Trattasi di attività in parte orientate all'interno, al funzionamento della macchina organizzativa, ed in parte all'esterno, all'utenza, ma prevalentemente (anche se non esclusivamente) come servizi "intermedi" e "collettivi" e non "individuali" o "finali" (di seguito vedremo, per contrasto, la differenza tra servizi intermedi e servizi finali all'utenza).

Altra branca dei servizi di ambito attiene, invece, ai servizi erogati direttamente agli utenti, servizi "finali" appunto, di cui gli utenti fruiscono personalmente o come famiglie, gratuitamente o con compartecipazione economica, prevalentemente "a domanda individuale" (SAD anziani e disabili, assistenza educativa, scolastica, centri socioeducativi, strutture residenziali o semiresidenziali, etc.).

A questa seconda tipologia possiamo assimilare, per mera analogia e non perché vi sia sempre coincidenza di contenuti, la miriade di progetti e servizi "estemporanei", prevalentemente finanziati con fondi dedicati, comunitari, nazionali, regionali o locali, occasionali o ripetutamente stanziati anno per anno.

E' di tutta evidenza che le attività afferenti alla prima tipologia, di rilievo strategico ed inquadrabili nel cosiddetto "core business" del servizio sociale, debbano essere svolte prevalentemente da

personale interno, dipendente dall'ente gestore e possibilmente inquadrato con rapporto di lavoro di rilievo pubblicistico, considerata la natura pubblicistica, appunto, di molte di dette attività (oltre ai ruoli di amministrazione e gestione, si pensi ad esempio anche alle funzioni svolte dagli assistenti sociali e da altri professionisti del sociale nei percorsi di tutela dei minori e non solo).

Quanto alla seconda tipologia di servizi, ferma la possibilità della autoproduzione interna, con personale dipendente dall'ente gestore (ricordiamo che gli Ambiti Sociali, così come gli enti locali e ancor di più le Aziende Sanitarie Locali, sono sempre, al contempo, sia enti di programmazione/regolazione/distribuzione dei servizi erogati ma anche enti produttori diretti dei medesimi servizi), è di gran lunga più diffusa la formula dell'acquisizione in outsourcing (appalti e concessioni di servizi, co-progettazione, accreditamento, voucher, etc.).

Abbiamo già ampiamente accennato, nelle pagine precedenti, che una delle "patologie" più rilevanti riscontrate nell'esperienza della gestione in convenzione dell'ATS di Campobasso è stata quella di non aver potuto più assumere direttamente, ad un certo punto, per le problematiche pure ampiamente descritte in precedenza, il personale operante nei servizi ed attività "di sistema". Il ricorso, necessitato, ad appalti "endo-aziendali" di detti servizi ha comportato una serie di specifiche criticità che di seguito si riassumono nuovamente nella loro essenzialità:

- Difficoltà nel dover operare, all'interno del medesimo segmento di attività o gruppo di lavoro, con personale comunale e personale esterno, contrattualizzato da enti del terzo settore, con differenti regimi giuridici ma pari valenza funzionale e conseguenti rischi di conflittualità interna, difformità di trattamento, prassi lavorative disomogenee, etc.;
- Possibile insorgenza di conflitti di interesse in relazione a professionisti dipendenti da operatori economici che, potenzialmente, possono essere chiamati a gestire sia servizi "interni" che "esterni" (invero, l'ATS ha cercato di mitigare tale rischio ponendo, a monte, una serie di incompatibilità di massima per gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento delle diverse tipologie di servizi);

- Possibili rischi in termini di perdita delle professionalità acquisite ed ampiamente rodiate nel corso di esperienze lavorative pluriennali, in relazione alla possibile ricerca di forme di occupazione “stabili” in altri enti del pubblico impiego da parte di operatori dipendenti dagli enti del terzo settore (anche se l’ATS ha cercato, anche in questo caso, di mitigare il rischio “imponendo” agli appaltatori il rispetto della clausola sociale nel subentro nei contratti di appalto ed il rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato nei contratti individuali di lavoro).

È di tutta evidenza che, per le ragioni già ampiamente accennate e ripetute nel corso del presente studio di fattibilità, la “reinternalizzazione” di dette figure professionali “di sistema”, nel contesto della costituzione di un soggetto giuridico ad hoc per la gestione dei servizi d’ambito, rappresenta uno degli **obiettivi di qualità e di efficacia più importanti** che ci si pone con la promozione del percorso di riorganizzazione della struttura dell’ATS di Campobasso. Ovviamente, sempre per ragioni di qualità, efficacia e funzionalità del sistema, ma anche di “giustizia sociale”, la “reinternalizzazione” di detto personale, pur nel rispetto dei principi pubblicistici, deve avvenire con modalità tali da salvaguardare al massimo il mantenimento e la valorizzazione del know-how professionale già acquisito dagli operatori nel corso di esperienze ultradecennali di collaborazione con l’ATS.


In conclusione, la creazione di un soggetto giuridico ad hoc per la gestione dei servizi sociali associati rappresenta un’opportunità significativa per razionalizzare ed efficientare il sistema, superando criticità preesistenti e garantendo una misurabilità chiara dei risultati. L’intervento consente una gestione più integrata, efficace e responsabile, con l’obiettivo finale di migliorare la qualità della vita delle persone e l’impatto sociale dell’azione pubblica.

ALLEGATI

1. Relazione di aggiornamento sulle attività realizzate dall'ambito territoriale sociale di Campobasso periodo novembre 2023- giugno 2024;
2. ATS, bilancio 2024-2026 assestato all'1.8.2024;
3. Bozza di Convenzione per la costituzione dell'azienda speciale consortile;
4. Schema di Statuto.

Roma- Campobasso 30/12/2024

Prof. Avv. Francesco Cigliano



Campobasso - Baranello - Busso - Casalciprano - Castelbottaccio - Castellino del Biferno
Castropignano - Duronia - Ferrazzano - Fossalto - Limosano - Lucito - Mirabello Sannitico - Molise
Montagano - Oratino - Petrella Tifernina - Pietracupa - Ripalimosani - Roccapivara - Salcito
San Biase - Sant'Angelo Limosano - Torella del Sannio - Trivento - Vinchiaturro

RELAZIONE DI AGGIORNAMENTO SULLE ATTIVITA' REALIZZATE
DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CAMPOBASSO
PERIODO NOVEMBRE 2023- GIUGNO 2024

1) AREA DI INTERVENTO MINORI E FAMIGLIA

-Progetto "Centro Be Future Molise – Centro di aiuto alle famiglie con minorenni vittime di violenza e abusanti"

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha ammesso a finanziamento il progetto denominato "Centro Be Future Molise - Centro di aiuto alle famiglie con minorenni vittime di violenza e abusanti", dell'ATS di Campobasso, in partenariato con le cooperative sociali Kairos e BeFree per un importo complessivo di € 180.000,00.

Alla rete partenariale hanno aderito anche numerosi enti locali: Asrem, Ministero di Giustizia - Ufficio Sorveglianza Sociale Minorenni, Procura della Repubblica presso il Tribunale per Minorenni del Molise, Procura Generale della Repubblica, Tribunale Ordinario di Campobasso,

Tribunale per Minorenni di Campobasso, Ufficio Esecuzione Penale Esterna, Ufficio Scolastico Regionale del Molise.

La proposta mira a garantire un sostegno alla genitorialità ed alle famiglie di minori vittime di violenza e minori abusanti. In particolare, la progettualità intende sviluppare azioni volte alla protezione dei minori vittime di violenza ed anche ai minori "abusanti", una volta conclusosi l'iter giudiziario nel quale il minore è stato coinvolto, al fine di favorire la prevenzione del rischio di recidiva ed il reinserimento sociale.

Tali azioni di protezioni sono articolate attraverso interventi specifici di sostegno alla genitorialità e, più in generale, alle famiglie in cui si trovano i minori stessi, in una più ampia ottica di assistenza ed inclusione sociale. Ci si propone lo specifico obiettivo di superare la disomogeneità delle procedure che vengono attivate dai servizi socio-sanitari territoriali per la protezione dei minori vittima di abuso e sfruttamento sessuale, nonché la difficoltà nel garantire un adeguato coordinamento fra le azioni intraprese dai tre settori, sociale, sanitario e giudiziario maggiormente responsabili della tutela dei minori abusati. In particolare, si intende sviluppare e consolidare reti territoriali fra vari attori pubblici e privati per la definizione di strategie, azioni ed interventi integrati, pluridisciplinari e intersettoriali, in materia di protezione e reinserimento sociale delle vittime e dei rei minori, una volta usciti dall'iter-giudiziario.

Il Progetto copre le principali fasi di intervento protettivo dei minori vittime e di sostegno alla genitorialità, garantendo un complessivo e organico approccio multidisciplinare:

Fase 1: indagine sociale, finalizzata a raccogliere le informazioni sul contesto ambientale e relazionale in cui vive il/la minore, sulla presenza di elementi di rischio a livello individuale e familiare.

Fase 2: presa in carico del/della minore con finalità di valutazione clinica e di trattamento.

Campobasso - Baranello - Busso - Casalciprano - Castelbottaccio - Castellino del Biferno
Castropignano - Duronia - Ferrazzano - Fossalto - Limosano - Lucito - Mirabello Sannitico - Molise
Montagano - Oratino - Petrella Tifernina - Pietracupa - Ripalimosani - Roccavivara - Salcito
San Biase - Sant'Angelo Limosano - Torella del Sannio - Trivento - Vinchiaturro

Fase 3: presa in carico dei genitori e/o dei familiari del/della minore vittima attraverso la gestione degli incontri protetti e la realizzazione di un percorso valutativo e terapeutico di recupero della genitorialità.

Fase 4: assistenza giuridica del/della minore vittima, per garantire la prevalenza del superiore interesse del/della minore e del suo diritto alla salute pur nel rispetto degli obblighi di denuncia e di indagine sul reato penale consumato.

Fase 5: elaborazione e accompagnamento del/della minore - anche nei casi in cui si tratti di minore abusante - verso un progetto di vita che sia alternativo o connesso a un reinserimento sociale, al rientro nell'ambito del proprio nucleo familiare.

Il progetto suddetto ha avuto inizio in data 15/09/2022. Nei mesi successivi si è avviato l'iter di concertazione del protocollo operativo istituzionale (con il coinvolgimento delle autorità giudiziarie), della carta dei servizi e della modulistica di accesso al Centro. Il giorno 10 maggio 2023 si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del Centro.

Tra i mesi di giugno e settembre 2023 è stata predisposta e condivisa la documentazione del Centro:

-Allegato 2. Programma di visite domiciliari pre e postnatali tempistica e contenuti.

-Allegato 7. Tabella "Stadi di sviluppo del bambino e segnali di disagio".

-Allegato 3. Scheda di visita domiciliare.

-Allegato 4. Esempio di griglia per la telefonata alla puerpera.

-Allegato 1. Scheda di rilevazione del rischio di pregiudizio.

Mod. 1 Consenso al trattamento - minorenni BE FUTURE.

-Allegato A Modello di segnalazione del rischio di pregiudizio minorenni.

Modello 1 A.G. - scheda Ascolto Giudiziario.

-Regolamento di accesso e funzionamento del servizio.

-Regolamento interno dell'èquipe.

Nel mese di ottobre 2023 è iniziato l'avvio dei percorsi di informazione riservati al Servizio Sociale Professionale e al personale docente.

Attualmente il Centro è in fase di gestione dei casi segnalati dal Servizio Sociale Professionale/USSM/scuole.

Il progetto ha avuto una proroga di 6 mesi e la scadenza prevista è stabilita al 20 settembre 2024.

-Centro Antiviolenza e Casa rifugio

Cogestito con la Cooperativa Sociale Be Free, il Centro Antiviolenza (CAV) ha sede in Campobasso, c/o i locali comunali siti in Viale del Castello, garantisce l'apertura per n. 5 giorni settimanali e svolge i seguenti interventi: ascolto telefonico, assistenza psicologica (colloqui di sostegno psicologico, supporto psicologico individuale e/o accompagnamento nei gruppi di mutuo aiuto anche con l'ausilio delle strutture ospedaliere e dei servizi territoriali), consulenza ed assistenza legale, collaborazione con le Forze dell'Ordine, supporto ai minori vittime di violenza assistita, orientamento al lavoro, orientamento all'autonomia abitativa, orientamento ed affiancamento ai servizi pubblici e privati, iniziative culturali di prevenzione, pubblicizzazione e sensibilizzazione.

Campobasso - Baranello - Busso - Casalciprano - Castelbottaccio - Castellino del Biferno
Castropignano - Duronia - Ferrazzano - Fossalto - Limosano - Lucito - Mirabello Sannitico - Molise
Montagano - Oratino - Petrella Tifernina - Pietracupa - Ripalimosani - Roccapivara - Salcito
San Biase - Sant'Angelo Limosano - Torella del Sannio - Trivento - Vinchiaturro

La Casa Rifugio, il cui indirizzo dovrà rimanere segreto, fornisce alloggio sicuro alle donne che subiscono violenza e ai loro bambini a titolo gratuito ed indipendentemente dal luogo di residenza, con l'obiettivo di proteggere le donne e i loro figli e di salvaguardare l'incolumità fisica e psichica.

-Progetto "Care Leavers"

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ammesso a finanziamento il progetto "Care Leavers" avanzato dall'ATS di Campobasso, a valere sull'annualità 2022, per un importo complessivo pari ad € 62.500,00, di cui € 50.000,00 a carico del Ministero ed € 12.500,00 a cofinanziamento della Regione Molise.

Il Progetto Care Leavers - Sperimentazione di interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria è promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ambito del Fondo Povertà. La sperimentazione ha come protagonisti i ragazzi e le ragazze che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affidamento eterofamiliare. Sono destinatari della sperimentazione sia i ragazzi interessati da un provvedimento di prosieguo amministrativo, sia coloro che non ne sono beneficiari. L'obiettivo generale del progetto è quello di accompagnare i neomaggiorenni all'autonomia attraverso la creazione di supporti necessari per consentire loro di costruirsi gradualmente un futuro e di diventare adulti dal momento in cui escono dal sistema di tutela. La sperimentazione coinvolge quindi i care leavers in grado di intraprendere un percorso di autonomia, che potranno quindi beneficiare di un progetto strutturato di accompagnamento verso l'età adulta, risultato di una valutazione multidimensionale (Analisi preliminare e Quadro di analisi) elaborato da parte dell'assistente sociale, gli educatori della comunità o i familiari affidatari preferibilmente già dal diciassettesimo anno di età. Il beneficiario, accompagnato dagli operatori coinvolti nella definizione del progetto personale, può scegliere tra i seguenti percorsi:

1. Percorso di studi superiori/universitari.
2. Percorso di formazione professionale e orientamento al Lavoro/
inserimento lavorativo.

Il sostegno all'autonomia si sostanzierà anche con l'assegnazione di una borsa individuale per la copertura delle spese ordinarie e specifiche di percorso affrontate dal care leaver.

-Progetto "Sportello psicologico a scuola" (TERMINATO A GENNAIO 2024)

Il progetto dell'ATS di Campobasso, in collaborazione con l'ATS di Riccia Bojano, è stato ammesso a finanziamento a valere sul Fondo Politiche Giovanili 2021 del Dipartimento per le Politiche Giovanili (Presidenza del Consiglio dei Ministri) attraverso l'avviso pubblico della Regione Molise "Giovani attivi in Molise" per un importo di € 24.161,50.

Lo sportello, attivato da febbraio 2023 fino a dicembre 2023, ha previsto di:

- garantire un supporto psicologico agli adolescenti che frequentano le scuole medie superiori, offrendo uno spazio di ascolto e sostegno psicologico con l'obiettivo, tra l'altro, di poter intercettare situazioni di particolare gravità da indirizzare, in caso di necessità, alle strutture sociosanitarie territoriali;
- attivare n. 5 sportelli di ascolto e supporto psicologico all'interno di alcune sedi scolastiche

Campobasso - Baranello - Busso - Casalciprano - Castelbottaccio - Castellino del Biferno
Castropignano - Duronia - Ferrazzano - Fossalto - Limosano - Lucito - Mirabello Sannitico - Molise
Montagano - Oratino - Petrella Tifernina - Pietracupa - Ripalimosani - Roccavivara - Salcito
San Biase - Sant'Angelo Limosano - Torella del Sannio - Trivento - Vinchiaturu

presenti nei comuni di Campobasso (2 sportelli), Trivento (1 sportello) Riccia (1 sportello) e Bojano (1 sportello);

- coinvolgere soggetti pubblici attraverso specifica lettera d'intenti: ATS di Riccia-Bojano, Istituto d'Istruzione Superiore "M. Pagano", Istituto Omnicomprensivo Statale "N. Scarano", Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "G. Lombardo Radice", Istituto d'Istruzione Superiore "Pertini-Montini-Cuoco.

Gli sportelli hanno svolto attività fino al mese di giugno 2023. A seguito della pausa estiva, sono stati riattivati a decorrere da settembre 2023.

2) AREA DI INTERVENTO DIVERSAMENTE ABILI

-Servizio di Assistenza Domiciliare

Di seguito è elencato il numero dell'utenza che attualmente usufruisce delle prestazioni socio-assistenziali del servizio su indicato nei singoli Comuni associati all'ATS.

Comuni ATS	N. utenza in carico
Campobasso	30
Baranello	2
Busso	1
Ferrazzano	1
Fossalto	2
Mirabello Sannitico	3
Oratino	1
Petrella Tifernina	2
Ripalimosani	1
Roccavivara	1
Trivento	4
Vinchiaturu	3
TOTALE	51

-Programma Attuativo “Interventi per le persone in condizione di disabilità gravissima” – Fondo Non Autosufficienza

Il Programma ha la durata mesi 12 e sono fatti salvi effetti retroattivi, in relazione ai tempi tecnici della procedura. Esso è finalizzato ad assicurare a persone (adulti e minori), in condizione di disabilità gravissima, un sistema assistenziale domiciliare; a minori con gravissima disabilità, percorsi di studio e formativi per l'acquisizione di maggiori livelli di autonomia; ai soggetti che frequentano i Centri Socio Educativi Diurni, l'inserimento in attività progettuali, a carattere sperimentale, che favoriscano l'inclusione sociale e l'apprendimento di nuove competenze.

Pertanto, i destinatari del Servizio in parola sono: A) persone, adulti e minori, residenti nella regione Molise che non abbiano eletto domicilio o siano stabilmente ospitati da familiari in comuni non compresi nel territorio della regione Molise, in condizioni di dipendenza vitale che necessitano a domicilio (presso la propria abitazione o di un familiare) di assistenza continuativa e monitoraggio di carattere sociosanitario nelle 24 ore, 7 giorni su 7, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche. Sono escluse le persone assistite presso strutture residenziali sanitarie,

socio-sanitarie ed assistenziali. B) Minori con gravissima disabilità, riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92, residenti nella Regione Molise, già impegnati in percorsi di studio e formativi finalizzati all'acquisizione di competenze per l'autonomia personale e/o sociale, per l'orientamento e mobilità ed all'acquisizione delle capacità che favoriscono l'autonomia comunicativa-relazionale. L'intervento previsto nel progetto non deve essere già assicurato dal Servizio sanitario regionale o dall'Ambito Territoriale Sociale. C) Centri Socio Educativi a ciclo diurno, regolarmente autorizzati e/o accreditati, per la realizzazione di attività sperimentali rivolte a soggetti con grave disabilità, che hanno terminato il percorso scolastico, finalizzate al mantenimento delle capacità residue ed all'acquisizione di maggiori livelli di autonomia.

Per quanto concerne il **Programma FNA 2020**, è terminata la concessione ai beneficiari del contributo economico mensile pari a € 400,00 e, nel mese di settembre 2023, è terminato anche il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) per n. 20 utenti.

La Regione Molise ha erogato i fondi del **Programma FNA 2021** in continuità con l'utenza dell'FNA 2020; in particolare, il servizio di assistenza domiciliare è già attivo e i contributi economici sono stati erogati a tutti i beneficiari.

Per quanto concerne il **Programma FNA 2022**, a seguito di pubblicazione dell'avviso pubblico relativo al triennio 2022- 2024, sono pervenute n. 443 istanze. Terminata la fase istruttoria, attualmente è in corso la valutazione socio sanitaria degli ammessi.

-Trasporto disabili

E' stata rinnovata la Convenzione con l'UNITALSI per l'anno scolastico 2023/2024. Destinato agli studenti diversamente abili, il servizio è finalizzato a: garantire a studenti, residenti nei Comuni dell'ATS di Campobasso, iscritti e frequentanti gli Istituti Superiori di Campobasso, affetti da disabilità certificata, non autonomi, il trasporto dal proprio domicilio alla sede scolastica (e viceversa), ovvero dal terminal degli autobus di Campobasso alla sede scolastica (e viceversa);

Campobasso - Baranello - Busso - Casalciprano - Castelbottaccio - Castellino del Biferno
Castropignano - Duronia - Ferrazzano - Fossalto - Limosano - Lucito - Mirabello Sannitico - Molise
Montagano - Oratino - Petrella Tifernina - Pietracupa - Ripalimosani - Roccavivara - Salcito
San Biase - Sant'Angelo Limosano - Torella del Sannio - Trivento - Vinchiaturò

oppure garantire a studenti, residenti a Campobasso o in altri Comuni dell'ATS, iscritti e frequentanti Istituti scolastici, ubicati in località diverse dal capoluogo regionale, un contributo economico di € 200,00 mensili. Inoltre, è garantito il trasporto anche per lo spostamento dal Comune di residenza della persona diversamente abile (Comuni associati all'ATS di Campobasso) ai Centri Socio Educativi; anche tale servizio è svolto dall'UNITALSI.

-Home Care Premium 2022

Il Servizio è rivolto a persone non autosufficienti e fragili, dipendenti e pensionati pubblici della gestione Ex INPDAP, loro coniugi conviventi e loro familiari di primo grado, residenti in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale.

Di seguito, è elencato il numero dell'utenza che attualmente usufruisce del Progetto su indicato nei singoli Comuni associati all'ATS.

Comuni ATS	N. Utenza in carico
Campobasso	39
Baranello	2
Busso	3
Castelbottaccio	3
Duronia	1
Ferrazzano	2
Fossalto	2
Mirabello Sannitico	5
Montagano	1
Oratino	1
Petrella Tifernina	6
Ripalimosani	1
Roccavivara	2
Salcito	2
Trivento	9
Vinchiaturò	3
TOTALE	82

-Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare

Il Programma ha l'obiettivo di dare sostegno e sollievo al ruolo di cura ed assistenza del caregiver familiare. In particolare, i destinatari degli interventi sono i caregiver di persone in condizioni di disabilità gravissima, così come definiti dall'art. 3 del decreto del 26 settembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'intervento, consiste nell'erogazione di un contributo economico, sotto forma di assegno di cura, erogato su presentazione di istanza da parte della persona disabile (ovvero, in caso di incapacità da parte della persona che ne tutela e cura gli interessi) o del suo care giver.

A seguito di pubblicazione dell'avviso pubblico relativo all'annualità 2022, risultano pervenute n. 183 istanze che sono attualmente in fase di istruttoria.

Campobasso - Baranello - Busso - Casalciprano - Castelbottaccio - Castellino del Biferno
 Castropignano - Duronia - Ferrazzano - Fossalto - Limosano - Lucito - Mirabello Sannitico - Molise
 Montagano - Oratino - Petrella Tifernina - Pietracupa - Ripalimosani - Roccavivara - Salcito
 San Biase - Sant'Angelo Limosano - Torella del Sannio - Trivento - Vinchiaturu

3) AREA DI INTERVENTO ANZIANI

-Servizio di Assistenza Domiciliare:

Di seguito, è elencato il numero dell'utenza che attualmente usufruisce delle prestazioni socio-assistenziali del servizio sopra indicato nei singoli Comuni associati all'ATS.

Comuni ATS	N. utenza in carico
Campobasso	36
Busso	5
Casalciprano	4
Castelbottaccio	1
Duronia	2
Ferrazzano	2
Fossalto	1
Limosano	1
Montagano	2
Oratino	1
Petrella Tifernina	1
Pietracupa	2
Ripalimosani	2
Roccavivara	1
San Biase	1
Sant'Angelo Limosano	1
Trivento	1
Vinchiaturu	2
TOTALE	66

4) AREA DI INTERVENTO DISAGIO ECONOMICO

-Contributi economici erogati dall'Ufficio di Piano

A seguito della redazione dei Piani di Intervento, proposti dalle assistenti sociali *case manager*, sono stati concessi, previa valutazione in sede di Ufficio di Piano, i seguenti contributi economici:

Comuni dell'ATS	Contributi economici concessi
Baranello	513,00
Busso	1.744,00
Casalciprano	750,00
Castropignano	730,00
Fossalto	1.629,00
Mirabello Sannitico	2.030,00
Oratino	581,00
Salcito	3.000,00
Sant'Angelo Limosano	600,00
Trivento	2.230,00
TOTALE	13.807,00

Campobasso - Baranello - Busso - Casalciprano - Castelbottaccio - Castellino del Biferno
Castropignano - Duronia - Ferrazzano - Fossalto - Limosano - Lucito - Mirabello Sannitico - Molise
Montagano - Oratino - Petrella Tifernina - Pietracupa - Ripalimosani - Roccapivara - Salcito
San Biase - Sant'Angelo Limosano - Torella del Sannio - Trivento - Vinchiaturro

Azione 7.3.1 - Sperimentazione di progetti di innovazione sociale nel settore dell'economia. AVVISO PUBBLICO per l'attivazione di servizi innovativi in favore di fasce deboli. POC FSC Molise FESR FSE 2014-2020.

L'ATS di Campobasso ha pubblicato nel mese di luglio 2023 un avviso per l'attivazione di n.7 progetti di innovazione sociale per il tramite di ETS. L'Avviso si inserisce nel contesto complessivo di strumenti a favore dell'inclusione sociale e della lotta alla povertà, in un quadro di innovazione sociale nell'erogazione dei servizi socio-assistenziali locali, prevedendo un ruolo particolarmente rilevante da parte del settore dell'economia sociale in generale ed all'impresa sociale in particolare. Con il termine "innovazione sociale" si fa riferimento all'applicazione di nuove idee in grado di rispondere in maniera efficace e sostenibile ai bisogni e alle esigenze sociali, secondo un approccio del tutto alternativo rispetto al passato, in cui differenti attori interagiscono e collaborano insieme a beneficio della società nel suo complesso, promuovendo nel contempo la capacità di agire della stessa

L'obiettivo della Misura è sostenere sperimentazioni di innovazione sociale implementate in servizi erogati dagli enti del terzo settore. I soggetti beneficiari potranno proporre la sperimentazione di servizi innovativi di welfare rivolti ai cittadini nonché la sperimentazione di un'innovazione dei servizi attuali per una loro maggior efficacia ed efficienza. L'azione si fonda su una visione che pone la centralità del sistema sulla persona, individuo facente parte di una rete di relazioni, piuttosto che sulla semplice suddivisione per tipologia di servizi necessari per categorie omogenee. La finalità è quella di stimolare lo sviluppo di un sistema nel quale ciascuno possa creare relazioni positive con altri individui o comunità, per migliorare il proprio benessere e al tempo stesso realizzare un ambiente capace di offrire a tutti sostegno nella quotidianità.

L'intervento si concretizza nella concessione di un sostegno agli ETS che presentano progetti di innovazione sociale a favore di soggetti residenti e appartenenti a specifiche fasce deboli della popolazione. L'intento è quello di implementare i processi di innovazione nell'ambito della rete dei servizi sociali, migliorare la *governance* locale e stimolare la collaborazione tra soggetti pubblici ed enti del terzo settore ed imprese.

I servizi proposti dal terzo settore dovranno essere concepiti non come risposta emergenziale ai bisogni espressi dalla collettività, ma come la creazione di un processo di innovazione che consenta di generare un cambiamento nelle relazioni sociali e risponda a nuovi bisogni ancora non soddisfatti dal mercato o crei risposte più soddisfacenti a bisogni esistenti.

Obiettivi:

- stimolare la sperimentazione di innovazioni sociali che sappiano dimostrare sostenibilità e integrazione e scalabilità nell'amministrazione ordinaria dei servizi;
- Favorire l'inclusione sociale e combattere la povertà;
- Incentivare lo sviluppo di welfare sociale con progetti di innovazione sociale;
- Testare progetti di innovazione sociale in grado di rispondere in maniera più efficace e sostenibile alle reali esigenze delle fasce più deboli della popolazione dell'Area Urbana di Campobasso (Comuni di Campobasso, Ferrazzano e Ripalimosani);
- Incentivare la rete sociale tra soggetti pubblici e privati.

Campobasso - Baranello - Busso - Casalciprano - Castelbottaccio - Castellino del Biferno
Castropignano - Duronia - Ferrazzano - Fossalto - Limosano - Lucito - Mirabello Sannitico - Molise
Montagano - Oratino - Petrella Tifernina - Pietracupa - Ripalimosani - Roccavivara - Salcito
San Biase - Sant'Angelo Limosano - Torella del Sannio - Trivento - Vinchiaturro

Nel mese di settembre 2023 è stata pubblicata la determinazione dirigenziale n. 2309 del 06-07-2023 con l'approvazione degli ETS beneficiari del fondo pari ad € 29.885,71 € (IVA inclusa) cadauno. Inoltre, nel mese di ottobre è stata trasmessa la documentazione per l'avvio delle attività (previste entro il 31/10/2023).

Attualmente i 7 ETS finanziati stanno portando avanti i progetti che scadranno tra ottobre e novembre 2024

- Assegno di Inclusione

A far data dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di Inclusione ha sostituito il Reddito di Cittadinanza. L'ADI è una misura di sostegno economico e inclusione sociale e professionale rivolta a nuclei con persone minorenni, con disabilità, con almeno 60 anni o con componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione. Le prese in carico delle assistenti sociali case manager, ovvero i beneficiari dell'ADI in tutto l'Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, sono pari a n. 944 nuclei familiari. I servizi sociali procedono all'analisi multidimensionale dei componenti del nucleo. All'esito di tale analisi possono essere individuati i percorsi che i singoli componenti del nucleo con responsabilità genitoriali o inseriti nella scala di equivalenza devono o possono seguire. I beneficiari dell'ADI, anche se esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa, sono comunque tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale attraverso la sottoscrizione del patto di inclusione. Oltre a l'ADI, di competenza Sociale, la nuova normativa ha introdotto il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), di competenza del Centro per l'Impiego, una misura di attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa.

I beneficiari di SFL residenti nei comuni dell'ATS di Campobasso sono pari a n. 227.

-Quota Servizi Fondo Povertà - Anno 2021/2022

La Quota Servizi Fondo Povertà intende fornire agli ATS le somme destinate al funzionamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13 del decreto-legge 4 del 2019, ivi compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei Comuni, singoli o associati, nonché gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC, ai sensi dell'articolo 12, comma 12.

Saranno finanziabili le spese afferenti esclusivamente le Azioni sopra definite e così individuate: 1) rafforzamento del servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale. 2) Servizi ed interventi rivolti ai beneficiari di RdC/ADI: tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare; assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità; sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; servizio di mediazione culturale; servizio di pronto intervento sociale. 3) Rafforzamento del Segretariato sociale. 4) Rafforzamento dei sistemi informativi. 5) Attivazione e la realizzazione dei Progetti utili alla collettività (PUC).

I destinatari finali degli interventi sono i nuclei beneficiari di RDC (fino alla scadenza naturale) e i

Campobasso - Baranello - Busso - Casalciprano - Castelbottaccio - Castellino del Biferno
Castropignano - Duronia - Ferrazzano - Fossalto - Limosano - Lucito - Mirabello Sannitico - Molise
Montagano - Oratino - Petrella Tifernina - Pietracupa - Ripalimosani - Roccapivara - Salcito
San Biase - Sant'Angelo Limosano - Torella del Sannio - Trivento - Vinchiaturro

nuclei beneficiari dell'ADI. Nei nuclei beneficiari di RDC e ADI si intendono incluse anche le persone assegnate ai Centri per l'Impiego (SFL), per le quali l'utilizzo delle risorse della QSFP è previsto per gli oneri relativi all'attivazione e alla realizzazione dei PUC, ai sensi del Decreto 22 ottobre 2019.

L'ATS di Campobasso, attraverso la quota del Fondo Povertà - anno 2022 – pari a € 791.000,00, intende garantire i seguenti servizi e relativa modalità gestionale per il periodo che va dal 01/05/2024 al 30/04/2025:

- 1) Il rafforzamento del servizio sociale professionale;
 - 2) Il rafforzamento degli interventi di inclusione;
 - 3) Pronto Intervento Sociale;
 - 4) Adeguamento dei sistemi informativi;
 - 5) Attivazione e realizzazione dei Progetti utili alla collettività (PUC).
- 1) Il rafforzamento del servizio sociale professionale. L'obiettivo da raggiungere è da intendersi nei termini degli operatori presenti per tutte le funzioni del Servizio Sociale Professionale (Assistenti Sociali);
- 2) Il rafforzamento degli interventi di inclusione. Le risorse della QSFP 2022 viene riservata a garantire che, almeno per tutti i nuclei in cui si sia proceduto alla definizione del Quadro di analisi approfondito, venga attivato, come sostegno nel Patto di Inclusione Sociale, almeno uno degli interventi o dei servizi sociali rientranti nel seguente tassativo elenco:
- a) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;
 - b) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
 - c) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;
 - d) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; .
- Si precisa che all'interno di questa priorità possono essere inclusi anche gli affitti di locali, gli arredi a specifica esclusiva destinazione, i costi di trasporto direttamente connessi a ciascuna azione, eventuale personale amministrativo impiegato, ulteriori figure professionali per la presa in carico (educatori, psicologi, etc.), la loro formazione professionale, in ogni caso laddove esclusivamente sostenuti per il funzionamento di ciascun specifico servizio.
- a) Per quanto concerne i Tirocini di inclusione sociale le attività saranno svolte, attraverso un affidamento all'esterno, presso le diverse realtà aziendali ospitanti, del settore privato e pubblico. Questo permetterà ai beneficiari selezionati di acquisire le competenze necessarie per inserirsi nelle Aziende di destinazione con interesse e volontà. Il momento del tirocinio offrirà la concreta possibilità di testare le proprie abilità ed apprendere nuove competenze, di carattere più pratico e concreto, direttamente nell'ambiente lavorativo.
- L'obiettivo degli interventi è realizzare percorsi individualizzati che:
- permettano un coinvolgimento attivo delle persone, beneficiarie di borse lavoro e percettori del ADI, in attività di impegno sociale a favore della collettività, con l'obiettivo di superare la mera elargizione di supporti economici e favorire, ove possibile, meccanismi di scambio con attività e/o forme di impegno sociale;
 - rendano progressivamente compatibili le esigenze delle persone con quelle del sistema

Campobasso - Baranello - Busso - Casalciprano - Castelbottaccio - Castellino del Biferno
Castropignano - Duronia - Ferrazzano - Fossalto - Limosano - Lucito - Mirabello Sannitico - Molise
Montagano - Oratino - Petrella Tifernina - Pietracupa - Ripalimosani - Roccavivara - Salcito
San Biase - Sant'Angelo Limosano - Torella del Sannio - Trivento - Vinchiaturro

produttivo affinché le persone possano evolvere verso un impiego o, nei casi più complessi, permanere comunque in un contesto lavorativo che sappia offrire un soddisfacente grado di integrazione sociale e di mantenimento delle competenze.

L'attivazione dei percorsi si svolge nell'ambito di un progetto individualizzato di intervento ed è finalizzata al superamento di preesistenti condizioni di svantaggio che condizionano l'autonomia della persona, con particolare riferimento all'acquisizione o al mantenimento di abilità socio – lavorative.

- arricchiscono il curriculum vitae e permettono di mettere in pratica le conoscenze teoriche. La borsa lavoro, inoltre, possiede un intervento dalla valenza sociale e educativa in quanto con il lavoro viene offerta la possibilità di riabilitarsi e intraprendere un percorso professionale.
- b) Servizio alla genitorialità e servizio di mediazione familiare. L'ATS intende destinare le risorse, per il tramite di un affidamento all'esterno, per l'attivazione del servizio. Le prestazioni rispetteranno una durata complessiva di n. 78 settimane nelle annualità 2024- 2025 e saranno garantite attraverso personale specializzato.

Gli interventi di educazione alla genitorialità mirano a valorizzare le risorse dei genitori e le loro competenze genitoriali di modo che bambini e bambine, futuri donne e uomini possano migliorare sempre di più la qualità della vita.

Inoltre, obiettivo dell'attivazione del servizio è anche quello di aiutare i genitori ad assolvere degnamente a questa importante funzione della genitorialità, ipotizzando che genitori competenti aiutino i figli a crescere con autostima e sicurezza, promuovendo il loro sviluppo al meglio delle possibilità personali. Ulteriore scopo sarà quello di accompagnare i genitori nella costruzione di un ambiente educativo positivo.

In particolare, è prevista l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità ogni qual volta si presenti una situazione di bisogno complesso come sopra definita e nel nucleo sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni della sua vita.

- c) Potenziamento del Servizio Sociale Professionale e delle Equipe multidisciplinari. Per il servizio indicati, l'ATS intende rafforzare le attività già garantite con i fondi PON Inclusion. Tale potenziamento prevede l'affidamento all'esterno del Servizio al fine di aumentare il personale in appalto da dedicare alle attività.
- d) Assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità. Attraverso un affidamento all'esterno del servizio, l'ATS mira a rafforzare gli interventi da fornire ai cittadini con l'obiettivo di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando

l'istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione. Il servizio comprende prestazioni di tipo socio-assistenziale articolate per aree di bisogno.

- 3) Adeguamento dei sistemi informativi. Il 2% delle risorse destinate all'ATS saranno destinate all'adeguamento dei sistemi informativi ai fini della interoperabilità con la piattaforma per il coordinamento dei Comuni GePI, di cui al decreto del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali 2 settembre 2019, in materia di sistema informativo del ADI.

Campobasso - Baranello - Busso - Casalciprano - Castelbottaccio - Castellino del Biferno
Castropignano - Duronia - Ferrazzano - Fossalto - Limosano - Lucito - Mirabello Sannitico - Molise
Montagano - Oratino - Petrella Tifernina - Pietracupa - Ripalimosani - Roccapivara - Salcito
San Biase - Sant'Angelo Limosano - Torella del Sannio - Trivento - Vinchiaturro

- 4) Attivazione e realizzazione dei Progetti utili alla collettività (PUC). Le spese di attivazione e gestione dei PUC sono: responsabilità Civile verso Terzi; visite mediche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex D.Lgs. 81/2008 – rimborsabili sulla QSFP solo quelle obbligatoriamente previste dalla normativa (es. utilizzo videoterminali, rumore, vibrazioni ecc); formazione di base sulla sicurezza – obbligatoria solo in alcuni casi; formazione di carattere generale e specifica; fornitura di dotazioni anti-infortunistica e presidi – assegnati in base alla normativa sulla sicurezza; fornitura di materiali e strumenti per l’attuazione dei progetti; rimborso spese pasto e trasporto su mezzi pubblici; attività di tutoraggio; attività di coordinamento e supervisione nell’ambito dei singoli progetti; oneri connessi agli accordi/convenzioni con Soggetti del Terzo Settore.

Con il Fondo Povertà 2022, sono stati attivati i PUC dal mese di giugno 2022 a dicembre 2022 e, successivamente, dal mese di settembre 2022 a giugno 2023. Complessivamente risultano n. 42 progetti PUC in favore di n. 192 beneficiari in 16 Comuni dell’ATS.

-Progetto Pronto Intervento Sociale del Molise (P.I.S.)

L’ATS di Campobasso ha avviato il servizio di Pronto Intervento Sociale, nato con il Fondo PON Inclusion (PRINS React EU). Attualmente il Servizio grava sulla quota del Fondo Povertà ed è un LEPS nazionale

Tra i mesi di luglio e ottobre 2023 sono state realizzate le seguenti attività amministrative:

- Sottoscrizione Protocollo operativo con Prefettura di Campobasso e ASREM.
- Predisposizione del regolamento, della carta dei servizi e della modulistica per la presa in carico dell’utenza.

Il PRONTO INTERVENTO SOCIALE – PrInS/PIS è una misura di welfare che nasce per rispondere in modo tempestivo a situazioni di bisogno urgente di assistenza, protezione e tutela, in cui potrebbero incorrere i soggetti fragili e in condizioni di povertà estrema

L’obiettivo del Pronto Intervento Sociale è fornire una risposta ai cittadini, presenti e/o residenti presso i Comuni dell’ATS Campobasso, che vivono in condizioni di povertà.

Gli obiettivi sono:

- garantire una risposta tempestiva alle persone che versano in una situazione di particolare gravità ed emergenza per quel che concerne problematiche a rilevanza sociale;
- realizzare una prima lettura del bisogno rilevato nella situazione di emergenza ed attivare gli interventi indifferibili ed urgenti;
- inviare e/o segnalare ai Servizi competenti per l’eventuale presa in carico;
- promuovere un’azione di ricerca preventiva per la lettura del fenomeno della vulnerabilità sociale sul territorio, nonché la raccolta di dati sui bisogni sociali in funzione di analisi organizzative dei servizi e delle risorse;
- promuovere protocolli con i soggetti pubblici e il privato sociale, come strumenti operativi finalizzati a migliorare e rafforzare la rete territoriale dei servizi.

SERVIZI

Campobasso - Baranello - Busso - Casalciprano - Castelbottaccio - Castellino del Biferno
Castropignano - Duronia - Ferrazzano - Fossalto - Limosano - Lucito - Mirabello Sannitico - Molise
Montagano - Oratino - Petrella Tifernina - Pietracupa - Ripalimosani - Roccavivara - Salcito
San Biase - Sant'Angelo Limosano - Torella del Sannio - Trivento - Vinchiaturò

-
- numero verde gratuito attivo negli orari di chiusura del Servizio Sociale Professionale dell'ATS di Campobasso
 - sportello informativo (front office);
 - case management e presa in carico;
 - unità di strada (attività di aggancio, ascolto, lettura del bisogno, valutazione dell'emergenza, primo intervento e servizi a bassa soglia);
 - sistemazione d'emergenza temporanea dell'utenza presso strutture pubbliche/private

DESTINATARI

I destinatari del Pronto Intervento Sociale sono le persone - adulti, minori e nuclei familiari - che vivono in condizioni di povertà e difficoltà ed emarginazione sociale a rischio per la propria incolumità e salute socio-relazionale, in assenza di reti familiari e sociali o in presenza di reti disfunzionali (es. vittime di violenza, vittime di tratta, persone non autosufficienti, etc.).

Autorità Urbana di Campobasso. Intervento 6.1.1/1 - “Misure di ingaggio, attivazione ed emersione dei NEET, attivazione di tirocini formativi e sostegno alla creazione d'impresa” – FSE.

Attraverso la proposta progettuale, nel rispetto delle linee programmatiche contenute nel Piano NEET - “Piano di emersione e orientamento dei giovani inattivi”- approvato dal Governo con decreto del 19 gennaio 2022, l'ATS di Campobasso intende avviare delle misure di politica attiva in favore delle nuove generazioni al fine di garantire azioni di **ingaggio, attivazione ed emersione dei NEET del territorio dell'Autorità Urbana di Campobasso (Comuni di Campobasso, Ferrazzano e Ripalimosani), attivazione di tirocini formativi e sostegno alla creazione d'impresa per giovani di età fino a 35 anni.**

L'intervento prevede le seguenti azioni.

a) **attivazione di almeno n. 30 tirocini formativi** (per una durata massima di n. 12 mesi cadauno) con lo scopo di consentire e incoraggiare l'ingresso nel mercato del lavoro di giovani disoccupati, di età compresa tra i 18 e i 35 anni (compiuti alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione), residenti in uno dei tre Comuni dell'Area Urbana (Campobasso, Ferrazzano e Ripalimosani).

I beneficiari saranno individuati per il tramite di un avviso pubblico emanato dal soggetto gestore. Lo stesso soggetto gestore si occuperà dell'individuazione dei soggetti ospitanti dei percorsi di tirocini (imprese).

I tirocini dovranno essere espletati nel rispetto delle Linee Guida in materia di tirocini e formalizzate con l'Accordo Stato-Regioni nella seduta del 25 maggio 2017 (repertorio atti n. 86/CSR), recepite dalla Regione Molise con Deliberazione di Giunta Regionale n. 252/2017.

Il tirocinio formativo rappresenta un mezzo che favorisce l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro con lo scopo di aumentare l'occupabilità dei giovani partecipanti e di creare possibilità di impiego.

Il tirocinio permetterà ai beneficiari selezionati di acquisire le competenze necessarie per inserirsi nelle aziende di destinazione offrendo la concreta possibilità di testare le proprie abilità ed apprendere nuove competenze, di carattere pratico e concreto, direttamente nell'ambiente lavorativo.

Come emerge dal POR Molise le Autorità Urbane dovranno realizzare azioni di tirocini per i giovani “in settori che offrono maggiori prospettive di crescita quali, ad esempio: **green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT**

Campobasso - Baranello - Busso - Casalciprano - Castelbottaccio - Castellino del Biferno
Castropignano - Duronia - Ferrazzano - Fossalto - Limosano - Lucito - Mirabello Sannitico - Molise
Montagano - Oratino - Petrella Tifernina - Pietracupa - Ripalimosani - Roccavivara - Salcito
San Biase - Sant'Angelo Limosano - Torella del Sannio - Trivento - Vinchiaturò

e agroalimentare”.

Pertanto l'AU di Campobasso ha deciso che le aziende che potranno ospitare tirocinanti dovranno appartenere ai settori industriali precedentemente elencati che rappresentano, come specificato e richiesto dal POR Molise, un segmento locale pregiato della filiera produttiva locale a vocazione urbana.

b) L'intervento mira anche a supportare i giovani verso **forme di autoimprenditorialità (creazione d'impresa)**, garantendo un'adeguata formazione propedeutica, un percorso di affiancamento professionale per la creazione d'impresa e un contributo a fondo perduto **per massimo 4 idee imprenditoriali avviate da giovani**.

Il soggetto gestore dovrà avviare una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione delle idee imprenditoriali.

La creazione d'Impresa consente di fruire di servizi reali e di servizi finanziari. I servizi previsti, in particolare, sono:

- trasferimento di una metodologia di progettazione d'impresa, accompagnamento alla progettazione, teso a fornire elementi tecnici per l'elaborazione del proprio Piano d'impresa;
- erogazione di agevolazioni finanziarie. Nel dettaglio, è prevista la copertura a fondo perduto del 90% delle spese di investimento e di avvio dell'attività, **con un budget complessivo dedicato all'azione di euro 160.000**, per massimo di 40.000 euro per ogni persona fisica richiedente. Il finanziamento può cumularsi di ulteriori 40.000,00 euro per ogni socio fino al raggiungimento del predetto importo massimo di 160.000 euro nel caso di società composte fino a 4 soci, come di seguito specificato a titolo esemplificativo:

n. 4 attività diverse da 40.000 euro cadauna;

n. 3 attività di cui 2 singole da 40.000 euro e 1 da 80.000 euro (con 2 giovani);

n. 2 attività di cui 1 singola da 40.000 euro e 1 da 120.000 (con 3 giovani);

n. 1 sola attività da 160.000 (con 4 giovani);

- erogazione di servizi di assistenza tecnica e supporto in fase di start-up e di affiancamento per i primi 12 mesi di attività.

Attualmente sono stati pubblicati entrambi gli avvisi per giovani disoccupati che scadranno il 30/09/2024.

Campobasso - Baranello - Busso - Casalciprano - Castelbottaccio - Castellino del Biferno
 Castropignano - Duronia - Ferrazzano - Fossalto - Limosano - Lucito - Mirabello Sannitico - Molise
 Montagano - Oratino - Petrella Tifernina - Pietracupa - Ripalimosani - Roccavivara - Salcito
 San Biase - Sant'Angelo Limosano - Torella del Sannio - Trivento - Vinchiaturro

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

L'ATS di Campobasso gestisce i seguenti progetti PNRR:

Investimento	Sub-intervento Linea di attività	Bacino territoriale/soggetto capofila/partners	Importo triennale
INVESTIMENTO 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizza zione degli anziani non autosufficienti	1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini	Territorio Ambito Territoriale Sociale di Campobasso e Ambito Territoriale Sociale di Riccia-Bojano	211.500,00 €
	1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti	Territorio Regione Molise: ATS Campobasso Capofila, ATS partner Termoli, Larino, Riccia, Isernia, Agnone e Venafro	2.460.000,00 €
INVESTIMENTO 1.2 - Percorsi di	Progetto individualizzato	Territorio Ambito Territoriale Sociale di	715.000,00 €
autonomia per persone con disabilità	Abitazione	Campobasso	
	Lavoro		
INVESTIMENTO 1.3 - Housing temporaneo e Stazioni di posta per le persone senza dimora	1.3.1 Housing first	Territorio Regione Molise: ATS Campobasso Capofila, ATS partner Termoli, Larino, Riccia, Isernia, Agnone e Venafro	710.000,00 €
	1.3.2 Stazione di posta (centri servizi)	Territorio Regione Molise: ATS Campobasso Capofila, ATS partner Termoli, Larino, Riccia, Isernia, Agnone e Venafro	1.090.000,00 €

Campobasso - Baranello - Busso - Casalciprano - Castelbottaccio - Castellino del Biferno
Castropignano - Duronia - Ferrazzano - Fossalto - Limosano - Lucito - Mirabello Sannitico - Molise
Montagano - Oratino - Petrella Tifernina - Pietracupa - Ripalimosani - Roccavivara - Salcito
San Biase - Sant'Angelo Limosano - Torella del Sannio - Trivento - Vinchiaturro

1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei

bambini: L'azione prevede il sostegno alle capacità genitoriali e alla prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini residenti nei territori degli ATS di Campobasso e Riccia/Bojano. Il progetto si basa sul Programma di Intervento e Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (PIPPI). Il progetto dovrà essere coerente con le indicazioni contenute nella Scheda LEPS 2.7.4 "Prevenzione allontanamento familiare – PIPPI" del Piano Sociale Nazionale 2021-2023 e con le indicazioni contenute nel documento "Allegato 1 al Piano di Lavoro. Premessa al Piano di Lavoro di PIPPI LEPS 2022-2024". La proposta progettuale deve prevedere l'adesione al modulo PIPPI "MODULO BASE" (O LEPS). L'ATS che entra nel MODULO BASE dispone di un tempo di preimplementazione di 6 mesi entro il quale: o individuare referente territoriale; o individuare e costruire il Gruppo Territoriale (GT); o individuare 2 coach; o individuare e costituire delle Equipe Multisciplinari (EM); o effettuare l'analisi preliminare e individuare 10 FFTT; o costruire le condizioni per l'attivazione dei dispositivi di intervento; o coinvolgere i servizi per la prima infanzia e delle scuole; o partecipare alle attività formative previste.

L'accesso al servizio dei beneficiari viene garantito su segnalazione del Servizio Sociale Professionale.

Il progetto è partito formalmente in data 11/01/2023. Entro il mese di giugno 2024 sono state individuate le n. 20 famiglie target da inserire nella prima annualità di progetto. Attualmente le 11 famiglie individuate sono nella fase di implementazione del programma PIPPI (avvio dei dispositivi di supporto). Entro il mese di dicembre 2024 gli ATS di Campobasso e Riccia/Bojano dovranno individuare per il tramite del SSP ulteriori 10 famiglie per la seconda annualità del progetto.

Campobasso - Baranello - Busso - Casalciprano - Castelbottaccio - Castellino del Biferno
Castropignano - Duronia - Ferrazzano - Fossalto - Limosano - Lucito - Mirabello Sannitico - Molise
Montagano - Oratino - Petrella Tifernina - Pietracupa - Ripalimosani - Roccavivara - Salcito
San Biase - Sant'Angelo Limosano - Torella del Sannio - Trivento - Vinchiaturro

1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti: L'Azione prevede attività in favore dell'autonomia delle persone anziane non autosufficienti al fine di prevenire l'istituzionalizzazione. Il progetto deve contenere azioni volte alla creazione di un contesto abitativo attrezzato insieme ad un percorso di assistenza sociale e sociosanitaria integrata di tipo domiciliare, puntando su interventi di tipo "diffuso" sul territorio regionale (presso gli appartamenti privati dell'anziano),

ossia: adattamento e dotazione strumentale tecnologica (elementi di domotica, dotazioni strumentali per la telemedicina e il monitoraggio a distanza) degli spazi abitativi per garantire

l'autonomia e l'assistenza integrata in rete da parte dei servizi socio-sanitari; erogazione dei servizi accessori, legati alla domiciliarità, che garantiscono la continuità dell'assistenza, secondo un modello di presa in carico sociosanitaria; una presa in carico multidimensionale ed integrata ed il rafforzamento dei servizi territoriali di domiciliarità. L'accesso al progetto deve avvenire a Bando, con valutazione da parte di equipe multi-professionale compilazione di scheda SVAMDI e

valutazione in UVM, con successiva redazione, da parte della medesima equipe, del percorso assistenziale individualizzato.

Il progetto è stata approvato dal MLPS. Nel mese di luglio 2023 è stato pubblicato l'avviso per l'individuazione di ETS per l'attivazione dei servizi domiciliari (compresa la domotica) per i beneficiari. Nel mese di agosto è stato sottoscritto un Protocollo operativo con l'ASREM e tutti gli ATS del Molise per la gestione dei servizi. Nel mese di settembre è stato pubblicato l'Avviso per l'individuazione dei beneficiari scadenza 10 ottobre 2023).

A seguito di individuazione del Soggetto Gestore (con procedura ad evidenza pubblica) sono stati avviati i servizi da febbraio 2024, ossia predisposizione dei PAI e i servizi domiciliari per gli anziani. Attualmente il progetto è in fase di esecuzione.

Campobasso - Baranello - Busso - Casalciprano - Castelbottaccio - Castellino del Biferno
Castropignano - Duronia - Ferrazzano - Fossalto - Limosano - Lucito - Mirabello Sannitico - Molise
Montagano - Oratino - Petrella Tifernina - Pietracupa - Ripalimosani - Roccavivara - Salcito
San Biase - Sant'Angelo Limosano - Torella del Sannio - Trivento - Vinchiaturro

1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità: L'Azione prevede investimenti strutturali realizzabili solo su unità immobiliari pubbliche o di proprietà pubblica. Progetto a valenza sociosanitaria. I percorsi di autonomia, con anche servizi innovativi, devono contemplare, sempre, il progetto individualizzato, l'inserimento formativo e lavorativo e l'autonomia abitativa (in co-housing). Prevedere, una fase preliminare, informativa e di comunicazione agli utenti, famiglie e associazioni di settore, per la promozione del progetto, oltre che proposte di sostenibilità futura del progetto medesimo, alla conclusione del triennio di finanziamento PNRR, in aderenza alla filosofia del "dopo di noi" che tende ad individuare modalità di avviamento dei disabili all'autonomia individuale, lavorativa ed abitativa che possano proiettarsi nel futuro, allorquando le famiglie di origine non saranno più in grado di assistere autonomamente gli stessi. L'accesso al progetto deve avvenire a Bando, con valutazione da parte di equipe multi-professionale, compilazione di scheda SVAMDI e valutazione in UVM, con successiva redazione, da parte della medesima equipe, del percorso assistenziale individualizzato.

L'ATS ha sottoscritto la Convenzione di avvio e, in data 17/10/2022, ha pubblicato l'Avviso per l'individuazione di n. 12 beneficiari da inserire nei percorsi di autonomia.

Il progetto è partito formalmente nel mese di ottobre 2022. Al mese di dicembre 2022 sono stati sottoscritti n. 2 progetti personalizzati dei beneficiari. Tra gennaio e settembre 2023 sono stati sottoscritti n. 6 progetti personalizzati (rispetto ai 12 previsti da progetto entro il suo termine del 2026). Dal mese di giugno 2023 le persone disabili hanno iniziato il percorso negli appartamenti per i percorsi di autonomia abitativa. Dal mese di ottobre inizieranno le attività di supporto formativo e lavorativo.

L'ATS di Campobasso, nel mese di marzo 2023, ha pubblicato un nuovo avviso per l'individuazione di ulteriori beneficiari senza scadenza.

Attualmente sono 8 le persone disabili inserite nel percorso di housing e sostegno formativo/lavorativo. Si prevede di arrivare a n. 12 beneficiari entro l'autunno 2024.

Campobasso - Baranello - Busso - Casalciprano - Castelbottaccio - Castellino del Biferno
Castropignano - Duronia - Ferrazzano - Fossalto - Limosano - Lucito - Mirabello Sannitico - Molise
Montagano - Oratino - Petrella Tifernina - Pietracupa - Ripalimosani - Roccapivara - Salcito
San Biase - Sant'Angelo Limosano - Torella del Sannio - Trivento - Vinchiaturro

1.3.1 – Housing First. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ammesso a finanziamento a valere sul PNRR Missione 5 Componente 5 Sub investimento 1.3.1, il progetto dell'ATS di Campobasso sull'Housing First in favore delle persone senza dimora del territorio regionale per un importo pari ad € 450.000,00.

1

Il progetto si propone di raggiungere 15 persone singole in condizione di grave marginalità legata alla condizione abitativa (senza tetto, senza casa, sistemazione insicura, sistemazione inadeguata). Attraverso l'Housing Temporaneo (assistenza alloggiativa temporanea ma di ampio respiro, fino a 24 mesi, tendenzialmente in appartamenti) ed Housing Led (progetti di "abitare guidato/accompagnato" nei quali il diritto all'abitare viene rispettato e preso come elemento essenziale della presa in carico di persone svantaggiate non croniche) il progetto si propone di:

- innovare i servizi per il contrasto alla grave emarginazione adulta con un intervento efficace e rapido;

- facilitare l'accesso in casa per persone senza dimora o con grave disagio abitativo;

- sostenere la presa in carico e l'accompagnamento personalizzato degli accolti;

- contenere i costi dell'accoglienza temporanea (dormitori, mense e centri 24) e quelli indiretti legati alla condizione di grave marginalità (accessi impropri ai servizi di pronto soccorso, impatto sulla gestione dell'ordine pubblico, periodi più o meno lunghi di detenzione).

Saranno inseriti nei percorsi di housing first ulteriori n.3 nuclei familiari che saranno inseriti in

strutture abitative indipendenti e in contesti più piccoli, rispetto alla città (Campobasso, Termoli e Isernia), per un migliore inserimento nella vita comunitaria dei comuni.

Il progetto prevede le seguenti attività:

segretariato e orientamento per l'accesso a servizi, programmi e prestazioni;

consulenza legale;

Supporto nel: disbrigo di pratiche,

accompagnamento per la residenza fittizia e fermo posta;

Realizzazione di alloggi diffusi di piccola dimensione (composto da 2-4 appartamenti rivolti a circa per circa 10-15 persone) nel territorio, possibilmente vicini a spazi collettivi e luoghi di vita cittadina;

Ristrutturazione e manutenzione degli alloggi per nuclei familiari; orientamento al lavoro; inserimento nel lavoro sociale con le persone senza dimora presenti sul territorio, condivisione di momenti, spazi, esperienze, eventi e altre occasioni culturali; interventi comunitari di mediazione; progetto personalizzato nell'ottica del superamento dell'emergenza; Accompagnamento e raccordo con i servizi territoriali per una progettazione di lungo periodo.

Il progetto che avrà una durata complessiva di 3 anni, sarà attivato attraverso la collaborazione di Enti del Terzo settore individuati dall'ATS di Campobasso e da anni impegnati in attività in favore delle persone senza dimora del territorio o in situazioni di povertà estrema: Associazione Faced, Cooperativa Sociale Shomer; Cooperativa Sociale Koinè, Cooperativa Sociale San Celestino V.

Campobasso - Baranello - Busso - Casalciprano - Castelbottaccio - Castellino del Biferno
Castropignano - Duronia - Ferrazzano - Fossalto - Limosano - Lucito - Mirabello Sannitico - Molise
Montagano - Oratino - Petrella Tifernina - Pietracupa - Ripalimosani - Roccavivara - Salcito
San Biase - Sant'Angelo Limosano - Torella del Sannio - Trivento - Vinchiaturò

Il progetto ha avuto inizio ufficialmente in data 18/07/2023. Nello stesso periodo è stata avviata la progettazione tecnica dell'intervento di ristrutturazione o riqualificazione degli immobili a cura del soggetto attuatore selezionato. Nel mese di novembre 2023 sarà pubblicato un avviso di selezione di 4 immobili da locare su Campobasso, Isernia e l'area del basso Molise.

Attualmente sono operativi n. 2 appartamenti a Termoli (con 8 beneficiari). Gli appartamenti di Campobasso e Isernia sono stati individuati ma ancora non entrano i beneficiari. Si stima che le prime persone avranno accesso dal mese di agosto 2024.

1.3.2 - "Stazioni di posta". Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ammesso a finanziamento il progetto dell'ATS di Campobasso a valere sull'investimento 1.3.2 – "Stazioni di posta" (Missione 5 Componente 2) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per un importo complessivo pari ad € 860.000,00.

Il progetto mira a realizzare n. 1 stazione di posta (un Centro Servizi a valenza regionale), quale punto unitario di accoglienza, a copertura del territorio molisano al fine di ridurre la marginalità e l'esclusione sociale delle persone in condizione di povertà e/o di marginalità estrema e senza dimora. Alla Stazione di posta saranno affiancati ulteriori 2 stazioni "MC BILI", attraverso dei

camper attrezzati a poter garantire il front office, l'assessment e un primo screening sociosanitario. Attraverso il Centro si potrà provvedere alla presa in carico delle persone in condizioni di marginalità attraverso specifiche equipe multiprofessionali, anche al fine di favorire l'accesso integrato all'intera rete dei servizi, quali ad esempio:

Front office; Assessment ed orientamento; Presa in carico e case management/indirizzamento al servizio sociale professionale o ai servizi specialistici; Consulenza amministrativa e legale; Accompagnamento delle persone senza dimora nell'istruttoria per la richiesta di residenza; Servizio

fermo posta/casella di posta elettronica; Servizi per l'igiene personale; Deposito bagagli; Presidio sanitario; Servizi rivolti a tutta la collettività (es. collegamenti a centri orientamento al lavoro, biblioteche, ambulatori ASL, centri famiglia).

L'iniziativa mira anche a creare una rete di organizzazioni pubbliche e private che possano

contribuire allo sviluppo di progetti abitativi e a un accompagnamento intensivo per persone senza dimora e che li supporti nel percorso di reintegrazione sociale e benessere soggettivo.

Le attività del Centro saranno garantite fino al 2026 agli individui singoli o nuclei familiari in

Campobasso - Baranello - Busso - Casalciprano - Castelbottaccio - Castellino del Biferno
Castropignano - Duronia - Ferrazzano - Fossalto - Limosano - Lucito - Mirabello Sannitico - Molise
Montagano - Oratino - Petrella Tifernina - Pietracupa - Ripalimosani - Roccapivara - Salcito
San Biase - Sant'Angelo Limosano - Torella del Sannio - Trivento - Vinchiaturo

condizione di deprivazione materiale, povertà estrema o senza dimora del territorio regionale.

L'ATS di Campobasso si avvale del supporto degli altri Ambiti Territoriali della Regione Molise e Enti del Terzo Settore individuati per l'attuazione dei servizi, Cooperativa Sociale Assel, Cooperativa Sociale Agorà, Consorzio Libere Imprese Cooperativa Sociale.

Il progetto ha avuto inizio ufficialmente in data 04/07/2023. Nello stesso periodo è stata avviata la progettazione tecnica dell'intervento di ristrutturazione o riqualificazione dell'immobile a cura del soggetto attuatore selezionato nel Comune di Baranello per la realizzazione del Centro Servizi. Il Centro Servizi/Stazione di Posta è operativo dal mese di maggio 2024.

5) AREA DI INTERVENTO IMMIGRAZIONE

-SPRAR KARIBU

Il Progetto SPRAR è stato attivato in data 28/02/2018 ed è stato affidato all'Ente gestore RTI – Cooperativa ASSeL e Promidea.

Il Progetto complessivamente è riservato a n. 65 ospiti presenti a Campobasso, Ferrazzano e Lucito e prevede i servizi indicati di seguito, da prestare a favore delle persone richiedenti asilo che il Ministero affiderà al progetto di accoglienza, ponendo un forte accento sull'aspetto territoriale e sulle reti, come tratto distintivo e qualificante in considerazione dei servizi minimi da garantire, contemplati dalle Linee Guida allegate al predetto Decreto Ministeriale, consistenti in:

a) mediazione linguistico - culturale; b) accoglienza materiale; c) insegnamento di base della lingua italiana; d) orientamento e accesso ai servizi del territorio; e) formazione e riqualificazione professionale; f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo; g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo; h) orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale; i) orientamento e accompagnamento legale; l) tutela psico-socio-sanitaria.

Il servizio in parola attualmente risulta prorogato per il triennio 31/12/2024. Successivamente l'ATS di Campobasso dovrà emanare un nuovo avviso ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto gestore.

Cordiali saluti

F.to Il Direttore dell'Ambito Territoriale Sociale
Dott. Vincenzo De Marco

SERVIZI SOCIALI - BILANCIO 2024/2026										
ENTRATE					SPESE					
Capitolo	descrizione	2024	2025	2026	Capitolo	descrizione	2024	2025	2026	
512	Contrib. Reg.le disabilità gravissima FNA 2019 SLA	86.419,90			7801/2	FNA disabilità gravissima malati di SLA - trasferimenti	46.419,90			
TOTALE		40.000,00			TOTALE		40.000,00	0	0	
ENTRATE					SPESE					
Capitolo	DESCRIZIONE	2024	2025	2026	Capitolo	DESCRIZIONE	2024	2025	2026	
456	Fondo Sociale Regionale	1.113.810,59			7758	Progetto affido minori (trasferimenti)	80.000,00			
603	Compartecipazione Comuni piano di zona (35% di € 965.037,10)	337.762,98			7752	Fondo emergenza famiglie disagiate	53.140,00			
1244/11	Recupero spese di pubblicazione bandi di gara	7.500,00			7530/5	Trasporto disabili scuole superiori (contributi alle famiglie)	10.000,00			
944	Compartecipazione utenti costo servizi d'ambito	15.000,00			7530/4	Trasporto disabili scuole superiori (servizi)	20.000,00			
					7684/67	Uffici di cittadinanza (servizi)	586.457,72			
					7754	Trasferimento fondi ai Comuni ATS	46.500,00			
					7754/1	A.T.S. - TRASFERIMENTO FONDI AD ASREM	1.500,00			
					7684/12	Progetto muoversi facile	0,00			
					7687/1	Servizio civile quota d'ambito	20.580,00			
					7670/4	ATS INTERVENTI PER LA DISABILITA' SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI	0,00			
					7418/1	ATS SERVIZI PROFESSIONALI DI RENDICONTAZIONE PROGETTI PER STUDIO DI FATTIBILITA' NUOVA FORMA GIURIDICA AMBITO DI CAMPOBASSO	20.000,00			
					7684/2	Spese funzionamento ufficio di piano	4.000,00			
					7686/5	Spese per indennità missione personale ATS	1.000,00			
					7686/3	Spese per pubblicazione bandi di gara ed ANAC	15.000,00			
					7686/6	Gestione piattaforma informativa SIUSS	17.080,00			
					7684/64	Prestazione servizi SAD disabili	180.880,08			
					7629/1	Prestazione servizi SAD anziani	214.564,23			
					7684/69	PROGETTI DI PROMOZIONE E PREVENZIONE SOCIALE	20.000,00			
					7451/8	PIANO SOCIALE DI ZONA - BUONI PASTO AL PERSONALE PER STRAORDINARIO	6.000,00			
					7684/30	ATS SPESE PER LEPS DIMISSIONI PROTETTE	21.435,77			
					7684/31	ATS SPESE PER LEPS SERVIZI SOCIALI	21.435,77			
					7707	Noleggio arredi ed attrezzature ATS	6.000,00			
					7387	ATS Carta dei diritti di cittadinanza (Trasferimenti)	20.000,00			
					7670/5	Acquisto valori bollati	500,00			
					7418	ATS SERVIZI PROFESSIONALI DI RENDICONTAZIONE PROGETTI PDZ	38.000,00			
					7682	ATS- SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELL'AMBITO (progetto muoversi facile)	13.000,00			
					7685/1	ATS - AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO SPESA PER CTU DISPOSTA DAL GIUDICE	1.000,00			
					7522	Spesa per coordinamento servizi d'ambito (appalto esterno)	36.000,00			
					7538	A.T.S. - Spese per servizi prestati da personale ASREM	20.000,00			
TOTALE		1.474.073,57	0,00	0,00	TOTALE		1.474.073,57	0,00	0,00	

€ 1.113.810,59 comprende € 148.773,49 relativi ad FNPS anno 2021 e 2022 non utilizzate negli esercizi di riferimento)

Capitolo ENTRATE	DESCRIZIONE	2024	2025	2026
1244/10	RECUPERO DA P. S.Z. - PREMIALITA' - PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	TOTALE	38.500,00	38.500,00	38.500,00

Capitolo ENTRATE	DESCRIZIONE	2024	2025	2026
459	ATS CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE CASA RIFUGIO E CENTRO ANTIVIOLENZA	384.867,16		
	TOTALE	384.867,16	0	0

Capitolo ENTRATE	DESCRIZIONE	2024	2025	2026
603/1	TRASFERIMENTO DAI COMUNI DELLE MAGGIORI RISORSE EROGATE DALLO STATO NELL'AMBITO DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	10.000,00		
	TOTALE	10.000,00	0	0

Capitolo ENTRATE	DESCRIZIONE	2024	2025	2026
256/4	ATS - TRASFERIMENTO STATALE GESTIONE SPRAR KARIBU TRIENNIO 2024-2026	1.622.880,00	1.343.200,00	1.343.200,00
	TOTALE	1.622.880,00	1.343.200,00	1.343.200,00

Capitolo ENTRATE	DESCRIZIONE	2024	2025	2026
255/1	ATS TRASFERIMENTO MINISTERO DEL LAVORO PROGETTO CARE LEAVERS MINORI	19.791,67	32.291,67	
455/20	ATS TRASFERIMENTO REGIONE PROGETTO CARE LEAVERS MINORI	12.500,00		
	TOTALE	32.291,67	32.291,67	-

Capitolo ENTRATE	DESCRIZIONE	2024	2025	2026
455/21	ATS TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO	130.266,71		
	TOTALE	130.266,71	0,00	-

Capitolo ENTRATE	DESCRIZIONE	2024	2025	2026
466	ATS - CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "DOPO DI NOI"	559.000,00		
	TOTALE	559.000,00	0,00	-

Capitolo SPESA	DESCRIZIONE	2024	2025	2026
7451/6	PIANO SOCIALE DI ZONA-COMPENSI AL PERSONALE PER PREMIALITA'-ONERI DIRETTI	29.100,00	29.100,00	29.100,00
7451/7	PIANO SOCIALE DI ZONA-COMPENSI AL PERSONALE PER PREMIALITA'-ONERI RIFLESSI	6.926,00	6.926,00	6.926,00
7805/17	PIANO SOCIALE DI ZONA-PREMIALITA'-IRAP	2.474,00	2.474,00	2.474,00
	TOTALE	38.500,00	38.500,00	38.500,00

Capitolo SPESA	DESCRIZIONE	2024	2025	2026
7514	ATS GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA	219.117,66		
7514/1	ATS TRASFERIMENTO A CENTRO ANTIVIOLENZA LIBERALUNA	44.149,50		
7514/2	ATS CENTRO ANTIVIOLENZA AZIONE DI SISTEMA CON SOGGETTI PARTNER	103.000,00		
7514/3	ATS CENTRO ANTIVIOLENZA PIANO DI COMUNICAZIONE	18.600,00		
	TOTALE	384.867,16	0	0

Capitolo SPESA	DESCRIZIONE	2024	2025	2026
7684/65	SPESA PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI NELL'ATS (SAD DISABILI) UTILIZZO	5.000,00	0	0
7684/71	SPESA PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI NELL'ATS (SAD ANZIANI.) UTILIZZO MAGGIORI SOMME EROGATE DAI COMUNI NELL'AMBITO DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	5.000,00		
	TOTALE	10.000,00	0	0

Capitoli SPESA	DESCRIZIONE	2024	2025	2026
7261/4	PROGETTO SPRAR "ACCOGLIENZA ORDINARI" PROGETTO KARIBU TRIENNIO 2024-2026	1.617.880,00	1.338.200,00	1.338.200,00
7652/4	ATS PROGETTI SPRAR- SPESE PER SERVIZIO DI REVISIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE TRIENNIO 2024-2026	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE	1.622.880,00	1.343.200,00	1.343.200,00

Capitoli SPESA	DESCRIZIONE	2024	2025	2026
7265/6	ATS GESTIONE PROGETTO CARE LEAVERS MINORI - Trasferimento ai beneficiari	12.500,00	12.500,00	
7265/5	ATS PROGETTI SPRAR- SPESE PER SERVIZIO DI REVISIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE TRIENNIO 2024-2026	19.791,67	19.791,67	
	TOTALE	32.291,67	32.291,67	-

Capitoli SPESA	DESCRIZIONE	2024	2025	2026
7696	ATS INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO	130.266,71		
	TOTALE	130.266,71	0,00	-

Capitoli SPESA	DESCRIZIONE	2024	2025	2026
7695	ATS - TRASFERIMENTO RISORSE AI BENEFICIARI DEL PROGETTO "DOPO DI NOI"	559.000,00		
	TOTALE	559.000,00	0,00	-

ENTRATE								SPESE								NOTE
CAPITOLO	DESCRIZIONE	2024		2025		2026		CAPITOLO	DESCRIZIONE	2024		2025		2026		
		Variazioni positive	Variazioni negative	Variazioni positive	Variazioni negative	Variazioni positive	Variazioni negative			Variazioni positive	Variazioni negative	Variazioni positive	Variazioni negative	Variazioni positive	Variazioni negative	
455/22	FNA 2022/2024 Trasferimento Regionale	1.397.725,80		1.366.902,40		1479655,8		7321	FNA 2022/2024 - SAD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (servizi da appaltare all' esterno)	109.240,00		120.164,00		131.088,00		
								7456	FNA 2022/2024 - SAD DISABILI GRAVISSIMI (servizi da appaltare all' esterno)	27.310,00		3.041,00		32.772,00		
								7456/1	FNA 2022/2024 - SAD DISABILI GRAVI (servizi da appaltare all' esterno)	13.655,00		15.020,50		16.386,00		
								7321/1	FNA 2022/2024 - CONTRIBUTI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (trasferimenti)	573.510,00		569.413,50		600.820,00		
								7455/2	FNA 2022/2024 - CONTRIBUTI PER DISABILI GRAVISSIMI (Trasferimenti)	436.960,00		409.650,00		423.305,00		
								7456/3	FNA 2022/2024 - CONTRIBUTI PER DISABILI GRAVI (Trasferimenti)	54.620,00		48.939,52		56.367,84		
								7456/4	FNA 2022/2024 -PROGETTI PER DISABILI GRAVI SVOLTI DAI CENTRI SOGG EDUCATIVI (Trasferimenti)	136.550,00		150.205,00		163.860,00		
								7456/5	FNA 2022/2024 -SERVIZI DI SOLIEVO PER BENEFICIARI FNA 2022	45.880,80		50.468,88		55.056,96		
TOTALI		1.397.725,80		1.366.902,40		1.479.655,80	TOTALI		1.397.725,80		1.366.902,40		1.479.655,80			

ENTRATE	DESCRIZIONE	2024	2025	2026
455/11	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO RIUOLO	42.745,80		
	TOTALE	42.745,80	0,00	-

ENTRATE	DESCRIZIONE	2024	2025	2026
467	CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO ALLA	95.093,14		
	TOTALE	95.093,14	0,00	-

ENTRATE	DESCRIZIONE	2024	2025	2026
339	ATS - TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA	188.644,67		
	TOTALE	188.644,67	0,00	-

ENTRATE	DESCRIZIONE	2024	2025	2026
262/1	ATS - TRASFERIMENTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI FONDO POVERTA ESTREMA (GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E SENZA DIMORA)	100.000,00		
	TOTALE	100.000,00	0,00	-

Capitolo ENTRATE	DESCRIZIONE	2024	2025	2026
	Avanzo vincolato	791.000,43		
	TOTALE	791.000,43	0,00	-

Capitolo ENTRATE	DESCRIZIONE	2024	2025	2026
455/10	L.R. 6/2020 ATS - CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO PARRUCCHE PAZIENTI ONCOLOGICI	9.951,23		
	TOTALE	9.951,23	0,00	-

Capitoli SPESA	DESCRIZIONE	2024	2025	2026
7801/11	RUOLO CURA E	42.745,80		
	TOTALE	42.745,80	0,00	-

Capitoli SPESA	DESCRIZIONE	2024	2025	2026
7565/1	sostegno alla	95.093,14		
	TOTALE	95.093,14	0,00	-

Capitoli SPESA	DESCRIZIONE	2024	2025	2026
7531	SERVIZIO ASSISTENZA	188.644,67		
	TOTALE	188.644,67	0,00	-

Capitoli SPESA	DESCRIZIONE	2024	2025	2026
7518/3	ATS - PROGETTO "FONDO POVERTA' ESTREMA 2020 (GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E SENZA DIMORA"	100.000,00		
	TOTALE	100.000,00	0,00	-

Capitoli SPESA	DESCRIZIONE	2024	2025	2026
7808/5	ATS - LOTTA ALLA POVERTA - SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE - utilizzo fondo 2022	474.600,25	316.400,18	
	TOTALE	474.600,25	316.400,18	-

Capitoli SPESA	DESCRIZIONE	2024	2025	2026
7801/10	L.R.6/2020 - ATS TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE ACQUISTO PARRUCCHE PER MALATI ONCOLOGICI	9.951,23		
	TOTALE	9.951,23	0,00	-

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CAMPOBASSO

**CONVENZIONE E CONTESTUALE ATTO COSTITUTIVO PER
LA COSTITUZIONE DI UN'AZIENDA SPECIALE
CONSORTILE**

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI

Bozza di
Convenzione per la costituzione dell’Azienda speciale
consortile

Ambito territoriale sociale di Campobasso

CONVENZIONE
per la costituzione della

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CAMPOBASSO

(artt. 30/31/114 D.Lgs. 267/2000)

L’anno _____ addì _____ del mese di _____ alle ore _____,

secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sala _____ del Comune di _____, sono presenti le Amministrazioni comunali di:

l'Amministrazione di _____, rappresentata dal Sindaco _____

l'Amministrazione di _____, rappresentata dal Sindaco _____

l'Amministrazione di _____, rappresentata dal Sindaco _____

l'Amministrazione di _____, rappresentata dal Sindaco _____

l'Amministrazione di _____, rappresentata dal Sindaco _____

l'Amministrazione di _____, rappresentata dal Sindaco _____

l'Amministrazione di _____, rappresentata dal Sindaco _____

l'Amministrazione di _____, rappresentata dal Sindaco _____

l'Amministrazione di _____, rappresentata dal Sindaco _____

l'Amministrazione di _____, rappresentata dal Sindaco _____

l'Amministrazione di _____, rappresentata dal Sindaco _____

l'Amministrazione di _____, rappresentata dal Sindaco _____

l'Amministrazione di _____, rappresentata dal Sindaco _____

l'Amministrazione di _____, rappresentata dal Sindaco _____

l'Amministrazione di _____, rappresentata dal Sindaco _____

l'Amministrazione di _____, rappresentata dal Sindaco _____

l'Amministrazione di _____, rappresentata dal Sindaco _____

l'Amministrazione di _____, rappresentata dal Sindaco _____

l'Amministrazione di _____, rappresentata dal Sindaco _____

l'Amministrazione di _____, rappresentata dal Sindaco _____

l'Amministrazione di _____, rappresentata dal Sindaco _____

l'Amministrazione di _____, rappresentata dal Sindaco _____

l'Amministrazione di _____, rappresentata dal Sindaco _____

l'Amministrazione di _____, rappresentata dal Sindaco _____

l'Amministrazione di _____, rappresentata dal Sindaco _____

PREMESSO

- Premesso che la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “ Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” individua il Piano di Zona dei servizi sociosanitari come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore sociale e socio-sanitario; che i Comuni, riuniti in ambiti territoriali , la cui determinazione è di competenza delle Regioni, adottano strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali in rete.
- che la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il “Piano di Zona” strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell’esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sul territorio di riferimento, definito distretto socio-sanitario;
- che la Deliberazione del Consiglio regionale del Molise n. 238 del 06/10/2020 ha approvato il Piano sociale regionale 2020 – 2022, prorogato con DGR n. 502 e DGR n.330 del 23/10/2023 fino al 31/12/2024;
- che il Consiglio Regionale del Molise ha approvato la L.R. 6 maggio 2014, n. 13 “Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali”;
- che ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;
- che i Comuni, ai sensi della L.R. n. 13/2014, sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che nell’esercizio delle predette funzioni adottano sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini;

DATO ATTO

- che è volontà delle parti coordinare le predette attività di interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi per la realizzazione del sistema integrato di welfare, attraverso l’esercizio in forma associata dei servizi socio-sanitari, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al

sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi;

- che, ai fini dello svolgimento in forma associata dei servizi socio-sanitari e dei servizi, i predetti Comuni hanno manifestato l'esigenza di istituire una nuova forma di gestione associata dei servizi sociali individuandola nella forma dell'Azienda speciale consortile, ai sensi dell'art. 30, dell'art. 31 e dell'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000, da costituirsi mediante Convenzione;
- che la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, Legge di Bilancio 2017, all'art. 1, comma 456 "ConSORZI per la gestione associata di servizi sociali", sancisce che in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e) , della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i consorzi di cui all'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere costituiti tra gli enti locali al fine della gestione associata dei servizi sociali assicurando comunque risparmi di spesa;
- che, in data _____ il Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale sociale di Campobasso, ha approvato unanimemente con deliberazione n. la costituzione dell'Azienda speciale consortile medesima, unitamente allo stesso schema di Convenzione;
- che i citati Enti hanno approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale di seguito citate, lo schema della presente Convenzione:

_____ - Del. Cons. n. ____ del _____;

_____ - Del. Cons. n. ____ del _____;

_____ - Del. Cons. n. ____ del _____;

_____ - Del. Cons. n. ____ del _____;

_____ - Del. Cons. n. ____ del _____;

_____ - Del. Cons. n. ____ del _____;

_____ - Del. Cons. n. ____ del _____;

_____ - Del. Cons. n. ____ del _____;

_____ - Del. Cons. n. ____ del _____;

_____ - Del. Cons. n. ____ del _____;

_____ - Del. Cons. n. ____ del _____;

_____ - Del. Cons. n. ____ del _____;

_____ - Del. Cons. n. ____ del _____;

_____ - Del. Cons. n. ____ del _____;

_____ - Del. Cons. n. ____ del _____;

_____ - Del. Cons. n. ____ del _____;

_____ - Del. Cons. n. ____ del _____;

_____ - Del. Cons. n. ____ del _____;

_____ - Del. Cons. n. ____ del _____;

_____ - Del. Cons. n. ____ del _____;

_____ - Del. Cons. n. ____ del _____;

_____ - Del. Cons. n. ____ del _____;

_____ - Del. Cons. n. ____ del _____;

_____ - Del. Cons. n. ____ del _____;

_____ - Del. Cons. n. ____ del _____;

_____ - Del. Cons. n. ____ del _____;

_____ - Del. Cons. n. ____ del _____;

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentanti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – RECEPIMENTO DELLA PREMESSA

1. La premessa è parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione.

ART. 2 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

1. E' costituito ai sensi degli artt. 30-31-114 del D. Lgs. n. 267/2000, con la presente Convenzione, il Consorzio denominato **Azienda Gestione Integrata Servizi alla Persona ATS Campobasso (in sigla, AGISaP)**.
2. L'Azienda Speciale Consortile è ente strumentale degli Enti Locali aderenti, che pianifica,

programma e esercita le funzioni tecniche di governo della rete sociale di offerta, nonché gestisce i servizi, interventi e prestazioni sociali e sociosanitari posti a gestione associata dai comuni aderenti.

3. L'Azienda Speciale Consortile è dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, gestionale e negoziale, secondo quanto stabilito dalle normative statali, regionali e dal presente Statuto.
4. La sede legale dell'Azienda, in prima istanza, è presso il comune di Campobasso in Via Cavour n. 5, 86100 Campobasso. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale può modificare la sede legale dell'Azienda con propria deliberazione.
5. Il Consorzio ha la durata di 99 anni. Al termine, il Consorzio è sciolto di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dall'art. 10 della presente Convenzione. E' facoltà degli Enti consorziati rinnovare la durata per il tempo e le condizioni stabiliti con atto deliberativo dei rispettivi organi competenti. Il rinnovo è efficace a condizione che sia espressa da tutti gli Enti consorziati la volontà mediante atti deliberativi, adottati almeno sei mesi prima della scadenza della durata di cui innanzi.

ART. 3 – OGGETTO

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha per oggetto la costituzione dell'Azienda speciale consortile per l'esercizio della funzione progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali e sociosanitari ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, con riferimento a quanto previsto nel Piano Sociale di Zona, oltre che di ogni altra funzione o servizio, nell'ambito del sistema integrato di welfare, attribuito all'Azienda speciale consortile dagli Enti consorziati.

ART. 4 – OBIETTIVI

1. L'Azienda, nell'esercizio delle funzioni e nella gestione dei servizi e delle attività, persegue i seguenti obiettivi:
 - esercitare la funzione di Ente capofila attraverso il governo della rete delle unità d'offerta sociali e la conseguente gestione dei finanziamenti messi a disposizione dagli Enti consorziati e degli altri finanziamenti pubblici e privati di competenza sociale per l'attuazione del sistema integrato dei servizi e interventi sociali dell'ambito sociale;
 - assumere la gestione dei servizi alla persona, tenendo conto delle specificità territoriali, evitando sovrapposizioni, duplicazioni e parcellizzazioni e fornendo specifici punti di

riferimento all'interno dell'ambito distrettuale, implementando e consolidando modalità operative che coinvolgono l'intero Ambito territoriale sociale;

- favorire politiche d'integrazione territoriale e di solidarietà finanziaria tra tutti gli Enti consorziati per l'ottimizzazione delle risorse e degli interventi secondo criteri di appropriatezza, efficacia, efficienza e qualità;
- sostenere interventi omogenei relativamente all'offerta dei servizi, ai livelli di spesa e alle forme di partecipazione dell'utenza, in funzione dei livelli essenziali di assistenza, delle regole e delle modalità di accesso definiti dagli Enti locali territoriali, sulla scorta delle norme regionali;
- sviluppare l'informazione e la partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni, nonché da parte delle formazioni sociali che ne esprimono gli interessi e ne promuovono lo sviluppo, anche attraverso forme di partecipazione consultiva in ordine al funzionamento, distribuzione e gradimento dei servizi del territorio.

2. L'Azienda persegue la completa realizzazione dei propri compiti anche mediante il coinvolgimento, attraverso appositi accordi, di altri soggetti operanti in campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario e sanitario.

3. L'Azienda intrattiene rapporti attivi con i soggetti di cui all'art. n°16 della L. R. n° 13/2014, e specificamente le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, la cooperazione sociale, le organizzazioni di cittadinanza presenti nel territorio e le organizzazioni sindacali, sperimentando anche nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato.

ART. 5 – OGGETTO SOCIALE

1. La costituzione dell'Azienda Speciale Consortile è finalizzata all'esercizio di funzioni sociali, assistenziali, educative, sociosanitarie e sanitarie e, più in generale, alla gestione associata dei servizi alla persona mediante:

- la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nei piani di zona triennali approvati dal comitato di Sindaci dell'ATS di Campobasso, ai sensi dell'art. n° 11 della L.R. 13/2014;
- la gestione di funzioni e di servizi di competenza istituzionale degli Enti consorziati che gli stessi ritengono opportuno conferire all'Azienda;

- la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario e sanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;
 - la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività dell’Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza.
2. I servizi facenti capo all’Azienda sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati, o ivi domiciliata¹, nonché di quelli che sottoscrivano appositi Contratti di Servizio, laddove questi siano preventivamente indicati negli Accordi di Programma triennali in adozione dei Piani di Zona.
 3. Per l’accesso a servizi, interventi e prestazioni l’Azienda riconduce i propri regolamenti e comportamenti al Principio di universalismo selettivo.
 4. Gli organi gestionali dell’Azienda, in linea con gli indirizzi espressi dall’Assemblea, hanno facoltà di articolare l’organizzazione dei servizi secondo autonomi criteri di classificazione, sia allo scopo di riconfigurare lo schema d’offerta di prestazioni in rapporto a principi d’ottimizzazione produttiva, sia per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza e della natura stessa della nozione di diritto e bisogno socio-assistenziale.
 5. L’Azienda inoltre può svolgere, in misura non prevalente, attività di consulenza e di collaborazione con soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale ed assistenziale, nonché fornire specifici servizi socio-assistenziali aggiuntivi rispetto a quelli conferiti ai sensi del comma 2.

ART. 6 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI PARTECIPAZIONE AL VOTO ASSEMBLEARE

1. Ogni Ente consorziato contribuisce alla costituzione del fondo di dotazione iniziale attraverso quote di partecipazione di €. 0,50 per ogni residente, sulla base della popolazione residente al 31.12.2023, come previsto dallo Statuto.
2. Per gli eventuali successivi nuovi ingressi fra gli Enti costituenti l’Azienda speciale Consortile, si applicherà comunque la somma di €. 0.50 sulla base della popolazione residente al 31/12 dell’anno precedente l’ingresso.

¹ In questo ultimo caso con le limitazioni disposte dalla legislazione vigente.

3. Gli Enti consorziati sono titolari di un voto plurimo espresso in millesimi di voto, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 1.000.
4. I 1.000 voti assembleari sono attribuiti ai rappresentanti degli Enti consorziati sulla base della situazione demografica, che informa la ripartizione del fondo di costituzione, con gli elementi correttivi del singolo peso riportati in tabella allegata allo Statuto a valere per la fase di costituzione.
5. L'Assemblea procede al ricalcolo dei voti assembleari, allo scopo di riallineare i voti medesimi in rapporto ad eventuali variazioni dei parametri demografici che ne determinano la grandezza.

ART. 7 – AMMISSIONE DI ALTRI ENTI

1. Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittima la gestione associata consortile, è consentita l'adesione di altri Enti all'Azienda speciale consortile, a seguito della sua istituzione, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.
2. L'accettazione della domanda di ammissione, presentata da altri Enti, presuppone la necessaria revisione della presente convenzione e dello statuto, da approvarsi, da ciascun soggetto associato, con le stesse forme e modalità prescritte dall'Art. 31 del D.Lgs. 267/2000.

ART. 8 – REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA CONSORTILE

1. Il Consorzio si doterà, entro 240 giorni dalla sua costituzione, dei regolamenti necessari alla disciplina delle proprie attività.
2. In attesa dell'adozione e dell'entrata in vigore dei singoli regolamenti l'attività è disciplinata dai regolamenti adottati dal Comitato dei Sindaci, in quanto compatibili con le norme statutarie.
3. L'organizzazione dell'Azienda, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valutazione delle performance, è disciplinata con apposito Regolamento d'organizzazione, adottato ed approvato dall'Assemblea Consortile su proposta del Consiglio di Amministrazione.
4. Il regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici dovrà prevedere le forme di partecipazione attiva e consultiva e i rapporti di collaborazione da parte degli Enti consorziati.

5. Il regolamento di organizzazione disciplina, altresì, i rapporti di collaborazione e le forme di integrazione in particolare con la ASL.

ART. 9 – GESTIONE DEI SERVIZI

L'Azienda speciale consortile può gestire i servizi sia in forma diretta sia ricorrendo all'esternalizzazione valutando tra le modalità possibili quella più efficace o comunque economicamente più vantaggiosa.

ART. 10 – SCIoglimento

1. L'Azienda Speciale Consortile, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata:
 - a. per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'Assemblea Consortile;
 - b. per sopravvenuta impossibilità a conseguire lo scopo sociale;
 - c. per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile, recepita dai Consigli comunali dei Comuni con le modalità previste dallo Statuto;
 - d. per trasformazione, fusione o scioglimento in altra forma di gestione.

Quando si verifica una delle cause di scioglimento dell'Azienda Speciale Consortile, si procede alla convocazione dell'Assemblea, la quale delibera in merito alle modalità della liquidazione, sulla nomina e i poteri dei liquidatori che hanno il compito di redigere il Bilancio finale, il tutto in conformità alle disposizioni di legge vigenti e allo Statuto.

2. Nel caso in cui lo scioglimento si renda necessario per il motivo di cui al comma 1. lettera a), gli adempimenti di cui al comma precedente verranno assunti dal Consiglio di Amministrazione.
3. In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'Azienda Speciale Consortile, viene ripartito fra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione.
4. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.
5. I beni mobili e immobili ottenuti in comodato o ad altro titolo dai singoli Enti consorziati, vengono restituiti ai rispettivi proprietari.
6. L'Azienda Speciale Consortile garantisce i servizi di sua competenza, nelle more dello scioglimento e della riassunzione della gestione da parte dei singoli Enti consorziati, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dallo scioglimento.

Art. 11 - NOMINA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE PER GRAVI SQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARI DELLA GESTIONE

1. Qualora nel corso della gestione siano emersi gravi squilibri economico-finanziari l'Assemblea consortile è tenuta ad informarne tempestivamente i Consigli Comunali degli Enti consorziati, affinché assumano le decisioni di competenza adottando appositi atti di indirizzo.
2. Qualora i Consigli degli Enti dovessero decidere di procedere allo scioglimento ed alla liquidazione dell'Azienda, previo ripiano degli squilibri economico-finanziari, l'Assemblea consortile provvederà allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione ed alla nomina di una commissione straordinaria di liquidazione, composta da esperti di provata competenza ed esperienza, nominati tra magistrati a riposo della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Economia, fra Segretari comunali e provinciali e Ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, ovvero tra iscritti nel registro dei revisori contabili.
3. L'Assemblea procederà alla nomina della commissione straordinaria di liquidazione stabilendo il termine entro cui le operazioni di liquidazione dovranno concludersi.

Art. 12 - NORME PER LA LIQUIDAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

1. Per la liquidazione dell'Azienda Speciale Consortile si procede all'accertamento della massa passiva secondo modalità termini e contenuti disciplinati dal regolamento di finanza e di contabilità. Nella massa passiva, saranno inclusi comunque:
 - a. debiti di bilancio e fuori bilancio;
 - b. debiti derivanti da procedure esecutive;
 - c. debiti derivanti da transazioni.
2. Si procede quindi alla formazione della massa attiva, costituita da contributi degli Enti consorziati finanziatori, e di altri enti pubblici, da proventi di alienazione di beni del patrimonio disponibile, da eventuali ratei di mutuo disponibili e non utilizzati. I beni mobili ed immobili ottenuti in comodato d'uso dai singoli enti consorziati vengono restituiti ai rispettivi proprietari.
3. Realizzati i crediti, ceduti i beni e il personale, l'Assemblea approva lo stato finale di

liquidazione e il riparto del valore residuo netto del patrimonio che viene attribuito agli enti in proporzione alle quote di proprietà possedute all'atto dello scioglimento dell'Azienda Speciale consortile.

4. Lo scioglimento dell'azienda speciale comporta l'automatica risoluzione del contratto di lavoro stipulato con il personale dipendente, assunto dopo la costituzione dell'azienda. Per tale personale è prevista la possibilità, su opzione dell'Ente e se permessa dalla normativa vigente ed esperite le necessarie relazioni sindacali, di essere trasferiti negli enti locali consorziati interessati.
5. Per il personale già in servizio e dipendente a tempo indeterminato presso gli enti consorziati, transitato nell'azienda al momento della sua costituzione o successivamente, è prevista, esperite le necessarie relazioni sindacali, la riassunzione e la ricollocazione nell'ente di provenienza.

ART. 13 – RECESSO

1. E' consentito il recesso da parte dei singoli Enti consorziati trascorsi almeno tre (3) anni dalla data di costituzione o di successiva adesione.
2. Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Il recesso diviene effettivo dalle ore 0.00 del 1 gennaio dell'anno successivo.
4. Tutti gli atti relativi al recesso devono essere acquisiti dall'Assemblea Consortile dell'azienda e dagli organi di governo di ogni Ente consorziato, mediante apposita presa d'atto.
5. Nel caso di recesso di un singolo Ente la liquidazione della quota di capitale eventualmente spettante è effettuata sulla base degli effettivi conferimenti, al netto della quota parte di competenza di eventuali perdite iscritte a bilancio al momento del recesso.
6. L'Ente che recede dall'Azienda Consortile perde il diritto al recupero degli investimenti capitalizzati.

ART. 14 – ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

1. Sono organi dell'Azienda Speciale Consortile:
 - l'Assemblea dell'Azienda;

- il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - il Direttore Generale;
 - l'Organo di Revisione.
2. Gli organi dell'Azienda Speciale Consortile interagiscono ed operano in stretta correlazione con gli organismi previsti dall'Accordo di Programma per l'attuazione dei Piani di Zona dell'Ambito territoriale sociale, ai quali competono le scelte e la definizione delle linee programmatiche delle politiche sociali dell'ATS stesso. A questo fine e per evitare duplicazioni inutili ed improduttive, il Direttore Generale ricopre anche il ruolo di coordinatore dell'Ambito territoriale sociale (ATS) di Campobasso. Nel rispetto della normativa regionale, il Direttore Generale deve possedere anche i requisiti previsti dalla Regione Molise per la nomina a Coordinatore di ATS.
3. In ambito programmatico e di governo delle reti sociali territoriali l'Azienda esegue esclusivamente gli indirizzi provenienti da detto Accordo di Programma e dalle deliberazioni dell'Assemblea, perseguendo la massima distinzione fra attività programmatica ed attività gestionale.

ART. 15 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

1. L'Assemblea Consortile è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo. Rappresenta la diretta espressione degli Enti consorziati ed esercita il controllo politico-amministrativo sulla regolarità dell'attività dell'Azienda Speciale Consortile con particolare riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico.
2. L'Assemblea, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenza sui seguenti atti:
- I. elegge, nella prima seduta, il Presidente dell'Assemblea e il Vice Presidente fra i suoi componenti;
 - II. nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione su proposta espressa dai Comuni consorziati;
 - III. elegge Presidente e vice presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - IV. determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;

- V. nomina l'Organo di Revisione;
- VI. stabilisce le indennità per l'Organo di Revisione;
- VII. determina finalità ed indirizzi strategici dell'Azienda Speciale, cui il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda dovrà attenersi nella gestione, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione;
- VIII. approva gli atti fondamentali di cui al comma 6 dell'art. 114 del D.lgs. 267/2000, e in particolare: il Piano Programma annuale, i contratti di servizio, il Bilancio di Previsione annuale e pluriennale, il Conto Consuntivo e il Bilancio di esercizio e le relative variazioni;
- IX. delibera inoltre in merito ai seguenti oggetti:
- modifiche dello Statuto dell'Azienda da sottoporre a approvazione da parte dei Consigli Comunali degli Enti consorziati;
 - richieste d'ammissione d'altri Enti all'Azienda, da sottoporre ad approvazione da parte dei Consigli Comunali degli enti consorziati;
 - proposte di scioglimento dell'Azienda da sottoporre ad approvazione da parte dei Consigli Comunali;
 - proposte di modifica alla Convenzione da sottoporre ad approvazione da parte dei Consigli Comunali;
 - modifiche dei parametri di determinazione delle quote di ciascun Ente, da sottoporre ad approvazione dei Consigli Comunali;
 - proposte di contrazione dei mutui, per finanziare esclusivamente spese di investimento.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate da altri organi dell'Azienda, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, adottabili dal Consiglio di Amministrazione e da sottoporre a ratifica dell'Assemblea Consortile nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea divengono immediatamente eseguibili con la firma del Presidente e del Segretario. Le deliberazioni sono comunicate per conoscenza ai Comuni Associati. Il Segretario dell'Azienda Speciale Consortile è nominato dal Presidente dell'Assemblea secondo i criteri e requisiti stabiliti dal regolamento di organizzazione.

ART. 16 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti degli indirizzi e delle direttive dell'Assemblea, sanciti

nel contratto di conferimento e nei contratti annuali di servizio, adotta tutti gli atti e i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa ordinaria dell'Azienda Speciale Consortile che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti.

3. Il Consiglio di Amministrazione in particolare:

- nomina il Direttore Generale, sulla base degli indirizzi dell'Assemblea Consortile;
- determina il trattamento economico del Direttore Generale;
- definisce con il Direttore Generale gli obiettivi della gestione;
- predispone le proposte di deliberazione gli atti preparatori da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Consortile;
- propone il Bilancio preventivo all'Assemblea Consortile;
- propone il Bilancio di esercizio all'Assemblea Consortile;
- vigila sull'andamento gestionale dell'Azienda Speciale Consortile e sull'operato del Direttore Generale;
- approva il proprio Regolamento di Funzionamento e il Regolamento di organizzazione e di contabilità;
- conferisce incarichi di direzione di aree funzionali e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
- delibera sull'acquisizione di beni mobili che non rientrino nelle competenze di altri organi;
- delibera sull'accoglimento di conferimenti di servizi, funzioni o capitali;
- delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;
- approva le tariffe o le partecipazioni al costo dei servizi secondo le linee e gli indirizzi di politica tariffaria determinati dall'Assemblea consortile;
- approva la Carta dei Servizi aziendali;
- approva sede dell'Azienda, se diversa da quella indicata originariamente dallo Statuto, e l'ubicazione dei presidi da essa dipendenti;
- approvazione e modifica i regolamenti di qualsiasi oggetto e natura;
- approva gli acquisti e le alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permutate.

ART. 17 – ENTRATE E TRASFERIMENTI

1. Le entrate del Consorzio sono costituite da:

- a. Fondo di dotazione consortile;

- b. Le risorse del complessivo fondo sociale assegnate agli Enti consorziati e conferite all'Azienda speciale consortile;
 - c. Trasferimenti e contributi statali, regionali, comunali e di altri enti a qualsiasi titolo erogati;
 - d. Rendite patrimoniali ed accensione di prestiti;
 - e. Partecipazione degli utenti al costo dei servizi;
 - f. Altri proventi ed erogazioni di spettanza, a qualsiasi titolo, all'Azienda speciale consortile.
2. I comuni associati trasferiscono all'azienda speciale consortile le risorse del "Fondo speciale equità livello dei servizi" di cui all'art. 1 comma 496 lett. a) della L. 213/2023 e successive modificazioni che sono finalizzate al finanziamento e al potenziamento dei servizi sociali comunali. Gli stessi comuni trasferiscono all'azienda speciale consortile anche i finanziamenti di cui all'art. 1 comma 496 lett. b) e c) della L. 213/2023 ed eventuali successive modificazioni solo se relativi a servizi effettivamente gestiti dall'Azienda consortile.
3. All'Azienda speciale consortile si applica la normativa sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali, di cui al D. Lgs. 267/2000 nonché i principi generali di cui al D.Lgs. n. 118 del 2011 sull'armonizzazione contabile. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità, i tempi e i modi della gestione economico-finanziaria all'Azienda speciale consortile.

ART. 18 – IL PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Azienda Speciale Consortile è costituito:
- a. dal fondo di dotazione conferito dagli Enti consorziati;
 - b. dai ben immobili e mobili acquistati o realizzati in proprio, nonché da quelli oggetto di donazioni e lasciti;
 - c. da ogni diritto che venga acquisito dall'Azienda Speciale Consortile o a questo devoluto.
2. L'Azienda Speciale Consortile inoltre è consegnataria di beni di proprietà di altri Enti ed in particolare di quelli consorziati di cui ha normale uso, di norma in comodato d'uso.

ART. 19 – IL PERSONALE

1. L'Azienda esercita i propri compiti con personale proprio applicando il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) delle Regioni e delle Autonomie locali. Gli addetti assunti sono

inquadri nelle qualifiche professionali previste da quel CCNL.

2. Il personale dell'Azienda Speciale Consortile può essere assunto a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure professionali, che disciplinano il trattamento economico, normativo e di quiescenza, fatta salva l'osservanza della legislazione vigente in materia di rapporto di lavoro, oppure reclutato attraverso altre forme di collaborazione.
3. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'Azienda Speciale consortile sono disciplinati nell'ambito del Regolamento di Organizzazione dell'Azienda speciale consortile. Come stabilito dallo Statuto, in fase di prima applicazione, le procedure selettive e di avviamento devono consentire l'adeguata valorizzazione (sia in termini di requisiti prioritari di accesso che per i criteri di valutazione) delle risorse umane che hanno maturato, a qualsiasi titolo, significative esperienze di lavoro nei servizi di Ambito Sociale, con particolare riferimento alle figure professionali oggetto dei LEPS.

ART. 20 – GARANZIE PER ENTI CONSORZIATI

1. La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti partecipanti indipendentemente dalla loro dimensione.
2. Si conviene che ciascun Ente facente parte del Consorzio abbia il diritto di sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività consortile.
3. La risposta o le risoluzioni conseguenti devono pervenire all'Ente richiedente tempestivamente e, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta.

ART. 21 - MODIFICHE STATUTARIE

1. L'iniziativa per la modifica dello Statuto appartiene a ciascun Ente consorziato e al Consiglio di Amministrazione.
2. Le proposte di modifica statutaria sono approvate dall'Assemblea consortile. Diventano efficaci con l'approvazione dei Consigli Comunali degli Enti consorziati che devono deliberare entro sei mesi, scaduto il quale si intende che il voto dei Consigli sia favorevole.

ART. 22 – NORME TRANSITORIE

1. L'Azienda speciale consortile subentra, alla sua costituzione e fino alla rispettiva scadenza, in tutti i contratti di fornitura di beni e servizi e di lavoro, negli accordi di programma, convenzioni, protocolli di intesa in cui è parte l'Ambito Territoriale Sociale in forza della Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, sottoscritta il ___.
2. Fino all'approvazione del primo bilancio provvisorio la gestione finanziaria è assicurata dall'Ambito territoriale sociale a mezzo del Comune di Campobasso.

ART. 23 - PARTECIPAZIONE POPOLARE, DIRITTO DI ACCESSO E DIRITTO ALLA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Al Consorzio si applicano le norme contenute negli artt. 8, comma II e 10 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e nella Legge 7 agosto 1990 n. 241, concernenti la partecipazione ed il diritto di accesso e nella Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e ss.mm., concernente la tutela della privacy.

ART. 24 – CONTROVERSIE TRA GLI ENTI CONSORZIATI

1. Le contestazioni che avessero a insorgere per causa o di dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente e dopo aver inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, saranno demandate, a termine degli artt. 806 e seguenti c.p.c. al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre membri, due nominati dalle parti interessate ed il terzo dai due arbitri nominati o, in mancanza di accordo fra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Campobasso, i quali compongono la controversia, entro quarantacinque giorni, attraverso arbitrato irrituale. Le determinazioni del Collegio Arbitrale non sono soggette ad impugnazione.

ART. 25 – RINVIO

1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267/2000.

ART. 26 – ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione, approvata dai competenti organi contraenti, entra in vigore dopo la

STATUTO
DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA
GESTIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI
E SOCIOSANITARI DELL'ATS DI CAMPOBASSO

“Azienda Gestione Integrata Servizi alla Persona (AGISaP)”

9/11/2024

Statuto Azienda Speciale Consortile

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione dell'Azienda Speciale Consortile

1 - Venticinque Comuni componenti l'Ambito territoriale sociale di Campobasso e precisamente: **Campobasso, Baranello, Busso, Casalciprano, Castelbottaccio, Castropignano, Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Limosano, Lucito, Mirabello Sannitico, Molise, Montagano, Oratino, Petrella Tifernina, Pietracupa, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, San Biase, Sant'Angelo Limosano, Torella del Sannio, Trivento, Vinchiatur**o costituiscono, a seguito di specifica convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000, una **Azienda Speciale Consortile**, ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 114 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni per l'esercizio di funzioni, attività e servizi come definiti al successivo art. 4.

Art. 2 Natura giuridica dell'Azienda Speciale Consortile

1. L'Azienda Speciale Consortile è ente strumentale degli Enti Locali aderenti di cui all'articolo precedente, che pianifica, programma e esercita le funzioni tecniche di governo della rete sociale di offerta, nonché gestisce i servizi, interventi e prestazioni sociali e sociosanitari posti a gestione associata dai comuni aderenti.
2. L'Azienda Speciale Consortile è dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, gestionale e negoziale, secondo quanto stabilito dalle normative statali, regionali e dal presente Statuto.

Art. 3 Denominazione e Sede

1. L'Azienda Speciale Consortile assume la denominazione di Azienda Gestione Integrata Servizi alla Persona ATS Campobasso e potrà anche essere indicata con l'acronimo **AGISaP**.
2. La sede legale dell'Azienda, in prima istanza, è presso il comune di Campobasso in Via Cavour n. 5, 86100 Campobasso. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale può modificare la sede legale dell'Azienda con propria deliberazione.

3. L'Azienda dispone di sedi operative, di servizi e di uffici che sono dislocati in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta dei servizi sul territorio.

Art. 4 Oggetto sociale

1. La costituzione dell'Azienda Speciale Consortile è finalizzata all'esercizio di funzioni sociali, assistenziali, educative, sociosanitarie e sanitarie e, più in generale, alla gestione associata dei servizi alla persona mediante:
 - la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nei piani di zona triennali approvati dal comitato di Sindaci dell'ATS di Campobasso, ai sensi dell'art. n° 11 della L.R. 13/2014;
 - la gestione di funzioni e di servizi di competenza istituzionale degli Enti consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire all'Azienda;
 - la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario e sanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;
 - la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività dell'Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza.
2. I servizi facenti capo all'Azienda sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati, o ivi domiciliata¹, nonché di quelli che sottoscrivano appositi Contratti di Servizio, laddove questi siano preventivamente indicati negli Accordi di Programma triennali in adozione dei Piani di Zona.
3. Per l'accesso a servizi, interventi e prestazioni l'Azienda riconduce i propri regolamenti e comportamenti al Principio di universalismo selettivo.
4. Gli organi gestionali dell'Azienda, in linea con gli indirizzi espressi dall'Assemblea, hanno facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo autonomi criteri di classificazione, sia allo scopo di riconfigurare lo schema d'offerta di prestazioni in rapporto a principi d'ottimizzazione produttiva, sia per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza e della natura stessa della nozione di diritto e bisogno socio-assistenziale.
5. L'Azienda inoltre può svolgere, in misura non prevalente, attività di consulenza e di collaborazione

¹ In questo ultimo caso con le limitazioni disposte dalla legislazione vigente.

con soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale ed assistenziale, nonché fornire specifici servizi socio-assistenziali aggiuntivi rispetto a quelli conferiti ai sensi del comma 2.

Art. 5 Scopo, finalità, principi generali

1. L'Azienda, nell'esercizio delle funzioni e nella gestione dei servizi e delle attività, persegue i seguenti obiettivi:

- esercitare la funzione di Ente capofila attraverso il governo della rete delle unità d'offerta sociali e la conseguente gestione dei finanziamenti messi a disposizione dagli Enti consorziati e degli altri finanziamenti pubblici e privati di competenza sociale per l'attuazione del sistema integrato dei servizi e interventi sociali dell'ambito sociale;
- assumere la gestione dei servizi alla persona, tenendo conto delle specificità territoriali, evitando sovrapposizioni, duplicazioni e parcellizzazioni e fornendo specifici punti di riferimento all'interno dell'ambito distrettuale, implementando e consolidando modalità operative che coinvolgano l'intero Ambito territoriale sociale;
- favorire politiche d'integrazione territoriale e di solidarietà finanziaria tra tutti gli Enti consorziati per l'ottimizzazione delle risorse e degli interventi secondo criteri di appropriatezza, efficacia, efficienza e qualità;
- sostenere interventi omogenei relativamente all'offerta dei servizi, ai livelli di spesa e alle forme di partecipazione dell'utenza, in funzione dei livelli essenziali di assistenza, delle regole e delle modalità di accesso definiti dagli Enti locali territoriali, sulla scorta delle norme regionali;
- sviluppare l'informazione e la partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni, nonché da parte delle formazioni sociali che ne esprimono gli interessi e ne promuovono lo sviluppo, anche attraverso forme di partecipazione consultiva in ordine al funzionamento, distribuzione e gradimento dei servizi del territorio.

2. L'Azienda persegue la completa realizzazione dei propri compiti anche mediante il coinvolgimento, attraverso appositi accordi, di altri soggetti operanti in campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario e sanitario.

3. L'Azienda intrattiene rapporti attivi con i soggetti di cui all'art. n°16 della L.R. n° 13/2014, e specificamente le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, la

cooperazione sociale, le organizzazioni di cittadinanza presenti nel territorio e le organizzazioni sindacali, sperimentando anche nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato.

Art. 6 Gestione dei Servizi

1. Le attività ed i servizi facenti capo all'Azienda sono diffusi ed erogati nei confronti di tutti i cittadini residenti o domiciliati nel territorio degli Enti consorziati.
2. L'Azienda può inoltre svolgere la propria attività a favore di soggetti pubblici o privati, anche se non compresi nell'Ambito territoriale sociale di Campobasso, che operano in campo sociale ed assistenziale, nonché fornire specifici servizi socio-assistenziali e socio-sanitari aggiuntivi rispetto a quelli conferiti ai sensi dell'art. 4.
3. L'Azienda, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, esercita la gestione dei servizi di cui all'articolo precedente:
 - in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa, con specifico riferimento alle attività individuate come livelli essenziali di assistenza;
 - attraverso forme di partnership territoriale con le formazioni sociali aderenti e qualificate nel sistema di programmazione triennale;
 - attraverso programmazione, acquisto e controllo di servizi e prestazioni, anche mediante procedure di accreditamento di Enti pubblici e privati;
 - attraverso contratti di concessione di funzioni e servizi.
4. L'Azienda può accedere in via sussidiaria e non suppletiva a rapporti di volontariato individuale e/o associativo secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

Art. 7 Durata

1. L'Azienda Speciale Consortile ha la durata di anni 99. Al termine finale l'Azienda è sciolta di diritto, e si procede alla sua liquidazione. E' facoltà degli Enti Consorziati prorogarne la durata, per il tempo e secondo le condizioni indicate in apposita Convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi da parte degli Organi di governo competenti, da adottarsi almeno 6 (sei) mesi prima della naturale scadenza.
2. L'Azienda potrà comunque essere sciolta anticipatamente, rispetto alla naturale scadenza, in

qualunque momento, per consenso dei due terzi degli Enti Consorziati, con deliberazioni degli Organi di governo competenti.

TITOLO II

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E MECCANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 8 Diritti dei partecipanti

1. Il modello di partecipazione e rappresentanza adottato per l'Azienda distingue tra criteri di partecipazione al voto e criteri di partecipazione alla spesa, con l'intento di assicurare al sistema rappresentanza e controllo democratico e all'azione operativa flessibilità e dinamismo.
2. Ciascun Ente conferente ha diritto a partecipare alla vita aziendale attraverso:
 - la partecipazione all'Assemblea dell'Azienda, con diritto a concorrere nella formazione della volontà collegiale attraverso il voto, secondo le modalità indicate al successivo art. 11;
 - la partecipazione al finanziamento corrente dell'Azienda in rapporto ai criteri di partecipazione indicati al successivo art. 13;
 - il recupero degli investimenti capitalizzati, in caso di recesso, sulla base delle quote inerenti ai relativi conferimenti, al netto della quota parte delle eventuali perdite iscritte a bilancio;
 - la partecipazione al riparto liquidatorio, all'atto dell'estinzione dell'Azienda, proporzionato ai voti assembleari totali.
3. I rapporti tra i Comuni consorziati e l'Azienda sono regolati da un apposito Contratto di Servizio.

Art. 9 Modalità di partecipazione

1. La partecipazione all'Azienda deriva da:
 - conferimento della quota del capitale di dotazione, ai sensi dell'art. 10;
 - incidenza percentuale della popolazione residente nel singolo comune sull'intera popolazione dell'ATS.
2. L'accettazione di tutti i conferimenti che danno diritto alla partecipazione al voto da parte di nuovi

Enti o modificano il riparto dei 1.000 voti assembleari sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea consortile, la quale delibera a maggioranza assoluta.

3. Possono essere ammessi a far parte dell'Azienda esclusivamente Enti Locali, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

Art. 10 Fondo di dotazione e quote di partecipazione

1. Ogni Ente consorziato contribuisce alla costituzione del fondo di dotazione iniziale attraverso quote di partecipazione di €. 0,50 per ogni residente, sulla base della popolazione residente al 31.12.2023 come indicato nell'allegato 1 al presente statuto.

2. Per successivi nuovi ingressi fra gli Enti costituenti l'Azienda speciale Consortile, si applicherà comunque la somma di €. 0.50 sulla base della popolazione residente al 31/12 dell'anno precedente l'ingresso.

Art. 11 Criteri di partecipazione al voto assembleare

1. Gli Enti consorziati sono titolari di un voto plurimo espresso in millesimi di voto, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 1.000.
2. I 1.000 voti assembleari sono attribuiti ai rappresentanti degli Enti consorziati sulla base della situazione demografica, che informa la ripartizione del fondo di costituzione, con gli elementi correttivi del singolo peso riportati in tabella allegata al presente Statuto (all.to n° 2), a valere per la fase di costituzione.

Art. 12 Ricalcolo periodico dei voti assembleari

1. L'Assemblea procede al ricalcolo dei voti assembleari, allo scopo di riallineare i voti medesimi in rapporto ad eventuali variazioni dei parametri **demografici** che ne determinano la grandezza.

2. Le cause di riallineamento e ricalcolo dei voti assembleari derivano da:

- Recessi;
- nuove ammissioni.

Nei suddetti casi, l'Assemblea Consortile, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente consorziato.

3. In caso di adesione di nuovi Enti, l'Assemblea Consortile, con proprio atto deliberativo, formula apposita proposta in merito alle corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente consorziato.

4. L'accettazione di tutti i conferimenti che danno diritto alla partecipazione al voto da parte di nuovi Enti o modificano il riparto dei voti assembleari è soggetta anch'essa all'approvazione dell'Assemblea Consortile.

5. Gli atti concernenti il ricalcolo delle quote di cui al presente articolo sono trasmessi agli Enti consorziati. Le variazioni delle quote in oggetto non modificano in alcun modo l'Atto Costitutivo e vengono formalizzate attraverso apposita Convenzione integrativa.

Art. 13 Criteri di partecipazione alla spesa da parte degli enti associati

1. Gli Enti consorziati provvedono alla copertura dei costi sociali derivanti dall'attività corrente dell'Azienda, erogando un contributo determinato in base a criteri definiti dall'Assemblea, che tengono conto del peso demografico, della fruizione dei servizi per singolo Comune di residenza, della diffusione territoriale dell'erogazione.

Art. 14 Partecipazione e diritto di accesso di nuovi enti

1. L'Ente che richiede l'ammissione è tenuto a presentare istanza al Presidente dell'Assemblea Consortile.
2. L'Azienda delibera apposita proposta in merito all'accesso ed all'accoglimento o meno della richiesta di adesione di nuovi Enti e la sottopone ai competenti organi di governo di ciascun Ente Consorziato.
3. L'ammissione deve essere deliberata all'unanimità dai competenti organi degli Enti consorziati.
4. L'ammissione di nuovi Enti comporta la ridefinizione delle quote consortile, secondo la procedura prevista dal presente Statuto.

Art. 15 Recesso

1. E' consentito il recesso da parte dei singoli Enti consorziati trascorsi almeno tre (3) anni dalla data di

costituzione o di successiva adesione.

2. Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Il recesso diviene effettivo dalle ore 0.00 del 1 gennaio dell'anno successivo.
4. Tutti gli atti relativi al recesso devono essere acquisiti dall'Assemblea Consortile dell'azienda e dagli organi di governo di ogni Ente consorziato, mediante apposita presa d'atto.
5. Nel caso di recesso di un singolo Ente la liquidazione della quota di capitale eventualmente spettante è effettuata sulla base degli effettivi conferimenti, al netto della quota parte di competenza di eventuali perdite iscritte a bilancio al momento del recesso.
6. L'Ente che recede dall'Azienda Consortile perde il diritto al recupero degli investimenti capitalizzati.

TITOLO III

ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Art. 16 Gli organi consortili

1. Sono organi dell'Azienda Speciale Consortile:
 - l'Assemblea dell'Azienda;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - il Direttore Generale;
 - l'Organo di Revisione.
2. Gli organi dell'Azienda Speciale Consortile interagiscono ed operano in stretta correlazione con gli organismi previsti dall'Accordo di Programma per l'attuazione dei Piani di Zona dell'Ambito territoriale sociale, ai quali competono le scelte e la definizione delle linee programmatiche delle politiche sociali dell'ATS stesso.
3. In ambito programmatico e di governo delle reti sociali territoriali l'Azienda esegue esclusivamente gli indirizzi provenienti da detto Accordo di Programma e dalle deliberazioni dell'Assemblea, perseguendo la massima distinzione fra attività programmatica ed attività gestionale.

Art. 17 Assemblea Consortile – Composizione

1. L'Assemblea Consortile è l'organo di raccordo tra gli Enti consorziati ed è composta dai rappresentanti degli Enti stessi nella persona del Sindaco o di un suo delegato individuato nell'ambito della Giunta o del Consiglio Comunale.
2. L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.
3. Gli Enti nominano il loro rappresentante in seno all'Assemblea Consortile contestualmente all'atto costitutivo o all'atto di successiva adesione; la partecipazione alle sedute dell'Assemblea avviene a titolo gratuito;
4. La delega da parte del Sindaco deve essere rilasciata per iscritto e comunicata al Presidente dell'Assemblea, ed avrà efficacia a tempo indeterminato fino ad espressa revoca. La delega non può essere conferita né ai componenti del Consiglio di Amministrazione o a dipendenti dell'Azienda, né all'organo di revisione, né delle società eventualmente collegate o controllate.
5. Il Sindaco, o il suo delegato, decade dal mandato di rappresentanza degli Enti presso l'Azienda Speciale automaticamente, in caso di cessazione dalla carica.
6. I membri dell'Assemblea Consortile sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede del Comune di appartenenza. La rappresentanza ed il diritto di voto di ciascun componente sono proporzionali alla quota di partecipazione all'Azienda espresso in millesimi, secondo quanto previsto all'art. 11 ed all'allegato n° 2.
7. L'Assemblea dovrà dotarsi di un regolamento, approvato a maggioranza, che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa.

Art. 18 Competenze dell'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea Consortile è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo. Rappresenta la diretta espressione degli Enti consorziati ed esercita il controllo politico-amministrativo sulla regolarità dell'attività dell'Azienda Speciale Consortile con particolare riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico.
2. L'Assemblea, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenza sui

seguenti atti:

- I. elegge, nella prima seduta, il Presidente dell'Assemblea e il Vice Presidente fra i suoi componenti;
 - II. nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione su proposta espressa dai Comuni consorziati;
 - III. elegge Presidente e vice presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - IV. determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;
 - V. nomina l'Organo di Revisione;
 - VI. stabilisce l'indennità per l'Organo di Revisione;
 - VII. determina finalità ed indirizzi strategici dell'Azienda Speciale, cui il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda dovrà attenersi nella gestione, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione;
 - VIII. approva gli atti fondamentali di cui al comma 6 dell'art. 114 del D.lgs. 267/2000, e in particolare: il Piano Programma annuale, i contratti di servizio, il Bilancio di Previsione annuale e pluriennale, il Conto Consuntivo e il Bilancio di esercizio e le relative variazioni;
 - IX. delibera inoltre in merito ai seguenti oggetti:
 - modifiche dello Statuto dell'Azienda da sottoporre a approvazione da parte dei Consigli Comunali degli Enti consorziati;
 - richieste d'ammissione d'altri Enti all'Azienda, da sottoporre ad approvazione da parte dei Consigli Comunali degli enti consorziati;
 - proposte di scioglimento dell'Azienda da sottoporre ad approvazione da parte dei Consigli Comunali;
 - proposte di modifica alla Convenzione da sottoporre ad approvazione da parte dei Consigli Comunali;
 - modifiche dei parametri di determinazione delle quote di ciascun Ente, da sottoporre ad approvazione dei Consigli Comunali;
 - proposte di contrazione dei mutui, per finanziare esclusivamente spese di investimento.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate da altri organi dell'Azienda, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, adottabili dal Consiglio di Amministrazione e da sottoporre a ratifica dell'Assemblea Consortile nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea divengono immediatamente eseguibili con la firma del Presidente e

del Segretario. Le deliberazioni sono comunicate per conoscenza ai Comuni Associati. Il Segretario dell'Azienda Speciale Consortile è nominato dal Presidente dell'Assemblea secondo i criteri e requisiti stabiliti dal regolamento di organizzazione.

Art. 19 Funzionamento dell'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, in sessione ordinaria, per approvare il Bilancio annuale e pluriennale ed il Bilancio di esercizio dell'Azienda Speciale Consortile.
3. L'Assemblea viene convocata dal Presidente, mediante posta ovvero via fax e/o e-mail da inviarsi ai componenti, almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, con contestuale trasmissione degli atti, preferibilmente in formato informatico.
4. In casi di urgenza l'Assemblea può inoltre riunirsi in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne facciano richiesta uno o più componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione. In tal caso i termini di convocazione di cui al comma precedente sono ridotti a tre giorni. Nella richiesta di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare, con contestuale messa a disposizione degli atti, e le motivazioni del carattere d'urgenza. In ogni caso non può essere invocata l'urgenza per l'approvazione degli atti fondamentali.
5. In mancanza di formale convocazione, le deliberazioni si intendono validamente adottate allorquando siano presenti tutti gli Enti consorziati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
6. La prima adunanza viene convocata, entro trenta giorni dalla pubblicazione della Convenzione e dello Statuto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, dal componente dell'Assemblea consortile che rappresenta il Comune con il maggior numero di abitanti tra i Comuni aderenti all'Azienda ed è da questi presieduta sino alla nomina del Presidente.
7. Nella prima adunanza l'Assemblea Consortile adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e di effettivo inizio dell'attività dell'Azienda, di nomina del Presidente dell'Assemblea stessa e del Vice Presidente, nonché del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Revisione e del Piano Programma.

Art. 20 Validità delle sedute

L'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti gli Enti consorziati che detengono il 51% del totale della rappresentanza espressa in millesimi così come definita all'art. 11 c. 2 ed all'allegato n° 2 (510 voti millesimali su mille).

Art. 21 Validità delle deliberazioni

1. Ciascun componente dispone di un voto plurimo in relazione alle quote di partecipazione detenute dall'Ente rappresentato determinato ai sensi dell'art. 11 e dell'allegato n° 2.
2. Le deliberazioni sono validamente assunte se la proposta ottiene il voto favorevole del 51% delle quote di partecipazione detenute da tutti gli Enti consorziati presenti.
3. Le deliberazioni sono prese a scrutinio palese, salvo quelle che comportino decisioni in merito a persone, apprezzamento e valutazione di qualità e di comportamenti, nonché su richiesta di almeno i 2/3 dei presenti.
4. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario, che potrà essere coadiuvato da un addetto alla verbalizzazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale, se richiesto.
5. Su invito del Presidente possono partecipare alle sedute tecnici ed esperti in qualità di uditori, senza diritto di voto, nonché i rappresentanti delle formazioni sociali.
6. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Il Regolamento disciplina le forme di pubblicità della convocazione.

Art. 22 Procedure per le votazioni

1. Le elezioni del Presidente e del Vicepresidente dell'Assemblea, avvengono con votazioni distinte e separate. Nella prima votazione vengono eletti rispettivamente alla Presidenza e alla Vice presidenza i candidati che abbiano conseguito la maggioranza qualificata di 2/3 dei suffragi dei presenti. Se alla prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza qualificata di 2/3 dei suffragi si procede ad una ulteriore votazione nella quale viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti.
2. Ciascun Ente consorziato può esprimere una sola preferenza per la nomina del Presidente o Vice Presidente dell'Assemblea Consortile, ed una sola preferenza per i componenti del Consiglio di Amministrazione. Per il calcolo del peso dei voti di ciascun ente consorziato si fa riferimento alle quote

millesimali attribuite come all'art. 11 c. 2 (all.to n° 2).

Art. 23 Presidente dell'Assemblea Consortile

1. Il Presidente dell'Assemblea Consortile è il Sindaco (o suo delegato) di uno degli Enti Consorziati.
2. E' il Presidente dell'Azienda e dura in carica 5 (cinque) anni, salvo cessazione dalla carica.
3. Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale dell'Azienda ed esercita le seguenti funzioni:
 - formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea Consortile;
 - convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea Consortile;
 - sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
 - trasmette agli Enti consorziati gli atti fondamentali dell'Azienda (in particolare il Piano Programma, il Bilancio preventivo triennale ed annuale, il bilancio di esercizio, il rendiconto economico e il piano finanziario);
 - compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
 - adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
4. Con la medesima procedura di voto prevista, l'Assemblea provvede alla nomina del Vicepresidente. Questi coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.
5. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporanei del Presidente e del Vicepresidente, questi vengono sostituiti dal membro dell'Assemblea Consortile che rappresenta la più alta quota e; a parità di quote, dal membro più anziano di età.
6. Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati, agli effetti del presente Statuto, presso la sede dell'Azienda.

Art. 24 Consiglio di Amministrazione – Composizione

1. L'Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea Consortile su proposta espressa dai Comuni Consorziati.
2. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo dell'Azienda Speciale Consortile che cura, in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea, tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla

legge o dallo Statuto ad altri organi.

3. E' composto da 3 membri compreso il Presidente scelti tra coloro che hanno una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti e per funzioni svolte presso aziende od enti, pubblici o privati, tali fatti e qualità sono comprovati da curricula conservati agli atti dell'Azienda.
4. Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica 5 (cinque) anni e, alla scadenza, è rinnovabile sino ad un massimo di due mandati.
5. La carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione è a titolo gratuito.

Art. 25 Nomina

1. La nomina del Consiglio d'Amministrazione avviene a scrutinio palese secondo la seguente procedura:
 - il Presidente dell'Assemblea, raccolte le candidature dai rappresentanti legali degli enti **consorzati**, presenta la rosa dei candidati per le nomine del Consiglio d'Amministrazione;
 - la candidatura deve essere accettata dagli interessati, i quali devono pure formalmente impegnarsi a perseguire gli obiettivi dell'Azienda Consortile ed a conformarsi agli indirizzi stabiliti dall'Assemblea;
 - la rosa dei candidati è sottoposta all'Assemblea Consortile per la votazione.
2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con un'unica votazione dove ciascun Ente consorziato può esprimere una sola preferenza. Sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti espressi in quote millesimali attribuite così come indicato all'art. 11 c. 2 (all.to n° 2).

Art. 26 Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non può essere nominato alla carica di Presidente o di membro del Consiglio di Amministrazione chi ricada in una delle seguenti cause di ineleggibilità o di incompatibilità:
 - essere Amministratore o dipendente o collaboratore di imprese ed associazioni esercenti attività concorrenti o comunque connesse alle funzioni svolte ed ai servizi erogati sullo stesso territorio;
 - incorrere nelle cause ostative, di cui al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni;
 - essere Sindaco, Assessore Comunale;

- essere parente o affine, fino al terzo grado, di Sindaco, Consigliere o di Assessore Comunale.

Art. 27 Cessazione – revoca – decadenza – dimissioni

1. La qualifica di componente del Consiglio di Amministrazione si perde quando vengono meno i requisiti previsti dal presente Statuto e nei casi previsti dalla Legge.
2. Il Presidente e i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica:
 - per scadenza;
 - per dimissioni;
 - per revoca;
 - per decadenza;
 - per decesso.
3. Il Presidente ed i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione o l'intero Consiglio di Amministrazione possono essere revocati con motivata delibera di almeno 501/1000 delle quote dei Comuni consorziati, come definite dall'art. 11 c.2 e nell'allegato n° 2:
 - a. qualora emerga una delle incompatibilità previste dal presente Statuto e tale situazione non venga eliminata entro un termine assegnato in sede di contestazione;
 - b. qualora siano accertate gravi irregolarità nell'amministrazione e/o nella gestione organizzativa dell'Azienda;
 - c. nei casi di palese contrasto con gli indirizzi deliberati dall'Assemblea Consortile, di documentata inefficienza dell'organo amministrativo, di ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nei piani-programma;
 - d. per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina.
4. In caso di sopravvenute cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dagli artt. 59 e seguenti del TUEL, si applica la disciplina prevista dall'art. 69 TUEL.
5. Nel caso si rilevi impossibile per qualsiasi causa nominare tempestivamente un nuovo consiglio di amministrazione, l'Assemblea procede alla nomina di un commissario straordinario per un periodo massimo di 6 mesi, prorogabile di ulteriori 6 mesi per impreviste sopraggiunte necessità.
6. I componenti il Consiglio di Amministrazione decadono altresì di diritto nel caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive senza giustificazione o comunque se risultino assenti ad oltre la metà delle sedute tenutesi in un anno. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile.
7. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a comunicare, entro 7 giorni, all'Assemblea Consortile il verificarsi delle condizioni di decadenza e le assenze che si sono verificate.
8. Tale comunicazione dovrà essere inviata anche all'interessato con raccomandata con ricevuta di ritorno

affinché possa trasmettere, nel termine di 15 giorni le proprie osservazioni all'Assemblea Consortile, che si pronuncia nei successivi 15 giorni.

9. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, del Presidente o di n.3 Consiglieri contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione. Nel suddetto periodo, nel caso di dimissioni del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Presidente dell'Assemblea Consortile, limitatamente alla sola ordinaria amministrazione.
10. Entro 15 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui sopra, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
11. le singole dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea dell'Azienda Speciale Consortile, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea la relativa surroga, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.
12. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea Consortile.
13. I Consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
14. La surroga avviene con le stesse modalità previste per la nomina. I componenti del Consiglio di Amministrazione che surrogano i consiglieri cessati anzitempo, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 28 Divieto di partecipazione alle sedute

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 29 Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti degli indirizzi e delle direttive dell'Assemblea, sanciti nel

contratto di conferimento e nei contratti annuali di servizio, adotta tutti gli atti e i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa ordinaria dell'Azienda Speciale Consortile che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti.

3. Il Consiglio di Amministrazione in particolare:

- nomina il Direttore Generale, sulla base degli indirizzi dell'Assemblea Consortile;
- determina il trattamento economico del Direttore Generale;
- definisce con il Direttore Generale gli obiettivi della gestione;
- predispone le proposte di deliberazione gli atti preparatori da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Consortile;
- propone il Bilancio preventivo all'Assemblea Consortile;
- propone il Bilancio di esercizio all'Assemblea Consortile;
- vigila sull'andamento gestionale dell'Azienda Speciale Consortile e sull'operato del Direttore Generale;
- approva il proprio Regolamento di Funzionamento e il il Regolamento di organizzazione e di contabilità;
- conferisce incarichi di direzione di aree funzionali e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
- delibera sull'acquisizione di beni mobili che non rientrino nelle competenze di altri organi;
- delibera sull'accoglimento di conferimenti di servizi, funzioni o capitali;
- delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;
- approva le tariffe o le partecipazioni al costo dei servizi secondo le linee e gli indirizzi di politica tariffaria determinati dall'Assemblea consortile;
- approva la Carta dei Servizi aziendali;
- approva sede dell'Azienda, se diversa da quella indicata originariamente dallo Statuto, e l'ubicazione dei presidi da essa dipendenti;
- approvazione e modifica i regolamenti di qualsiasi oggetto e natura;
- approva gli acquisti e le alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permuta.

Art. 30 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma su richiesta del proprio Presidente, ovvero di 3

dei componenti o su richiesta al Presidente del Direttore Generale.

2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte se adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione adotta tutti gli atti necessari per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Consortile.
4. Il Consiglio riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività.
5. Il Consiglio nomina il Direttore sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.
6. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Ad esse partecipa il Direttore Generale senza diritto di voto; non partecipa nei casi in cui siano in discussione proposte di delibera che lo riguardano.
7. Il Presidente ed il Direttore Generale possono invitare alle sedute dirigenti, tecnici, esperti anche estranei all'Azienda Speciale Consortile ed agli Enti Consorziati per l'esame di particolari materie e/o oggetti.

Art. 31 Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita le seguenti funzioni:
 - I. promuove l'attività dell'Azienda;
 - II. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno;
 - III. cura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'ente;
 - IV. firma gli atti e la corrispondenza del Consiglio di Amministrazione;
 - V. sottoscrive il contratto individuale di lavoro del Direttore Generale;
 - VI. coordina l'attività dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ne mantiene l'unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli scopi dell'Azienda Speciale Consortile;
 - VII. provvede alla trasmissione all'Assemblea degli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione;
 - VIII. vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
 - IX. vigila sull'andamento gestionale dell'Azienda e sull'operato del Direttore;
 - X. firma, unitamente al segretario, i verbali di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
 - XI. sorveglia la regolare tenuta della contabilità dell'Azienda;

- XII. assume, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza propria del Consiglio di Amministrazione, quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio stesso; di questi provvedimenti il Presidente farà relazione al Consiglio alla prima adunanza al fine di ottenerne la ratifica. A tale scopo il Consiglio dovrà essere convocato non oltre quindici giorni dalla data del provvedimento d'urgenza;
- XIII. esercita ogni altra funzione demandatagli dal Consiglio di Amministrazione;
- XIV. Risponde della gestione dell'Azienda nei confronti dell'Assemblea e dei Cittadini;
- XV. Emana direttive in conformità degli atti di indirizzo espressi dagli organi dell'Azienda.

Art. 32 Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è l'organo preposto alla gestione dell'attività dell'Azienda Speciale Consortile.
2. L'incarico di Direttore Generale è conferito mediante contratto individuale nel rispetto delle norme vigenti, sulla base di idoneo curriculum professionale comprovante significative esperienze tecniche e gestionali nell'ambito delle attribuzioni gestionali dell'Azienda e previa procedura ad evidenza pubblica.
3. La nomina di Direttore Generale dell'Azienda Speciale Consortile e la revoca dello stesso è operata dal Consiglio di Amministrazione secondo la disciplina del regolamento previsto dall'art.35 dello Statuto.
4. Il trattamento economico del Direttore Generale è determinato dal Consiglio di amministrazione.
5. Per evitare duplicazioni inutili ed improduttive, il Direttore Generale ricopre anche il ruolo di coordinatore dell'Ambito territoriale sociale (ATS) di Campobasso. Nel rispetto della normativa regionale, il Direttore Generale deve possedere anche i requisiti previsti dalla Regione Molise per la nomina a Coordinatore di ATS. Per questa funzione non sono previsti compensi aggiuntivi.

Art. 33 Attribuzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale sovrintende all'organizzazione e alla gestione dell'Azienda Speciale Consortile. Egli risponde del raggiungimento degli obiettivi definiti ed assegnati dagli organi di governo dei Comuni consorziati, nell'ambito dell'incarico dirigenziale ricevuto, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando una struttura organizzativa idonea al migliore utilizzo delle risorse dell'Azienda Speciale Consortile.
2. I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore, di cui al precedente comma, sono riconducibili a quelli propri della dirigenza pubblica locale, quali previsti e regolati dalla disciplina legislativa,

regolamentare e contrattuale nel tempo in vigore, e sono descritti e specificati nell'apposito provvedimento di nomina.

3. In particolare, il Direttore Generale:

- a esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- b coadiuva il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella predisposizione dei documenti di programmazione;
- c garantisce con le risorse assegnate, gli standard di servizio concordati con il Consiglio di Amministrazione ed inseriti nella carta dei servizi aziendale;
- d garantisce il livello di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi;
- e adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi dell'Azienda;
- f formula proposte di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- g gestisce le risorse umane dell'Azienda sulla base di quanto previsto dal Regolamento di organizzazione e della dotazione organica;
- h se invitato, partecipa con funzioni consultive alle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- i conclude contratti, dispone spese, emette mandati, assegni, bonifici, contrae mutui previsti in atti fondamentali dall'Assemblea e/o stabiliti dal Consiglio di amministrazione;
- j è responsabile del procedimento di selezione e dirige, in conformità al Regolamento di Organizzazione, il personale dell'Azienda Speciale Consortile, sovrintendendo al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
- k sorveglia sulla regolare tenuta della contabilità aziendale;
- l esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- m rappresenta l'Ente all'esterno.

4. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente innanzi agli organi dell'Azienda.

5. Il direttore Generale svolge anche le funzioni che la Regione Molise attribuisce al coordinatore dell'Ambito territoriale sociale (ATS).

Art. 34 Organo di revisione - Nomina e composizione

1. L'organo di revisione è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea consortile a norma dell'art. 2477 del C. C., e scelti tra persone estranee ai Consigli degli enti consorziati ed iscritti nel registro dei

revisori contabili ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 88. L'organo di revisione è nominato dall'Assemblea Consortile secondo i criteri dettati dall'art. 234 comma 2 del Tuel 18.08.2000 n. 267. Non possono essere nominate, e se nominate decadono dall'ufficio, le persone che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'art. 236 e 238 del Tuel 18.08.2000n. 267.

2. L'organo di revisione dura in carica per cinque esercizi, dalla data di esecutività della delibera di nomina, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta. Essi cessano dall'incarico nei seguenti casi:
 - a. scadenza del mandato;
 - b. dimissioni volontarie;
 - c. impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo di sei mesi.
3. L'organo di revisione è validamente costituito con la presenza di due revisori, laddove non sia nominato in formula uni personale.
4. Al Presidente e ai membri dell'organo di revisione, ed anche laddove sia nominato in formula unipersonale, è corrisposta un'indennità il cui ammontare è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, con riferimento alle dimensioni della popolazione complessiva degli Enti che costituiscono l'Azienda Speciale Consortile e alle corrispondenti tariffe professionali vigenti a norma dell'art. 241 1° comma del TUOEL 18.08.200 n. 267 e decreti ministeriali attuativi.
5. Le competenze dell'organo di revisione sono stabilite dalla legge e comprendono:
 - vigilanza sulla regolarità contabile ed in generale sulla gestione economico-finanziaria relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
 - referto all'organo assembleare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
 - verifiche ordinarie e straordinarie di cassa della gestione del servizio di tesoreria e degli agenti contabili secondo le modalità e termini indicati dall'apposito regolamento dell'azienda;
 - attestazione e controllo in merito alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e delle scritture contabili nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
 - controllo, con rilascio dei relativi pareri in merito alla correttezza del bilancio di previsione economico annuale e delle sue variazioni, con particolare riferimento agli ammortamenti, accantonamenti, ratei e risconti;

- redazione della relazione triennale per l'Assemblea, in cui sono quantificati in termini economici i dati della gestione e le possibili soglie ottimali di rendimento, in riferimento a parametri nazionali di categoria.

Oltre a questi compiti fondamentali l'Organo di revisione deve:

- vigilare sull'attività del Consiglio di Amministrazione e del Direttore in relazione alla tutela del patrimonio dell'azienda, segnalando all'Assemblea gli atti che possono recare danno al patrimonio stesso;
 - indagare senza ritardo sui fatti riguardanti la gestione denunciati da ogni rappresentante di ente consorziato, presentando le proprie conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea consortile.
 - svolgere attività di collaborazione con l'organo assembleare tutte le volte che lo stesso ne faccia richiesta nelle materie ed attività di stretta competenza del collegio.
6. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio.
7. Laddove sia previsto un Collegio dei revisori, questo provvede nella prima seduta all'elezione del Presidente. Almeno un membro del Collegio assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea consortile cui il Collegio sia stato invitato. L'invito è obbligatorio quando sono in discussione gli atti fondamentali. L'attività del Collegio dei revisori, le valutazioni espresse su singoli atti o più in generale sulla gestione, nonché le decisioni raggiunte sono verbalizzate in un apposito libro tenuto a cura del Presidente del Collegio. A cura del Presidente del Collegio, copia del verbale di ciascuna seduta viene trasmessa al Presidente dell'Assemblea consortile, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore.

TITOLO IV

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PERSONALE

Art. 35 Regolamento di organizzazione

1. L'organizzazione dell'Azienda, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valutazione delle performance, è disciplinata con apposito Regolamento d'organizzazione, adottato ed approvato dall'Assemblea Consortile su proposta del Consiglio di Amministrazione.
2. Tale regolamento disciplina, altresì, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di

accesso e le modalità d'assunzione agli impieghi presso l'Azienda Consortile.

Art. 36 Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa dell'Azienda è proposta dal Direttore sulla base del piano tecnico di gestione e deve rispondere ai criteri di managerialità ed imprenditorialità, conformandosi alle esigenze di erogazione dei servizi secondo principi di appropriatezza, efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 37 Personale

1. L'Azienda esercita i propri compiti con personale proprio applicando il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) delle Regioni e delle Autonomie locali. Gli addetti assunti sono inquadrati nelle qualifiche professionali previste da quel CCNL.
2. Il personale dell'Azienda Speciale Consortile può essere assunto a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure professionali, che disciplinano il trattamento economico, normativo e di quiescenza, fatta salva l'osservanza della legislazione vigente in materia di rapporto di lavoro, oppure reclutato attraverso altre forme di collaborazione.
3. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'Azienda Speciale consortile sono disciplinati nell'ambito del Regolamento di Organizzazione di cui all'art.35. In fase di prima applicazione, le procedure selettive e di avviamento devono consentire l'adeguata valorizzazione (sia in termini di requisiti prioritari di accesso che per i criteri di valutazione) delle risorse umane che hanno maturato, a qualsiasi titolo, significative esperienze di lavoro nei servizi di Ambito Sociale, con particolare riferimento alle figure professionali oggetto dei LEPS.

TITOLO V

LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 38 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Azienda Speciale Consortile è costituito:
 - a. dal fondo di dotazione conferito dagli Enti consorziati;
 - b. dai ben immobili e mobili acquistati o realizzati in proprio, nonché da quelli oggetto di donazioni e lasciti;
 - c. da ogni diritto che venga acquisito dall'Azienda Speciale Consortile o a questo devoluto.
2. L'Azienda Speciale Consortile inoltre è consegnataria di beni di proprietà di altri Enti ed in particolare di quelli consorziati di cui ha normale uso, di norma in comodato d'uso, con particolare riferimento ai locali di proprietà dei comuni e già sede dell'ufficio di piano e degli uffici di cittadinanza.

Art. 39 Capitale di dotazione

1. Il capitale di dotazione dell'Azienda è costituito dai beni immobili e mobili e dalle risorse finanziarie conferite inizialmente dai Comuni, o successivamente acquisite nel corso dell'attività.
2. L'Azienda ha piena disponibilità del capitale conferito.
3. All'atto della costituzione, il capitale di dotazione è di Euro €. **38.989,00**, conferito dai Comuni secondo le modalità previste dall'art. 10.
4. Allo scopo di garantire una efficace gestione dei servizi affidati all'Azienda Speciale, i Comuni consorziati possono assegnare alla stessa beni a titolo di comodato d'uso o locazione. I Comuni consorziati possono concedere in uso gratuito i beni di cui sopra in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno quando sono destinati alla gestione ed organizzazione dei servizi trasferiti.
5. Sono a carico dell'Azienda i costi per lavori di manutenzione ordinaria sui beni ricevuti in comodato d'uso.
6. I beni conferiti in dotazione all'Azienda sono classificati, descritti e valutati in apposito inventario, tenuto secondo quanto disposto dal Codice Civile o dalle leggi speciali. Tale inventario, aggiornato annualmente, è allegato al Bilancio d'esercizio.

Art. 40 Finanziamento Azienda Speciale Consortile

1. Il Consorzio provvede al conseguimento degli scopi statutari mediante le entrate costituite da:
 - Fondo di dotazione consortile;
 - Le risorse del complessivo fondo sociale assegnate agli Enti consorziati e conferite all'Azienda speciale consortile;
 - Trasferimenti e contributi statali, regionali, comunali e di altri enti a qualsiasi titolo erogati;
 - Rendite patrimoniali ed accensione di prestiti;
 - Partecipazione degli utenti al costo dei servizi;
 - Altri proventi ed erogazioni di spettanza, a qualsiasi titolo, dell'Azienda speciale consortile.
2. I comuni associati trasferiscono all'azienda speciale consortile le risorse del "Fondo speciale equità livello dei servizi" di cui all'art. 1 comma 496 lett. a) della L. 213/2023 e successive modificazioni che sono finalizzate al finanziamento e al potenziamento dei servizi sociali comunali. Gli stessi comuni trasferiscono all'azienda speciale consortile anche i finanziamenti di cui all'art. 1 comma 496 lett. b) e c) della L. 213/2023 ed eventuali successive modificazioni solo se relativi a servizi effettivamente gestiti dall'Azienda consortile.
3. Al Consorzio si applica la normativa sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali, di cui al D. Lgs. 267/2000 nonché i principi generali di cui al D.Lgs. n. 118 del 2011 sull'armonizzazione contabile. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità, i tempi e i modi della gestione economico-finanziaria dell'Azienda speciale consortile.

Art. 41 Principi di gestione e scritture contabili

1. L'Azienda Speciale Consortile applica una contabilità di tipo economico – patrimoniale.
2. L'Azienda si conforma ai principi di economicità, efficacia ed efficienza nel rispetto degli indirizzi dettati dall'Assemblea consortile e secondo gli standard definiti nel contratto di servizio.
3. L'ordinamento economico-finanziario è disciplinato da apposito regolamento.
4. L'Azienda deve tenere le scritture contabili previste dalla legge e specificatamente:
 - il libro giornale;
 - il libro degli inventari;
 - il libro delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;

- il libro delle attività dell'Organo di Revisione;
 - il libro delle obbligazioni, ove esistenti.
5. I libri devono essere tenuti, ai sensi degli articoli 2214 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili, nonché ogni altro libro previsto dalle vigenti leggi fiscali e previdenziali.
6. Le scritture contabili devono consentire:
- la rilevazione dei costi e dei ricavi d'esercizio e le variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali, secondo il modello di conto economico e stato patrimoniale previsti dalla normativa vigente in materia;
 - la rilevazione dei flussi di cassa ai fini della redazione dei periodici prospetti di cui alla normativa vigente in materia;
 - la determinazione ed il controllo dei costi e, ove possibile, dei ricavi per prodotto o per servizio, nonché per centri di responsabilità, secondo le tecniche di controllo di gestione;
 - la rilevazione del capitale di dotazione assegnato all'Azienda dagli Enti consorziati;
 - la rilevazione dell'ammontare del fondo di ammortamento diviso per cespiti.

Art. 42 Piano Programma e Bilancio Pluriennale

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera:
- a. il piano-programma delle attività,
 - b. il bilancio pluriennale di previsione con valenza triennale.
2. Il piano-programma è redatto sulla base del **Piano sociale di Zona approvato, ai sensi dell'art. 11 c. 2 della L.R. n° 13 del 2014, dal Comitato dei sindaci** e degli indirizzi determinati dall'Assemblea Consortile. Esso contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro:
- a. gli obiettivi annuali che si intende raggiungere nell'erogazione dei servizi affidati;
 - b. i livelli di prestazione dei servizi e gli indici di produttività aziendale;
 - c. il programma pluriennale degli investimenti per l'ammmodernamento degli impianti e per lo sviluppo dei servizi con indicazione delle modalità di finanziamento;
 - d. le previsioni e le proposte in ordine alla politica dei prezzi e delle tariffe applicate;
 - e. le scelte organizzative ed amministrative per l'acquisizione e lo sviluppo delle risorse umane.
7. Il piano-programma viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del Bilancio

pluriennale, specificando il grado di coerenza tra gli indirizzi dell'Assemblea Consortile e l'attività svolta nell'esercizio precedente dall'Azienda, le entità ed il grado di soddisfacimento degli obiettivi assegnati, le ragioni degli scostamenti eventualmente registrati e le misure adottare o che si intendono adottare per porvi rimedio.

Art. 43 Bilancio di Previsione

1. Il bilancio di previsione è proposto dal Direttore Generale, deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea Consortile. E' redatto nel rispetto del principio di pareggio.
2. Al bilancio di previsione devono essere allegati:
 - il piano programma;
 - Il bilancio pluriennale;
 - la relazione dell'Organo di Revisione;
 - il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio, con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
 - il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale di cassa;
 - l'elenco del personale distinto per tipologia di contratto di lavoro applicato con le variazioni previste nell'anno.
3. Il bilancio di previsione deve essere trasmesso entro 30 giorni dall'approvazione agli enti aderenti per l'iscrizione delle quote di spettanza e per gli atti di competenza.

Art. 44 Bilancio di Esercizio

1. Il Direttore Generale predisporre e presenta al Consiglio di Amministrazione il bilancio di esercizio corredato dal parere dell'organo di revisione.
2. Il bilancio di esercizio si compone del conto economico, dello stato patrimoniale, del rendiconto finanziario e della nota integrativa, redatti in conformità agli schemi previsti dalla vigente normativa e corredati degli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati in essi contenuti.
3. Le risultanze di ogni voce di costo dovranno essere comparate con quelle del bilancio preventivo e del precedente bilancio d'esercizio.
4. Il bilancio d'esercizio dovrà, fra l'altro, indicare:
 - a. i criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale,

- b. i criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento e degli accantonamenti per le indennità di anzianità del personale e di eventuali altri fondi,
 - c. le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione.
5. Il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio di esercizio, almeno 15 giorni prima della seduta di approvazione prevista al successivo comma 8, e lo trasmette all'Assemblea Consortile entro i 5 giorni successivi.
 6. L'eventuale utile d'esercizio deve essere destinato, su proposta del Consiglio di Amministrazione e previa deliberazione dell'Assemblea Consortile, nell'ordine:
 - alla copertura di eventuali precedenti perdite d'esercizio;
 - alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva;
 - all'incremento del fondo rinnovo impianti;
 - al fondo finanziamento e sviluppo degli investimenti nell'entità prevista dal piano- programma.
 7. Nell'ipotesi di perdita di esercizio, il Consiglio di Amministrazione deve corredare il bilancio di esercizio di apposita analisi delle cause relative, indicando i provvedimenti adottati per il relativo contenimento e quelli decisi o proposti per ricondurre la gestione aziendale in equilibrio.
 8. L'assemblea approva il bilancio di esercizio entro il 30 giugno e lo trasmette agli enti aderenti.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 45 Scioglimento

1. L'Azienda Speciale Consortile, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata:
 - a. per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'Assemblea Consortile;
 - b. per sopravvenuta impossibilità a conseguire lo scopo sociale;
 - c. per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile;
 - d. per trasformazione, fusione o scioglimento in altra forma di gestione.

Quando si verifica una delle cause di scioglimento dell'Azienda Speciale Consortile, si procede alla convocazione dell'Assemblea, la quale delibera in merito alle modalità della liquidazione, sulla nomina e i poteri dei liquidatori che hanno il compito di redigere il Bilancio finale, il tutto in

conformità alle disposizioni di legge vigenti e allo Statuto.

2. Nel caso in cui lo scioglimento si renda necessario per il motivo di cui al comma 1. Lettera a), gli adempimenti di cui al comma precedente verranno assunti dal Consiglio di Amministrazione.
3. In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'Azienda Speciale Consortile, viene ripartito fra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione.
 4. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.
 5. I beni mobili e immobili ottenuti in comodato o ad altro titolo dai singoli Enti consorziati, vengono restituiti ai rispettivi proprietari.
 6. L'Azienda Speciale Consortile garantisce i servizi di sua competenza, nelle more dello scioglimento e della riassunzione della gestione da parte dei singoli Enti consorziati, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dallo scioglimento

Art. 46 Nomina della commissione straordinaria di liquidazione per gravi squilibri economico- finanziari della gestione

1. Qualora nel corso della gestione siano emersi gravi squilibri economico-finanziari l'Assemblea consortile è tenuta ad informarne tempestivamente i Consigli Comunali degli Enti consorziati, affinché assumano le decisioni di competenza adottando appositi atti di indirizzo.
2. Qualora i Consigli degli Enti dovessero decidere, sempre a norma dell'art. 7 comma 3 del presente Statuto, di procedere allo scioglimento ed alla liquidazione dell'Azienda, previo ripiano degli squilibri economico-finanziari, l'Assemblea consortile provvederà allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione ed alla nomina di una commissione straordinaria di liquidazione, composta da esperti di provata competenza ed esperienza, nominati tra magistrati a riposo della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Economia, fra Segretari comunali e provinciali e Ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, ovvero tra iscritti nel registro dei revisori contabili.
3. L'Assemblea procederà alla nomina della commissione straordinaria di liquidazione stabilendo il termine entro cui le operazioni di liquidazione dovranno concludersi.

Art. 47 Norme per la liquidazione dell'Azienda Speciale Consortile

1. Per la liquidazione dell'Azienda Speciale Consortile si procede all'accertamento della massa passiva secondo modalità termini e contenuti disciplinati dal regolamento di finanza e di contabilità. Nella massa

passiva, saranno inclusi comunque:

- debiti di bilancio e fuori bilancio;
- debiti derivanti da procedure esecutive;
- debiti derivanti da transazioni;

2. Si procede quindi alla formazione della massa attiva, costituita da contributi degli Enti consorziati finanziatori, e di altri enti pubblici, da proventi di alienazione di beni del patrimonio disponibile, da eventuali ratei di mutuo disponibili e non utilizzati. I beni mobili ed immobili ottenuti in comodato d'uso dai singoli enti consorziati vengono restituiti ai rispettivi proprietari.

3. Realizzati i crediti, ceduti i beni e il personale, l'Assemblea approva lo stato finale di liquidazione e il riparto del valore residuo netto del patrimonio che viene attribuito agli enti in proporzione alle quote di proprietà possedute all'atto dello scioglimento dell'Azienda Speciale consortile.

4. Lo scioglimento dell'azienda speciale comporta l'automatica risoluzione del contratto di lavoro stipulato con il personale dipendente, assunto dopo la costituzione dell'azienda secondo quanto previsto dall'art. 37. Tale personale è prevista la possibilità, su opzione dell'Ente e se permessa dalla normativa vigente ed esperite le necessarie relazioni sindacali, di essere trasferiti negli enti locali consorziati interessati.

5. Per il personale già in servizio e dipendente a tempo indeterminato presso gli enti consorziati, transitato nell'azienda al momento della sua costituzione o successivamente, è prevista, esperite le necessarie relazioni sindacali, la riassunzione e la ricollocazione nell'ente di provenienza.

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 48 Modifiche Statutarie

1. L'iniziativa per la modifica dello Statuto appartiene a ciascun Ente consorziato e al Consiglio di Amministrazione.

2. Le proposte di modifica statutaria sono approvate dall'Assemblea consortile. Diventano efficaci con l'approvazione dei Consigli Comunali degli Enti consorziati che devono deliberare entro sei mesi, scaduto il quale si intende che il voto dei Consigli sia favorevole.

Art. 49 Controversie

1. Le contestazioni che avessero a insorgere per causa o di dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente e dopo aver inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, saranno demandate, a termine degli artt. 806 e seguenti c.p.c. al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre membri, due nominati dalle parti interessate ed il terzo dai due arbitri nominati o, in mancanza di accordo fra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Campobasso, i quali compongono la controversia, entro quarantacinque giorni, attraverso arbitrato irrituale. Le determinazioni del Collegio Arbitrale non sono soggette ad impugnazione.

Art. 50 interpretazione

1. L'interpretazione autentica dello Statuto è rimessa ai Consigli Comunali costituenti, ed è esercitata secondo i generali criteri di interpretazione della legge.

Art. 51 Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice civile e nelle altre leggi, o disposizioni regolamentari, vigenti in materia .
2. Al presente statuto si applica la legge italiana.

Allegato 1 - Fondo di dotazione e quote di partecipazione

Comuni	Popolazione 31.12.2023	Importo per fondo dotazione iniziale (0,50 euro per abitante)
Baranello	2.460,00	1.230,00
Busso	1.159,00	579,50
Campobasso	47.449,00	23.724,50
Casalciprano	443,00	221,50
Castelbottaccio	236,00	118,00
Castropignano	868,00	434,00
Duronia	392,00	196,00
Ferrazzano	3.337,00	1.668,50
Fossalto	1.144,00	572,00
Limosano	668,00	334,00
Lucito	630,00	315,00
Mirabello Sannitico	2.040,00	1.020,00
Molise	146,00	73,00
Montagano	972,00	486,00
Oratino	1.712,00	856,00
Petrella Tifernina	1.029,00	514,50
Pietracupa	206,00	103,00
Ripalimosani	2.997,00	1.498,50
Roccavivara	606,00	303,00
Salcito	631,00	315,50
San Biase	134,00	67,00
Sant'Angelo Limosano	298,00	149,00
Torella del Sannio	699,00	349,50
Trivento	4.343,00	2.171,50
Vinchiaturò	3.379,00	1.689,50
	77.978,00	38.989,00

Allegato 2 - Quote di partecipazione all'Azienda espresse in millesimi per ogni comune

Comuni	Popolazione 31.12.2023	Incidenza %	40% millesimi ripartiti paritariamente	60% millesimi ripartiti in proporzione alla popolazione	TOTALE VOTI MILLESIMALI PER CIASCUN COMUNE
Baranello	2.460,00	3,15	16	18,93	34,93
Busso	1.159,00	1,49	16	8,92	24,92
Campobasso	47.449,00	60,85	16	365,1	381,1
Casalciprano	443	0,57	16	3,41	19,41
Castelbottaccio	236	0,3	16	1,82	17,82
Castropignano	868	1,11	16	6,68	22,68
Duronia	392	0,5	16	3,02	19,02
Ferrazzano	3.337,00	4,28	16	25,68	41,68
Fossalto	1.144,00	1,47	16	8,8	24,8
Limosano	668	0,86	16	5,14	21,14
Lucito	630	0,81	16	4,85	20,85
Mirabello Sannitico	2.040,00	2,62	16	15,7	31,7
Molise	146	0,19	16	1,12	17,12
Montagano	972	1,25	16	7,48	23,48
Oratino	1.712,00	2,2	16	13,17	29,17
Petrella Tifernina	1.029,00	1,32	16	7,92	23,92
Pietracupa	206	0,26	16	1,59	17,59
Ripalimosani	2.997,00	3,84	16	23,06	39,06
Roccapivara	606	0,78	16	4,66	20,66
Salcito	631	0,81	16	4,86	20,86
San Biase	134	0,17	16	1,03	17,03
Sant'Angelo Limosano	298	0,38	16	2,29	18,29
Torella del Sannio	699	0,9	16	5,38	21,38
Trivento	4.343,00	5,57	16	33,42	49,42
Vinchiaturro	3.379,00	4,33	16	26	42
	77.978,00		400	600	1.000,00